

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta del 6 febbraio 2019 – ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE	PAG. 1
PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE	PAG. 7
PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE	PAG. 9
PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE	PAG. 221
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE	PAG. 243

PRIMA COMMISSIONE**ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO****INDICE****VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI..... 1**

- 1) - **27/XX/2018** - Nota pervenuta in data 4 ottobre 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico che chiede di valutare l'opportunità di segnalare un congruo numero di magistrati ordinari ai quali attribuire a rotazione la presidenza dei Comitati di Sorveglianza, organi preposti a funzioni di consultivi e vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 270/99 (direttiva in data 19 luglio 2018 - in sostituzione della precedente del 28 luglio 2016 -, con la quale sono stati ridefiniti i criteri ed il procedimento per la nomina dei relativi organi): *proposta nominativa*. (relatore Consigliere LANZI)..... 1

Odg num. 2829

Aggiunto del

6 febbraio 2019

VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **27/XX/2018** - Nota pervenuta in data 4 ottobre 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico che chiede di valutare l'opportunità di segnalare un congruo numero di magistrati ordinari ai quali attribuire a rotazione la presidenza dei Comitati di Sorveglianza, organi preposti a funzioni di consultivi e vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 270/99 (direttiva in data 19 luglio 2018 - in sostituzione della precedente del 28 luglio 2016 -, con la quale sono stati ridefiniti i criteri ed il procedimento per la nomina dei relativi organi).

Comitato di Presidenza - seduta del 9 ottobre 2018.

(relatore Consigliere LANZI)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare n. 22581/2015 e successive modifiche;

- vista la nota pervenuta in data 4/10/2018 con la quale il Ministro dello Sviluppo Economico chiede al CSM di valutare l'opportunità di segnalare un congruo numero di magistrati ordinari ai quali attribuire a rotazione la presidenza dei Comitati di Sorveglianza, organi preposti a funzioni consultive e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 270/99 (direttiva in data 19 luglio 2018 - in sostituzione della precedente del 28 luglio 2016 -, con la quale sono stati ridefiniti i criteri ed il procedimento per la nomina dei relativi organi);

osserva:

con delibera dell'Adunanza Plenaria in data 24/10/2018 è stato disposto interpello, a seguito del quale sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità dei magistrati sottoelencati:

Antonio LA RANA, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello CAMPOBASSO;

Roberto REALI, Presidente Sezione Corte Appello ROMA;

Filippo LAMANNA, Presidente Tribunale NOVARA;

Antonino LA MALFA, Presidente Sezione Tribunale ROMA;

Gemma Maria GUALDI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello MILANO;
Rossella CATENA, Consigliere Corte di Cassazione;
Antonio SETTEMBRE, Consigliere Corte di Cassazione;
Michele MONTELEONE, Presidente Sezione Tribunale BENEVENTO;
Patrizia POMPEI, Presidente Sezione Tribunale FIRENZE;
Lanfranco TENAGLIA, Presidente Tribunale PORDENONE;
Lucia ODELLO, Giudice Tribunale ROMA;
Caterina MACCHI, Giudice Tribunale MILANO;
Carmela MASCARELLO, Consigliere Corte Appello TORINO;
Fabio DE PALO, Giudice Tribunale ROMA;
Marco Giovanni LUALDI, Giudice Tribunale BUSTO ARSIZIO;
Rita RIGONI, Consigliere Corte Appello VENEZIA;
Ciro SANTORIELLO, Sostituto Procuratore Repubblica presso Tribunale TORINO;
Giovanni Battista NARDECCHIA, Giudice Tribunale MONZA;
Giuseppe DISABATO, Giudice Tribunale MATERA;
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, Presidente Tribunale CUNEO;
Francesca BORTOLOTTI, Giudice Tribunale BOLZANO;
Raffaella VACCA, Giudice Tribunale PALERMO;
Paolo CATALLOZZI, Consigliere Corte Cassazione;
Alberto CIANFARINI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello REGGIO CALABRIA;
Michele CUOCO, Giudice Tribunale BENEVENTO;
Salvatore SAIJA, magistrato di tribunale destinato Corte Cassazione;
Francesco CAVONE, Giudice Tribunale BARI
Rosario AMMENDOLIA, Giudice Tribunale GENOVA;
Angelina A. BALDISSERA, Giudice Tribunale BRESCIA;
Benedetto SIEFF, Giudice del Tribunale di CREMONA;
Alessandro PAZZAGLIA, Sostituto Procuratore Repubblica presso Tribunale FERMO;
Elio DI MOLFETTA, Presidente Tribunale TRANI;
Stefania GRASSELLI, Giudice Tribunale CREMONA

E' stata attentamente valutata la documentazione prodotta dagli interessati e sono state altresì acquisite informazioni utili per lo scrutinio degli aspiranti. Tutti i magistrati che hanno offerto

la loro disponibilità possiedono attitudini tecnico culturali, esperienze didattiche e capacità organizzative, sicuro indice di idoneità all'espletamento dell'incarico in questione.

E' apparso però opportuno, anche in relazione all'oggetto dell'incarico da svolgere e dell'autorità richiedente, escludere i magistrati attinti da sanzioni disciplinari, incolpati in un procedimento disciplinare tuttora in corso ovvero coinvolti in procedimenti penali.

In relazione alla specificità dell'incarico si ritiene che i magistrati sotto indicati siano portatori di profili professionali maggiormente completi e idonei al ruolo che aspirano a ricoprire, alla luce dell'anzianità di servizio e delle competenze sino ad ora maturate:

Roberto REALI, Presidente Sezione Corte Appello ROMA;

Filippo LAMANNA, Presidente Tribunale NOVARA;

Antonino LA MALFA, Presidente Sezione Tribunale ROMA;

Gemma Maria GUALDI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello MILANO;

Rossella CATENA, Consigliere Corte di Cassazione;

Antonio SETTEMBRE, Consigliere Corte di Cassazione;

Patrizia POMPEI, Presidente Sezione Tribunale FIRENZE;

Lanfranco TENAGLIA, Presidente Tribunale PORDENONE;

Lucia ODELLO, Giudice Tribunale ROMA;

Caterina MACCHI, Giudice Tribunale MILANO;

Carmela MASCARELLO, Consigliere Corte Appello TORINO;

Fabio DE PALO, Giudice Tribunale ROMA;

Marco Giovanni LUALDI, Giudice Tribunale BUSTO ARSIZIO;

Rita RIGONI, Consigliere Corte Appello VENEZIA;

Ciro SANTORIELLO, Sostituto Procuratore Repubblica presso Tribunale TORINO;

Giovanni Battista NARDECCHIA, Giudice Tribunale MONZA;

Giuseppe DISABATO, Giudice Tribunale MATERA;

Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, Presidente Tribunale CUNEO;

Francesca BORTOLOTTI, Giudice Tribunale BOLZANO;

Paolo CATALLOZZI, Consigliere Corte Cassazione;

Alberto CIANFARINI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello REGGIO CALABRIA;

Michele CUOCO, Giudice Tribunale BENEVENTO;

Salvatore SAIJA, magistrato di tribunale destinato Corte Cassazione;

Si ritiene pertanto che i profili professionali dei magistrati sopra indicati, alla luce delle evidenziate specificità, risultino particolarmente aderenti all'incarico in questione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

- di indicare quali magistrati da preporre alla guida dei Comitati di Sorveglianza alla guida dei Comitati di Sorveglianza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, i dottori:

Roberto REALI, Presidente Sezione Corte Appello ROMA;

Filippo LAMANNA, Presidente Tribunale NOVARA;

Antonino LA MALFA, Presidente Sezione Tribunale ROMA;

Gemma Maria GUALDI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello MILANO;

Rossella CATENA, Consigliere Corte di Cassazione;

Antonio SETTEMBRE, Consigliere Corte di Cassazione;

Patrizia POMPEI, Presidente Sezione Tribunale FIRENZE;

Lanfranco TENAGLIA, Presidente Tribunale PORDENONE;

Lucia ODELLO, Giudice Tribunale ROMA;

Caterina MACCHI, Giudice Tribunale MILANO;

Carmela MASCARELLO, Consigliere Corte Appello TORINO;

Fabio DE PALO, Giudice Tribunale ROMA;

Marco Giovanni LUALDI, Giudice Tribunale BUSTO ARSIZIO;

Rita RIGONI, Consigliere Corte Appello VENEZIA;

Ciro SANTORIELLO, Sostituto Procuratore Repubblica presso Tribunale TORINO;

Giovanni Battista NARDECCHIA, Giudice Tribunale MONZA;

Giuseppe DISABATO, Giudice Tribunale MATERA;

Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, Presidente Tribunale CUNEO;

Francesca BORTOLOTTI, Giudice Tribunale BOLZANO;

Paolo CATALLOZZI, Consigliere Corte Cassazione;

Alberto CIANFARINI, Sostituto Procuratore Generale Corte Appello REGGIO CALABRIA;

Michele CUOCO, Giudice Tribunale BENEVENTO;

Salvatore SAIJA, magistrato di tribunale destinato Corte Cassazione;

di invitare i magistrati prescelti a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

QUARTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

INDICE

CESSAZIONI	1
Pratica segretata:.....	1
1) - 100/CE/2018 - (relatore Consigliere ZACCARO)	1

CESSAZIONI

La Commissione propone, all'unanimità l'adozione della seguente delibera:

Pratica segretata:

1) - **100/CE/2018** - pratica avente ad oggetto cessazione dall'ordine giudiziario per la quale la Quarta Commissione ha deliberato ai sensi dell'art. 34 reg. int., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

(relatore Consigliere ZACCARO)

**QUINTA COMMISSIONE
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

INDICE

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' 1

1.- Fasc. n. 1/CO/2018. Conferimento dell'ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale CASSAZIONE - vac. 22/12/2017 - dott. Riccardo Fuzio - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018 - Relatore: cons. GIGLIOTTI 1

 Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Pietro GAETA. 2

 Concerto in favore del dott. Pietro Gaeta. 44

2.- Fasc. n. 4/CO/2018. Conferimento dell'ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale CASSAZIONE - vac. 21/02/2018 - dott. Francesco Mauro Iacoviello - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018 - Relatore: cons. BASILE 45

 Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Francesco SALZANO. 46

 Concerto in favore del dott. Francesco Salzano. 64

CONFERIMENTO UFFICIO DIRETTIVO 65

1.- Fasc. n. 72/CO/2016. Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI - vac. 23/03/2016 - dott. Capristo - pubblicato con telefax n. 13271 dell'11/07/2016. 65

 Proposta A - in favore del dott. Antonino DI MAIO (votanti i consiglieri Lepre, Morlini, Gigliotti, Davigo e Basile). Relatore: cons. LEPRE. 66

 Proposta B - in favore del dott. Renato NITTI (votante il consigliere Suriano). Relatore: cons. SURIANO. 82

 Concerto in favore del dott. Antonino Di Maio e del dott. Renato Nitti. 108

CONFERIMENTI UFFICI SEMIDIRETTIVI 109

1.- Fasc. n. 109/SD/2017. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - vac. 12/12/2017 - settore civile - dott. Lucio Di Nosse - pubblicato con telefax n. 14332 del 27/07/2017 - Relatore: cons. GIGLIOTTI 109

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Francesco PASTORE. 110

2.- Fasc. n. 143/SD/2017. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE - vac. 31/05/2017 - settore civile - dott.ssa Gabriella M. Casella – pubblicato con telefax n. 21712 del 07/12/2017 - Relatore: cons. MORLINI 131

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Roberto PELUSO. 132

3.- Fasc. n. 10/SD/2018. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - vac. 11/10/2017 - settore civile - dott. Giovanni De Crecchio - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018 - Relatore: cons. MORLINI 144

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Roberta DI CLEMENTE. 145

4.- Fasc. n. 12/SD/2018. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NOLA - vac. 14/02/2018 - settore civile - dott. Giovanni Tedesco - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018 - Relatore: cons. DAVIGO..... 166

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Geremia CASABURI. 167

5.- Fasc. n. 24/SD/2018. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di L'AQUILA - vac. 11/07/2018 - settore penale - dott. Luigi Antonio CATELLI - pubblicato con telefax n. 17155 del 25/10/2018 - Relatore: cons. LEPRE 186

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Armanda SERVINO. 187

CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE 195

1.- Fasc. n. 24/QD/2018. Dott. Dario GROHMANN - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di TRIESTE -Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. BASILE 195

Concerto in favore del dott. Dario Grohmann. 197

2.- Fasc. n. 28/QD/2018. Dott. Salvatore VITELLO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIENA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. LEPRE.....	198
Concerto in favore del dott. Salvatore Vitello.....	200

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE.....201

1.- Fasc. n. 3/QS/2018. Dott.ssa Maria Grazia BERNINI - Presidente di Sezione della Corte d'Appello di MILANO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MORLINI.....	201
2.- Fasc. n. 7/QS/2018. Dott. Fabio ROIA - Presidente di Sezione del Tribunale di MILANO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. GIGLIOTTI.....	203
3.- Fasc. n. 49/QS/2018. Dott. Alfonso BARBARANO - Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. GIGLIOTTI.....	205
4.- Fasc. n. 57/QS/2018. Dott. Francesco Antonio PAGANINI - Presidente di Sezione del Tribunale di BUSTO ARSIZIO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MORLINI.....	207

QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1418
06.02.2019 – Aggiunto

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA'

1.- Fasc. n. 1/CO/2018. Relatore: cons. GIGLIOTTI

Conferimento dell'ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale CASSAZIONE - vac. 22/12/2017 - dott. Riccardo Fuzio - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina ad Avvocato Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro GAETA, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, con contestuale conferimento al medesimo delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Pietro GAETA.

***Conferimento dell'Ufficio Direttivo di
Avvocato Generale della Corte di Cassazione
(magistrato uscente dott. Riccardo Fuzio, vacanza del 22.12.2017)***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Fulvio GIGLIOTTI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Giovanni GIACALONE, Elisabetta Maria CESQUI, Francesco SALZANO, Federico SORRENTINO, Carmelo SGROI, Pietro GAETA, Tommaso BASILE, Giuseppe CORASANITI, Pasquale FIMIANI, Mario FRESA

Si rileva preliminarmente che:

- il dott. Giuseppe CORASANITI è stato destinato, successivamente alla domanda, ad altre funzioni, con conseguente decadenza della domanda ai sensi dell'art. 51 TU sulla Dirigenza;
- il dott. Francesco SALZANO risulta destinatario di altra proposta, assunta all'unanimità, per analogo incarico.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. dott. Giovanni GIACALONE

Nominato con DM 27.06.78; dal 17/09/79 è stato magistrato di sorveglianza ad Alessandria; dal 02/10/81 sostituito alla Procura della Repubblica di Napoli; dal 09/11/84 giudice al Tribunale di Napoli; dal 19/03/92 magistrato di tribunale applicato all'Ufficio del Massimario della Cassazione; dal 20/12/96 magistrato di appello applicato alla Procura Generale presso la Cassazione; dal 29/10/02 consigliere della Corte di Cassazione; dal 25/08/03 magistrato fuori ruolo addetto alla rappresentanza italiana presso la U.E.; dal 22/02/08 consigliere della Corte di Cassazione; dal 26.11.2013 è sostituito alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

2.2. dott. Elisabetta Maria CESQUI

Nominata con DM 30.6.1979; dal 19/09/1980 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri; dal 23/02/1984 sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; dal 26/07/1994 magistrato di tribunale applicato all'Ufficio del Massimario; dal 03/06/1998 fuori ruolo al Ministero della Giustizia; dal 22/06/2001 magistrato applicato alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione; dal 31/07/2006 componente eletto del Consiglio Superiore della Magistratura; dal 24/11/2010 magistrato di appello applicato alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione; dal 12/01/2011 sostituito procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal 15/10/2014 Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia; dal 05/04/2017 Capo di Gabinetto reggente del Ministro della Giustizia; dal 11/07/2017 Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia; dal 19/07/2017 Capo dell'Ispettorato Generale reggente del Ministero della Giustizia; dal 28.6.2018 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.3. dott. Federico SORRENTINO

Nominato con D.M. 12.11.1981; dal 31.3.1983 è stato pretore a La Spezia; dal 14.11.1984 fuori ruolo come assistente di studio alla Corte Costituzionale; dal 23.1.1990 giudice al Tribunale di Roma; dal 16.9.1998 fuori ruolo al Ministero di Grazia e Giustizia; dall'1.6.2001 magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Corte di Cassazione; dal 10.7.2006 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.4. dott. Carmelo SGROI

Nominato con D.M. 13.5.1981; dal 16/09/1982 è stato giudice al Tribunale di Venezia; dal 25/02/1988 fuori ruolo all'Ufficio legislativo presso il Ministero della giustizia; dal 16/02/1993 fuori ruolo quale assistente di studio alla Corte costituzionale; dal 07/07/2005 magistrato di appello destinato alla Procura generale della Corte di cassazione; dal 10/07/2006 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.5. dott. Pietro GAETA

Nominato con D.M. 12.11.1981; dal 05.04.1983 è stato giudice al Tribunale di Paola; dal 10.07.1985 Pretore a Melito di Porto Salvo; dal 24.05.1990 sostituito procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; dal 20.07.1995 sostituito procuratore presso il Tribunale di Palmi; dal 26.06.2000 assistente di studio alla Corte Costituzionale; dal 07.07.2005 magistrato di

appello applicato alla Procura generale della Corte di cassazione; dal 10.07.2006 sostituito alla Procura generale della Cassazione; dal 17.09.2006 ancora assistente di studio alla Corte Costituzionale; dal 22.12.2010 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.6. dott. Tommaso BASILE

Nominato con D.M. 12.11.1981; dal 08.04.1983 è stato magistrato di sorveglianza a Cuneo; dal 06.05.1985 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 04.01.1989 giudice al Tribunale di Napoli; dal 19.04.1989 fuori ruolo all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 27.05.1993 magistrato di tribunale applicato all'Ufficio del Massimario della Cassazione; dal 12.05.2010 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.7. dott. Pasquale FIMIANI

Nominato con D.M. 31.7.1986; dal 05/04/1988 è stato pretore a Teramo; dal 07/10/1991 è stato sostituito prima alla Procura circondariale e poi alla Procura di Pescara; dal 03/05/2000 giudice al Tribunale di Pescara; dal 02/07/2007 magistrato di tribunale applicato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 19.9.2011 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3.8. dott. Mario FRESA

Nominato con D.M. 22.12.1987; dal 23.10.1989 è stato pretore a Rieti; dal 24.10.1992 pretore a Roma; dal 15.12.1995 magistrato addetto alla Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura; dal 20.06.2001 magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 31.07.2006 componente del Consiglio Superiore della Magistratura; dal 25.11.2010 magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 20.09.2011 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame, pubblicato in data 15.3.2018, è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui

Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie va quindi considerato che il posto a concorso attiene all'ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.

L'art. 22 del TU, relativamente agli Uffici direttivi requirenti di legittimità, prevede che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità:

- a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi, anche se non continuativi;
- b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite;

c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione;

d) l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 106/2006 nell'esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l'esperienza maturata nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

e) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Pietro GAETA risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

3.1 Parametro del "merito".

Il parere attitudinale specifico emesso in data 11.6.2018 dal Consiglio Direttivo della Cassazione delinea, al pari di tutti i pareri espressi nel corso della progressione in carriera, il profilo di un magistrato di eccezionali doti professionali. Nel parere si conclude sottolineando *"le elevatissime doti professionali ed umane del dott. Pietro Gaeta, magistrato fortemente apprezzato in tutti gli uffici presso i quali ha prestato servizio e distintosi particolarmente anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, dove è stato assegnato al servizio penale ed a quello disciplinare, dando prova di eccellente preparazione tecnico-giuridica, attitudine allo studio ed all'approfondimento, grande equilibrio e cordialità nei rapporti umani, qualità ... unite alla conoscenza dell'organizzazione dell'ufficio ed alla consapevolezza delle relative problematiche"*.

Articolata e completa l'esperienza professionale del dott. Gaeta, principalmente orientata nell'esercizio delle funzioni requirenti, ma con importanti esperienze sia giudicanti che di rilevante attività svolta fuori ruolo, quale assistente alla Corte costituzionale, che hanno arricchito il bagaglio professionale del magistrato, concorrendo a delinearlo in termini di assoluta eccellenza.

All'inizio della carriera ha svolto funzioni giudicanti promiscue, prima al Tribunale di Paola e quindi alla Pretura di Melito Porto Salvo e poi a quella di Reggio Calabria (in seguito alla soppressione delle preture mandamentali).

Passato ad esercitare funzioni requirenti, dal maggio 1990 al luglio 1995 è stato sostituito alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ove, unico magistrato, ha curato sia

il settore penale che quello civile, risultando reggente dell'Ufficio nei periodi di assenza e di ferie del Procuratore della Repubblica. Dal luglio 1995 al giugno 2000 è stato alla Procura di Palmi quale sostituto.

Successivamente è stato per circa tre anni assistente di studio alla Corte Costituzionale, per poi, rientrato in ruolo, svolgere funzioni requirenti quale magistrato di appello applicato presso la Procura Generale della Corte di cassazione (dal luglio 2005 al luglio 2006), ove si è occupato del settore civile e del lavoro.

Trasferito quindi alla Procura generale della Cassazione, è stato assegnato al settore civile e del lavoro.

Quindi, dal settembre 2006, è stato collocato nuovamente fuori ruolo quale assistente di studio alla Corte Costituzionale. Dal dicembre 2010, rientrato in ruolo, svolge le funzioni di sostituto alla Procura Generale della Corte di cassazione, ove è addetto al settore penale.

Nell'esercizio delle funzioni requirenti di legittimità, ha rappresentato l'Ufficio in udienze di particolare rilevanza. Da ricordare, esemplificativamente:

- le note depositate all'udienza del 23 maggio 2012 dinnanzi alla sez. V penale della Corte di cassazione, con cui sollecitava la sezione semplice ad investire le SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità che plurime chiamate in reità *de relato* fossero idonee, *ex art.* 192 cod. proc. pen., a costituire riscontro alla chiamata in correità; la Sez. V ha disposto la richiesta remissione alle Sezioni Unite, le quali, sulle conclusioni d'udienza sempre del dottor Gaeta, hanno poi emesso la sentenza Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 25514201;

- la requisitoria del 14 marzo 2016 nel ricorso n. 37651/2015, con la quale si concludeva in ordine al contrasto giurisprudenziale inerente il limite di pena edittale in tema di sospensione e messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis e ss. c.p. (vedi Cass., SS. UU., n. 36272/2016);

- le note depositate per l'udienza delle Sezioni Unite penali del 28 aprile 2016 (ricorso n. 19058/2014 R.G.), poi totalmente accolte dal collegio. La questione di diritto trattata riguardava la sentenza del giudice di appello, che, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, affermava la responsabilità dell'imputato sulla base della sola diversa valutazione di una prova dichiarativa unica o decisiva e senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p. con l'esame dei soggetti dichiaranti;

- la requisitoria scritta *ex art.* 611 c.p.p. del 2 maggio 2017 depositata presso le Sezioni Unite penali nel procedimento n. 39078/2015 R.G.. La complessa questione di diritto verteva sul contrasto

giurisprudenziale sorto in ordine ai criteri di individuazione del *dies ad quem* previsto dal comma 2 bis dell'art. 175 c.p.p. in tema di rimessione in termini per l'impugnazione;

- la requisitoria scritta ex art. 611 c.p.p. del 6 febbraio 2018 depositata presso le Sezioni Unite penali nel procedimento n. 41282/ 2016 R.G.. La questione di diritto verteva sul termine di decadenza (previsto dall'art. 199, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) entro cui devono presentare domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione competente i titolari di un diritto di credito garantito da ipoteca iscritta su beni confiscati, in esito a procedimenti di prevenzione. Con informazione provvisoria n. 5/2018, la Corte di cassazione ha comunicato che, all'udienza camerale del 22 febbraio 2018, le Sezioni Unite penali hanno deciso la questione conformemente alle richieste della richiamata requisitoria.

Va poi evidenziato come il dott. Gaeta è stato, fin dall'inizio dell'esercizio delle attuali funzioni, assegnato, tra l'altro, al complesso settore delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Inoltre ha svolto le funzioni di P.G. d'udienza in significativi e complessi procedimenti penali, tra i quali: il c.d. processo Parmalat (n. 25787/2013 R.G., di cui alla sent. della Sez. V, 7 marzo 2014, n. 32352), troncone processuale principale relativo al dissesto finanziario del noto gruppo industriale; il processo c.d. Capitalia (di cui alla sent. della Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 15613) vale a dire la vicenda processuale che vedeva imputati i vertici di Capitalia e Banco di Roma coinvolti nel crack industriale Parmalat; il processo per i 'fatti del G8 di Genova' (n. 46428/2011 R.G. sent. della Sez. V, 5 luglio 2012, dep. il 2 ottobre 2012, n. 38085: la trattazione di tale procedimento ha impegnato la V sezione della Corte di cassazione per un'intera settimana lavorativa, di cui due giorni per la requisitoria, oltre i tempi della camera di consiglio); il processo nei confronti del c.d. black bloc di Genova (proc. pen. n. 40578/2011, di cui alla sent. della Sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130) inerenti i fatti di devastazione e saccheggio avvenuti in Genova sempre in occasione del vertice G8; più di recente, ed, in ambito di criminalità organizzata, le vicende processuali inerenti la c.d. 'mafia di Ostia' (di cui alla sentenza della Sez. VI n. 57896 del 2017) e del recente proc. pen., definito all'udienza del 21 febbraio 2018 dalla Sez. II (sentenza non ancora depositata).

Le funzioni di legittimità sono state poi esplicate anche davanti alle Sezioni Unite penali - come dato conto in precedenza -, con interventi definiti di "eccezionale qualità" nel rapporto informativo.

Per comprendere l'altissimo livello professionale, pare utile riportare il contenuto del rapporto del Procuratore generale: *«Assegnato al settore penale, materia di elezione nel suo itinerario, il dott. Gaeta ha dato prova di eccellente professionalità in detto ambito di disciplina, offrendo - nell'esercizio della funzione requirente - al giudice di legittimità soluzioni sempre ampiamente argomentate e di forte approfondimento teorico e di altrettanta coerenza sul piano pratico, tali da costituire proposte di soluzione che la Corte di legittimità ha spesso recepito appieno; in tal modo egli ha dato un contributo specifico e continuativo, non occasionale, alla produzione nomofilattica. [...] Ma ciò che deve essere annotato, in un quadro qualitativo che già per quanto detto presenta i tratti dell'eccellenza, è il carattere di continuità e sistematicità - allo stesso livello - che si manifesta nell'esercizio della funzione giudiziaria. Mai banalizzanti o sommarie, le indicazioni verso la soluzione del singolo caso proposto di volta in volta alla valutazione del giudice di legittimità sono scrutinate e filtrate da un sapere giuridico alimentato da vera cultura dei principi, attento alle implicazioni teoriche e pratiche di ogni determinazione, capace di collocare la vicenda oggetto di attenzione in un quadro conoscitivo ampio, puntuale, aggiornato, sensibile alla vicenda. Ciò che, sinteticamente, connota il dover essere del magistrato».*

Importante l'esperienza nel settore disciplinare della Procura generale. Infatti è stato assegnato al settore predisciplinare con ordine di servizio del Procuratore Generale (Pres. Ciani) n. 12 del 30 maggio 2013. All'esito della ristrutturazione organizzativa del settore, con provvedimento del 12 ottobre 2015, è stato assegnato anche al settore disciplinare, fino all'emanazione dei criteri organizzativi del 14 settembre 2017.

In data 27.6.2014 è stato una prima volta assegnato al settore "Ufficio, affari interni e internazionali". Quindi in data 15 settembre 2017 è stato nuovamente inserito nell'Ufficio nell'"Ufficio affari interni".

Alquanto rilevante l'esperienza quale assistente di studio alla Corte Costituzionale, peraltro svolta non solo fuori ruolo ma anche in regime di tempo parziale (e senza sgravio dal lavoro dell'Ufficio).

Infatti dal giugno 2000 fino al luglio 2005, è stato posto fuori dal ruolo organico della magistratura, per assumere le funzioni di assistente di studio del giudice costituzionale del prof. Giovanni Maria Flick. Rientrato in ruolo, in quanto nel frattempo nominato magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Corte di Cassazione e poi Sostituto, è rimasto in tale funzione fino al settembre 2006, data in cui è stato nuovamente posto fuori dal ruolo organico della magistratura, quale assistente di studio del Vice Presidente della Corte costituzionale, Prof. Flick, e

quindi dal novembre 2008 al febbraio 2009 quale assistente di studio del Presidente della Corte costituzionale Prof. Flick (per la durata dell'intero mandato presidenziale). Dal febbraio 2009 e fino al novembre 2010 é stato - sempre fuori dal ruolo organico della magistratura - assistente di studio del giudice costituzionale Prof. Franco Gallo.

Rientrato nel ruolo organico della magistratura il 1° dicembre 2010, ha svolto fino al 31 dicembre 2012 - in regime di tempo parziale e senza alcuno sgravio del carico di lavoro - incarico di componente del Servizio Studi e Massimario della Corte Costituzionale, con la specifica funzione di redazione delle massime delle sentenze della Corte Costituzionale e di redattore dei Quaderni di studio e di ricerca della Corte costituzionale. Dal 3 gennaio 2016 al 23 febbraio 2018 - sempre in regime di tempo parziale e senza alcuno sgravio di lavoro di ufficio - è stato assistente di studio del giudice costituzionale Prof Franco Modugno.

Tra le molteplici, rilevanti questioni di costituzionalità al cui esame ha collaborato, da ricordare: quella di cui alla sentenza n. 26 del 2007 (Pres. Bile; rel. Flick) avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, la c.d. legge Pecorella sulle impugnazioni), nella parte in cui non consentiva al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; quella di cui alla sentenza n. 320 del 2007 (Pres. Bile; rel. Flick), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, c. 1, c.p.p., escludeva che il p.m. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; quella di cui alla sentenza n. 129 del 2008 (Pres. Bile, rel. Flick), inerente l'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo» (il c.d. caso Dorigo); quella di cui alla sentenza n. 262 del 2009 (Pres. Amirante, rel. Gallo), relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 7, della legge 23 luglio 2008, n. 124 ('Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato': il c.d. "lodo Alfano", di cui la Corte statui l'illegittimità costituzionale con l'indicata pronuncia); quella di cui alla sentenza n. 164 del 2017 (Pres. Grossi, rel. Modugno), relativa al complesso di questioni di legittimità costituzionale attinenti alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante a seguito delle modifiche

apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati) alle previgenti disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117.

A ulteriormente comprovare l'elevato spessore scientifico, ha partecipato come docente a numerosissimi incontri di studi organizzati dal CSM e dalla SSM ed è stato relatore in numerosissimi convegni.

E' stato nominato, con decorrenza 1 maggio 1999 e per il successivo triennio, componente del Comitato Scientifico costituito presso la IX Commissione - Tirocinio e formazione professionale - del Consiglio Superiore della Magistratura.

E' stato anche referente per la formazione decentrata presso la Corte di Cassazione (settore penale) per il biennio 2012-2013.

Nel 2012 è stato componente del gruppo di lavoro istituito presso la Procura generale della Corte di Cassazione per la realizzazione del tirocinio degli studenti del secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università "Sapienza".

Costante è l'impegno nell'insegnamento universitario, sia come professore a contratto, sia come docente nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali. E' stato docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

E' autore di 51 scritti, tra monografie e saggi, pubblicati da riviste di larga diffusione o in volumi collettanei prodotti e distribuiti dalla principale editoria giuridica italiana o tedesca.

Sempre nell'ambito dell'attività extragiudiziaria rilevante, va segnalata la partecipazione, quale membro effettivo, a tre commissioni ministeriali di riforma, in materia di prescrizione, criminalità organizzata e in materia di ragionevole durata del processo.

Le competenze informatiche acquisite possono definirsi complete e piene in relazione alle funzioni svolte.

3.2 Parametro delle "attitudini".

Di assoluta eccellenza anche il profilo attitudinale.

Il dott. Gaeta vanta infatti importanti esperienze che integrano tutti gli indicatori specifici per gli Uffici direttivi requirenti di legittimità nonché rilevanti indicatori generali.

Innanzitutto svolge funzioni di legittimità da oltre i sei anni che sono ritenuti il tempo di adeguato svolgimento di tali funzioni (art. 22 lettera a) TU). Infatti ha svolto tali funzioni dal 7 luglio 2005 al 9 luglio 2006 come magistrato di appello applicato alla Procura generale della Corte di Cassazione, assegnato al settore civile e del lavoro, e quindi le svolge come sostituto alla Procura

generale (dal 10 luglio al 15 settembre 2006 assegnato al settore civile e lavoro, e dal 22 dicembre 2010 ad oggi addetto al settore penale).

Pertanto il suo percorso professionale appare alquanto completo, caratterizzato dallo svolgimento di funzioni requirenti di legittimità nel settore civile, in una prima fase, e quindi dal 2010 nel settore penale. In relazione all'eccellente attività svolta nell'esercizio delle funzioni di legittimità, si rinvia a quanto in precedenza osservato circa il parametro del merito, ove si è dato conto dell'attività di udienza svolta in procedimenti penali significativi e complessi nonché delle requisitorie depositate in udienza di particolare rilevanza. Inoltre, sin dall'inizio dell'esercizio delle attuali funzioni, è stato assegnato al delicato settore delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Ha svolto funzioni di legittimità anche davanti alle Sezioni Unite penali con interventi definiti dal procuratore generale di "eccezionale qualità" (profilo rilevante ai fini del riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera b) TU). Si sono già richiamate le requisitorie scritte e le note depositate per udienze delle Sezioni Unite in procedimenti di particolare importanza: le note depositate per l'udienza delle Sezioni Unite penali del 28 aprile 2016 poi totalmente accolte dal collegio; la requisitoria scritta *ex art. 611 c.p.p.* del 2 maggio 2017 depositata presso le Sezioni Unite penali nel procedimento n. 39078/2015 R.G.; la requisitoria scritta *ex art. 611 c.p.p.* del 6 febbraio 2018 depositata presso le Sezioni Unite penali nel procedimento n. 41282/ 2016 R.G.. Da sottolineare che - ad ulteriormente evidenziare il profilo di eccellenza - le Sezioni Unite di regola hanno deciso conformemente alle conclusioni adottate dal dott. Gaeta. In relazione ai profili di complessità delle questioni trattate si rinvia al parametro del merito.

Nel parere attitudinale specifico si evidenzia, quanto al servizio penale presso la Procura generale, *“la straordinaria versatilità del percorso professionale del magistrato, con piena conferma dei giudizi espressi nei pareri che ne hanno cadenzato la vita professionale, tutti concordi nel formulare un giudizio di altissimo apprezzamento nei suoi riguardi»; si riferisce in proposito che «il dott. Gaeta ha affrontato con grande maestria processi delicatissimi, dando prova di profonda dottrina e di connaturale equilibrio, rimarcando inoltre "l'eloquenza studiata e accattivante, assistita dall'acuta consapevolezza della dignità della funzione, [che] impreziosisce ancora di più questa straordinaria figura di magistrato ”.*

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera c), va rilevato come il dott. Gaeta è stato assegnato al settore predisciplinare con ordine di servizio del Procuratore Generale n. 12 del 30 maggio 2013. Inoltre, in seguito alla ristrutturazione organizzativa del settore, con

provvedimento del 12 ottobre 2015, è stato assegnato anche al settore disciplinare, fino all'emanazione dei criteri organizzativi del 14 settembre 2017. Pertanto, vanta esperienze relative a tutte le fasi del disciplinare, dandosi atto nel parere che anche in questo settore è stato assegnatario di procedimenti particolarmente complessi, e di come non ha mancato di offrire il suo contributo e consiglio ogni volta che è stato compulsato su tematiche specifiche e generali d'interesse per tutto il Servizio, contribuendo alla risoluzione delle questioni più difficili.

Per quanto attiene al servizio disciplinare, nel parere attitudinale si attesta *«il possesso di "una professionalità di tale rilievo da renderne difficile la descrizione"»*, affermandosi che *«il carattere di eccezionalità della figura del magistrato si traduce nell'essere egli un punto di riferimento per tutti i colleghi dell'Ufficio, cui egli ha sempre offerto indicazioni, suggerimenti, consigli: dotato di tecnica espositiva efficace e brillante, il dott. Gaeta ha redatto una serie di provvedimenti che hanno formato oggetto di "massimazione" per l'inserimento nella apposita banca dati istituita a partire dalla metà del 2015, fornendo - attraverso i provvedimenti specifici - indicazioni più ampie e atte a valere per la generalità dei casi simili, con notazioni argomentate e condivise intorno a tutta una serie di temi posti dall'applicazione della riforma del 2006 in materia disciplinare (d.lgs. n. 109/2006), tra le quali: la segretezza degli atti di indagine; il rilievo disciplinare della violazione di regole di organizzazione degli Uffici requirenti; il rilievo dei rapporti interprivati in questa materia; le fattispecie di abnormità procedurali; la nozione di interferenza nella funzione giudiziaria; le correlazioni tra ipotesi penali e ipotesi disciplinari in presenza di vicende estintive delle prime. Non minore, assieme alla qualità ed al livello dell'approfondimento giuridico, l'attenzione ai dati di fatto di ogni singolo procedimento, espressa da serrata e ineccepibile esposizione del caso, sì che il ragionamento giuridico svolto non risulta mai astratto e avulso dal contesto, ma sempre strettamente funzionale alla definizione adottata»*.

Significative sono poi le esperienze che integrano l'indicatore specifico di cui alla lettera d) dell'art. 22 TU. Infatti in data 27 giugno 2014, è stato una prima volta assegnato al settore "Ufficio, affari interni ed internazionali", e successivamente, con i "Criteri organizzativi" adottati dal Procuratore Generale in data 15 settembre 2017, è stato nuovamente inserito nell' "Ufficio affari interni" e, dunque, ha collaborato e collabora attivamente alle iniziative di coordinamento ex art.6 del d.lgs.106/2006. In tale funzione, il Procuratore Generale gli ha assegnato, ai fini di istruire e promuovere eventuali iniziative di coordinamento: a) in data 20 settembre 2017, il fascicolo n. 24/2017 avente ad oggetto il "Concordato in appello"; b) in data 20 settembre 2017, il fascicolo n. 25/2017, avente ad oggetto le "Misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni

illeciti”; c) in data 20 ottobre 2017, il fascicolo n. 28/2017, avente ad oggetto “Osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato”; d) in data 14 dicembre 2017, il fascicolo n. 31/2017, avente ad oggetto “Protocollo d’intesa in materia di persone scomparse e cadaveri senza identità - d.P.R. 7 aprile 2016 _ Banca dati DNA”; e) in data 12 gennaio 2018, il fascicolo n. 1/2018, avente ad oggetto “Rapporti dei magistrati con i media e comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari”; f) in data 19 gennaio 2018, il fascicolo n. 8 del 2017, avente ad oggetto “Manipolazione utenze telefoniche *ex art.* 96 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259”.

Sempre sotto il profilo organizzativo afferente l’attività di cui all’art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, va osservato come il dottor Gaeta ha collaborato all’organizzazione dell’incontro con i Procuratori Generali delle Corti d’appello, convocata dal Procuratore Generale della Cassazione (Pres. Ciccolo) il 10 novembre 2017 sul tema: “L’istituto dell’avocazione nella “Riforma Orlando”. In tale circostanza, ha redatto la relazione generale introduttiva dei lavori. Ha altresì collaborato (con la collaborazione dei colleghi Angelillis e Loy) all’organizzazione ed alla focalizzazione specifica del tema della successiva adunanza dei Procuratori generali della Corti d'appello convocata, sul medesimo tema dell'avocazione, per il 22 marzo 2018.

Inoltre, ha maturato una notevole esperienza organizzativa nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (profilo rilevante ai fini del riconoscimento dell’indicatore specifico di cui all’art. 22 lettera e) TU.

Innanzitutto alla Procura generale, va rilevato come con provvedimento del 14.06.2014 è stato delegato dal Procuratore generale a partecipare al tavolo tecnico istituito dal Ministro della Giustizia a seguito dei provvedimenti adottati in data 18 luglio 2013, 26 giugno 2014, 25 giugno 2015, 28 luglio 2016 e 26 gennaio 2017 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in misure di sicurezza nelle attività di intercettazione. E’ stato collaboratore del Procuratore Generale della Corte di cassazione (Pres. Ciani), per il settore penale, “nello studio delle questioni e nell’elaborazione degli interventi inerenti alle sue funzioni istituzionali”. E’ stato componente della Commissione per la sicurezza dei dati personali istituita presso la Procura generale della Cassazione.

In relazione alle funzioni di merito, è stato l’unico sostituto presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria e successivamente, assunte le funzioni presso la Procura della Repubblica di Palmi, è stato, per tutta la permanenza presso quell’ufficio, il sostituto più anziano (sia per età anagrafica, che per anzianità di servizio), non essendo all’epoca contemplata, in pianta organica, la figura dell’aggiunto (assegnata solo nell’anno 2000). Tali

circostanze hanno comportato che partecipasse, in entrambi gli uffici, all'attività organizzativa del dirigente, sia sotto forma di stretta collaborazione con il Procuratore della Repubblica, sia, soprattutto, nei periodi di sua assenza, nell'esercizio delle funzioni di reggente dell'ufficio. Ciò ha comportato che, nell'assenza del Procuratore dei minori, fosse il dottor Gaeta a dovere svolgere, oltre al coordinamento interno all'ufficio, anche i compiti di coordinamento con gli uffici di Procura della Repubblica del distretto e con la Direzione distrettuale antimafia del capoluogo.

Come sostituto anziano presso la Procura di Palmi ha costantemente collaborato all'organizzazione del calendario delle udienze per i giovani colleghi (nella quasi totalità, alle prime funzioni esercitate dopo il tirocinio); dei turni esterni di reperibilità, della gestione dei maxi processi, dei rapporti con la Direzione distrettuale di Reggio Calabria (per indagini e dibattimenti *ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p.*), del coordinamento della Polizia Giudiziaria, dei delicati rapporti con il libero Foro, talvolta complessi, per intuibili ragioni.

Va inoltre ricordato, come dato conto nell'autorelazione, che proprio in quel periodo, la Procura di Palmi - tra i primi uffici requirenti in Italia - è stata completamente informatizzata, anche per quanto riguarda gli uffici del RE.GE. e fu allestita, sempre attraverso l'informatizzazione, una tra le più moderne (per l'epoca) sale d'ascolto per intercettazioni telefoniche.

Di primaria rilevanza le esperienze vantate dal dott. Gaeta che sostanziano gli indicatori generali.

Innanzitutto da menzionare l'esperienza svolta come assistente di studio alla Corte Costituzionale (profilo rilevante ai sensi dell'art. 13 TU). Rinviano al profilo del merito circa l'importanza delle questioni trattate, va sottolineato come le eccellenti doti professionali ed umane del magistrato trovano conferma nella relazione trasmessa il 23 febbraio 2018 dal giudice costituzionale Prof. Franco Modugno, con cui il dott. Gaeta collabora, in qualità di assistente di studio a tempo parziale, dal 22 gennaio 2016. Nell'esprimere un convinto apprezzamento per le predette qualità e la sua personale ammirazione per la figura di studioso del magistrato, il Prof. Modugno ribadisce i lusinghieri apprezzamenti riportati nella relazione del Prof. Franco Gallo, con cui il dott. Gaeta aveva collaborato fino al mese di dicembre 2010, il quale aveva affermato quanto segue: *«nello svolgimento del lavoro, il dott. Gaeta ha dato costantemente prova della sua salda ed approfondita cultura giuridica, individuando immediatamente, con perspicacia, i profili problematici delle varie questioni e ricercando - con completezza, ma anche con spirito critico - i materiali utili alla decisione della Corte. Egli ha dato prova di equilibrio, indipendenza di giudizio, grande apertura al confronto con le opinioni altrui nelle complesse ricostruzioni dogmatiche,*

esprimendo apprezzabili doti di intelligenza, rigore scientifico e morale. Il dott. Gaeta ha inoltre fornito il proprio contributo professionale nello studio e nella sintesi critica delle questioni assegnate ad altri giudici costituzionali, redigendo documenti, appunti e schede riassuntive frutto della partecipazione, sempre puntuale e fattiva, alle riunioni degli assistenti di studio che precedono attività giurisdizionale della Corte. In tale sede, risulta che egli ha sempre offerto un contributo di riflessione e di approfondimento costantemente apprezzato dai suoi colleghi, in ragione sia della sua vasta preparazione in tutti i settori del diritto sia della cordialità del rapporto umano di cui si è dimostrato capace. La notevole mole del lavoro svolto dal dott. Gaeta costituisce prova della sua laboriosità, della sua costante disponibilità, della sua cospicua capacità di lavoro, della sua particolare predisposizione per il lavoro di gruppo: aspetti, questi, ulteriormente evidenziati nel lavoro di discussione e di analitica verifica argomentativa delle bozze dei procedimenti».

Peraltro non si può non sottolineare che l'attività quale assistente di studio alla Corte Costituzionale è stata espletata non solo come fuori ruolo ma anche in regime di tempo parziale e senza alcuno sgravio del carico di lavoro dell'Ufficio, a dimostrazione dell'elevatissima professionalità del magistrato coniugata con l'ottima capacità organizzativa.

Va poi ricordato come è stato nominato dal maggio 1999 per un triennio componente del Comitato scientifico costituito presso la IX Commissione consiliare per il tirocinio e la formazione professionale. E' stato Referente per la formazione decentrata presso la Corte di cassazione (settore penale) per il biennio 2012-2013 (profili rilevanti ai sensi dell'art. 11, comma 2 TU).

Nel 2012 è stato componente del gruppo di lavoro istituito presso la Procura generale della Corte di Cassazione per la realizzazione del tirocinio degli studenti del secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università "La Sapienza".

4. La comparazione con gli altri candidati.

L'art. 25 della nuova circolare sulla dirigenza fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati

mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come si è visto l'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Avvocato Generale della Corte di Cassazione.

L'articolo 33 del T.U., sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici direttivi giudicanti e requirenti di legittimità prevede che assumano speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli artt. 21 e 22.

L'art. 22, relativamente agli Uffici direttivi requirenti di legittimità, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite; c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; d) l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza *ex art. 6 D.Lgs. n.106/2006* nell'esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l'esperienza maturata nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; e) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella comparazione con gli altri aspiranti, il dott. GAETA risulta senza dubbio prevalente per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti ai sensi della circolare in materia.

Egli, infatti, vanta, innanzitutto, un profilo di merito eccellente, come comprovato da tutti i pareri redatti nei suoi confronti, i quali ne hanno sempre lodato le sue elevatissime qualità professionali, manifestate nell'esercizio delle funzioni.

Il dott. Gaeta ha quindi vissuto svariate esperienze che sostanziano gli indicatori specifici di attitudine direttiva del posto in esame. In particolare, vanta esperienze che integrano tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 22 TU: svolge funzioni di legittimità da 8 anni e quindi da oltre i

sei anni ritenuti come adeguati dal TU; ha partecipato alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite in una molteplicità di procedimenti anche di particolare rilevanza, con interventi definiti dal Procuratore generale di “*eccezionale qualità*”; ha partecipato a tutte le diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura generale, divenendo un sicuro punto di riferimento per tutti i colleghi dell’Ufficio; ha attivamente collaborato quale componente dell’Ufficio affari interni e internazionali nell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 106/2006, con l’assegnazione di significative iniziative di coordinamento; nell’esercizio delle funzioni giudiziarie vanta significative esperienze organizzative (sia alla Procura generale che nelle funzioni di merito, in particolare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e alla Procura di Palmi).

Infine, sotto il profilo degli indicatori generali, di primaria rilevanza, a delineare sia il profilo di merito che quello attitudinale, l’esperienza quale assistente di studio alla Corte Costituzionale (attività rilevante in relazione all’art. 13 TU Dirigenza). Inoltre è stato referente della formazione decentrata per il settore penale per la Corte di Cassazione per il biennio 2012-2013 e nel maggio 1999, per un triennio, è stato nominato componente del Comitato scientifico costituito presso la IX Commissione consiliare per il tirocinio e la formazione professionale (profili rilevanti ai sensi dell’art. 11, comma 2, TU).

Tanto premesso in termini generali, passando alle singole comparazioni, il dott. Gaeta prevale innanzitutto nei confronti dei dott.ri SORRENTINO e FRESA.

Il dott. SORRENTINO ha inizialmente svolto alla Pretura di La Spezia le funzioni di pretore lavoro e pretore penale e quindi - dopo un periodo di attività svolta fuori ruolo come assistente di studio alla Corte Costituzionale - al Tribunale di Roma le funzioni di giudice civile e penale (giudice per le indagini preliminari e al Tribunale del riesame). Successivamente, dopo un periodo in cui è stato collocato fuori ruolo all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, è stato dal 2001, quale magistrato di appello, applicato alla Procura generale della Cassazione. Dal luglio 2006 svolge funzioni di sostituto alla Procura generale della Cassazione.

Relativamente al merito, il parere attitudinale, nel richiamare i precedenti pareri, sottolinea l’eccellente preparazione tecnico-professionale, le differenziate esperienze professionali conseguite in numerosissimi settori, l’impegno e la laboriosità costanti e sempre elevati, la sua incondizionata disponibilità a far fronte alle esigenze del servizio, la capacità organizzativa affinata nel tempo ed ampiamente evidenziata.

In relazione al possesso degli indicatori specifici di cui all'art. 22 TU, ha svolto funzioni requirenti di legittimità dal giugno 2001 al luglio 2006 quale magistrato di appello applicato alla Procura generale della Corte di cassazione e successivamente quale sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, addetto continuativamente al settore civile e in taluni periodi anche al settore penale (dall'inizio del 2007) nonché al settore disciplinare.

Nel periodo di assegnazione alla Procura Generale, ha ricevuto, in virtù delle sue dimostrate capacità e della sua dedizione all'ufficio, incarichi di particolare fiducia, quali la nomina, da parte del Procuratore generale, a componente, e poi Presidente, della Commissione per la sicurezza dei dati personali (istituita in data 12.10.2004) e la nomina, da parte dell'Avvocato generale responsabile del servizio civile, a coordinatore per la sistemazione dell'archivio informatico delle requisitorie civili.

E' stato anche designato per il raccordo tra le attività della Procura generale e quelle dell'ufficio documentazione relativamente alla materia civile.

Ha partecipato sei volte alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite, tra il giugno 2015 e il marzo 2016.

Alla Procura generale della Corte di Cassazione è stato incaricato nel maggio 2002 del servizio disciplinare per l'esame preliminare dei decreti di accoglimento di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in funzione della eventuale emersione di responsabilità disciplinari dei singoli nel ritardo accertato ai fini dell'indennizzo. Dalla fine del 2006 è stato designato tra i magistrati addetti al servizio disciplinare (istruttoria e dibattimento avanti al C.S.M.) nei confronti di magistrati, in alcuni casi in relazione a procedimenti di particolare rilevanza (anche mediatica). Dall'inizio del 2009 e fino al 2013 si è occupato prevalentemente del servizio predisciplinare.

Sotto il profilo degli indicatori generali, di particolare rilievo è da considerare l'attività svolta quale segretario del Consiglio direttivo della Cassazione nel quadriennio 2012-2016. Per dar conto dell'attività svolta come segretario, va ricordato come la mole dei servizi organizzati e la puntualità del coordinamento richiesto e attuato ha condotto al recente provvedimento con cui il Primo Presidente ha istituito l'autonomo Ufficio di segreteria del Consiglio Direttivo, costituito da tre addetti di segreteria e posto sotto la diretta Sorveglianza del Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo.

Durante il periodo in cui è stato collocato fuori ruolo all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha assolto molteplici compiti di rappresentanza istituzionale del Ministero in varie

sedi e ha partecipato a gruppi di lavoro. E' stato componente del Comitato di esperti in materia di protezione dei dati personali previsto dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE; coordinatore di un gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia per l'elaborazione del decreto legislativo sulla protezione dei dati personali in materia di giustizia; coordinatore di un gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia, per l'elaborazione del regolamento sul cosiddetto processo telematico in materia civile (approvato con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123); coordinatore di un gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia, per l'elaborazione del decreti sulle "Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della giustizia" in esecuzione del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari; per la partecipazione al gruppo interministeriale di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno in materia di "criminalità informatica e sicurezza Internet"; è stato rappresentante del Ministero della giustizia nel gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la "sicurezza informatica".

Il dott. FRESA, dopo il periodo di tirocinio, è stato pretore a prima Rieti e quindi a Roma, assegnato al settore civile. Successivamente è stato addetto alla Segreteria generale del Consiglio superiore della Magistratura, e quindi, ricollocato in ruolo, dal giugno 2001 al luglio 2006 è stato magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, ove si è occupato del settore civile. Quindi è stato componente del Consiglio Superiore della magistratura dal luglio 2006, per poi tornare in ruolo nel novembre 2010 come magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo. Dal 20.09.2011 svolge funzioni di sostituto alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

In relazione al merito, il profilo attitudinale richiama il rapporto informativo dal quale emerge, al pari delle precedenti valutazioni, un giudizio complessivo e sintetico di assoluto livello, evidenziando come "*con costanza e senza cedimenti, il dott. Fresa ha proseguito nello svolgimento delle attività di ufficio a lui attribuite dando conferma, in modo che non è esagerato definire eccezionale, di tutte le anzidette attitudini e della caratterizzazione di ogni funzione collocata in una visione ampia, attenta alla coerenza di sistema e di ordinamento ma anche alle conseguenze dell'attività giudiziaria, nella linea dei migliori giuristi: nella costante tensione tra esigenze teoriche e consapevolezza del risultato pratico*".

Sotto il profilo degli indicatori specifici, il dott. Fresa svolge funzioni di legittimità dal settembre 2011, assegnato al settore civile (sezioni prima, terza, quarta e sezioni unite) e disciplinare (predisciplinare, disciplinare e ricorsi alle sezioni unite).

Va dato conto di come ha diretto e coordinato, nell'arco di circa un quadriennio, la segreteria dell'ufficio studi e documentazione della Procura generale, per il servizio civile.

In data 9 maggio 2012 è stato designato dal Procuratore generale della Corte di cassazione, per la materia civile, quale assistente nello studio delle questioni e nell'elaborazione degli interventi inerenti alle sue funzioni istituzionali.

E' stato applicato per diversi mesi anche al settore penale, ove si è occupato, prevalentemente, di ricorsi in materia di ingiusta detenzione e di ricorsi avverso sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Il dott. Fresa ha partecipato ad udienze dinanzi alle Sezioni Unite civili, anche in procedimenti in materia disciplinare.

Dal 21 maggio 2012 è addetto al settore disciplinare nell'ambito del quale ha redatto numerose archiviazioni, capi di incolpazione, svolto istruttorie, redatto richieste di non luogo a procedere e provvedimenti di rinvio a giudizio. Ha altresì rappresentato numerose volte l'ufficio della Procura generale nelle udienze presso la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; ha redatto alcuni ricorsi per cassazione (in gran parte accolti) avverso sentenze della Sezione disciplinare e rappresentato l'Ufficio presso le Sezioni unite.

Ha maturato non comuni esperienze ordinamentali e organizzative: nello svolgimento, fuori ruolo, delle funzioni di magistrato addetto alla Segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; nello svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio superiore della magistratura; nello svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (dall'aprile 2016); nello svolgimento delle funzioni di Vice Presidente della Commissione flussi presso il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (dall'aprile 2016); nello svolgimento delle funzioni di Referente per l'informatica della Corte di cassazione (dal 4 dicembre 2002 al 31 luglio 2006).

Quale componente del Consiglio superiore della magistratura ha composto la Sezione disciplinare. Nel primo anno di consiliatura è stato assegnato alle funzioni di presidente della Terza commissione. E' stato componente della Quarta commissione, dall'inizio della consiliatura, sino al mese di luglio 2009, e in tale veste ha contribuito - tra l'altro - alla realizzazione della nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari e della nuova circolare sulle valutazioni di professionalità,

nonché alle delibere costitutive del gruppo di lavoro sugli standard di rendimento. Quale componente della Prima Commissione (dal mese di settembre 2007) ha approfondito, in particolare, le tematiche relative ai limiti posti dal nuovo ordinamento alle procedure *ex art. 2 L.G.* ed alle incompatibilità parentali *ex artt. 18 e 19 L.G.* nei testi modificati. Quale componente della Sesta Commissione (dal mese di settembre 2009) è stato relatore di importanti pareri.

Dal 26 giugno 2001 è stato addetto all'Ufficio sistemi informativi della Corte di cassazione (U.S.I.), poi riunito al C.E.D. della Corte di Cassazione.

Ha redatto, in collaborazione con il Direttore, Pres. Franco Fiandanese, i manuali di istruzioni per la ricerca giurisprudenziale (civile, penale e costituzionale) e la corretta consultazione dei CD-ROM editi dalla Corte di cassazione, nonché i manuali per la ricerca dei ricorsi e di ogni dato attinente i procedimenti pendenti o definiti presso la Corte destinati alternativamente ad utenti interni o esterni. Ha avviato lo studio per una completa "reingegnerizzazione" del sistema informativo della Corte.

Deve ritenersi la prevalenza del dott. Gaeta sui dott.ri Sorrentino e Fresa per varie ragioni. Innanzitutto solo il dott. Gaeta vanta esperienze professionali che integrano tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 22 TU. Infatti nei percorsi professionali dei dott. Sorrentino e Fresa non sono rinvenibili significative esperienze relative all'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera d) TU, a differenza che nel profilo del dott. Gaeta, che, come si è dato conto, è inserito nell'Ufficio affari interni e in tale veste ha collaborato con il Procuratore generale alle iniziative di coordinamento *ex art. 6 Dlgs. n. 106/2006*, venendogli anche affidata la promozione di specifiche iniziative di coordinamento. Nessuna di queste esperienze sono rinvenibili nei profili dei dott.ri Sorrentino e Fresa.

Inoltre, sempre in relazione agli indicatori specifici, ben più significativa e qualificante è, rispetto ai candidati in valutazione, la partecipazione del dott. Gaeta alle udienze delle Sezioni Unite, avendo il dott. Gaeta, come sopra evidenziato nel profilo attitudinale, rappresentato la Procura generale in udienze di particolare rilevanza, con interventi definiti dal Procuratore generale di "eccezionale qualità".

Relativamente al dott. Sorrentino, va poi osservato come è pur vero che quest'ultimo svolge funzioni di legittimità da un periodo superiore a quello del dott. Gaeta. Pur tuttavia va considerato che entrambi hanno svolto funzioni di legittimità per un periodo di tempo che pare assolutamente adeguato per il conferimento dell'incarico. Va precisato infatti che l'art. 33 TU nel giudizio

comparativo non prevede la maggior durata di esercizio delle funzioni di legittimità quale indicatore specifico, essendo rilevante ai sensi dell'art. 22 TU un adeguato periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità (di almeno sei anni), tale quindi da assicurare una adeguata padronanza delle funzioni. Dal punto di vista comparativo va considerato che il parere attitudinale del dott. Gaeta dà conto dell'assoluta eccellenza dell'attività svolta alla Procura generale, in tutte le sue diverse articolazioni, risultando quindi comprovato l'assoluto dominio delle funzioni di legittimità. Sicchè è da escludere nel caso di specie ad una diversa durata delle funzioni corrisposta anche una diversa padronanza delle funzioni stesse.

Inoltre, le pur importanti esperienze anche ordinamentali del dott. Sorrentino presso la Corte di Cassazione, tra le quali quella di Segretario del Consiglio Direttivo della Cassazione (rilevanti ai sensi dell'art. 11 TU), non paiono tali da bilanciare le esperienze - del tutto positive - integranti tutti gli indicatori specifici che vanta il dott. Gaeta, sia in considerazione del fatto che queste ultime sono qualificanti l'esercizio della funzione di legittimità, sia anche alla luce del fatto che pure il dott. Gaeta vanta importanti esperienze quale formatore decentrato per il settore penale della Corte di Cassazione (profilo anch'esso rilevante ai sensi dell'art. 11). Ulteriormente, va sottolineato come entrambi hanno svolto l'importante attività come assistente di studio alla Corte Costituzionale, e che peraltro tale attività è stata svolta dal dott. Gaeta anche durante il periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità, arricchendo quindi il contemporaneo esercizio di tali funzioni.

Discorso analogo dev'essere fatto in relazione al dott. Fresa, che peraltro svolge funzioni di legittimità da un periodo di tempo inferiore del dott. Gaeta. Infatti le importanti esperienze ordinamentali del dott. Fresa, anche svolte presso la Corte di Cassazione (membro del Consiglio direttivo, Vicepresidente della Commissione Flussi, formatore decentrato, oltre che quelle al Consiglio Superiore della Magistratura, profili rilevanti ai sensi dell'art. 11 TU), non paiono tali da bilanciare le esperienze integranti tutti gli indicatori specifici del dott. Gaeta - sviluppate in termini di assoluta eccellenza -, sia in considerazione del fatto che queste ultime sono qualificanti l'esercizio della funzione di legittimità, sia anche alla luce del fatto che pure il dott. Gaeta vanta importanti esperienze quale formatore decentrato per il settore penale della Corte di Cassazione (profilo sempre rilevante ai sensi dell'art. 11) e quale assistente di studio alla Corte Costituzionale (rilevante ai sensi dell'art. 13 TU).

Pertanto, una valutazione integrata di tutti gli indicatori specifici e generali, unita ad un profilo di merito di assoluta eccellenza unanimemente riconosciuto, portano ad un giudizio di prevalenza del dott. Gaeta.

Il dott. Gaeta prevale poi nei confronti del dott. GIACALONE.

Il dott. Giacalone, all'inizio della carriera, dal settembre 1979 all'ottobre 1981, ha svolto funzioni di sorveglianza ad Alessandria, e quindi funzioni requirenti, sino al novembre 1984 alla Procura di Napoli. Successivamente ha svolto funzioni giudicanti al Tribunale di Napoli, ove si è occupato sia del settore penale che di quello civile. Dal marzo 1992 al dicembre 1996 è stato, quale magistrato di tribunale, destinato all'Ufficio del Massimario, assegnato al settore civile. Quindi, dal dicembre 1996 all'ottobre 2002, è stato magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Corte di Cassazione. Dall'ottobre 2002 all'agosto 2003 e dal febbraio 2008 al novembre 2013 ha poi svolto le funzioni di Consigliere della Corte di cassazione, periodo intervallato da un periodo in cui, fuori ruolo, è stato addetto alla rappresentanza italiana presso la UE. Dal Novembre 2013 presta servizio presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

Il dott. Giacalone vanta esperienze che integrano tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 22 TU.

Svolge funzioni di legittimità dal 1996, tranne un periodo in cui dal 2003 al 2007 è stato collocato fuori ruolo. Innanzitutto quale magistrato di appello applicato presso la Procura Generale (1996-2002, con concreto svolgimento di funzioni equiparabili a quelle del sostituto procuratore generale in virtù di delega alla partecipazione alle udienze ed alla redazione delle requisitorie scritte); poi quale consigliere presso la Corte di Cassazione (circa 7 anni, dal 2002 al 2003 e dal 2008 al 2013) e quindi presso l'Ufficio requirente di legittimità, dal 2013.

Alla Procura generale è stato addetto al Servizio civile, alle udienze delle Sezioni Tributaria, Lavoro, Terza civile, ove si è, rispettivamente, occupato: di articolate conclusioni orali in tema di *ne bis in idem* rispetto al market abuse, richiedendo (ed ottenendo, con Cass. sez. trib. n. 20675/2016. ord. dalla S.C), a valle della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2015, la rimessione della questione alla Corte giustizia UE; di applicazione dei tributi comunali alle piattaforme petrolifere; di applicabilità del cd. "rito Fornero" nel rapporto di pubblico impiego privatizzato; della prova del nesso causale nella responsabilità *ex art. 2051 c.c.*; d'individuazione del soggetto tenuto all'instaurazione della mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo (come da Cass. n. 24629/2015), etc.; nonché dell'esame dei fascicoli destinati alle adunanze camerali, di cui alla legge n. 197/2016, delle Sezioni Tributaria e Lavoro, con redazione delle conclusioni scritte, specie in materia di recupero d'IVA e di aiuti di Stato, nonché di revoca di agevolazioni tributarie.

Ha partecipato alle udienze delle Sezioni Unite, trattando delicate e complesse questioni. In particolare, va ricordato come si è occupato della questione del mancato riconoscimento alla Germania dell'immunità nelle azioni di danni per crimini di guerra (a valle della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/14, all'udienza del 24/3/2015: Cass. S.U. 9097 e 9098/2015); di delicate questioni di riparto di giurisdizione tra G.O. e G. A., tra cui quella relativa al giudice competente in tema di rimozione del Direttore generale di un primario ente pubblico (soppresso e poi ricostituito con decreto legge); di questione d'interpretazione delle disposizioni interne sull'intervallo tra contratti di lavoro a termine alla luce delle norme e dei principi UE, chiedendo, come deciso dalle SS.UU. il rigetto dell'istanza di parte di rimessione della questione alla Corte giustizia UE (Cass. S.U. n. 11374/2016); nonché, sempre in pubblica udienza dinanzi alle Sezioni Unite, delle delicate questioni in tema di riconoscibilità, o meno, di sentenze straniere contenenti condanna al risarcimento di danni punitivi (Cass. S.U. n. 16601 del 05/07/2017), di litispendenza internazionale in materia di diritto di famiglia nei rapporti con la Svizzera (Cass. S.U. n. 30877 del 22/12/2017); dell'applicazione, o meno, anche alle locazioni non abitative dei principi affermati dalle SS.UU. in tema di nullità dei contratti di locazione contrari a norme imperative (Cass. S.U. n. 23601 del 09/10/2017); nonché in tema di diritto internazionale privato, circa il riparto di giurisdizione tra Italia e Lettonia, dovendosi verificare la residenza abituale di una minore di pochi mesi; tra Italia e Francia circa l'accertamento di un rapporto di parentela a fini successori; tra Italia e Regno unito in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi accertare il luogo di esecuzione della prestazione rispetto ad un'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della fornitura (questioni trattate, insieme ad altre di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. all'udienza S.U. del 16 gennaio 2018).

Dall'ottobre 2015, in occasione della complessiva riorganizzazione del relativo Settore attraverso l'approvazione dei nuovi criteri organizzativi dell'ufficio, il dott. Giacalone è addetto anche al Servizio disciplinare, nel quale ha collaborato all'impianto ed al buon funzionamento del Gruppo di lavoro per l'esame degli affari cd. di pronta definizione, contribuendo efficacemente, secondo il giudizio del Procuratore Generale, all'eliminazione di un consistente carico di procedimenti (tra ottobre 2015 e luglio 2016, 171 procedimenti assegnati, di cui 135 definiti), tra quelli che quotidianamente vengono iscritti in questo delicato settore delle attribuzioni della Procura Generale.

Dal gennaio 2014 all'ottobre 2015 il dott. Giacalone è stato assegnato all'Ufficio affari internazionali istituito presso la Procura Generale della Corte di cassazione, con funzioni di Punto

di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. E' anche componente del Gruppo di Lavoro per la raccolta dei materiali del settore civile da inserire nel sito Internet della Procura medesima.

Sotto il profilo delle esperienze organizzative, va rilevato che come consigliere della Suprema Corte di Cassazione (dal 29 ottobre 2002 al 25 Novembre 2013, tranne un periodo in cui dall'agosto 2003 all'agosto 2007 è stato fuori ruolo) ha anche maturato un'ampia ed intensa esperienza all'Ufficio spoglio: per circa 4 anni, dal gennaio 2010 al novembre 2013, operando presso la VI Sezione civile della Corte, dapprima alla Sottosezione tributaria e poi alla Sottosezione Terza, ove si è occupato dello spoglio dei ricorsi dapprima in materia tributaria e poi in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale; provvedendo allo "spoglio" di oltre il doppio dei ricorsi poi definiti ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Da ricordare come è stato nominato per il biennio 2016-2017 tra i Referenti per la formazione della struttura territoriale della Corte di Cassazione.

Dall'agosto 2003 all'agosto 2007 è stato collocato fuori ruolo come esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, con funzioni di consigliere addetto alla cooperazione giudiziaria civile. In tale veste, ha seguito l'iter legislativo di tutte le proposte dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile e, ove imposto da esigenze di servizio, anche in quella penale. Anche successivamente alla sua ricollocazione in ruolo è stato delegato a far parte a vari comitati e gruppi di lavoro a livello europeo.

Nella comparazione tra il dott. Gaeta e il dott. Giacalone va considerato che entrambi hanno svolto funzioni di legittimità per un periodo di tempo che pare assolutamente adeguato per il conferimento dell'incarico. Va precisato che l'art. 33 TU nel giudizio comparativo non prevede la maggior durata di esercizio delle funzioni di legittimità quale indicatore specifico, essendo rilevante ai sensi dell'art. 22 TU un adeguato periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità (di almeno sei anni), tale quindi da assicurare una adeguata padronanza delle funzioni. Inoltre, dal punto di vista comparativo, va considerato che il parere attitudinale del dott. Gaeta dà conto dell'assoluta eccellenza dell'attività svolta alla Procura generale, in tutte le sue diverse articolazioni, risultando quindi comprovato l'assoluto dominio delle funzioni di legittimità. Sicchè è da escludere nel caso di specie ad una diversa durata delle funzioni corrisposta anche una diversa padronanza delle funzioni stesse.

Ciò premesso, il profilo del dott. Gaeta pare maggiormente completo in relazione ai settori di intervento nell'esercizio delle funzioni di legittimità, avendo svolto con risultati eccellenti sia

funzioni di legittimità nel settore civile che in quello penale. E' pur vero che il dott. Giacalone, avendo svolto sia funzioni giudicanti che requirenti di legittimità, ha una visione della funzione nomofilattica della Corte in entrambe le prospettive, pur tuttavia va rilevato come queste funzioni sono sempre state espletate nel settore civile e del lavoro, e mai nel settore penale. Viceversa, avendo il dott. Gaeta svolto sia funzioni penali che civili - ancorchè queste ultime per un periodo limitato -, presenta un profilo più completo nella prospettiva delle funzioni direttive dell'ufficio messo a concorso.

Ulteriormente, manca nel profilo del dott. Giacalone una significativa esperienza di collaborazione nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 106/2006 (profilo rilevante per l'indicatore di cui all'art. 22 lettera d) TU). Infatti, se è pur vero che il dott. Giacalone ha svolto attività internazionale nell'ambito delle attribuzioni istituzionali della Procura generale, attività che integra comunque l'indicatore di cui all'art. 22 lettera d) TU seconda parte, tuttavia gli manca quella collaborazione nel settore della vigilanza che è presente nel profilo del dott. Gaeta, che è stato assegnato nel 2014 all'Ufficio affari interni e internazionali e poi nel 2017 all'Ufficio affari interni, venendogli attribuite, come abbiamo visto, importanti deleghe di coordinamento. Il dott. Giacalone non si è quindi positivamente confrontato con forme significative di collaborazione nell'attività di vigilanza con il Procuratore generale.

Inoltre, sempre sotto il profilo degli indicatori specifici, va osservato come ben più pregnante appare l'attività svolta dal dott. Gaeta nel settore disciplinare, atteso che, come sottolineato nel parere attitudinale, è divenuto un sicuro punto di riferimento di tutto l'Ufficio, proprio in considerazione del carattere di eccellenza dell'attività svolta. A questo si aggiunga che sempre nel settore disciplinare ha redatto una serie di provvedimenti che hanno formato oggetto di massimazione per l'inserimento nella banca dati, fornendo indicazioni più ampie atte a valere per la generalità dei casi simili, con notazioni argomentate e condivise poste su tutta una serie di tempi posti dalla riforma del 2006. Ha pertanto svolto un'attività funzionalmente utile per l'intero settore disciplinare.

A questo va aggiunto il fatto che il dott. Gaeta vanta sotto il profilo degli indicatori generali significative esperienze quale assistente di studio della Corte Costituzionale (anche del Presidente della Corte), avendo collaborato all'esame di molteplici questioni di legittimità costituzionale, e relative alla formazione, sia quale componente del Comitato scientifico per il tirocinio e la formazione sia quale referente per la formazione decentrata in Cassazione - solo quest'ultimo aspetto presente anche nel profilo del dott. Giacalone. Si tratta di esperienze che paiono

particolarmente utili nella prospettiva della funzione (anche ordinamentale e organizzativa) dell'Avvocato generale e che nel profilo del dott. Gaeta valgono ulteriormente a rafforzare un profilo di assoluta eccellenza sia in relazione al merito che agli indicatori specifici.

In definitiva, una valutazione integrata di tutti gli indicatori specifici e generali porta, unitamente ad un profilo di merito di assoluta eccellenza, ad un giudizio di prevalenza del dott. Gaeta.

Il dott. Gaeta prevale poi nei confronti della dott.ssa CESQUI.

La dott.ssa Cesqui, all'inizio della carriera, ha svolto funzioni requirenti, prima alla Procura di Velletri e poi, dal 1994, alla Procura di Roma, ove ha fatto parte anche della DDA.

Quindi dal luglio 1994 al giugno 1998 ha svolto le funzioni di magistrato di tribunale assegnato all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Successivamente, sino al giugno 2001 è stata Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia. Rientrata in ruolo, dal giugno 2001 sino al luglio 2006 ha svolto funzioni di magistrato di appello destinato alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Quindi, è stata componente eletto del Consiglio Superiore della Magistratura per la consiliatura 2006-2010 e, dopo il rientro in ruolo, è stata trasferita alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Dal 15.10.2014 al 10.07.2017 è stato Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia; dal 05.04.2017 al 27.6.2018 è stata Capo di Gabinetto reggente (D.M. 5.4.2017) e poi Capo di Gabinetto (D.M. 11.7.2017) del Ministro della Giustizia. Dal 28.6.2018 svolge le funzioni di sostituto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione.

In relazione al merito, il parere attitudinale evidenzia come tutti i pareri conseguiti dalla dott.ssa Cesqui nel corso della carriera risultano incondizionatamente positivi e ne delineano il profilo umano e professionale in termini di assoluta eccellenza.

Anche la dott.ssa Cesqui vanta esperienze che integrano tutti gli indicatori specifici previsti dall'art. 22 TU.

Innanzitutto vanta una lunga esperienza pregressa con funzioni di legittimità presso la Procura generale della Corte di cassazione.

Infatti le funzioni requirenti di legittimità sono state complessivamente espletate dalla dott.ssa Cesqui per quasi dieci anni, dapprima quale magistrato applicato alla Procura generale presso la Corte di cassazione (2001-2006, 2010-2011) – con autorizzazione ad esercitare le funzioni di

sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, sia in udienza sia per la redazione delle requisitorie scritte - e poi quale sostituto procuratore generale nel medesimo ufficio (2011- 2014).

E' stata inizialmente assegnata al servizio civile, e quindi a quello penale, con delega ad intervenire alle udienze davanti alla Suprema Corte. Dal marzo 2005 è stata anche incaricata dell'esame preliminare, ai fini disciplinari, dei decreti di accoglimento delle domande di equa riparazione proposte ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto).

Ricollocata in ruolo dopo aver fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 2006 - 2010, veniva destinata alla Procura Generale della Corte di Cassazione ove prendeva possesso in data 29.11.2010, inizialmente quale applicata e poi nelle funzioni requirenti di legittimità.

Dal gennaio 2003 è stata assegnata al settore penale intervenendo in udienza anche per procedimenti fissati avanti le Sezioni unite (rg 13574/03, Pangallo; 31959/04 Misiano).

Nel parere si sottolinea come le requisitorie scritte redatte per i procedimenti trattati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in materia civile, e dell'art. 611 c.p.p., in materia penale, davanti alle Sezioni unite, si sono segnalate per la dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, per lo studio accurato delle questioni giuridiche poste dai ricorsi, per la puntuale elaborazione dei contributi giurisprudenziali e dottrinali, dei quali ha sempre dimostrato una conoscenza aggiornata, per la veste formale con cui si presentano.

Per quanto attiene alla partecipazione alle diverse fasi del procedimento disciplinare, con ordine di servizio del 16.4.2012 è stata designata per la trattazione dei procedimenti in fase disciplinare. Da segnalare poi la significativa esperienza in materia disciplinare maturata altresì nell'esercizio delle funzioni proprie dei componenti della omonima Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura e delle funzioni amministrative apicali, quale Capo dell'Ispettorato Generale e Capo di Gabinetto.

Importante è l'esperienza maturata in relazione alle attribuzioni internazionali della Procura generale. Infatti in data 16.4.2012 è stata designata quale "Punto di contatto" della Rete Giudiziaria Europea in materia penale istituita dall'Unione europea con l'azione col nome 98/428/GAI e poi sostituita dalla decisione 2008/976/GAI. Inoltre in data 14.6.2012 è stata designata quale corrispondente nazionale per il terrorismo in ossequio alla nota della Direzione Generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia del 2011. Nel quadro delle attività svolte dalla suindicata Procura Generale per gli affari interni e internazionali, le è stato anche assegnato lo studio dei temi di interesse in materia penale trattati a livello di Unione europea. In conseguenza di

tali designazioni (Punto di contatto della Rete Europea di Cooperazione giudiziaria, Referente per l'ufficio nei rapporti con Eurojust e Rappresentante Nazionale per il Terrorismo), ha partecipato agli incontri periodici tenuti all'Aja, curando la predisposizione dei documenti per conto dell'ufficio e esponendone la posizione in quelle sedi, mantenuto contatti con le Procure generali, e partecipato attivamente ai lavori del Forum Consultivo dei Procuratori Generali Europei.

Sotto il profilo delle esperienze organizzative, alla procura di Roma ha seguito direttamente l'attività di informatizzazione dell'archivio cartaceo che si era andato raccogliendo a partire dal 1980 e ha partecipato attivamente alle iniziative assunte dagli appartenenti all'ufficio per l'adozione di criteri automatici nell'assegnazione degli affari, per la costituzione di gruppi specializzati, per l'adozione, dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, di criteri di collegamento predeterminati con le sezioni dibattimentali e l'ufficio del Gip. Durante il periodo in cui è stata applicata all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è stata incaricata delle attività di collegamento tra il Servizio penale del Massimario ed il Centro Elettronico di Documentazione, ed ha partecipato alla messa a punto e alla implementazione e del programma "Notizia", oltre ad essere stata Referente Informatica per l'ufficio.

Di primaria valenza le esperienze maturate al Ministero della Giustizia e che integrano gli indicatori generali.

Esemplificativamente va dato conto di come in relazione alle funzioni svolte quale vice capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia (dal 1998 al 2001), è stata delegata al coordinamento con la Direzione Generale degli Affari Penali, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con l'Ufficio Centrale della Giustizia minorile, anche per quanto attiene le relazioni sindacali; al coordinamento per lo studio e l'approfondimento delle iniziative normative in corso di elaborazione da parte del Ministro, al coordinamento con l'attività legislativa in sede parlamentare. Fermo restando l'incarico di Vice Capo di Gabinetto, con D.M. 16.4.1999 è stata nominata reggente del Servizio per il coordinamento delle attività concernente gli affari internazionali. Nell'esercizio di tale ultimo incarico ha seguito l'attività del Ministero della Giustizia sia nella partecipazione ai negoziati multilaterali che nella gestione dei rapporti istituzionali in ambito UB, consiglio d'Europa, G8, OCSE, ONU, TNCE. Con successivo D.M. del 16.4.1999 le è stata affidata anche la reggenza del Servizio per il Coordinamento per gli Affari Internazionali.

Tra il 15.10.2014 e il 10.07.2017, è stata Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, e, a seguito del ricollocamento in ruolo del Capo di Gabinetto tempore, con D.M. in data 5.4.2017 le sono state conferite le funzioni anche di Capo di Gabinetto reggente. Successivamente,

veniva nominata Capo di Gabinetto (D.M. 11.7.2017) poi assumendo anche la reggenza dell'Ispettorato Generale (dal 19.7.2017). Prima quale Capo e poi come reggente dell'ispettorato Generale, ha diretto e coordinato le attività dell'Ufficio con particolare riguardo ai compiti di controllo al medesimo demandati e informando direttamente il Ministro o il Consiglio Superiore della Magistratura nel caso quest'ultimo ne abbia richiesto l'intervento (art. 8, L. n. 195/1958). Nel parere si dà conto di come nell'esercizio della funzione di Capo dell'Ispettorato Generale, ha confermato le straordinarie doti professionali che ne hanno ininterrottamente connotato l'attività, poiché ha impresso all'ufficio un innovativo tratto organizzativo che ne ha radicalmente modificato l'agire, caratterizzandone la fisionomia in termini di assoluta modernità ed efficienza.

Va poi sottolineato come nell'ambito della collaborazione per l'esercizio delle attribuzioni proprie del Ministro in ordine alla responsabilità disciplinare dei magistrati, in costante raccordo con il Vice Capo di Gabinetto ed i tre magistrati addetti al Servizio, ha coordinato la trattazione dei procedimenti predisCIPLINARI.

In relazione alle funzioni svolte quale Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, da evidenziare come è stata membro della Sezione Disciplinare per tutta la durata della consiliatura, così come della Decima Commissione. E' stata componente della Quarta Commissione, della Ottava Commissione, della Terza Commissione, nonché Presidente della Nona Commissione e della Quarta Commissione. Quale presidente e poi componente della IV commissione ha curato l'attività per l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, promovendo la costituzione (con delibera del 23 settembre 2008) e seguendo poi l'attività del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto, messo a punto i metodi di individuazione degli standard attraverso l'analisi dei dati degli uffici campione individuati, fino alla prima sperimentazione della sua applicazione (attività che ha portato alla adozione delle delibere del plenum approvate il 24 luglio 2008 e 24 giugno 2010). Come presidente della IX commissione, invece, ha curato i rapporti con la Rete Europea di Formazione Giudiziaria.

Precisato che entrambi i candidati hanno svolto funzioni di legittimità per un periodo adeguato di tempo ai sensi dell'art. 22 TU (non potendo in ogni caso essere valutato per la dott. Cesqui il periodo svolto quale magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario, trattandosi di funzioni di merito ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. n. 160/2006), pur tuttavia va affermata la prevalenza del dott. Gaeta innanzitutto in considerazione del fatto che la dott. Cesqui è solo nel giugno 2018 rientrata da un periodo di quasi quattro anni di attività svolta fuori ruolo, ancorchè in posizioni apicali e strettamente connesse anche all'esercizio delle funzioni requirenti di legittimità -

si pensi all'attività svolta in relazione al settore disciplinare -, ma che l'hanno comunque allontanata per un significativo periodo di tempo dalla giurisdizione.

A questo va aggiunto il fatto che manca nel profilo professionale della dott.ssa Cesqui, una significativa esperienza di collaborazione nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 106/2006 (profilo rilevante per l'indicatore di cui all'art. 22 lettera d) TU). Infatti, se è pur vero che la dott.ssa Cesqui ha svolto attività internazionale nell'ambito delle attribuzioni istituzionali della Procura generale, attività che integra comunque l'indicatore di cui all'art. 22 lettera d) TU seconda parte, tuttavia gli manca quella collaborazione nel settore della vigilanza che è presente nel profilo del dott. Gaeta, che è stato assegnato nel 2014 all'Ufficio affari interni e internazionali e poi nel 2017 all'Ufficio affari interni, venendogli attribuite, come abbiamo visto, importanti deleghe di coordinamento. La dott.ssa Cesqui non si è quindi positivamente confrontata con forme significative di collaborazione nell'attività di vigilanza con il Procuratore generale.

Ulteriormente, sempre in relazione agli indicatori specifici, più significativa e qualificante è la partecipazione del dott. Gaeta alle udienze delle Sezioni Unite, avendo il dott. Gaeta, come sopra evidenziato nel profilo attitudinale, rappresentato la Procura generale in udienze di particolare rilevanza, con interventi definiti dal Procuratore generale di “eccezionale qualità”.

Inoltre, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera c) TU, la dott.ssa Cesqui non risulta avere esperienza nel settore predisciplinare della Procura generale, risultando assegnata unicamente al settore disciplinare, a differenza del dott. Gaeta che è stato assegnato ad entrambi i settori. Nè può ritenersi che l'importante attività svolta fuori ruolo dalla dott. Cesqui nel settore disciplinare possa essere del tutto equiparata all'esperienza espletata nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di legittimità, come richiede peraltro l'art. 22 lettera c) TU, che fa riferimento alla partecipazione alle diverse fasi della procedura presso la Procura generale, richiedendo quindi che l'attività sia svolta alla Procura generale. D'altronde nel settore disciplinare il dott. Gaeta all'interno della Procura generale è divenuto, come osservato nel parere attitudinale, punto di riferimento per tutto l'Ufficio, a dimostrazione del livello dell'attività svolta in relazione a tale indicatore specifico. A questo si aggiunga che sempre nel settore disciplinare il dott. Gaeta ha redatto una serie di provvedimenti che hanno formato oggetto di massimazione per l'inserimento nella banca dati, fornendo indicazioni più ampie atte a valere per la generalità dei casi simili, con notazioni argomentate e condivise poste su tutta una serie di tempi posti dalla riforma del 2006. Ha pertanto svolto un'attività funzionalmente utile per l'intero settore disciplinare.

Pertanto, una valutazione complessiva e integrata degli indicatori specifici e generali, unitamente ad un profilo di merito eccellente, porta a ritenere il dott. Gaeta maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico in esame.

Il dott. Gaeta prevale poi sul dott. SGROI.

Il dott. Sgroi ha svolto inizialmente al Tribunale di Venezia funzioni penali. Quindi, dal febbraio 1988 al febbraio 1993, è stato collocato fuori ruolo presso l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, per poi svolgere, sino al luglio 2005, attività di assistente di studio a tempo pieno presso la Corte costituzionale. Dal 2005 è in servizio alla procura generale, prima come magistrato di appello applicato, e quindi dal 2006 quale sostituto.

Nel parere attitudinale si sottolinea, quanto al merito, come i pareri emessi in occasione delle progressioni in carriera si esprimono in giudizi incondizionatamente positivi, sia con riguardo all'attività giurisdizionale svolta negli uffici giudiziari nei quali ha prestato servizio, sia con riferimento all'attività di assistente di studio di giudici della Corte costituzionale, sia, infine, con riguardo all'attività amministrativa svolta presso il Ministero; immancabilmente il magistrato si è fatto apprezzare per l'eccellente preparazione, la spiccata laboriosità, l'assoluto equilibrio, le pregevoli doti di serietà e di sensibilità istituzionale nonché di significativa attitudine all'esercizio dei compiti organizzativi attribuitigli, nell'espletamento dei quali ha mostrato grande capacità organizzativa, puntuale conoscenza dei problemi, attitudine all'individuazione delle soluzioni idonee.

Relativamente agli indicatori specifici, va dato conto di come il dott. Sgroi è in servizio alla Procura generale della Corte di cassazione dal 7 luglio 2005, dapprima quale magistrato di appello destinato alla Procura generale della Corte di cassazione e, successivamente, dal 10 luglio 2006, quale sostituto procuratore generale.

E' stato sempre assegnato al servizio civile. Dal settembre 2005 al luglio 2006, ha trattato anche i procedimenti relativi alle pratiche *ex art. 5* della legge n. 89/2001 (legge "Pinto") ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari. Dal 13 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 ha trattato - ferma l'assegnazione al settore civile - anche procedimenti camerale *ex art. 611 c.p.p.* nel settore penale.

Ha partecipato, nel corso del 2016, ad udienze celebrate innanzi alle Sezioni unite civili, dimostrando anche in tali circostanze - come si evince dal rapporto informativo del Procuratore

generale della Corte di cassazione - “le sue elevatissime doti professionali”. Ha inoltre redatto un ricorso per cassazione in materia disciplinare e la relativa memoria dinanzi alle Sezioni Unite civili.

Il dott. Sgroi svolge le funzioni nel settore disciplinare sin dall’entrata in vigore della riforma ordinamentale, a partire dal mese di luglio 2006, dapprima nel settore pre-disciplinare, poi, dal 1° gennaio 2014, anche nel settore disciplinare. In tale ambito, ha redatto numerosi e sempre articolati provvedimenti di archiviazione, tali da orientare le successive decisioni dell’Ufficio in fattispecie analoghe, numerosi capi di incolpazione sottoposti al vaglio del Procuratore generale. Inoltre ha svolto complesse attività istruttorie, con positivo riscontro dibattimentale e vari ricorsi per cassazione.

Importante è l’attività internazionale svolta alla Procura generale. Ha fatto parte fino al maggio 2009 del Gruppo di contatto istituito presso la Procura generale nell’ambito della Rete giudiziaria europea, collaborando alla redazione di risposte e quesiti nel settore della cooperazione in materia civile/commerciale. Successivamente, dal maggio 2009 al dicembre 2013, è stato assegnato all’Ufficio affari interni e internazionali della Procura generale, in relazione alle attività di esame delle decisioni costituzionali e delle giurisdizioni sovranazionali in materia civile.

Di primaria valenza sono le esperienze di collaborazione alla Procura generale.

Dal 5 novembre 2008 ha svolto funzioni di Vice Segretario generale della Procura generale e dal 1° giugno 2011 quelle di Segretario generale aggiunto; dal 20 maggio 2014 a tutt’oggi svolge le funzioni di Segretario generale dell’Ufficio. Da ricordare i compiti e le attività svolte nell’ambito del Segretariato generale, anche di diretta collaborazione con il Procuratore generale, pertinenti a diversi ambiti, così come delineati dai Criteri organizzativi dell’Ufficio. Tra questi compiti rileva, per l’importanza ed il rilevante impegno, l’attività di collaborazione con il Procuratore generale per l’elaborazione dell’intervento in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario e l’analisi statistica sull’andamento dei vari servizi. Da rilevare altresì la frequente interlocuzione con gli Avvocati generali preposti ai diversi settori (civile, penale, disciplinare) e con la Dirigenza amministrativa per le diverse tematiche di gestione e di apprestamento dei servizi; il controllo quotidiano della corrispondenza e la gestione dei rapporti con l’esterno; l’organizzazione delle riunioni e degli incontri istituzionali, sia interni all’ufficio che con enti e autorità esterne; nonché la stessa cooperazione alla redazione e al periodico aggiornamento dei Criteri organizzativi, con la predisposizione di ordini di servizio e con la cura di profili di stretta organizzazione (incontri periodici *ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006*; gestione delle Convenzioni con le Università per i tirocini degli specializzandi e coordinamento generale del relativo svolgimento).

Ha svolto funzioni di coordinamento, in diretta collaborazione con il Procuratore generale, per la preparazione dell'intervento da svolgere in sede di Assemblea generale sull'amministrazione della giustizia il 26.01.2018.

Il dottor Sgroi è stato inserito nel gruppo di magistrati delegati a rappresentare la Procura generale nelle udienze dinanzi al C.N.F., in materia di reclami avverso provvedimenti disciplinari concernenti gli avvocati.

Ha partecipato alla redazione di un protocollo d'intesa tra la Corte e la Procura generale, stipulato il 17.11.2016 con riferimento alla riforma operata dalla legge 196/2016.

Dal 1° dicembre 2006 ad oggi è componente della Commissione per la sicurezza dei dati personali istituita nell'Ufficio a norma del d.lgs. n. 196/2003. Dal giugno 2012 al febbraio 2013 è stato delegato agli acquisti di beni e servizi dell'Ufficio, in fase di scopertura dell'Ufficio del Dirigente amministrativo.

E' stato designato più volte per la partecipazione a gruppi di lavoro costituiti nell'Ufficio in relazione a specifici obiettivi organizzativi. Nell'ambito della Commissione per il controllo e la sicurezza del Palazzo di giustizia, svolge attribuzione vicarie del Procuratore generale quanto ai compiti di gestione della sicurezza, dei magistrati e del Palazzo.

Notevoli le competenze informatiche sviluppate presso la Procura generale. Ha composto, nel maggio 2014, il "gruppo centrale di riferimento" della Procura generale, incaricato di seguire lo svolgimento e l'attuazione del contratto-quadro con la società affidataria dei servizi di sviluppo del software della Procura generale, ai fini della predisposizione, realizzazione e controllo degli interventi relativi alle funzionalità informatiche dell'Ufficio. Ha seguito, nell'esercizio delle funzioni di Segretario generale dell'Ufficio, la fase di creazione e completamento del sito web. Sta contribuendo all'informatizzazione delle varie attività riferibili alle attribuzioni dell'Ufficio (firma digitale; elaborazioni dirette degli atti su piattaforme di sistema della Corte di cassazione; strumenti di ricerca e di archiviazione di precedenti "interni") ad opera del referente per l'informatica, in coordinamento con il Segretariato generale secondo i vigenti Criteri organizzativi della Procura generale.

Va inoltre evidenziato come nell'esercizio delle funzioni penali al Tribunale di Venezia a partire dal 1984 e fino al 1988, quale giudice "anziano", ha presieduto il collegio della I sezione penale, concorrendo con il Presidente titolare alla formazione dei ruoli e all'organizzazione dei lavori della medesima sezione.

Ciò premesso, va affermata la prevalenza del dott. Gaeta sul dott. Sgroi.

Innanzitutto nella comparazione tra il dott. Gaeta e il dott. Sgroi va considerato che entrambi hanno svolto funzioni di legittimità per un periodo di tempo che pare assolutamente adeguato per il conferimento dell'incarico. Va precisato che l'art. 33 TU nel giudizio comparativo non prevede la maggior durata di esercizio delle funzioni di legittimità quale indicatore specifico, essendo rilevante ai sensi dell'art. 22 TU un adeguato periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità (di almeno sei anni), tale quindi da assicurare una adeguata padronanza delle funzioni. Inoltre, dal punto di vista comparativo, va considerato che il parere attitudinale del dott. Gaeta dà conto dell'assoluta eccellenza dell'attività svolta alla Procura generale, in tutte le sue diverse articolazioni, risultando quindi comprovato l'assoluto dominio delle funzioni di legittimità. Sicchè è da escludere nel caso di specie ad una diversa durata delle funzioni corrisposta anche una diversa padronanza delle funzioni stesse.

Ciò premesso, va evidenziato come il dott. Gaeta ha svolto funzioni di legittimità sia nel settore civile (ancorchè per un periodo limitato) che in quello penale, mentre il dott. Sgroi ha svolto funzioni essenzialmente civilistiche, limitandosi per circa sei mesi a trattare i procedimenti camerale *ex art. 611 c.p.p.* e quindi non occupandosi della generalità del settore penale. Pertanto sotto questo profilo l'esperienza del dott. Gaeta caratterizzata da maggiore completezza nell'esercizio delle funzioni di legittimità.

Sempre in relazione agli indicatori specifici, che ben più significativa appare la partecipazione del dott. Gaeta alle udienze delle Sezioni Unite, avendo il dott. Gaeta, come sopra evidenziato nel profilo attitudinale, rappresentato la Procura generale in plurime udienze di particolare rilevanza, con interventi definiti dal Procuratore di "eccezionale qualità".

Inoltre non è rinvenibile nel profilo del dott. Sgroi l'importante esperienza di collaborazione nel settore di vigilanza ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 106/2006 (profilo rilevante ai sensi dell'art. 22 lettera d) TU). E' pur vero che il dott. Sgroi ha svolto attività internazionale nell'ambito della Procura generale (risultando quindi in ogni caso integrato l'art. 22 lettera d) seconda parte), tuttavia gli manca quella collaborazione nel settore della vigilanza che è presente nel profilo del dott. Gaeta, che è stato assegnato nel 2014 all'Ufficio affari interni e internazionali e poi nel 2017 all'Ufficio affari interni, venendogli attribuite, come abbiamo visto, significative deleghe di coordinamento. Sebbene il dott. Sgroi nelle vesti di Segretario generale abbia curato i profili strettamente organizzativi delle riunioni ai sensi del citato art. 6, pur tuttavia non è stato destinatario di attribuzioni di fattivo coordinamento. Ancorchè il dott. Sgroi vanta rilevanti esperienze di collaborazione, in particolare, quale Vice Segretario generale e Segretario generale della Procura

generale, pur tuttavia queste non paiono tali da bilanciare quell'esperienza di collaborazione che, proprio in considerazione della sua rilevanza, è elevato ad indicatore generale specifico.

Inoltre sotto il profilo degli indicatori generali, particolarmente pregante, a fronte del fatto che entrambi i candidati sono stati assistenti di studio alla Corte Costituzionale, l'attività di formazione svolta dal dott. Gaeta, sia come componente del Comitato scientifico per il tirocinio e la formazione sia quale referente per la formazione decentrata in Cassazione. Si tratta di esperienze che paiono particolarmente utili nella prospettiva della funzione (anche ordinamentale e organizzativa) dell'Avvocato generale e che nel profilo del dott. Gaeta valgono ulteriormente a rafforzare un profilo di assoluta eccellenza sia in relazione al merito che agli indicatori specifici.

In definitiva, una valutazione integrata di tutti gli indicatori specifici e generali porta, unitamente ad un parametro di merito di assoluta eccellenza, ad un giudizio di prevalenza del dott. Gaeta in relazione all'Ufficio oggetto della presente procedura.

Il dott. Gaeta prevale poi nei confronti del dott. BASILE.

Il dott. BASILE all'inizio della carriera ha svolto funzioni di sorveglianza a Cuneo e quindi giudicanti prima al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e poi al Tribunale di Napoli. Dopo un periodo di circa quattro anni di attività svolta fuori ruolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi come consigliere giuridico, dal maggio 1993 è stato assegnato, quale magistrato di tribunale, all'Ufficio del massimario della Corte di cassazione con funzioni civili e successivamente penali. Dal maggio 2010 svolge funzioni di sostituto alla Procura generale della Cassazione.

Relativamente al merito, il rapporto informativo del Procuratore Generale, richiamato nel parere, sottolinea che, con l'assegnazione alla Procura generale il dott. Basile ha dimostrato come la pregressa attività presso l'Ufficio del Massimario sia risultata proficua e di spessore, per la approfondita conoscenza della specificità dell'attività giurisdizionale di legittimità, così confermando i giudizi positivi già espressi nel parere per la VII valutazione di professionalità, che metteva in luce la completa e non comune cultura generale e giuridica mostrata in ogni attività espletata, caratterizzata da una ricca ed elevata preparazione giuridica, oltre al sereno equilibrio, alle inconsuete doti di intelligenza e umane e alle univoche qualità di rispetto delle altrui opinioni, correttezza e sensibilità, nonché di attitudine alle relazioni interpersonali.

Sotto il profilo degli indicatori specifici, il dottor Basile presta servizio presso la Procura generale della Corte di Cassazione dal 12.05.2010, assegnato al settore civile e disciplinare.

Nel corso del 2016, il dott. Basile, ha partecipato ad udienze delle Sezioni unite, confermando ancora una volta le sue doti professionali.

Relativamente al servizio disciplinare, dal 12 ottobre 2015 - in coincidenza con la ristrutturazione del servizio - è stato assegnato al settore degli affari di pronta soluzione, normalmente destinati all'archiviazione. Assegnato anche al settore predisciplinare ha svolto le relative funzioni con impegno, tanto da essere stato designato, sia pur in via transitoria, come coordinatore del relativo gruppo.

La conoscenza del dott. Basile dei sistemi giuridici comparati è stata utilizzata numerose volte negli incontri internazionali.

In ordine all'attitudine organizzativa, il rapporto informativo del Procuratore Generale sottolinea che la pluralità delle esperienze maturate dal dott. Basile nel settore penale, anche come magistrato di sorveglianza, e nel settore civile gli hanno consentito una gestione del lavoro improntata ad efficacia, anche per l'elevata conoscenza dell'informatica.

Ottime sono le conoscenze informatiche. Dal 7 dicembre 1993 si è occupato dello studio e progettazione degli sviluppi del sistema di informatica giuridica presso il CED della Corte di cassazione. Ha, tra altro, curato la gestione e l'implementazione degli archivi informatici della Corte di giurisprudenza, dottrina e legislazione, partecipando prima allo sviluppo del motore di ricerca ItalgireFind e, successivamente, alla sua evoluzione nell'attuale strumento di ricerca giuridica ItalgireWEB. E' stato nominato Referente distrettuale per l'informatica presso la Procura generale della Corte di cassazione con delibera del 17 febbraio 2011 del CSM e ha pertanto partecipato in rappresentanza della Procura generale alla Commissione flussi della Corte di cassazione.

Ha poi particolarmente curato l'archivio della legislazione statale della Corte di cassazione anche con riferimento al progetto di costituzione di una banca dati pubblica gratuita nazionale previsto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388: in relazione ad esso il dr. Basile ha fatto parte del Gruppo di Consulenza Giuridica, costituito dal Primo Presidente della Corte con decreto 11 aprile 2006, per la valutazione delle questioni interpretative connesse alla definizione dei parametri di marcatura del testo legislativo. Nell'evoluzione del progetto nazionale per la costituzione della banca dati legislativa pubblica (progetto NORMATTIVA), il dr. Basile ha collaborato, a titolo esclusivamente istituzionale ed in rappresentanza della Corte di cassazione, con il Ministro per la semplificazione normativa ai sensi della legge n. 121 del 2008 e giusta decreto del Primo Presidente della Corte del 31 ottobre 2008 (delibera di presa d'atto del CSM del 24 dicembre 2008).

Da ricordare come, in relazione agli incarichi di collaborazione presso la Suprema Corte, su incarico del Primo Presidente della Corte di cassazione (Decreto del 9 gennaio ottobre 2008) il dr. Basile ha collaborato con l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. Ha fatto inoltre parte gruppo di lavoro incaricato di seguire il programma per la gestione dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011.

Deve ritenersi la prevalenza del dott. Gaeta per varie ragioni. Innanzitutto solo il dott. Gaeta vanta esperienze professionali che integrano tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 22 TU. Infatti nel percorso professionale del dott. Basile non sono rinvenibili significative esperienze relative all'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera d) TU, a differenza che nel profilo del dott. Gaeta, che, come si è dato conto, è inserito nell'Ufficio affari interni e in tale veste ha collaborato con il Procuratore generale alle iniziative di coordinamento *ex art. 6 Dlgs. n. 106/2006*, venendogli anche affidata la promozione di specifiche iniziative di coordinamento. E' pur vero che nel parere attitudinale del dott. Basile si evidenzia come la sua conoscenza dei sistemi giuridici comparati è stata utilizzata numerose volte negli incontri internazionali; tuttavia non pare che tale elemento sostanzi quell'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività internazionale di attribuzione della Procura generale richiesta dall'indicatore specifico di cui all'art. 22 lettera d) seconda parte TU. A questo si aggiunga che non vanta alcuna esperienza di collaborazione ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 106/2006.

Sempre in relazione agli indicatori specifici, ben più significativa e qualificante è, rispetto al candidato in valutazione, la partecipazione del dott. Gaeta alle udienze delle Sezioni Unite, avendo il dott. Gaeta, come sopra evidenziato nel profilo attitudinale, rappresentato la Procura generale in udienze di particolare rilevanza, con interventi definiti dal Procuratore generale di "eccezionale qualità".

Ulteriormente, in relazione ad servizio disciplinare, se è pur vero che il dott. Basile per un periodo in via transitoria ha coordinato il servizio predisciplinare, pur tuttavia ben più consolidata appare l'esperienza del dott. Gaeta in relazione sia al servizio predisciplinare che a quello disciplinare. Infatti nel settore disciplinare il dott. Gaeta all'interno della Procura generale è divenuto, come osservato nel parere attitudinale, punto di riferimento per tutto l'Ufficio, a dimostrazione del livello dell'attività svolta in relazione a tale indicatore specifico. A questo si aggiunga che sempre nel settore disciplinare il dott. Gaeta ha redatto una serie di provvedimenti che hanno formato oggetto di massimazione per l'inserimento nella banca dati, fornendo indicazioni più ampie atte a valere per la generalità dei casi simili, con notazioni argomentate e condivise poste su

tutta una serie di tempi posti dalla riforma del 2006. Ha pertanto svolto un'attività funzionalmente utile per l'intero settore disciplinare.

Da considerare poi come le importanti esperienze avute dal dott. Basile soprattutto in campo informatico anche alla Procura generale, non paiono tali da bilanciare le esperienze integranti tutti gli indicatori specifici che vanta il dott. Gaeta, sia in considerazione del fatto che queste ultime sono qualificanti l'esercizio della funzione di legittimità, sia anche alla luce del fatto che pure il dott. Gaeta vanta importanti esperienze quale formatore decentrato per il settore penale della Corte di Cassazione (profilo rilevante ai sensi dell'art. 11). Inoltre va sottolineato come il dott. Gaeta ha svolto l'importante attività come assistente di studio alla Corte Costituzionale (profilo rilevante ai sensi dell'art. 13 TU), e che peraltro tale attività è stata svolta dal dott. Gaeta anche durante il periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità, arricchendo quindi il contemporaneo esercizio di tali funzioni.

Una valutazione integrata di tutti gli indicatori specifici e generali porta, unitamente ad un profilo di merito di assoluta eccellenza, ad un giudizio di prevalenza del dott. Gaeta in relazione all'Ufficio oggetto della presente procedura.

Infine, soccombente rispetto al dott. Gaeta, è il dott. FIMIANI.

Il dott. Fimiani, in servizio inizialmente alla Pretura di Teramo, si è occupato sia del settore civile che di quello penale. Quindi ha svolto funzioni requirenti alla Procura di Pescara (dall'ottobre 1991 al giugno 1999). Successivamente, sino al luglio 2007, ha svolto funzioni giudicanti al Tribunale di Pescara, occupandosi sia del settore penale che di quello civile. Il dott. Fimiani ha svolto la sua attività quindi all'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione dal luglio 2007 al settembre 2011, per essere poi trasferito alla Procura generale.

In relazione al merito, il rapporto informativo del Procuratore Generale, richiamato nel parere, sottolinea la valutazione totalmente favorevole espressa in sede di VII valutazione, che deve essere ribadita anche per il periodo successivo, essendosi arricchita di manifestazioni di ampia disponibilità allo svolgimento di funzioni ulteriori e aggiuntive, nell'interesse dell'Ufficio.

Sotto il profilo degli indicatori specifici, va rilevato come svolge funzioni di legittimità dal settembre 2001. E' stato inizialmente assegnato al settore civile e, nel tempo, ha svolto i seguenti servizi aggiuntivi: in data 7 ottobre 2011 è stato assegnato all'attuazione dell'art. 363 c.p.c. nell'ambito delle funzioni demandate all'ufficio per gli affari interni ed internazionali; in data 22 novembre 2011 è stato assegnato al gruppo di lavoro per l'informatizzazione del settore camerale

civile; in data 9 maggio 2012 è stato designato quale magistrato addetto, nel settore civile, ad assistere il Procuratore generale nello studio delle questioni e nella elaborazione degli interventi inerenti alle sue funzioni istituzionali; in data 6 novembre 2012 è stato designato quale magistrato facente parte del gruppo di lavoro per l'organizzazione del tirocinio degli studenti della scuola delle professioni legali presso l'Università La Sapienza di Roma in base alla convenzione alla cui stesura aveva in precedenza concorso. In data 10 giugno 2014 si è reso disponibile ad essere temporaneamente applicato al settore penale, fino alla presa di possesso di altro magistrato all'esito della copertura da parte del CSM.

Il dott. Fimiani è stato più volte designato per la trattazione di ricorsi dinanzi alle Sezioni Unite. In tali udienze ha avuto modo di illustrare la posizione dell'Ufficio in diverse cause trattate in camera di consiglio ed in pubblica udienza; cause nelle quali veniva in evidenza la questione della giurisdizione nelle controversie relative alla responsabilità di amministratori e dirigenti delle società partecipate da enti pubblici, prospettando una soluzione poi recepita dalla Corte Suprema (S.U. n. 26283/2013) e assunta altresì dal legislatore nella approvazione della normativa di settore (d.lgs. n. 175/2016).

E' stato assegnato al servizio disciplinare a partire dal 6 settembre 2013, prima per la trattazione dei procedimenti in fase predisciplinare e successivamente per la trattazione di procedimenti disciplinari, in relazione ai quali è stato designato anche a rappresentare l'Ufficio dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura ed alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. La materia disciplinare, osserva ancora il Procuratore Generale, costituisce un altro ambito di elezione della competenza del dott. Fimiani, autore, con altro magistrato dell'Ufficio, di un volume che costituisce un punto di riferimento essenziale in questo ambito.

Dal 9 ottobre 2015 il dott. Fimiani è stato assegnato al settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, settore dove sin dall'inizio ha dato veste e struttura organizzativa alla elaborazione e alla realizzazione del progetto organizzativo nella materia ambientale che era stato oggetto di specifica proposta con la richiesta di assegnazione appunto a detto servizio; l'attività pertinente è risultata di estremo rilievo e interesse e ha animato la costituzione di un vero e proprio circuito informativo e organizzativo in questa materia, con un monitoraggio permanente sulle problematiche di applicazione della complessa legislazione di settore. Al dott. Fimiani è stata attribuita una delega ad hoc che, per la natura diffusa degli interessi coinvolti nella materia ambientale e la natura trasversale di diverse questioni relative alla sua applicazione, è inclusiva

altresì del monitoraggio delle problematiche interpretative che si pongono nella materia civile, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza per la proposizione nella materia ambientale di ricorsi nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c..

Va peraltro evidenziato come, proprio per le competenze in materia ambientale, è stato nominato da parte del Ministero della Giustizia tra gli esperti nazionali nell'ambito del progetto GENVAL sulla mutua valutazione dei sistemi giuridici in tema di criminalità ambientale tra i paesi UE.

Il rapporto informativo richiama la costante attenzione del dott. Fimiani per i profili di organizzazione, non solo propria, ma più generale, del lavoro giudiziario, attenzione che ha "attraversato" il variegato percorso professionale del magistrato, dagli inizi ad oggi: presso la procura di Pescara; presso il Tribunale della stessa città in particolare nel settore delle esecuzioni immobiliari, con la realizzazione di linee-guida finalizzate alla celere ed efficiente trattazione di tali procedure; presso il Massimario della Corte di cassazione, con l'apporto fornito in sede di elaborazione delle proposte di organizzazione tabellare ai fini della migliore distribuzione dei carichi di lavoro; fino alla Procura generale della Corte di cassazione, in cui il magistrato si è occupato dei profili organizzativi in tutti i settori cui è stato addetto: nel settore civile, con l'inclusione nel gruppo di lavoro per l'informatizzazione del settore camerale; nel settore penale, dove è stato nominato nel gennaio 2017 magistrato di collegamento con la Terza Sezione penale; in quello disciplinare, cooperando alla preparazione degli incontri del settore e partecipando a gruppi di studio ristretti; nel settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 (Ufficio affari interni), svolgendo la efficace attività propositiva e organizzativa già richiamata.

Sotto il profilo degli indicatori generali, il dott. Fimiani è stato componente del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila, nel biennio 1991-1993 e ha svolto le funzioni di Magistrato referente per la formazione decentrata nel settore penale per il distretto della Corte di Appello di L'Aquila (2002), nonché, su richiesta della VII Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1997, si è occupato degli indici significativi al fine della quantificazione e valutazione dei flussi di lavoro dell'ufficio di Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale e dei singoli magistrati.

Ciò premesso va affermata la prevalenza del dott. Gaeta. Innanzitutto, sotto il profilo della pregnanza degli indicatori specifici, in relazione all'indicatore relativo alla partecipazione alle Sezioni Unite (profilo rilevante ai sensi dell'art. 22 lettera b TU), più significative e in udienze di particolare importanza paiono le partecipazioni del dott. Gaeta, con interventi definiti di

“eccezionale qualità” da parte del Procuratore generale. D'altronde, tale aspetto di eccellenza pare fondarsi anche su esperienze particolarmente significative e qualificanti in relazione agli indicatori generali che sicuramente hanno rafforzato le modalità di esercizio della funzione di legittimità del dott. Gaeta. In particolare, viene in rilievo l'attività svolta quale assistente di studio alla Corte Costituzionale e quale formatore decentrato alla Corte di Cassazione. E' pur vero che anche il dott. Fimiani è stato formatore decentrato ma nell'ambito della giurisdizione di merito, risultando quindi l'attività del dott. Gaeta maggiormente collegata in modo funzionale con l'esercizio della legittimità.

Considerato che entrambi vantano importanti esperienze in relazione all'indicatore di cui all'art. 22 lettera d) TU, avendo entrambi collaborato all'attività di vigilanza, e che pertanto la valutazione di questo indicatore può dirsi equivalente, la valutazione integrata e complessiva di tutti gli indicatori specifici e generali, tenendo conto di un profilo di merito di assoluta eccellenza, porta a ritenere la prevalenza del dott. Gaeta.

Tutto ciò premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità
propone al Plenum

la nomina ad Avvocato Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro GAETA, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, con contestuale conferimento al medesimo delle funzioni direttive requirenti di legittimità.



Il Ministro della Giustizia

Fasc. 37/7/5-2019

Roma,



AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale della Corte di Cassazione (vac. 22.12.2017 – dott. Riccardo Fuzio) do il mio concerto a favore del magistrato, indicato all'unanimità, dott. Pietro GAETA.

Alfonso Bonafede

2.- Fasc. n. 4/CO/2018. Relatore: cons. BASILE

Conferimento dell'ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale CASSAZIONE - vac. 21/02/2018 - dott. Francesco Mauro Iacoviello - pubblicato con telefax n. 4393 del 15/03/2018.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Avvocato Generale della Corte di Cassazione**, a sua domanda, del **dott. Francesco SALZANO** magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Francesco SALZANO.

***Conferimento dell'Ufficio Direttivo di
Avvocato Generale della Corte di Cassazione
(magistrato uscente dott.Mauro IACOVIELLO, vacanza del 21.2.2018)***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Emanuele BASILE, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Giovanni GIACALONE, Elisabetta Maria CESQUI, Francesco SALZANO, Federico SORRENTINO, Carmelo SGROI, Pietro GAETA, Tommaso BASILE, Giuseppe CORASANITI, Pasquale FIMIANI, Mario FRESA

Si rileva preliminarmente che:

- il dott. Giuseppe CORASANITI è stato destinato successivamente alla domanda ad altre funzioni, con conseguente decadenza della domanda ai sensi dell'art. 51 TU sulla Dirigenza;
- il dott. Pietro GAETA è stato proposto all'unanimità per analogo incarico.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. dott. Giovanni GIACALONE

Nominato con DM 27.06.78; dal 17/09/79 è stato magistrato di sorveglianza ad Alessandria; dal 02/10/81 sostituto alla Procura della Repubblica di Napoli; dal 09/11/84 giudice al Tribunale di Napoli; dal 19/03/92 magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio del Massimario della Cassazione; dal 20/12/96 magistrato di appello applicato alla Procura Generale presso la Cassazione; dal 29/10/02 consigliere presso la Cassazione; dal 25/08/03 magistrato fuori ruolo addetto alla rappresentanza italiana presso la U.E.; dal 22/02/08 consigliere presso la Cassazione; dal 26.11.2013 è sostituto alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

2.2. dott. Elisabetta Maria CESQUI

Nominata con DM 30.6.1979; dal 19/09/1980 è stata sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri; dal 23/02/1984 sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; dal 26/07/1994 magistrato di Tribunale applicato alla Corte di Cassazione; dal 03/06/1998 fuori ruolo al Ministero della Giustizia; dal 22/06/2001 magistrato applicato alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione; dal 31/07/2006 componente del Consiglio Superiore della Magistratura; dal 24/11/2010 magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; dal 12/01/2011 sostituito procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal 15/10/2014 Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia; dal 05/04/2017 Capo di Gabinetto reggente del Ministro della Giustizia; dal 11/07/2017 Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia; dal 19/07/2017 Capo dell'Ispettorato Generale e reggente del Ministero della Giustizia; dal 28.6.2018 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

2.3 dott. Francesco SALZANO Francesco

Nominato con D.M. 30.06.1979 è stato dal 09.10.1980 pretore a Portomaggiore; dal 01.05.1989 in applicazione delle legge n.30/1989 pretore a Ferrara; dal 28.04.1997 collocato fuori ruolo con le funzioni di magistrato segretario del CSM; dal 15.03.2000 conferma fuori ruolo con le funzioni di vicesegretario generale del CSM; dal 08.01.2004 ricollocato in ruolo con le funzioni di magistrato di appello applicato alla procura generale della cassazione; dal 11.07.2006 sostituito procuratore generale della corte di Cassazione.

2.4. dott. Federico SORRENTINO

Nominato con D.M. 12.11.1981; dal 31.3.1983 è stato pretore a La Spezia; dal 14.11.1984 fuori ruolo come assistente di studio alla Corte Costituzionale; dal 23.1.1990 giudice al Tribunale di Roma; dal 16.9.1998 fuori ruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia; dall'1.6.2001 magistrato di appello applicato alla Procura Generale della Corte di Cassazione; dal 10.7.2006 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

2.5. dott. Carmelo SGROI

Nominato con D.M. 13.5.1981; dal 16/09/1982 è stato giudice al Tribunale di Venezia; dal 25/02/1988 fuori ruolo addetto all'Ufficio legislativo presso il Ministero della giustizia; dal 16/02/1993 fuori ruolo quale assistente di studio alla Corte costituzionale; dal 07/07/2005

magistrato di appello applicato alla Procura generale della Corte di cassazione; dal 10/07/2006 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

2.6 dott. Tommaso BASILE

Nominato con D.M. 12.11.1981; dal 08.04.1983 è stato magistrato di sorveglianza a Cuneo; dal 06.05.1985 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 04.01.1989 giudice al Tribunale di Napoli; dal 19.04.1989 fuori ruolo all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 27.05.1993 magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio del Massimario della Cassazione; dal 12.05.2010 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

2.7. dott. Pasquale FIMIANI

Nominato con D.M. 31.7.1986; dal 05/04/1988 è stato pretore a Teramo; dal 07/10/1991 sostituito prima alla Procura circondariale e poi alla Procura di Pescara; dal 03/05/2000 giudice al Tribunale di Pescara; dal 02/07/2007 magistrato di Tribunale applicato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 19.9.2011 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

2.8. dott. Mario FRESA

Nominato con D.M. 22.12.1987; dal 23.10.1989 è stato pretore a Rieti; dal 24.10.1992 pretore a Roma; dal 15.12.1995 magistrato addetto alla Segreteria Generale del CSM; dal 20.06.2001 magistrato di Tribunale applicato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 31.07.2006 componente del Consiglio Superiore della Magistratura; dal 25.11.2010 magistrato di Tribunale applicato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dal 20.09.2011 è sostituito alla Procura generale della Cassazione;

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame, pubblicato in data 15.3.2018, è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie va quindi considerato che il posto a concorso attiene all'ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.

L'art. 22 del TU prevede che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità:

- a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi;
- b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite;
- c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione;
- d) l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza *ex art. 6 D.Lgs. n.106/2006* nell'esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l'esperienza maturata nell'esercizio delle

attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

e) l'esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Francesco SALZANO risulta il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

3.1 Parametro del "merito".

Il Dott. Salzano nello svolgimento dell'attività giudiziaria ha dimostrato di possedere eccellenti capacità fin dall'inizio della carriera allorquando, essendo stato destinato alla Pretura mandamentale di Portomaggiore (Ferrara), ha svolto dal 09/10/1980 al 01/05/1989 le funzioni giudicanti sia civili che penali, nonché quelle di direzione dell'ufficio. Successivamente, assegnato alla Pretura Circondariale di Ferrara, dal 01/09/1994 al 16/06/1996, ha svolto ininterrottamente funzioni dirigenziali, dando prova fin da allora del possesso di ottime capacità di direzione dell'Ufficio, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria, anche attraverso l'adozione di moduli organizzativi in grado di determinare l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti. Con delibera in data 20/02/1997 è stato collocato fuori ruolo ed è stato destinato al Consiglio Superiore della Magistratura con la qualifica di magistrato segretario, quindi, in data 15/03/2000 è stato nominato Vice Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura. Successivamente, a seguito di delibera del 04/06/2003 di richiamo in ruolo, ha assunto le funzioni di magistrato di appello applicato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, quindi, a seguito di delibera del C.S.M. del 05/07/2006, ha assunto le funzioni che attualmente svolge di sostituto procuratore presso la Procura Generale della Corte di Cassazione dall'11/07/2006. Presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ha svolto funzioni civili nel 2004, poi dal 2005 è stato addetto alla sezione penale.

Il Dott. Salzano ha conseguito positivamente tutte le valutazioni di professionalità riscuotendo unanimi giudizi lusinghieri in ogni stadio del suo variegato percorso professionale per avere dimostrato di sapere coniugare, in tutti gli uffici in cui ha lavorato, una produttività di assoluto rilievo con la cura e lo studio meticoloso di qualsivoglia questione sia in materia penale, civile ed ordinamentale.

Nel parere redatto in data 28/01/1993, in occasione della nomina a magistrato di appello, il

Consiglio Giudiziario di Bologna segnalava che il dott. Salzano *”è un magistrato di elevato valore con cultura giuridica di grado assai elevato che aveva denotato grande dedizione all’ufficio con vivo senso del dovere e correttezza non comune”*. Nel parere si specificava poi che *”la preparazione e la capacità professionale da lui possedute si erano affinate nel corso degli anni e a tale elevato valore qualitativo si accompagnava una notevole laboriosità tale da farlo considerare un elemento di punta nell’attività ed efficienza dell’ufficio di appartenenza, di tal che deve dirsi ben risposta la grande stima che lo circonda nel mondo giudiziario e forense per le elevate doti di impegno, preparazione professionale e puntualità operativa”*. Nel parere redatto in data 11/11/1996 lo stesso Consiglio Giudiziario rilevava che il dott. Salzano *”ha diretto la Pretura Circondariale di Ferrara dal 01/09/1994 al 16/06/1996, nella vacanza del posto di consigliere dirigente, dando prova di ottime capacità organizzative con risultati altamente positivi”*. Il Consiglio Giudiziario poneva altresì in rilievo che il magistrato *”di frequente è stato chiamato, a causa della scarsità dell’organico dei magistrati del tribunale, a comporre il collegio giudicante del tribunale nelle udienze dibattimentali penali nelle funzioni di giudice a latere ed ha mostrato massimo zelo e viva ed attenta partecipazione alle istruttorie dibattimentali, alla discussione ed alla decisione in camera di consiglio. In tale funzione ha redatto numerose sentenze dimostrando equilibrio, sensibilità culturale e sicura conoscenza degli istituti”*. Il Consigliere dirigente della pretura di Ferrara rilevava *”il dott. Salzano, prima di entrare a far parte dell’organico della Pretura circondariale di Ferrara è stato applicato per due periodi, dal gennaio 1981 per 7 mesi e dal 12/04/1983 al 25/02/1984, presso la stessa Pretura e vi ha svolto un’intensa attività, tale da ridurre notevolmente le pendenze di vecchia data e di non facile soluzione redigendo un numero elevato di sentenze”*.

Nel corso dell’esperienza svolta presso il Consiglio Superiore della Magistratura dapprima con le funzioni di magistrato segretario, e poi con quelle di Vice Segretario Generale il dott. Salzano ha collaborato con grande impegno ai lavori consiliari riscuotendo giudizi unanimi di apprezzamento e di stima come attestato dalle plurime note inviate al Comitato di Presidenza dai consiglieri al fine di segnalare il prezioso contributo fornito ai lavori delle commissioni. Il Presidente della Settima Commissione, in particolare, segnalava *”Pur essendo rimasto, a decorrere da 15/04/1998, l’unico magistrato segretario addetto alla Commissione, il dott. Salzano ha svolto con assiduità e costanza una preziosa attività di assistenza alle sedute della commissione, curando con scrupolo e tempestività l’attuazione delle delibere del presidente e provvedendo alla predisposizione di innumerevoli relazioni sulla scorta delle quali sono state poi formulate le proposte di deliberazioni*

del consiglio. Il dott. Salzano ha confermato di possedere vasta preparazione e solida cultura giuridica evidenziate in occasione della risoluzione delle questioni più rilevanti trattate e del reperimento di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione delle stesse. Il magistrato ha inoltre coordinato con grande efficacia l'attività della segreteria della Commissione". Anche il Presidente della Terza Commissione del Consiglio, ad esaurimento del suo mandato, riferiva nella propria nota al Comitato di Presidenza un giudizio "altamente elogiativo", ponendo in rilievo che "il dott. Salzano aveva mostrato un'elevatissima capacità professionale rappresentando un sicuro punto di riferimento per trasparenza ed assoluta dedizione ai principi di corretta amministrazione e conoscenza approfondita della normativa in materia. Grazie alle elevatissime capacità professionali del magistrato, che aveva anticipato e prospettato soluzioni su punti delicati trattati, si era spesso evitato il ricorso all'Ufficio Studi del Consiglio. Il magistrato aveva rappresentato il fulcro principale su cui si è basato il lavoro della Commissione ed aveva, inoltre, predisposto elaborati di deliberazioni in ogni materia con assoluta precisione e competenza". Il Comitato di Presidenza del C.S.M. nel parere redatto per la nomina a magistrato di cassazione definiva il dott. Salzano "un magistrato di elevatissimo valore per intelligenza, preparazione giuridica, equilibrio ed impegno che lo rendono idoneo alle più delicate funzioni giudicanti o requirenti, sia che richiedano capacità direttive ed organizzative, sia che presuppongano una profonda cultura giuridica. Anche nel periodo di permanenza presso la Segreteria Generale del Consiglio, nella funzione di vice Segretario Generale, il dott. Salzano ha confermato le sue eccellenti qualità professionali risultato di una profonda cultura giuridica, di un encomiabile senso del dovere, di spiccata apertura alle nuove tecniche dell'organizzazione giudiziaria, il tutto sempre accompagnato da un tratto signorile e pienamente adeguato al delicato ruolo ricoperto. Ai componenti del Consiglio ha fornito il contributo della sua vasta preparazione giuridica e della sua esperienza nel settore ordinamentale. Lo stesso ha svolto lodevolmente gli adempimenti preparatori dei lavori del Comitato ed ha curato la puntuale esecuzione delle delibere adottate, ha svolto intensa attività di raccordo con le altre articolazioni consiliari ed ha effettuato rilevanti studi e ricerche che gli hanno consentito di approfondire le più disparate tematiche consiliari".

Il dott. Salzano presso la Procura Generale della Cassazione è stato addetto nel corso del 2004 al settore civile e dal 2005 è addetto alla sezione penale. Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, nel parere redatto in data 04/07/2007, così si esprimeva *"le requisitorie scritte redatte dal dott. Salzano per i procedimenti trattati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.*

in materia civile, e dell'art. 611 c.p.p., in materia penale si sono segnalate all'attenzione dei colleghi e del Foro per la dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, per lo studio accurato delle questioni giuridiche, per la puntuale elaborazione dei contributi giurisprudenziali e dottrinali dei quali ha dimostrato sempre conoscenza aggiornata. Nelle udienze civili e penali (nel corso delle quali sono stati trattati spesso ricorsi in materia di criminalità organizzata comune e mafiosa, anche con elevato numero di imputati) il magistrato ha mostrato le doti evidenziate suscitando apprezzamenti per l'approfondito studio degli incarti processuali e per la chiarezza espositiva. La sua operosità è stata costantemente elevata, basti pensare che dal gennaio 2004 al giugno 2007, il magistrato ha redatto n. 833 requisitorie scritte ed ha partecipato a 124 udienze (nel corso delle 88 udienze penali sono stati trattati ben 2341 ricorsi). Si può conclusivamente affermare che il dott. Salzano si distingue per una preparazione tecnico professionale che si attesta su livelli di eccellenza per la costanza dell'impegno, per il rigore morale per l'equilibrio, per la puntualità e tempestività con la quale svolge il suo lavoro, per la incondizionata disponibilità nei confronti delle esigenze dell'Ufficio, anche per le più gravose per l'innata signorilità e la cordialità del tratto umano". Nel corso del 2004, pur essendo assegnato al settore civile, il dott. Salzano è stato applicato, con provvedimento dell'Avvocato generale, anche a quello penale per fare fronte a specifiche esigenze di tale settore, partecipando a numerose udienze pubbliche. Con provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in data 11/03/2010, infine il dott. Salzano è stato destinato anche al settore disciplinare, con competenza a trattare la fase predisdisciplinare ed in tale veste ha definito con archiviazione n. 510 procedimenti, mentre n. 15 fascicoli sono passati alla fase disciplinare. L'Avvocato generale, coordinatore del servizio disciplinare, ha sottolineato la tempestività con la quale il dott. Salzano attende al proprio lavoro, non essendo mai incorso in decadenze e avendo sempre assicurato sufficienti tempi di riflessione per il relativo controllo, ritenendolo pertanto "meritevole della gratitudine dell'ufficio".

3.2 Parametro delle "attitudini".

Di assoluta eccellenza anche il profilo attitudinale.

Il dott. Salzano ha maturato significative esperienze utili alla copertura dell'incarico di cui al presente concorso integrative dei requisiti attitudinali specifici elencati dall'art.22 del T.U per la copertura degli Uffici direttivi requirenti di legittimità ed altresì degli indicatori generali di cui agli art.7,8,9,11 e 12. Innanzitutto egli svolge funzioni requirenti di legittimità da quindici anni ed ha maturato esperienza sia nel settore civile che nel settore penale, dando prova di elevata produttività, di ottime capacità organizzative dimostrate al servizio del predisdisciplinare oltre che del disciplinare.

Inoltre ha redatto numerose requisitorie partecipando alle udienze delle Sezioni Unite. Ed invero riferisce il Consiglio Direttivo della Cassazione che il candidato proposto presso la Procura Generale della Cassazione ha svolto un'enorme mole di lavoro avendo egli redatto numerosissime requisitorie scritte sia in materia civile che penale, sovente per questioni rimesse alle Sezioni Unite, con ciò contribuendo, per la vasta gamma di esperienze, in termini organizzativi e operativi, all'efficienza della risposta giudiziaria. Ha dimostrato una notevole capacità di lavoro, assoluta dedizione alle esigenze dell'Ufficio e permanente disponibilità a prestare collaborazione nei settori più diversi, indifferentemente in materie eterogenee (penale, civile, tributario e lavoro) per rilevanza e complessità. Il dott. Salzano si è occupato in Cassazione di numerosi e delicati procedimenti in tema di criminalità organizzata (cosche mafiose siciliane, calabresi e campane anche relativi a maxi processi con un elevato numero di imputati) ed ha partecipato a procedimenti relativi ad efferati omicidi, alcuni dei quali di elevato impatto mediatico come quello di Simonetta Cesaroni. Ha trattato, inoltre, il procedimento contro Francesco Schettino responsabile del disastro della Nave Concordia. Si segnala, altresì, la trattazione di procedimenti penali di notevole complessità e impatto mediatico quali quelli nei confronti di Berlusconi Silvio e Scopelliti Giuseppe. Ha infine trattato procedimenti di sorveglianza su ricorso di detenuti in regime detentivo speciale tra i quali Riina Salvatore. I provvedimenti adottati ed esibiti dimostrano spiccata capacità di sintesi e di soluzione, con contenuti pertinenti alla soluzione della controversia e piena conoscenza della dottrina e della giurisprudenza sui temi affrontati, fornendo un rilevante contributo alla elaborazione giurisprudenziale e al diritto vivente, rassegnando conclusioni in prevalenza conformi alla soluzione adottata. Ha, altresì, redatto requisitorie scritte di elevato pregio tecnico per le Sezioni Unite penali in materia di validità della notifica alla persona offesa e di nullità per omesso avviso al difensore. Innanzi alle sezioni Unite si è occupato altresì della redazione dei ricorsi in materia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sul punto si rammenta l'insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale riconosce alla Procura generale, in persona dei suoi magistrati, il ruolo di partecipazione alla funzione nomofilattica e la partecipazione al processo di legittimità per un interesse non simmetrico a quello della parte privata che ricorre ma, sempre, nell'interesse della sola legge: in particolare per i casi trattati in Sezioni Unite. Da ciò consegue la piena equiparazione, ai fini della ricognizione degli indicatori attitudinali specifici, tra la partecipazione dei consiglieri alle Sezioni Unite e l'attività di redazione di requisitorie scritte innanzi alle Sezioni Unite svolta dai sostituti Procuratori Generali (in tal senso Cons. di Stato n.4220/2017).

Il dott. SALZANO dal giugno 2004 si occupa anche dell'esame dei decreti di condanna per equa

riparazione ex legge n. 89 del 2001 e con provvedimento del Procuratore Generale in data 11/03/2010, è stato destinato in maniera continuativa al settore disciplinare della Procura Generale. Si è occupato a lungo della fase predisciplinare e poi di quella disciplinare con partecipazione alle udienze pubbliche dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M. In tal senso il magistrato ha dimostrato di conoscere approfonditamente tutte le scansioni del procedimento disciplinare, essendosi nel corso del tempo occupato della attività più delicate e variegata (istruttoria disciplinare, redazione di requisitorie, adozione di provvedimenti cautelari e interinali, partecipazione alle udienze dibattimentali innanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M., redazione di impugnazioni alle Sezioni Unite).

Il dott. Salzano ha svolto quest'ultima funzione dando prova di altissima produttività come emerge dai prospetti statistici collocata ai vertici dell'ufficio. In generale la laboriosità del dott. Salzano è attestata dalle statistiche comparate acquisite degli ultimi anni le quali evidenziano come il candidato in esame sia stato costantemente fra i Sostituti Procuratori Generali che hanno partecipato al maggior numero di udienze pubbliche e che hanno redatto, sempre nei termini, il maggior numero di requisitorie scritte. Come risulta dal parere redatto dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, il dott. Salzano, dal gennaio 2004 al giugno 2007, ha depositato n. 833 requisitorie scritte ed ha partecipato a n. 124 udienze pubbliche (nel corso delle 88 udienze penali cui ha partecipato in tale periodo sono stati trattati ben n. 2341 ricorsi, anche in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso). Nello stesso periodo ha formulato n. 2427 richieste di inammissibilità ed ha definito n. 432 procedure relative ai decreti di condanna ex legge n: 89 del 2001. Dalle statistiche allegate al parere attitudinale specifico reso dal Comitato Direttivo della Cassazione in data 30.11.2015 si evinceva che il dott.Salzano aveva depositato dal 2012, sempre nei termini, ben 1029 requisitorie scritte anche in materia di criminalità organizzata mafiosa ed anche per questioni rimesse alle Sezioni unite. Nello stesso periodo aveva partecipato a n.67 udienze dinanzi alle Sezioni penali della Corte di Cassazione nel corso delle quali erano stati trattati complessivamente n. 2667 ricorsi. Nel settore disciplinare parimenti ha dato prova di organizzazione ed efficace controllo delle scadenze connesse a tale attività, contribuendo al celere smaltimento dei fascicoli assegnati.

Il dott. SALZANO ha dimostrato di possedere competenze organizzative ed ottime capacità di gestione dei ruoli anche nelle precedenti esperienze giurisdizionali avendo provveduto, nelle preture di Portomaggiore e di Ferrara, all'eliminazione dell'arretrato e depositando sempre nei termini i provvedimenti e le sentenze adottate. Nel corso di tale iniziale periodo di svolgimento

delle funzioni il candidato è stato applicato più volte presso altri Uffici del Circondario contribuendo, in maniera significativa, allo smaltimento del contenzioso civile e alla trattazione di processi impegnativi nel penale. Dal 01/09/1994 al 16/06/1996 il dott. Salzano ha diretto, inoltre, la Pretura Circondariale di Ferrara dando prova, come affermato dal Consiglio Giudiziario nel parere redatto in data 11/11/1996, di ottime capacità direttive e di organizzazione. In particolare ha coordinato i vari settori dell'Ufficio ed il lavoro dei magistrati addetti, dando avvio alla riforma del 1989, che ha istituito le Procure Circondariali della Repubblica presso le Preture, dando prova di ottime qualità gestionali e direttive come risulta dal rapporto redatto dal Consiglio Giudiziario di Bologna e contribuendo in tale periodo ad un pressoché totale abbattimento dell'arretrato. Il dott. SALZANO in data 02/04/1995 è stato eletto componente del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bologna per il biennio 1995-1997, operando come titolare della commissione per gli uditori giudiziari e maturando una notevole esperienza in materia di ordinamento giudiziario e di gestione dei flussi procedimentali. Le capacità organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie hanno trovato il loro completamento, infine, nella formativa e straordinaria esperienza di arricchimento ordinamentale maturata dal dott. SALZANO allorché ha svolto le funzioni di magistrato segretario del CSM addetto alla seconda, terza e settima commissione e di Vice Segretario Generale. Nella funzione di Vice-segretario generale del C.S.M. svolta dal 15.3.2000 all'8.1.2004, egli ha coadiuvato il Segretario Generale nella gestione del personale, nell'adempimento di tutte le gestioni contabili ed amministrative seguendo in tale veste anche complesse procedure contrattuali. In tale veste ha coordinato gli adempimenti preparatori dell'attività del Comitato di presidenza ed ha curato la puntuale esecuzione delle delibere adottate, ha svolto attività di raccordo con le altre articolazioni consiliari, ha effettuato studi e ricerche sulle più disparate tematiche consiliari. Ha coadiuvato il Segretario Generale nella gestione del personale, nell'adempimento di tutte le questioni contabili del Consiglio seguendo anche le procedure contrattuali inerenti la complessa attività gestionale del C.S.M, nonché nei contatti con gli omologhi uffici ed organismi costituzionali per l'esame di tematiche di comune interesse. In definitiva ha apportato un rilevante contributo per assicurare il buon andamento dei servizi e degli uffici e nell'attività di direzione del personale addetto al consiglio e ha collaborato con il Segretario Generale alla gestione dell'autonomia contabile del C.S.M., contribuendo all'adeguamento del regolamento di amministrazione e contabilità sino alla più recente normativa in tema di formazione e contabilità del bilancio e di attività contrattuale pubblica, tenendo conto anche delle nuove e più complesse esigenze operative. Si è occupato dell'ammodernamento delle strutture consiliari e

dell'acquisizione di un intero stabile, risultato di assidua trattativa con l'INAIL condotta dal Segretario e dal Vice Segretario. Tra gli ulteriori incarichi rivestiti dal dott. Salzano deve segnalarsi la nomina effettuata dal Comitato di Presidenza in data 25/03/1997 di Presidente della Commissione per la cancellazione degli inventari dei beni mobili del consiglio e quella di Componente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi del C.S.M. Su delega del Vicepresidente, ha tenuto contatti con il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia ai fine di ottenere in sede di legislazione delegata, attuativa della legge 31/12/1996 n. 675, in tema di trattamento di dati personali, il riconoscimento delle peculiarità consiliari, con particolare riferimento alle competenze in materia disciplinare e di valutazione di situazioni di incompatibilità ed altre pubblicità di lavori, strettamente connessa quest'ultima alle esigenze di trasparenza che contrassegnano ormai da tempo le funzioni di rilievo Costituzionale del Consiglio. Ha svolto per un quadriennio l'attività di Referente per la Formazione Decentrata presso la Corte di Cassazione ed in data 27/07/2006 è stato nominato Componente della Commissione di *valutazione* per le procedure di avanzamento del personale del Consiglio.

Il dott. Salzano ha svolto, infine, fino al 6/07/2017 le funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara e dal 7/07/2017 svolge le funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Con delibera dei C.S.M. in data 11/06/2008 è stato nominato tutor nell'ambito del programma europeo denominato "Progetto di scambio tra le autorità giudiziarie 2008 organizzato dalla rete di formazione Europea di formazione giudiziaria (EJTN)". Ha, altresì, svolto per gli anni 2016, 2017 ed anche per il 2018 l'attività di coordinamento dei tirocinanti assegnati alla Corte di cassazione per il primo anno sostitutivo della Scuola per le professioni legali dell'Università "La Sapienza" e del tirocinio sostitutivo ex art. 73 legge 9/08/2013 n. 98. Ha, altresì, svolto per gli anni 2016, 2017 ed anche per il 2018 l'attività di coordinamento dei tirocinanti assegnati alla Corte di cassazione per il primo anno sostitutivo della Scuola per le professioni legali dell'Università "La Sapienza" e del tirocinio sostitutivo ex art. 73 legge 9/08/2013 n. 98.

4. La comparazione con gli altri candidati.

L'art. 25 della nuova circolare sulla dirigenza fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In

riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico che prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.

Nell'ambito di tale valutazione, tuttavia, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

Come si è visto l'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Avvocato Generale della Corte di Cassazione.

L'articolo 33 del T.U., sui criteri di valutazione per il conferimento degli uffici direttivi giudicanti e requirenti di legittimità prevede che assumano speciale rilievo, in posizione pari ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli artt. 21 e 22.

L'art. 22, relativamente agli Uffici direttivi requirenti di legittimità, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite; c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; d) l'esperienza maturata nell'attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n.106/2006 nell'esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l'esperienza maturata nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; e) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella comparazione con gli altri aspiranti, il dott. SALZANO risulta prevalente per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti al fine di integrare il profilo attitudinale più idoneo a ricoprire l'incarico in oggetto. Ciò tenuto conto della

corrispondenza della sua esperienza lavorativa con i requisiti attitudinali specifici e indicatori generali delle attitudini come tipizzati espressamente dal Testo Unico sulla Dirigenza.

Egli, infatti, vanta, innanzitutto, un profilo di merito eccellente, come comprovato da tutti i pareri redatti nei suoi confronti, i quali ne hanno sempre lodato le sue elevatissime qualità professionali e la grande capacità di smaltimento degli affari manifestate nell'esercizio delle diversificate funzioni svolte e, da ultimo, in quelle di Sostituto Procuratore Generale della Cassazione. La prolungata esperienza presso quest'ultimo ufficio, dove ha svolto attività sia nel settore civile che nel settore penale, rende questo candidato, più di tutti gli altri concorrenti, particolarmente esperto delle funzioni requirenti di legittimità nei diversi settori di esplicazione. Il dott. SALZANO possiede chiaramente, infatti, un profilo professionale caratterizzato dalla maggiore durata dell'attività svolta presso la Procura Generale della Cassazione, ed inoltre dalla significatività dell'attività giurisdizionale precedentemente svolta presso gli uffici giudiziari di primo grado, nello svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti, sia nel settore penale che nel settore civile, arricchitosi dalla straordinaria competenza ordinamentale ed organizzativa maturata fin dall'inizio della carriera, nello svolgimento delle funzioni direttive della Pretura di Ferrara e nella composizione dell'organo di autogoverno locale, quindi, nel corso dei sei anni di attività fuori ruolo svolta al CSM, dapprima come magistrato segretario e quindi come Vice segretario Generale. La pregnanza degli indicatori specifici delineati dall'art. 22 del T. U. della Dirigenza evidenziati dal curriculum professionale di questo candidato consente serenamente di affermare, nel giudizio valutativo complessivo di tutti i concorrenti, che gli stessi, nella combinazione con gli indicatori attitudinali generali pur esaustivamente contemplati dal curriculum del dott. SALZANO, consentono di ritenerlo il candidato più idoneo ad assumere l'incarico di cui al presente concorso. Ciò posto tenuto conto del fatto che il CSM non è tenuto ad un raffronto analitico e puntuale dei candidati con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendo piuttosto procedere ad un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dai requisiti suindicati (in tal senso Consiglio di Stato n.875/2016).

Il dott. SALZANO prevale innanzitutto sui candidati Basile, Fimiani e Fresa che pur connotati da profili professionali di altissimo livello cedono il passo alla maggiore esperienza lavorativa maturata dal primo per avere svolto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale per un lasso di tempo di molto superiore a quello previsto dal T. U, nonché più lungo di quello trascorso dai concorrenti in comparazione (quasi il doppio degli anni), per avere maturato, inoltre, numerose e significative esperienze organizzativo ordinamentali nel corso dell'intera carriera, in particolare

presso l'organo di autogoverno locale e presso il CSM, per avere, infine, diversamente dagli altri, sperimentato per quasi due anni, la direzione di un ufficio giudiziario (Pretura circondariale di Ferrara) dando prova di ottime capacità organizzative con esiti assolutamente favorevoli. L'esperienza maturata dal dott. SALZANO supera quella del dott. Basile, il quale pur vantando, diversamente dal dott. SALZANO, la conoscenza dei sistemi giuridici comparati e l'esperienza maturata nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale, ha svolto l'attività di Sostituto Procuratore Generale nel solo settore civile e non anche nel settore penale, inoltre svolge il servizio al disciplinare solo dal 2015. Parimenti il dott. Fimiani, in possesso di un profilo professionale di altissimo livello per la varietà delle esperienze svolte nelle funzioni di legittimità, svolge le funzioni di sostituto Procuratore Generale solo da otto anni, anziché da 15, ed altresì svolge attività nel settore disciplinare da minor tempo rispetto al dott. SALZANI. Il dott. Fimiani pur vantando, quindi, un profilo professionale eccellente e poliedrico strutturatosi nel corso della lunga e ricca esperienza al massimario della Cassazione appare diversamente incentrato, rispetto al profilo professionale del dott. SALZANO, sulle funzioni giudicanti di legittimità avendo lo stesso a lungo svolto, con encomiabili risultati, attività di spoglio e di massimazione. Presso la Procura generale della Corte di cassazione il dott. Fimiani si è occupato dei profili organizzativi in tutti i settori cui è stato addetto: nel settore civile, con l'inclusione nel gruppo di lavoro per l'informatizzazione del settore camerale, nel settore penale, dove è stato nominato nel gennaio 2017 magistrato di collegamento con la Terza Sezione penale, in quello disciplinare, cooperando alla preparazione degli incontri del settore e partecipando a gruppi di studio ristretti, nel settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 (Ufficio affari interni), svolgendo la efficace attività propositiva. D'altra parte la preminenza del dott. SALZANO rispetto al candidato in comparazione si corrobora alla luce del più complessivo panorama composito di indicatori generali oltre che di quelli specifici, avendo maturato il candidato proposto una serie di esperienze indicative di attitudine direttiva, rinvenibili nell'attività di direzione concretamente svolta all'inizio della carriera e di esperienze ordinamentali, espressamente menzionate dall'art.11 del T. U (in particolare: attività di magistrato segretario al CSM, di Vice Segretario generale al CSM, di componente del Consiglio Giudiziario di Bologna, di referente per la Formazione decentrata presso la Corte di Cassazione), i cui risultati di eccellenza sono documentati dai pareri rilasciati dal Comitato direttivo del CSM. Il Dott. Fresa parimenti recede rispetto al dott. SALZANO, al quale pure è accomunato per le esperienze organizzative ed ordinamentali maturate allorquando è stato nominato prima magistrato segretario e poi consigliere del CSM, nonché

componente del Consiglio Direttivo della Cassazione e vice-presidente della Commissione flussi presso il Comitato direttivo della Cassazione, per avere quest'ultimo curato un maggior numero di procedimenti oltretutto particolarmente e complessi nello svolgimento delle funzioni requirenti, oltre ad avere svolto attività presso il servizio disciplinare. In altre parole l'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni requirenti di legittimità da parte del dott. SALZANO è superiore per durata e più qualificante quanto all'esperienze svolte per l'assunzione dell'incarico di cui in oggetto.

In definitiva il dott. SALZANO prevale sui predetti candidati in ragione della minore durata temporale della esperienza maturata complessivamente dagli stessi presso la Procura Generale della Cassazione, per la conseguente ridotta attività svolta dai dott. Basile e Fimiani al servizio disciplinare della Procura Generale, quale esperienza ritenuta particolarmente significativa al fine della integrazione degli indicatori specifici previsti dall'art. 22 del T. U. sulla dirigenza ed, in particolare, infine per la mancata protratta esperienza direttiva maturata nel corso della carriera dai dott. Basile, Fimiani e Fresa, oltre tutto, almeno gli ultimi due, di gran lunga più giovani in carriera rispetto al dott. SALZANO.

Il dott. Giacalone recede rispetto al dott. SALZANO in quanto pur avendo svolto a lungo le funzioni di legittimità, dopo avere svolto le funzioni di magistrato di sorveglianza, le funzioni requirenti e quelle giudicanti, ha maturato maggiore esperienze nelle funzioni di Consigliere (undici anni) anziché in quelle di Sostituto Procuratore Generale (appena cinque anni), avendo il medesimo maturato l'adeguato periodo di permanenza pari a sei anni, previsto quale primo degli indicatori attitudinali specifici, solo tramite il ricongiungimento dell'esperienza maturata quale magistrato applicato presso la Procura Generale in epoca molto risalente (dal 1996 al 2002). Il dott. Giacalone che pure possiede gli altri indicatori specifici previsti dall'art. 22 del T. U. sulla dirigenza risulta, inoltre, meno idoneo del dott. SALZANO al posto da ricoprire per la maggiore attività svolta da questi anche in sede disciplinare, essendo stato il dott. Giacalone assegnato al disciplinare solo dal 2015. Ma la vera disparità tra i due profili professionali emerge ai fini della valutazione dell'esperienze e delle competenze organizzative, avendo il dott. SALZANO, diversamente dal dott. Giacalone maturato una approfondita conoscenza dell'ordinamento giudiziario tale da consentirgli appieno, unitamente alla lunga esperienza maturata nelle funzioni requirenti di legittimità, di svolgere l'incarico di Avvocato Generale della Cassazione.

Il dott. SALZANO prevale infine, nei confronti dei dottori Cesqui, Sgroi e Sorrentino i cui profili professionali risultano assimilabili in ragione del fatto che ognuno di tali aspiranti ha svolto, in passato, le

attività - senza dubbio, assai qualificanti, e da apprezzare ai sensi dell'art. 13, comma I, del Testo Unico - di capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia nonché Capo di Gabinetto reggente del Ministro della Giustizia (la dott.ssa Cesqui che pure aggiunge al suo percorso le funzioni svolte fuori ruolo di consigliere del CSM) nonché di magistrato fuori ruolo addetto all'Ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia e di assistente di studio presso la Corte costituzionale (il dott. Sgroi ed il dott. Sorrentino). Nondimeno, sebbene tale esperienza abbia certamente arricchito, in prestigio, *l'iter* di carriera dei predetti magistrati, si deve tornare a ribadire che non meno qualificato - sul piano dell'affinamento della propria cultura giuridica e preparazione tecnico-professionale - si presenta il percorso del dott. SALZANO, avuto riguardo, oltre che alla sua prolungata esperienza giurisdizionale in primo grado, all'esperienza maturata presso il CSM con le funzioni di magistrato segretario e di Vice segretario Generale del CSM. Il dott. Sgroi e la dott.ssa Cesqui hanno svolto, entrambi, a seguito di una lunga esperienza fuori ruolo, una complessiva permanenza nelle funzioni di legittimità inferiore al dott. SALZANO e meno completa (almeno per quanto relativo al dott. Sgroi) in ordine ai settori di assegnazione. Il candidato proposto, infatti, ha svolto funzioni requirenti di legittimità per quindici anni venendo ad essere assegnato sia al settore civile che a quello penale penale, oltre che al settore disciplinare (rispetto ai 13 e mezzo di Sgroi e ai 9, non continuativi, di Cesqui), redigendo requisitorie scritte per numerose questioni rimesse alle Sezioni Unite. Ha trattato numerosi procedimenti complessi, molti dei quali in materia di criminalità organizzata, nonché procedimenti ad elevata risonanza mediatica (Schettino[Concordia], Riina, Berlusconi). Il dott. SALZANO in ragione delle molteplici esperienze maturate di carattere organizzativo ed ordinamentali non recede neppure innanzi al profilo particolarmente meritorio del dott. Sorrentino il quale pure, più giovane in carriera ha ricevuto, in virtù delle sue dimostrate capacità e della sua prolungata dedizione all'ufficio, incarichi di particolare fiducia da parte del Procuratore Generale, come quello di componente e poi Presidente della commissione per la sicurezza dei dati personali e la nomina da parte dell'avvocato Generale responsabile del servizio civile, di coordinatore per la sistemazione dell'archivio informatico delle requisitorie civili, oltre alla nomina di Segretario del Consiglio direttivo. Il dott. SALZANO appare prevalente nondimeno rispetto a quest'ultimo, ai fini della copertura dell'incarico di cui al concorso, per la più variegata esperienza giurisdizionale ed ordinamentale, unitamente alla maggiore effettiva produttività dimostrata nello svolgimento delle funzioni requirenti di legittimità. Ed invero il dott. SALZANO è tra i Sostituti Procuratori Generali che da più lungo termine svolgono le funzioni requirenti di legittimità con encomiabili risultati avendo

partecipato al maggior numero di udienze pubbliche e redatto, sempre nei termini, il maggior numero di requisitorie scritte (ben 1029, anche per questioni rimesse alle S.U).

Basti pensare che il dott. SALZANO, nel corso della sua pluriennale permanenza presso l'Ufficio (circa quindici anni) riporta un numero ragguardevole di udienze partecipate dinanzi alle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, nel corso delle quali sono stati trattati un numero elevatissimo di ricorsi. Ha trattato, inoltre, numerosi fascicoli assegnati in fase predisciplinare (626, dei quali 519 definiti con archiviazione). Tali numeri estremamente significativi, non sono riscontrabili negli altri candidati pur dovendosi riconoscere soprattutto alla dott. Cesqui l'enorme esperienza maturata in materia disciplinare per avere svolto le funzioni di componente togato del collegio disciplinare al CSM nonché le funzioni di capo Ispettorato Generale, e la straordinaria capacità organizzativa dimostrata nel corso dei numerosi e prestigiosi incarichi di carattere amministrativo svolti fuori dal ruolo della magistratura.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che, alla luce di quanto risulta dall'art. 26, comma 2, del nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, il giudizio attitudinale, formulato in maniera complessiva e unitaria, in maniera tale da apprezzare i singoli indicatori di attitudine organizzativa, avuta di mira la copertura dell'incarico in oggetto, non sussistendo d'altra parte tra gli elementi oggetto di valutazione un predefinito rapporto di gerarchia (in tal senso cfr. Consiglio di Stato n.4596/2018), induca a ritenere prevalente il dott. SALZANO trovando esso fondamento nel complesso dell'attività giudiziaria da quest'ultimo espletata nel corso della carriera, nella durata delle funzioni svolte presso la Procura Generale della Cassazione, nella laboriosità straordinaria e superiore alla media attestata dalle produzioni statistiche acquisite e richiamate dal parere del Consiglio direttivo della Cassazione, corroborate dalla non comune competenza ordinamentale acquisita nello svolgimento dell'incarico di fuori ruolo al CSM, dapprima come magistrato segretario e poi come Vice Segretario Generale, infine dalla capacità direttiva attestata dalle funzioni svolte in primo grado, e da quella organizzativa largamente apprezzata al CSM e presso la Procura Generale della Cassazione.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

propone al plenum

la nomina a **Avvocato Generale della Corte di Cassazione**, a sua domanda, del **dott. Francesco SALZANO** magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.



Il Ministro della Giustizia

Prot. n. 37/7/4-2019



AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, (vac. 21.2.2018 – dott. Mauro IACOVIELLO) do il mio concerto a favore del magistrato, indicato all'unanimità, dott. Francesco SALZANO.

Alfonso Bonafede

CONFERIMENTO UFFICIO DIRETTIVO

1.- Fasc. n. 72/CO/2016.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI - vac. 23/03/2016 - dott. Capristo - pubblicato con telefax n. 13271 dell'11/07/2016.

La Commissione, a seguito di riesame, di concerto con il Ministro della Giustizia, con cinque voti in favore del dott. Antonino DI MAIO ed un voto in favore del dott. Renato NITTI, propone al Plenum di deliberare:

Proposta A: la nomina a Procuratore della Repubblica di Trani, a sua domanda, del dott. Antonino DI MAIO, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Proposta B: la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, del dott. Renato NITTI, magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con contestuale conferimento al medesimo delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Proposta A – in favore del dott. Antonino DI MAIO (votanti i consiglieri Lepre, Morlini, Gigliotti, Davigo e Basile). Relatore: cons. LEPRE

***Conferimento dell'Ufficio direttivo
Procuratore della Repubblica di TRANI
(magistrato uscente dott. Carlo Maria Corrado Capristo, vacanza del 23.3.2016)***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. LEPRE, premette che:

- con sentenza n. 5696/2018 del 5 luglio 2018, pubblicata il 03 ottobre 2018, il Consiglio di Stato, Sez. V, in riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 01074/2018 del 17 gennaio 2018, pubblicata il 30 gennaio 2018, ha annullato il provvedimento di nomina del dott. Antonino DI MAIO a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani adottato, su proposta a maggioranza della competente Commissione, nella seduta di questo Consiglio del 19 aprile 2017;

- nella citata sentenza, il Consiglio di Stato ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo: da un lato, perché viziato da "eccesso di potere", in quanto nella motivazione dell'atto, la preferenza del dott. DI MAIO rispetto al dott. NITTI, sarebbe stata contraddittoriamente affermata formulando particolare apprezzamento per le esperienze del primo come "Procuratore facente funzioni", mentre le stesse esperienze risultavano considerate, dallo stesso CSM in due precedenti procedure concorsuali, come "*sporadiche sostituzioni del capo dell'ufficio effettuate ... dal dott. Di Maio*", senza peraltro dar conto delle specifiche ragioni di tale *revirement*; dall'altro, perché, in violazione degli artt.6, comma 1 e 9, comma 1, lett.b) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, il provvedimento annullato avrebbe omesso di valutare analiticamente le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici pur presenti nel profilo professionale del dottor Nitti, sottraendole, così, al giudizio comparativo e, in definitiva, alla valutazione finale di prevalenza o sub valenza tra i due candidati.

- il Consiglio Superiore, per esigenze di buona amministrazione, intende dare esecuzione a quanto deciso dal giudice amministrativo, procedendo in questa sede ad una nuova comparazione sulla base delle disposizioni di cui all'art.12, del d.lgs. citato e della Circolare P. 14858/2015 deliberata in data 28.7.2015, testo unico sulla dirigenza giudiziaria all'epoca vigente, preliminarmente tracciando i profili dei candidati – secondo il rispettivo ordine di anzianità di

servizio – in base ai dati disponibili al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'attribuzione dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Ciò premesso, il relatore riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

COSIMO BOTTAZZI, PIETRO ARGENTINO, FRANCESCO GIOVAMBATTISTA MANDOI, ANTONIO GIUSEPPE DE DONNO, MARIA GABRIELLA CASELLA, FRANCESCO GIANNELLA, ELISABETTA PUGLIESE, NICOLA MAIORANO, MAURIZIO CARDEA, LORENZO LERARIO, GIOELE UMBERTO MONTI, LUDOVICO VACCARO, CIRO SANTORIELLO, ANTONINO DI MAIO, RENATO NITTI, GIANCARLO LONGO.

Si rileva preliminarmente che:

- I dottori Cosimo BOTTAZZI, Francesco Giovambattista MANDOI, Antonio Giuseppe DE DONNO, Francesco GIANNELLA, Elisabetta PUGLIESE, Nicola MAIORANO, Umberto Gioele MONTI, Ludovico VACCARO hanno revocato la domanda.
- I dottori Pietro ARGENTINO, Maria Gabriella CASELLA e Lorenzo LERARIO sono stati destinati ad altro incarico;
- Il dottor Giancarlo LONGO è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura a seguito di sospensione cautelare dal servizio.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

1. MAURIZIO CARDEA, magistrato nominato con D.M. 31.07.1986; dall' 1.4.1988 Pretore a Sala Consilina; dal 19.1.1990 presso la Procura Circondariale di Potenza come Sostituto Procuratore; dal 12.10.1993 presso la Procura Tribunale di Nocera Inferiore come Sostituto Procuratore; dal 28.3.2000 a tutt'oggi presso la Procura Tribunale di Salerno come Sostituto Procuratore.

2. CIRO SANTORIELLO, magistrato nominato con D.M. 29.09.1992; dal 17.11.1993 Sostituto Procura Pinerolo; dal 13.09.2013 - d'ufficio ai sensi del D.L. 155/2012 - sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino.

3. ANTONINO DI MAIO, magistrato nominato con D.M.29.9.1992; dal 17.11.93 Sostituto Procuratore a Nicosia; dal 17.6.1996 Sostituto Procuratore a Napoli; dal 16.6.1999 Sostituto Procuratore a S. Maria Capua Vetere; dall'8.10.2002 fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria; dal 15.12.2010 Sostituto Procuratore a Roma.

4. RENATO NITTI, magistrato nominato con D.M. 30.5.1996, è Sostituto Procuratore a Bari dal 15.12.1997.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art.7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio di Procuratore della Repubblica di Trani consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Procuratore e da un Procuratore aggiunto – da 10 sostituti procuratori.

L'articolo 17, riguardo agli Uffici direttivi requirenti di primo grado di ridotte o medie dimensioni, stabilisce che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;
- b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

L'art.32, primo comma lett.a) prevede, inoltre, che nella comparazione tra i candidati, per gli uffici di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso (quale è l'ufficio a concorso), assumono rilievo la pregressa esperienza specifica acquisita presso una Procura della Repubblica, una Procura Generale o presso la Procura Nazionale antimafia e antiterrorismo per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici.

Va inoltre rimarcato che la Relazione introduttiva al vigente Testo unico sulla Dirigenza giudiziaria prevede per gli uffici giudicanti e requirenti di primo grado e di dimensioni medio piccole – tra i quali rientra sicuramente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani – che *“il criterio di riferimento è l'apertura massima alla dirigenza degli uffici, in quanto si valorizza*

anche l'aspirante che non ha mai svolto incarichi direttivi o semidirettivi ma ha maturato un'esperienza giudiziaria significativa".

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso e preso atto dei rilievi contenuti nella citata sentenza del Consiglio di Stato, il dott. DI MAIO deve comunque essere nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani in applicazione dell'art.24, terzo comma, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria che prevede che *"in applicazione del criterio generale di cui all'art.192, comma 4, del regio decreto 30 giugno 1941, n.12, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali è dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura"*. Ritiene, infatti, il Consiglio che a seguito della rivalutazione comparativa dei profili professionali dei due predetti candidati, come di seguito illustrata, tenuto conto anche delle censure operate dal Giudice amministrativo nella prima motivazione, si possa - al più - giungere ad un giudizio di equivalenza dei due profili professionali con conseguente conferma della nomina del dottor Di Maio a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, in ragione della maggiore anzianità del predetto magistrato nel ruolo organico della magistratura.

3.1 Parametro del "merito".

Il parere attitudinale specifico reso dal Consiglio giudiziario di Roma del 18.05.2016, che richiama quello del 2.12.2015, è ampiamente positivo e conferma la piena attitudine del dottor Di Maio a ricoprire l'incarico direttivo oggetto della presente procedura.

Come emerge dall'esame degli atti, il dott. DI MAIO ha svolto la funzione di Sostituto Procuratore in diverse ed eterogenee regioni d'Italia (Sicilia, Campania e Lazio, anche in qualità di applicato e in sedi disagiate), dove ha avuto modo di trattare numerose materie, sia di carattere ordinario sia di profilo altamente specializzato.

Il suddetto parere richiama gli elementi emergenti dall'autorelazione per precisare l'attività svolta nel dettaglio: nelle funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Nicosia ha affrontato, in modo specifico, il tema delle cosiddette "Frodi Comunitarie"; ha affrontato i reati contro il Patrimonio, soprattutto furti e rapine, coordinando efficacemente le Forze dell'ordine per un migliore controllo del territorio, raggiungendo risultati molto soddisfacenti.

Si è occupato anche di reati contro la Pubblica Amministrazione, in tema di concussione, corruzione, peculato, abuso d'ufficio, inquisendo numerosi pubblici amministratori dei Comuni del circondario e della Regione Siciliana, ottenendo numerose ordinanze di custodia cautelare e molteplici condanne.

Significativa importanza hanno avuto, inoltre, le indagini nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di detenzione e porto abusivo di armi, svolte, in alcuni casi, anche avvalendosi di collaboratori di giustizia, sfociate nell'emissione di numerosissime ordinanze di custodia cautelare ed altrettante sentenze di condanna.

E' stato applicato alla Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta per un periodo complessivamente superiore a sei mesi negli anni 1993-1996.

E' stato inoltre applicato alla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con assegnazione delle indagini residue ed il coordinamento del processo c.d. MARE NOSTRUM. Si trattava del più importante processo per associazione di stampo mafioso celebrato nella provincia di Messina, con 575 imputati, nel cui ambito erano stati contestati, oltre all'associazione mafiosa, 51 omicidi, diversi sequestri di persona, numerosissimi reati di estorsione ed altri reati contro il patrimonio.

L'assenza - per diverse cause e ragioni - dei Sostituti che in origine avevano istruito il procedimento e l'avvicinarsi confuso, negli anni, di diversi Sostituti procuratori avevano determinato una fase di staticità e soprattutto parcellizzato e disperso l'enorme corredo documentale e probatorio di cui si componeva il fascicolo. Il Procuratore capo di Messina, dott. Croce, ritenne, pertanto, di applicare il dott. DI MAIO presso la DDA e in quella veste e senza distoglierlo dalle normali attribuzioni, gli assegnò il compito di ricostruire, indicizzare logicamente e giuridicamente il complesso fascicolo anche in funzione di una imminente produzione documentale afferente alcuni procedimenti abbreviati che nel frattempo si erano costituiti, richiedendogli anche la contestuale partecipazione alle relative udienze.

Tale attività, durata circa un anno e mezzo (gennaio 2001-maggio 2002), ha consentito di riordinare in circa 70 faldoni - ciascuno singolarmente e analiticamente indicizzato - l'enorme mole di atti giudiziari e documenti, consentendo così la celebrazione regolare dei giudizi abbreviati conclusi poi con numerosissime condanne.

Particolarmente rilevanti le indagini condotte dal magistrato proposto in delitti commessi contro la persona e che hanno anche consentito la soluzione di casi di omicidio e la loro trattazione presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello di Messina, per uno dei quali ottenendo la

sentenza di condanna all'ergastolo per un delitto di stampo mafioso commesso nell'ambito della guerra di mafia scatenata all'epoca (primi anni 90) a causa del violento disegno di infiltrazione della c.d. "Stidda" nei territori e nelle dinamiche controllate dall'organizzazione storica di "Cosa nostra".

In qualità di Sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Napoli si è occupato in modo specialistico dei reati edilizi (Legge 1985 nr. 47) e dei reati a questi connessi. Per i reati urbanistici a cui era connessa la violazione dei sigilli aggravata, ha introdotto metodologicamente la richiesta di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora nei luoghi in cui si realizzava l'illecito o quella dell'obbligo di presentazione alla p.g., ottenendo così, una profonda innovazione nello svolgimento delle indagini in materia e, soprattutto, una efficace repressione e contenimento del fenomeno, in special modo con riferimento all'entroterra napoletano.

Merita particolare segnalazione, in questa sede, l'attività di studio svolta dal dottor Di Maio in ordine all'esecuzione delle sentenze di condanna in materia di reati edilizi e, conseguentemente, alla demolizione effettiva dei manufatti abusivi soprattutto con riferimento alle problematiche relative alle aree vincolate paesaggisticamente, quali Capri e Ischia.

In qualità di Sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere ha affrontato le complesse tematiche in tema di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione e soprattutto in tema dei delitti contro l'ordine pubblico riguardanti, in particolar modo, le complesse dinamiche di integrazione dei numerosissimi extracomunitari che vivono in quelle zone.

In qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, oltre alle materie cosiddette generiche spettanti pro-quota a ciascun Sostituto, si è occupato in modo specialistico dei reati tributari (D.Lvo 74/2000), dei reati in materia edilizia ed urbanistica nonché di quelli a questi connessi.

Il dott. Di Maio è stato nominato con delibera del CSM del settembre 2000, magistrato formatore addetto alla formazione professionale in sede decentrata ed ha partecipato – anche in qualità di relatore - a numerosissimi corsi di formazione, sia in sede centrale che in sede decentrata.

Di particolare rilievo sotto il profilo della formazione in ambito europeo è la nomina in data 06.08.2003 a "*membro del Council for Police Matters*", con provvedimento del Consiglio d'Europa - Secretariat General - Directorate General I - Legal Affairs - Department of Crime Problems.

Completano ed arricchiscono il quadro dell'attività svolta dal dott. DI MAIO nel corso della sua carriera diverse pubblicazioni su temi penalistici. In particolare vengono segnalati nella scheda di autorelazione il saggio-monografia dal titolo "Attività integrativa di indagine del pubblico

ministero. Atti investigativi utilizzabili e non utilizzabili” ed, ancora, quello dal titolo "Le indagini difensive. Dal diritto di difesa al diritto di difendersi provando", entrambi editi da Cedam.

Si segnala, da ultimo, che ha conseguito con lode, presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", il diploma di specializzazione triennale post-laurea in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione ed è stato Cultore della materia presso la cattedra di Diritto processuale dell'esecuzione penale e di Diritto processuale penale sempre presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II".

3.2 Parametro delle “attitudini”.

Particolarmente elevate risultano anche le attitudini organizzative del dottor Di Maio.

Dal suo profilo professionale emerge infatti chiaramente come il magistrato proposto sia in possesso di tutti gli indicatori specifici di attitudine direttiva previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria.

Anzitutto quelli previsti dell'art.17 del citato Testo Unico che, per ciò che in questa sede rileva, stabilisce che *“costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi ... requirenti negli uffici di piccole e medie dimensioni:*

- a) *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;*
- b) *le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9”.*

Infine il dottor Di Maio è anche in possesso degli indicatori generali di attitudine direttiva previsti dagli artt. 6 e 13 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, che valorizzano le esperienze organizzative maturate fuori del ruolo organico della magistratura con particolare riguardo a quelle svolte presso il Ministero della Giustizia, così come di quello previsto dall'art.11, comma 2, del citato Testo Unico, che valorizza l'esperienza come Referente per la formazione e, infine, quello previsto dall'art.8 comma 1, lett.b), che valorizza anche l'efficace utilizzo delle tecnologie avanzate.

Per quanto riguarda l'indicatore di cui all'art.17 lett.a) va, anzitutto, richiamato l'ottimo percorso professionale del dottor Di Maio, interamente speso nella funzione requirente di primo e secondo grado, in tre regioni diverse (Sicilia, Campania e Lazio), tutte connotate dalla presenza di criminalità organizzata, prestando servizio in uffici requirenti di primo grado di piccole, medie e grandi dimensioni (Nicosia, Messina, Santa Maria Capua Vetere, Napoli e Roma) e, come detto, anche con esperienza di secondo grado presso la Procura generale di Caltanissetta.

Nell'impegnativo percorso professionale si è distinto per l'attività di contrasto ad ogni possibile realtà delinquenziale, trattando, come già detto in precedenza, diverse e molteplici materie tra le quali, esemplificativamente, si ricordano i reati di criminalità organizzata, i reati contro la persona, i reati contro la pubblica amministrazione e i reati di falso, le frodi comunitarie, i reati contro il patrimonio, i reati di traffico di stupefacenti, i reati edilizi, dimostrando di saper organizzare il lavoro proprio e della Polizia giudiziaria, nonché la massima disponibilità e lo spirito di abnegazione nelle applicazioni presso uffici disagiati.

Il Parere attitudinale specifico ricorda che il dottor Di Maio, tanto presso la Procura di Messina quanto presso quella di Nicosia, ha maturato esperienze di coordinamento interforze delle Forze di polizia con risultati investigativi e processuali particolarmente significativi.

Come detto, poi, il dottor Di Maio ha prestato servizio presso la procura di Nicosia e quella di Santa Maria Capua Vetere ed è stato a lungo applicato alla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina dove ha coordinato le indagini residue ed il successivo dibattimento del più importante processo per associazione di stampo mafioso celebrato nella provincia di Messina (cd Mare Nostrum), con 575 imputati, nel cui ambito erano stati contestati, oltre all'associazione mafiosa, 51 omicidi, diversi sequestri di persona, numerosissimi reati di estorsione ed altri reati contro il patrimonio; ma anche le indagini nell'ambito della guerra di mafia scatenata nei primi anni 90 dalla cd "Stidda", nel tentativo di infiltrarsi nelle zone controllate dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", che gli consentirono di ottenere anche una sentenza di condanna all'ergastolo per omicidio di stampo mafioso.

In quest'ambito va anche ricordata l'esperienza, particolarmente significativa, presso la Procura Generale della Corte di appello di Caltanissetta dove è stato applicato per un periodo complessivamente superiore a sei mesi negli anni 1993-1996: nel periodo di applicazione il dottor Di Maio ha anche partecipato a numerosissime udienze in Corte di Appello ed in Corte di Assise di Appello ed ha collaborato con il Procuratore Generale nel redigere i ricorsi per cassazione e anche ad alcuni casi di avocazione.

Con riferimento all'indicatore di cui all'art.17, lett.b) rileva l'importante esperienza maturata come Procuratore capo f.f. della Procura della Repubblica di Nicosia per tutti i periodi di assenza - a vario titolo - del Procuratore titolare, negli anni 1993-1996, misurando immediatamente le proprie capacità in un difficile contesto territoriale ove l'Ufficio di Procura costituiva il più importante baluardo statale nel contrasto alla criminalità di ogni tipo.

Il Consiglio, naturalmente, ha ben presente la censura mossa dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza di annullamento, in merito alla contraddittoria valutazione che della predetta esperienza lo stesso CSM avrebbe dato in differenti procedimenti concorsuali, ai quali risulta aver partecipato anche il dottor Di Maio: osserva, tuttavia, il Consiglio che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, *“il principio di autonomia delle valutazioni delle commissioni giudicatrici, in presenza di una pluralità di procedure selettive che si succedano nel tempo, rende possibile il verificarsi di scostamenti fra i punteggi assegnati in ciascuna tornata, con la conseguenza che quella successivamente espletata non resta affatto condizionata ed influenzata dall'esito della precedente”*.(Cfr. C.d.S 1949/2011) Proprio in applicazione del predetto principio, il Consiglio Superiore ha ritenuto necessario valutare la predetta esperienza, peraltro valorizzata nel parere attitudinale specifico adottato all'unanimità dal Consiglio giudiziario di Roma per l'incarico direttivo a concorso, trattandosi di un'esperienza concreta che ha comunque arricchito il percorso professionale del magistrato proposto, avendogli consentito di sperimentare - peraltro in termini generali e non meramente settoriali - le attività gestionali tipiche del dirigente, con la conseguenza che, anche in questa sede, la predetta esperienza non può non essere apprezzata, attesa la specifica rilevanza che la stessa assume come indicatore specifico di attitudine direttiva per il posto a concorso.

Peraltro, l'argomento è destinato, in concreto, ad essere assorbito in quanto anche il dottor Nitti, con lo stesso profilo professionale e, quindi, in assenza di sopravvenienze, è stato destinatario, nella presente procedura, di una proposta alternativa di nomina a Procuratore della Repubblica di Trani, sebbene in precedenza fosse rimasto soccombente nelle procedure concorsuali per la nomina a Procuratore della Repubblica di Lecce e a Procuratore aggiunto di Bari.

In relazione all'indicatore generale di cui agli artt.6 e 13 del testo unico, il dott. Di Maio ha esercitato funzioni fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia ricoprendo l'incarico di direttore dell'ufficio del contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dal 7.10.2002 al 17.11.2008.

Si è trattato di un'esperienza gestionale particolarmente importante, che ha consentito al dottor Di Maio di sperimentare le proprie attitudini organizzative, realizzando un Ufficio che, sino al suo arrivo, era soltanto previsto all'interno del Regolamento di organizzazione del Ministero ma non era stato mai attivato: il dottor Di Maio ha sostanzialmente avviato l'Ufficio del contenzioso, strutturandolo in diversi settori e avviando, così, un costante collegamento con l'Avvocatura dello Stato che ha consentito una gestione più efficiente ed efficace del contenzioso del Dipartimento.

Inoltre, la conoscenza della complessa struttura dell'amministrazione penitenziaria, la gestione dei detenuti, i rapporti con i magistrati di sorveglianza e con la Direzione nazionale antimafia e le varie direzioni distrettuali per la gestione dei detenuti soggetti al regime del 41 bis ord. pen., gli hanno permesso di acquisire conoscenze specifiche sulla realtà penitenziaria certamente imprescindibili per lo svolgimento dell'attività quale organo inquirente.

Sempre in relazione agli indicatori generali di attitudine direttiva, rileva anche, come detto, ex art.11, comma 2 del testo unico, l'esperienza maturata dal dottor Di Maio come magistrato formatore: con delibera del CSM del settembre 2000 è stato, infatti, nominato magistrato formatore addetto alla formazione professionale in sede decentrata e l'esperienza ordinamentale maturata nella collaborazione per il tirocinio dei giovani colleghi vincitori del concorso per magistrato ordinario.

Infine, in relazione all'indicatore generale previsto dall'art.8 comma 1, lett.b), che valorizza, come detto, l'efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, va ricordato che il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, del 2 dicembre 2015, sottolinea la particolare attitudine del dottor Di Maio di avvalersi dei più avanzati programmi informatici applicabili all'attività giudiziaria ed, in particolare, del sistema RE.GE 2.2., così come evolutosi nel sistema S.I.C.P. - che consente non solo di avere il controllo immediato dei processi pendenti presso il proprio ufficio e di quelli degli altri colleghi, ai fini di possibili riunioni e/o coordinamento delle indagini, ma anche di conoscere lo stato di ogni singolo procedimento e tutte le informazioni proprie di un fascicolo - ma anche il sistema TIAP - TRATTAMENTO INFORMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI - che consente, a seguito di una scansione di tutti gli atti processuali - effettuata dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - di "entrare" informaticamente nel fascicolo e "prelevare" gli atti ritenuti necessari, consentendo, così, di preparare efficacemente anche le udienze di processi complessi o di esaminare agevolmente anche fascicoli particolarmente voluminosi.

4. La comparazione con gli altri candidati.

Preliminarmente deve essere precisato che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della precedente delibera consiliare di nomina del dottor Di Maio a Procuratore della Repubblica di Trani, la nuova comparazione, in esecuzione alla predetta sentenza, deve essere limitata ai dottori Di Maio e Nitti (candidato che ha ottenuto l'annullamento in sede giurisdizionale), dovendosi ritenere quiescenti alla decisione consiliare annullata gli altri due candidati (Maurizio Cardea e Ciro Santoriello) anche se ancora formalmente presenti nella presente procedura.

Ciò premesso va ricordato che l'art. 25 del Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia quella di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

L'art.24, tuttavia, prevede che *“in applicazione del criterio generale di cui all'art.192, comma 4, del regio decreto 30 giugno 1941, n.12, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali è dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura”*: nel caso di specie l'incarico direttivo a concorso deve essere conferito in applicazione del predetto principio (con la nomina del dottor Di Maio, magistrato più anziano di ruolo), attesa la perfetta equivalenza dei profili professionali dei due candidati a confronto.

Il profilo professionale del dott. NITTI, infatti, interamente sviluppato presso la Procura della Repubblica di Bari, per quanto apprezzabile, non può certo portare ad un giudizio di prevalenza rispetto a quello del dottor Di Maio.

In particolare, il dottor Nitti è stato assegnato, dal 1999 al 2004, al gruppo specializzato "Impresa", competente su reati societari, tributari, bancari e fallimentari; dal 2001 al 2007 gli è stata assegnata la quasi totalità dei procedimenti della Procura di Bari in materia di terrorismo di matrice confessionale successivi o immediatamente precedenti all'introduzione del comma 3-quater dell'art.51 c.p.p. ovvero dei procedimenti di autorizzazione delle cd intercettazioni preventive, mentre negli anni successivi e sino all'attualità ha continuato ad occuparsi di terrorismo cd. islamico.

Dal 26.3.2004 al 2011 è stato assegnato al secondo gruppo specializzato (Pool P.A., competente su reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, edilizi, urbanistici, ferma restando l'assegnazione precedente dei procedimenti in materia fallimentare, societaria, bancaria, tributaria); dal settembre 2011 è stato assegnato all'Area Pubblica, competente in materia di reati

ambientali, edilizi, urbanistici e paesaggistici. Dal novembre 2009 è stato coordinatore del gruppo di lavoro Sanità Pubblica Regionale, costituito da 11 persone, svolgendo le relative funzioni sino al febbraio 2011. Inoltre dal 26.03.2001, è stato assegnatario anche di procedimenti penali di competenza della Procura distrettuale *ex art. 51, comma 3-quater c.p.p.* e contitolare di procedimenti penali della Direzione Distrettuale Antimafia.

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 136/2010, con specifico provvedimento organizzativo 3077/11 del procuratore, gli sono stati assegnati tutti i procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 260 del T.U. Ambientale già pendenti, ovvero trasmessi successivamente da altri Uffici del distretto, ovvero comunque iscritti successivamente. Con nota prot. 10/INT dell'11.01.2016, recante ad oggetto i Criteri prefissati di ripartizione del lavoro tra i Sostituti Procuratori addetti alla D.D.A. si è disposto che gli fossero assegnati, tra gli altri, anche "i reati ambientali di competenza della D.D.A. in tutto il Distretto".

Nel febbraio del 2014 è stato designato componente della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, con specifica competenza su alcuni ambiti territoriali, per i reati riferibili ad alcuni *clan* del territorio del capoluogo e per quelli di traffico illecito di rifiuti.

Si tratta, com'è evidente, di un percorso professionale per lo più sovrapponibile a quello del dottor Di Maio anche se quest'ultimo può vantare un'esperienza più ricca derivante dal fatto di aver esercitato le funzioni requirenti in diversi Uffici giudiziari, peraltro particolarmente importanti, come Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Messina e anche presso la Procura generale di Caltanissetta, mentre il dottor Nitti ha maturato la propria esperienza all'interno di un solo ufficio, pur trattando una pluralità di materie come il dottor Di Maio compresa la specifica esperienza in materia di criminalità organizzata.

Anche sotto il profilo attitudinale, il percorso professionale appare sostanzialmente sovrapponibile sia in relazione agli indicatori specifici, sia in relazione a quelli generali.

Con riferimento ai primi, ed in particolare all'indicatore di cui all'art.17 che, come detto, valorizza "*le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione*" si è appena detto che si tratta di percorsi sostanzialmente sovrapponibili anche se le attitudini del dottor Di Maio sono state confermate, sempre con ottimi risultati, in diversi uffici giudiziari, mentre il dottor Nitti ha sostanzialmente maturato la stessa esperienza giudiziaria sempre all'interno della Procura di Bari.

Anche con riferimento alle esperienze di “coordinamento investigativo”, si è visto come il Parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario di Roma abbia sottolineato la particolare attitudine del dottor Di Maio che, tanto presso la Procura di Messina quanto presso quella di Nicosia, ha maturato importanti esperienze di coordinamento interforze delle Forze di polizia con risultati investigativi e processuali particolarmente significativi; orbene, anche per il dottor Nitti, il rapporto informativo del Dirigente dà conto delle particolari capacità dimostrate dal predetto magistrato nella direzione della Polizia Giudiziaria nella conduzione delle indagini, così che, anche sotto questo aspetto, i due profili appaiono sostanzialmente equivalenti.

Il giudizio di equivalenza deve essere confermato anche per le esperienze organizzative: mentre, infatti, come detto, il dottor Di Maio può vantare l'esperienza direttiva di fatto presso la Procura di Nicosia, per aver sostituito il dirigente nei casi di assenza, nel periodo compreso tra il 1993 e il 1996, riconducibile all'indicatore di cui all'art.17, lett.b), ma anche l'importante esperienza organizzativa maturata presso il Ministero della Giustizia, quale direttore dell'ufficio del contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal 7.10.2002 al 17.11.2008, esperienza riconducibile all'indicatore generale di attitudine direttiva, di cui agli artt. 6 e 13 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, il dottor Nitti ha invece maturato esperienze settoriali di collaborazione nella gestione degli uffici, pur riconducibili all'indicatore di cui all'art.17, lett.b) e l'esperienza ordinamentale di componente del Consiglio giudiziario dal 2008 al 2012, prevista dall'art. 11 del citato T.U..

Risulta, infatti, dagli atti che il dottor Nitti ha curato, su incarico del Procuratore della Repubblica, l'unificazione logistica dei due uffici di procura (Pretura e Tribunale) al tempo della riforma; successivamente si è occupato dell'implementazione nel progetto organizzativo dell'ufficio di una serie di innovazioni tecnologiche, con ciò concorrendo al significativo ammodernamento della Procura.

Dal 2009 al 2011, su delega espressa del dirigente, è stato nominato responsabile del Settore Sanità Pubblica Regionale al fine di coordinare le numerose e complesse indagini preliminari aventi ad oggetto ipotesi di reati verificatisi nella gestione della Sanità Pubblica regionale.

Nel 2010, su disposizione del Procuratore, il dott. NITTI ha curato l'organizzazione del settore di P.G. aggregato alla Procura per le tematiche di diritto penale dell'ambiente, ponendo le premesse affinché esso fosse composto da un'aliquota del Corpo Forestale dello Stato, da un'Aliquota Capitaneria di Porto, da un'Aliquota Polizia Edilizia del Comune di Bari.

Nel 2010 ha elaborato, su incarico del Procuratore, un progetto di cd Ufficio Stampa, ovvero di un ufficio interno alla Procura e finalizzato a gestire le incombenze che l'art. 5 del d.lgs. 106/06 pone a carico del Capo dell'Ufficio.

Nel 2014-2016, come componente della DDA, ha provveduto a monitorare tutti i procedimenti pendenti di quell'ufficio, inserendo in una banca dati tutte le sentenze definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. del territorio di Bari;

Nel 2014, è stato designato dal Capo dell'ufficio quale magistrato componente del gruppo di lavoro costituito nell'ambito della partecipazione della Procura al progetto di riorganizzazione dei processi lavorativi ed ottimizzazione delle risorse degli Uffici giudiziari della Regione Puglia (cd Progetto organizzazione ufficio EY).

Nel 2014-2016 è stato il coordinatore delle attività concernenti l'aggiornamento e la sistemazione della banca dati SIDDA/SIDNA, i cui risultati positivi sono stati attestati da una nota di elogio del Procuratore della Repubblica del 9.06.2016.

Nel 2014-2015, la nota prot. 638/14/INT del Procuratore della Repubblica in data 17.11.2014 ha designato il dott. Nitti quale magistrato di riferimento dell'Ufficio per la approvazione del piano di organizzazione degli *stages* previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, come modificato dal d.l. 90/14.

Nel corso del 2016 ha poi lavorato alla predisposizione di un protocollo per i reati ambientali idoneo a coordinare fattività della Procura distrettuale e delle Procure ordinarie.

Dal 25.5.2016, su richiesta del Procuratore, previa la raccolta di tutti gli elementi utili, ha individuato e proposto, per la eventuale adozione di direttive da parte del capo dell'Ufficio o comunque per buona conoscenza dei colleghi, le diverse soluzioni possibili rispetto ai numerosi e spesso complessi problemi che pone la gestione dei collaboratori di giustizia.

Sempre con riferimento alle esperienze maturate nel circuito del governo autonomo, va segnalato che il magistrato, dal 19.11.2001 e per alcuni anni, ha prestato collaborazione all'interno dell'ufficio della Procura di Bari quale referente per l'informatica.

Si tratta per lo più di incarichi fiduciari, di carattere settoriale, conferiti dal dirigente dell'Ufficio che, sebbene importanti per lo sviluppo professionale del magistrato, non possono tuttavia consentire di formulare un giudizio di prevalenza sul profilo del dottor Di Maio che, come detto – oltre ad aver maturato la propria esperienza professionale in più uffici giudiziari, partecipando, così, a modelli organizzativi ben diversi tra loro (Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Nicosia e Caltanissetta), ha soprattutto maturato esperienze organizzative generali, sia

occupandosi per intero dell'ufficio requirente di Nicosia nei periodi di sostituzione del dirigente, sia ricoprendo a lungo un ufficio direttivo presso il Ministero della Giustizia dove ha potuto sperimentare, direttamente ed in prima persona, la responsabilità gestionale dell'Ufficio del contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - esperienze gestionali generali e dirette che manca nel profilo del dottor Nitti.

Entrambi i magistrati, inoltre, hanno maturato l'esperienza di "formatori decentrati", hanno collaborato a livello ordinamentale nel tirocinio dei giovani colleghi ed hanno costantemente partecipato, anche come relatori, ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal C.S.M. nell'ambito della formazione centrale e decentrata e, infine, risultano autori di pubblicazioni scientifiche come note, articoli ed anche monografie.

Ne consegue che i profili professionali dei due candidati devono essere considerati equivalenti, non potendosi giungere, né da un lato, né dall'altro ad un giudizio di prevalenza con la conseguenza che, ai sensi dell'art.25 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani deve essere conferito al dottor Antonino Di Maio (D.M.29.09.1992) perché più anziano di ruolo di quasi quattro anni rispetto al dottor Nitti (D.M.30.05.1996)

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, con 5 voti favorevoli in favore del dott. Antonino Di Maio ed uno contrario

PROPONE AL PLENUM

la nomina a **Procuratore della Repubblica di Trani**, a sua domanda, del **dott. Antonino DI MAIO**, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Proposta B – in favore del dott. Renato NITTI (votante il consigliere Suriano). Relatore: cons. SURIANO.

***Conferimento dell'Ufficio direttivo
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI
– vac. 23.03.2016 – dott. Carlo Maria Corrado Capristo –
pubblicazione n. 13271 in data 11.07.2016***

1. Il relatore, Cons. SURIANO, premette che:

- con sentenza del 3.10.2018 n. 5696, il Consiglio di Stato, sezione V, ha riformato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 1074/2018, accogliendo il ricorso proposto dal dott. Renato Nitti per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19.4.2017, con la quale è stato conferito al dott. Di Maio l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;

- secondo la citata sentenza del Consiglio di Stato, il fatto che alcuni indicatori attitudinali fossero stati recentemente considerati dal medesimo Consiglio Superiore della Magistratura in modo antitetico rispetto al giudizio che ha portato alla nomina del dott. Di Maio, in assenza di fatti sopravvenuti, manifesta una irragionevole incoerenza nell'attività amministrativa, rivelatrice di un vizio di illegittimità del provvedimento;

- la sentenza, in particolare, ha censurato come illegittimo il giudizio relativo alla valutazione degli indicatori del dott. Di Maio effettuato nella delibera annullata in considerazione della antitetica valutazione effettuata dal CSM in una delibera di soli tre mesi prima relativa al conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore di Chieti, ove si era evidenziato che "*il dott. Di Maio non ha mai svolto funzioni neppure di fatto direttive e presenta un profilo professionale, piuttosto che indirizzato ai temi organizzativi, maggiormente volto all'approfondimento scientifico delle questioni giuridiche*", nonchè in una delibera del luglio 2016 relativa al conferimento di un ufficio semidirettivo (Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Bari), ove si era fatto riferimento a "*sporadiche sostituzioni del capo dell'ufficio, effettuate [...] dal dott. Di Maio*";

- sempre, secondo il giudice amministrativo, nella delibera annullata non sono state valutate puntualmente le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici del dott. Nitti, che viceversa erano state indicate nella proposta alternativa all'esame del plenum;

- il Consiglio Superiore della Magistratura intende dare esecuzione spontanea a quanto deciso dal giudice amministrativo, procedendo in questa sede ad una nuova comparazione tra i soli dott.ri Nitti e Di Maio, avendo gli altri candidati prestato acquiescenza al conferimento dell'incarico in esame;

- alla luce del rinnovato giudizio richiesto dal giudice amministrativo e sulla scorta del *modus operandi* dallo stesso delineato, deve ritenersi la prevalenza del dott. Nitti sul dott. Di Maio;

- è, pertanto, solo a fini meramente conoscitivi che si rammenta l'avvenuta presentazione della domanda per la copertura del posto suindicato da parte dei seguenti magistrati (secondo l'ordine di anzianità nel ruolo): Cosimo BOTTAZZI, Pietro ARGENTINO, Francesco Giovambattista MANDOI, Antonio Giuseppe DE DONNO, Gabriella Maria CASELLA, Francesco GIANNELLA, Elisabetta PUGLIESE, Nicola MAIORANO, Maurizio CARDEA, Lorenzo LERARIO, Umberto Gioele MONTI, Ludovico VACCARO, Ciro SANTORIELLO, Antonino DI MAIO, Renato NITTI, Giancarlo LONGO;

- va inoltre rammentato, sempre in via preliminare e nuovamente a fini meramente conoscitivi, che, già all'atto della adozione della deliberazione relativa alla presente vacanza poi annullata dal giudice amministrativo, risultavano le seguenti circostanze, ovvero che i dottori Cosimo BOTTAZZI, Francesco Giovambattista MANDOI, Antonio Giuseppe DE DONNO, Francesco GIANNELLA, Elisabetta PUGLIESE, Nicola MAIORANO, Umberto Gioele MONTI e Ludovico VACCARO avevano revocato la domanda ed, inoltre, la dott.ssa Gabriella Maria CASELLA era stata proposta ad altro incarico;

2. Ciò premesso, il relatore illustra, quindi, il percorso professionale dei candidati - individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria - secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1) ARGENTINO Pietro.

Nominato con D.M. 13.05.1980, ha svolto le funzioni di Giudice presso il Tribunale di Lecce dal 28.9.81, di Pretore a Taranto dal 1.06.87, di sostituto Procuratore presso il Tribunale di Taranto dal 7.01.94, di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto dall'8.05.2009.

2.2) CARDEA Maurizio.

Nominato con D.M. 31.07.1986, ha svolto le funzioni di Pretore presso la Pretura di Sala Consilina dall'1.04.1988, di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura circondariale di Potenza dal 19.01.1990 all'11.10.1993; dal 12.10.1993 al 27.03.2000 come Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore; dal 28.03.2000 a tutt'oggi come Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Salerno.

2.3) LERARIO Lorenzo.

Nominato con D.M. 8.06.1987; dal 7.04.1989 ha svolto funzioni di Pretore presso la Pretura di Trinitapoli e quindi, d'ufficio, a Foggia fino 10.11.1993, allorché è stato trasferito presso la Pretura di Bari; dal 30.07.1999 di sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari; dal 26.08.2011 è sostituto presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.

2.4) SANTORIELLO Ciro.

Nominato con D.M. 29.09.1992, dal 17.11.1993 ha svolto le funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo; dal 13.09.2013 è stato trasferito, *ex D.L. 155/2012*, a causa della soppressione dell'ufficio giudiziario, e svolge funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

2.5) DI MAIO Antonino.

Nominato con D.M. 29.09.1992, dal 17.11.93 ha svolto funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Nicosia; dal 17.06.1996 di sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli; dal 16.06.1999 di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C. Vetere; a partire dall'8.10.2002 è stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; dal 15.12.2010 svolge le funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

2.6) NITTI Renato.

Nominato con D.M. 30.05.1996, dal 15.12.1997 al 2.06.1999 ha svolto le funzioni di sostituto procuratore nella Procura presso la Pretura Circondariale di Bari, dal 2.06.1999 a tutt'oggi nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ove dal febbraio 2014 è anche addetto alla locale Direzione distrettuale antimafia.

2.7) LONGO Giancarlo

Nominato con D.M. 18.01.2002, dal 13.10.2003 ha svolto le funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa; in data 16.12.2009 è stato trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; dal 13.09.2010 svolge nuovamente le funzioni di sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il bando di concorso è stato pubblicato l'11.7.2016 e la normativa consiliare applicabile è quella contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il nuovo Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai "Principi generali", le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell'Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal "merito" e dalle "attitudini", i quali, "in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario" (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, in primis giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che

siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, pur senza potendo ad esse attribuirsi una valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Consiglio di Stato, 11.02.2016, n. 597).

Nella specie si procede al conferimento dell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ufficio la cui pianta organica è formata da 1 procuratore, 1 procuratore aggiunto e 10 sostituti procuratori.

L'art. 17 del T.U., riguardo agli "Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento dei suddetti incarichi: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Peraltro, il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina; né, in ogni caso, un elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, una automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi. Infatti, l'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri

valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l'assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell'incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell'assegnazione.

4. Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali dei dott.ri Di Maio e Nitti, avendo gli altri candidati prestato acquiescenza al conferimento dell'incarico oggetto della presente procedura, il dott. NITTI risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio a concorso.

4.1. Parametro del “merito”.

Il parere attitudinale specifico, espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Bari il 9.11.2016, nel richiamare le precedenti valutazioni formulate sulla professionalità del dott. Renato NITTI, tutte ampiamente positive in ragione della sua notevolissima capacità tecnico-giuridica e delle sue doti di diligenza e laboriosità, descrive il profilo di un magistrato dalle eccellenti qualità professionali.

In particolare, va sottolineato che il dott. NITTI annovera una pluralità di esperienze giudiziarie, sempre svolte nell'ambito requirente.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stato assegnato, dal 1999 al 2004, al primo gruppo specializzato (Pool Impresa, competente su reati societari, tributari, bancari, fallimentari). Dal 2001 al 2007, gli è stata assegnata la quasi totalità dei procedimenti della Procura di Bari in materia di terrorismo di matrice confessionale successivi o immediatamente precedenti all'introduzione del comma 3-quater dell'art. 51 c.p.p. ovvero dei procedimenti di autorizzazione delle cd intercettazioni preventive; mentre egli anni successivi e sino all'attualità ha continuato ad occuparsi di terrorismo cd. islamico. Dal 26.3.2004 al 2011 è stato assegnato al secondo gruppo specializzato (Pool P.A., competente su reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, edilizi, urbanistici, ferma restando l'assegnazione precedente dei procedimenti in materia fallimentare, societaria, bancaria, tributaria); dal settembre 2011 è stato assegnato all'Area Pubblica quale componente del gruppo di lavoro competente in materia di reati ambientali, edilizi, urbanistici e paesaggistici. Dal novembre 2009, è stato coordinatore del gruppo di lavoro Sanità Pubblica Regionale, costituito da 11 persone, svolgendo le relative funzioni sino al febbraio 2011. Inoltre dal

26.03.2001, è stato assegnatario anche di procedimenti penali di competenza della Procura distrettuale *ex art. 51, comma 3-quater c.p.p.* e contitolare di procedimenti penali della Direzione Distrettuale Antimafia.

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 136/2010, con specifico provvedimento organizzativo n. 3077/11 del procuratore, gli sono stati assegnati tutti i procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 260 del T.U. Ambientale già pendenti, ovvero trasmessi successivamente da altri Uffici del distretto, ovvero comunque iscritti successivamente. Con nota prot. 10/INT dell'11.01.2016, avente ad oggetto i Criteri prefissati di ripartizione del lavoro tra i Sostituti Procuratori addetti alla D.D.A. si è disposto che gli fossero assegnati, tra gli altri, anche "i reati ambientali di competenza della D.D.A. in tutto il Distretto".

Nel febbraio del 2014 è stato designato componente della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, con specifica competenza su alcuni ambiti territoriali, per i reati riferibili ad alcuni *clan* del territorio del capoluogo e per quelli di traffico illecito di rifiuti.

Il parere attitudinale specifico pone in luce che il dott. NITTI è magistrato di "*elevata professionalità maturata in tutti gli ambiti investigativi – in particolare quello dell'ambiente, tanto da essere considerato un esperto del settore (e da ricevere l'incarico di consulente presso il ministero) –*", avendo palesato "*specifiche attitudini nella materia della criminalità organizzata, dimostrate già in occasione delle numerose precedenti applicazioni e da ultimo con l'ingresso in pianta stabile nella DDA - giudizio che può esprimersi e sulla base della complessità dei procedimenti trattati, per i quali si rinvia all'ampia e dettagliata panoramica descritta nell'autorelazione e documentata dai provvedimenti prodotti dal Magistrato, e sulla base dei successi investigativi emergenti dall'accoglimento delle richieste avanzate agli organi giudicanti in fase cautelare e di merito*", nonché "*spiccate attitudini organizzative e direttive - manifestatesi nel coordinamento della Polizia Giudiziaria e nella direzione delle indagini, nell'organizzazione del proprio lavoro e di quello altrui (in particolare quello della segreteria e dei colleghi), nel coordinamento con l'attività dei colleghi, nella definizione di un elevato numero di procedimenti, senza trascurare la qualità dei provvedimenti (a loro volta caratterizzati da tecnica redazionale analitica, misurata, efficace) e l'approfondimento delle questioni da trattare, nella collaborazione sempre prestata per l'organizzazione dell'ufficio di appartenenza (tanto da essere considerato un punto di riferimento dal Capo dell'ufficio, che più volte ha espresso il proprio apprezzamento con note di elogio), nella speciale cura prestata nell'esecuzione delle attività espressamente delegategli- dalla diligenza emersa nell'espletamento di ogni attività investigativa e/o*

organizzativa affidatagli, dalla laboriosità, attestata dalla qualità e quantità dei procedimenti trattati, dal mantenimento del ruolo ordinario, pur dopo il passaggio alla DDA, dalla specifica competenza in ambito informatico ed in quello della formazione, dalla indipendenza e libertà da qualsivoglia condizionamento”.

Secondo quanto affermato in sede di rapporto informativo, il dott. NITTI è un “*magistrato che contribuisce in maniera determinante all’elevazione del livello di professionalità di tutti i colleghi della Procura, per i quali costituisce riferimento certo ed affidabile, sempre disponibile”.*

Particolare cura è stata poi riservata dal magistrato alla sua formazione professionale.

Il dott. NITTI ha costantemente partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal C.S.M. nell’ambito della formazione decentrata. Il suo elevato livello professionale e scientifico, quest’ultimo attestato anche da monografie, note e articoli, per un totale di una trentina di pubblicazioni, ha trovato riscontro nelle numerosissime lezioni tenute per conto della Scuola della Magistratura, nell’ambito della formazione permanente dei magistrati. Il dott. Nitti, inoltre, risulta avere collaborato in diverse occasioni con l’Università, dove ha tenuto diverse lezioni, anche presso la Scuola per le professioni legali.

4.2. Parametro delle attitudini.

Elevato anche il profilo attitudinale. Infatti il percorso professionale del dott. NITTI si caratterizza per la presenza di indicatori attitudinali particolarmente significativi, sia specifici che generali.

In relazione agli indicatori specifici, deve in primo luogo farsi rinvio alle informazioni, già fornite nell’ambito del parametro del “merito”, rilevanti anche ai fini dell’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 17 lettera a (“*la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione, i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione”*). Infatti, il dott. NITTI si è occupato, nella materia requirente, di una pluralità di settori disciplinari, conseguendo risultati sempre assai significativi sul piano dell’azione investigativa e della sua proiezione processuale.

In particolare, va posto in luce come dal parere attitudinale specifico sia emerso che il dott. NITTI, in specie nell’espletamento delle attuali funzioni di componente della DDA, ha svolto attività investigativa nell’ambito di processi di particolare delicatezza, caratterizzati da complessità delle indagini, connessa al numero degli imputati, alla difficoltà della materia e alla novità delle

questioni, nonché dell'impegno profuso, dei risultati conseguiti, tanto in sede cautelare, tanto all'esito del giudizio. I provvedimenti prodotti consentono di apprezzare quanto innanzi indicato ed evidenziano altresì la cura che il dott. NITTI ha posto nell'espletamento delle indagini, quale che fosse la materia trattata (associazioni finalizzate a delitti contro il patrimonio, o al traffico di sostanze stupefacenti, o di stampo mafioso, reati di natura fallimentare, delitti contro la P.A., omicidi, terrorismo, delitti in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, delitti in materia ambientale, in particolare relativi al traffico e allo sversamento di rifiuti). Quanto al metodo di lavoro, dal rapporto del Procuratore consta che il dott. NITTI gestisce le udienze con assoluta padronanza e con autorevolezza, ha sempre un corretto rapporto con le altre parti processuali, con i colleghi e con il personale amministrativo e sempre argomenta approfonditamente le proprie richieste, sicché le sue requisitorie risultano pregevoli e utili ai fini delle decisioni. Inoltre, al fine di fornire il proprio fattivo contributo, rispettando nel contempo il principio di lealtà processuale, il dott. NITTI spesso fa ricorso al deposito di memorie scritte, ovvero a sistemi audiovisivi, che garantiscono una più immediata percezione dell'oggetto delle requisitorie.

L'elevata qualità del lavoro svolto si è sempre associata al raggiungimento di ottimi risultati dal punto di vista quantitativo. Infatti, secondo quanto riportato nel parere attitudinale specifico, il dott. NITTI è un magistrato dalla speciale laboriosità, che pur quando avrebbe potuto usufruire di esonero, non se ne è giovato, quanto meno non nella misura spettantegli. Pur quando è transitato nella DDA ha continuato a gestire i procedimenti che aveva in carico in relazione alla funzione ordinaria, come già ebbe a mantenere il gravoso carico della Procura circondariale una volta unificati gli uffici di Procura.

Molteplici e significative le *“esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici”*, che integrano l'indicatore specifico di cui all'art. 17 lett. b) TU (che rinvia all'art. 9 TU). Sul punto va evidenziato che il dott. NITTI ha sempre palesato piena disponibilità a coadiuvare, fin dalle prime collaborazioni del 1997-1999, il Capo dell'ufficio, promuovendo alcune proposte di organizzazione dell'ufficio, dapprima sul versante della formazione dei gruppi di lavoro, dell'individuazione di criteri di assegnazione dei procedimenti e dell'assegnazione dei magistrati dell'ufficio ai diversi gruppi. Le proposte sono fatte proprie nei successivi progetti organizzativi dell'ufficio, poi approvati del Consiglio Superiore, a dimostrazione del carattere proficuo della collaborazione. Quindi, nell'ambito dei profili organizzativi incidenti sull'omologo Ufficio Giudicante, la collaborazione si è sostanziata nella predisposizione di un progetto di corrispondenza tra la

ripartizione delle competenze tra le sezioni penali del Tribunale ed i gruppi di lavoro della Procura della Repubblica e la specificazione dei criteri di priorità.

Su un altro versante, dopo l'unificazione tra le due Procure, il dott. NITTI è stato incaricato dal Procuratore della Repubblica di curare l'organizzazione della logistica del trasferimento richiesto dal nuovo assetto, curata in ogni minimo dettaglio e con profusione di impegno assai generoso, i cui risultati sono comprovati dalla progressiva implementazione della rete informatica. Nel parere viene dato atto del lavoro immane svolto e di come *“ha saputo conseguire brillanti risultati, acquisendo dotazioni che hanno portato nell'Ufficio un significativo livello di ammodernamento ed implementando con una serie di innovazioni tecnologiche il progetto organizzativo della Procura”*.

Il dott. Nitti si è successivamente occupato della implementazione nel progetto organizzativo dell'ufficio di una serie di innovazioni tecnologiche: dalla informatizzazione del memoriale e del collegamento a specchio con il modello gemello del Tribunale, alla informatizzazione dei mod. 44 per la registrazione informatizzata a vista mediante lettore ottico; dall'acquisizione del software di gestione ingressi -uscita del personale amministrativo, al decentramento presso le segreterie della stampa dei certificati del casellario, con ciò concorrendo al significativo ammodernamento della Procura.

Dopo avere operato, a partire dal 2001 come Referente per l'informatica (v. *infra*), il dott. NITTI ha fatto parte del gruppo di lavoro, costituito dal Procuratore della Repubblica, per la predisposizione di modelli unici da utilizzare da parte dei magistrati e del personale amministrativo. Quindi, dal 2009 al 2011, si è occupato del coordinamento del Settore Sanità Pubblica Regionale, costituito da 11 persone, conferito con delega espressa al fine di coordinare le numerose e complesse indagini preliminari aventi ad oggetto ipotesi di reati verificatisi nella gestione della Sanità Pubblica regionale. Questa delega gli è stata attribuita avuto riguardo alla specifica esperienza pluriennale in tema di reati contro la Pubblica amministrazione nel settore della Sanità Pubblica Regionale, alla specifica competenza nel settore del diritto penale dell'ambiente, alle specifiche, esperienze di *“direzione di indagini di competenza della Procura distrettuale”*, dallo svolgimento di una pregressa *“attività di organizzazione per l'Ufficio, come risulta dal fascicolo personale e da attestazione del precedente Procuratore”*, a una *“conoscenza ordinamentale”*. Nel parere si dà ampiamente conto dei risultati positivi raggiunti in questa attività di coordinamento, evidenziando come *“nonostante il collega Nitti abbia spesso dovuto interloquire come coordinatore con colleghi [meno] giovani di lui- egli ha condotto la esperienza del coordinamento [nuova per l'intero Ufficio quanto alla*

attribuzione ad un Sostituto, peraltro tra i più giovani dell'Ufficio] conducendo i magistrati appartenenti ai diversi gruppi investigativi alla condivisione di regole interne, conseguendo il rispetto delle regole così fissate anche da parte dei colleghi meno avvezzi all'esperienza del lavoro in gruppo, valorizzando le specificità di ciascun magistrato, fornendo supporto sia nelle specifiche decisioni [così da rispettare comunque la autonomia dei singoli titolari], sia nel potenziamento delle risorse, in particolare da parte dei servizi di PG”.

A partire dal Giugno 2010, il dott. NITTI era stato delegato a cooperare alla realizzazione del cd. Progetto Auror@, realizzato, con il finanziamento della Regione Puglia, in favore degli uffici giudiziari del territorio e successivamente adottato, per diventare progetto pilota, dal Ministero della Giustizia; progetto consistente nell'automazione dei processi e nella gestione dei dati relativi ai fascicoli processuali, sia strutturati che destrutturati, con la creazione del cd. Fascicolo Processuale virtuale. Nel parere si evidenzia, quanto ai risultati raggiunti, come *“attraverso un moderno sistema di scannerizzazione e catalogazione del cartaceo e di acquisizione dei documenti prodotti in formato digitale, la celere digitalizzazione e classificazione di tutti gli atti giudiziari, rendendoli agevolmente consultabili in rete. Si crea il cd Fascicolo Processuale virtuale che rappresenta l'elemento cardine del sistema integrato che viene così a realizzarsi e consente non solo la gestione del flusso di lavoro e l'archiviazione delle informazioni, ma anche la loro "messa a disposizione" per il supporto 'evoluto' all'azione investigativa e d'indagine dei Pubblici Ministeri e della Polizia Giudiziaria. Tra gli innumerevoli benefici [riduzione dei tempi di lavorazione, ampliamento della base informativa disponibile, maggiore disponibilità delle informazioni a supporto delle indagini; possibilità di maggiore condivisione delle informazioni tra i diversi uffici] rientra quello la riduzione dell'utilizzo e quindi del costo della carta (firma digitale, conservazione sostitutiva e utilizzo di supporti cd/dvd) e delle fotocopie; oltre che il recupero delle informazioni utilizzate in precedenti indagini ed attività”.*

Nel 2010, su disposizione del Procuratore, il dott. NITTI ha curato l'organizzazione del settore di P.G. aggregato alla Procura per le tematiche di diritto penale dell'ambiente, ponendo le premesse affinché esso fosse composto da un'aliquota del Corpo Forestale dello Stato, da un'Aliquota Capitaneria di Porto, da un'Aliquota Polizia Edilizia del Comune di Bari, e anticipando quindi le successive modifiche normative.

Nel 2010 ha elaborato, su incarico del Procuratore, un progetto di cd Ufficio Stampa, ovvero di un ufficio interno alla Procura e finalizzato a gestire le incombenze che l'art. 5 del d.lgs. 106/06 pone a carico del Capo dell'Ufficio. In tal modo è stata predisposta una struttura organizzativa

capace di ovviare alle sollecitazioni improprie e di mettere il suo dirigente o altro delegato in condizioni di conoscere tempestivamente l'attività di ciascun Sostituto, e da valutare se ed in quali termini riferirne agli organi di informazione.

Nel 2009-2010 ha svolto l'attività funzionale al coordinamento del Pool Pubblica Amministrazione, predisponendo un sistema di rilevazione mediante la compilazione di schede riassuntive da parte dei magistrali titolari dei procedimenti in materia, sì da agevolare il loro monitoraggio o lo scambio di utili informazioni. La scheda è stata predisposta, condivisa dal Procuratore, trasmessa ai colleghi Sostituti per la compilazione e la rilevazione dei dati.

Nel 2014-2016, come componente della DDA, ha provveduto a monitorare tutti i procedimenti pendenti di quell'ufficio pendenti, inserendo in una banca dati tutte le sentenze definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. del territorio di Bari.

Nel 2014, è stato designato dal Capo dell'ufficio quale magistrato componente del gruppo di lavoro costituito nell'ambito della partecipazione della Procura al progetto di riorganizzazione dei processi lavorativi ed ottimizzazione delle risorse degli Uffici giudiziari della Regione Puglia (cd Progetto organizzazione ufficio EY).

Nel 2014-2016 è stato il coordinatore delle attività concernenti l'aggiornamento e la sistemazione della banca dati SIDDA/SIDNA, ottenendo una nota di elogio del Procuratore della Repubblica in data 9.06.2016. I risultati conseguiti sono attestati nella nota del 14.5.2016, del responsabile di p.g. della banca dati SIDDA-SIDNA, il quale ha evidenziato che, a decorrere dall'OS. 10.2014, sono stati inseriti complessivamente n.6.603 atti e che la percentuale di inserimento raggiunta è del 99%, che sale al 100% per quanto attiene alle informative conclusive, facendo presente che *“la creazione delle cartelle condivise tra ciascun magistrato della DDA, la segreteria e l'analista di P.G. assegnato al magistrato ha consentito un più agevole passaggio dei file da inserire in banca dati che, pertanto, vengono inseriti quasi in tempo reale”*.

Con nota del 17.11.2014 il Procuratore ha designato il dott. NITTI quale magistrato di riferimento dell'Ufficio per la approvazione del piano di organizzazione degli *stages* previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, come modificato dal d.l. 90/14.

Con provvedimento prot. 6301/14 del 17.11.2014, il Procuratore lo ha designato, unitamente ad altro collega, per l'attività di proposta, coordinamento e partecipazione alle udienze in materia di misure di prevenzione, attivandosi per la adozione di un protocollo interno al distretto, finalizzato ad individuare criteri operativi per coordinare le iniziative dei diversi titolari della proposta e, prima ancora, dei servizi di Polizia Giudiziaria. Anche con riferimento a tale attività il dott. Nitti ha

ricevuto un “elogio” del Procuratore della Repubblica, nel quale si dà conto dell’avvenuto assolvimento della delega , evidenziando di aver avuto modo di verificare il netto miglioramento dei risultati ottenuti in detto campo, grazie all’impegno costante nella fase della impostazione delle richieste, anche con assidua attività di guida e coordinamento della polizia giudiziaria, e nelle udienze.

Nel 2015- 2016 ha curato la predisposizione degli atti per la partecipazione dell’Ufficio della Procura di Bari alla *Call for Proposal* della DG Home della Commissione Europea, in *partnership* con organismi delle Nazioni Unite (UNICRI e UNU), Centri convenzione di Basilea di Africa occidentale e Estremo oriente ed altri primari organismi di rilevanza internazionale, in considerazione della specifica competenza sviluppata dall’Ufficio in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Anche in tal caso non è mancato il riconoscimento formale del Procuratore della Repubblica, espresso con la nota di elogio del 9.06.2016.

Quale unico assegnatario dei procedimenti in materia ambientale, ha curato non soltanto l’attività investigativa, ma altresì i profili organizzativi del settore.

Nel 2016 è stato varato dal Procuratore di Bari un protocollo in tema di prescrizioni ambientali ex art. 318 bis d.lgs. 152/06, all’esito di un complesso studio condotto proprio dal dott. Nitti.

Nel corso del 2016 ha poi lavorato alla predisposizione di un protocollo per i reati ambientali idoneo a coordinare fattività della Procura distrettuale e delle Procure ordinarie.

Nel corso del biennio 2015-2016 il dott. Nitti ha inoltre curato la formazione delle Forze di polizia in materia d’indagini per il traffico di rifiuti (Corpo Forestale dello Stato, anche unitamente alla Agenzia delle dogane; Guardia di Finanza; Carabinieri, sia del NOE che di Reparti Territoriali; Polizia di Stato: SCO e Squadre mobili).

Sempre sotto il profilo delle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, viene in rilievo il fatto che, dal 19.11.2001 e per alcuni anni, ha prestato collaborazione all’interno dell’ufficio della Procura di Bari quale referente per l’informatica (cfr. art. 17 lettera b) TU che richiama l’art. 9 lettera b). In tale veste ha curato il monitoraggio delle dotazioni informatiche individuali e dell’Ufficio; la predisposizione di periodici piani di approvvigionamento e di distribuzione delle risorse informatiche individuali, nonché di proposte di acquisizione di risorse generali dell’Ufficio; la realizzazione di un deposito del materiale informatico; l’accesso a banche dati per attività investigative e amministrative; il potenziamento dei servizi informatici.

Sotto il profilo degli indicatori generali, in relazione alle esperienze di “*coordinamento investigativo*” (art. 8 lettera c) TU), il rapporto informativo del Dirigente attesta che il dott. Nitti ha manifestato eccellente capacità nella direzione della Polizia Giudiziaria nella conduzione delle indagini, tanto da essere scelto dalla Nona Commissione e dalla SSM quale relatore, nell’ambito della formazione permanente, sulle tecniche di indagine in materia ambientale/urbanistica, in materia di diritto penale del lavoro e di diritto societario nella prospettiva del d.lgs. 231/01 e da essere chiamato a tenere corsi di formazione per la Polizia Giudiziaria, in particolare in materia ambientale (CC, Polizie Municipali e Corpo Forestale dello Stato), di confisca, di delitti contro la Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza e Polizia di Stato), di gioco di azzardo (Polizia di Stato e Carabinieri) investigativa e *lato sensu* processuale, di responsabilità degli enti; e tanto da elaborare specifici protocolli investigativi.

In particolare, con riferimento al Pool Ambiente, del quale è il sostanziale unico referente, egli ha provveduto all’implementazione di protocolli investigativi in materia di reati edilizi, in materia di rifiuti e d’inquinamento idrico [tutti peraltro oggetto di relazioni presso il CSM], alla realizzazione di banche dati, attuando un proficuo coordinamento interpersonal nel Pool tra magistrati, Polizia giudiziaria [...] e VPO specificamente assegnati al Pool.

La sua particolare competenza nel settore del diritto penale dell’ambiente gli è valsa la nomina a consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il dott. NITTI ha, inoltre, avviato una intensa e proficua attività di collaborazione con le autorità investigative e giudiziarie straniere nell’ambito di delicati procedimenti aventi ad oggetto reati contro il patrimonio, omicidi, traffico internazionale di rifiuti, associazione sovversiva finalizzata al terrorismo internazionale e istigazione all’odio razziale, avvalendosi di rogatorie, MAE, richieste di estradizione, puntualmente accolte ed eseguite. Ciò ha consentito anche di concludere i relativi procedimenti con pronunce di condanna nei confronti dei responsabili e di ottenere la restituzione dei beni oggetto dei reati contro il patrimonio. Sempre al fine di instaurare rapporti di collaborazione, il dott. Nitti ha anche favorito, ove fattibili, gli incontri con le predette autorità.

Venendo, quindi, alle “*esperienze ordinamentali e organizzative*” previste dall’art. 11 del T.U. (in relazione alle quali, in base al comma 1, “assumono speciale rilievo le esperienze maturate (...) presso i Consigli giudiziari”), di particolare importanza è l’esperienza maturata dal dott. NITTI, dal 2008 al 2012, quale componente del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Bari, al cui interno ha rivestito l’importante incarico di segretario (dal 2010 al 2012), pianificando

le attività dell'organo (sia quelle di carattere ciclico, come le valutazioni di professionalità, le approvazioni dei progetti tabellari e i pareri per le cd. conferme, sia quelle derivanti dalla iniziativa dei singoli magistrati, e perciò la formulazione di pareri per il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi). In questo modo egli ha potuto certamente affinare le competenze ordinamentali, così importanti per chi è chiamato a svolgere le funzioni direttive a concorso.

Inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, in data 16.4.2014 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la nomina del dott. NITTI a formatore decentrato. Dal 2015 è stato delegato alla formazione europea (progetto European Gaius).

In ultimo, va sottolineato che il Consiglio giudiziario si è espresso in termini assai positivi sulla proposta organizzativa formulata dal magistrato in relazione all'ufficio della Procura della Repubblica di Trani, sottolineandone la completezza, l'attenzione ai profili organizzativi, il rigore nella individuazione dei criteri di ripartizione degli affari, la funzionalità alla ottimizzazione delle risorse. Essa, inoltre, attesta la piena conoscenza in capo all'aspirante delle caratteristiche dell'Ufficio richiesto, delle specificità del territorio in questione e delle problematiche organizzative dell'Ufficio di Procura.

5. La comparazione tra candidati

L'art. 25 del nuovo Testo Unico fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del medesimo Testo Unico. La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Procuratore della Repubblica di Trani.

In relazione al profilo comparativo, per il conferimento di un ufficio direttivo requirente di piccole o medie dimensioni viene in rilievo quanto disposto dall'art. 28 TU, a tenore del quale "*per*

il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all'articolo 17. La valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze e, in quelli requirenti, l'esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l'ufficio da conferire".

5.1. Il profilo del dott. DI MAIO

Il dott. Antonio DI MAIO, destinatario di altra proposta di Commissione, annovera, senza dubbio, significative esperienze giudiziarie, come sostituto Procuratore, in diverse ed eterogenee regioni d'Italia (Sicilia, Campania e Lazio), ha avuto modo di trattare numerose materie giuridiche, sia di carattere ordinario, sia di profilo altamente specializzato: dal tema delle cosiddette "Frodi Comunitarie" ai reati contro il patrimonio, con il coordinamento delle Forze dell'ordine per un migliore controllo del territorio, riportando risultati molto soddisfacenti; dai reati contro la Pubblica amministrazione, ascritti a pubblici amministratori dei comuni del circondario e della Regione Siciliana (procedimenti in relazione ai quali ha ottenuto numerose ordinanze di custodia cautelare e molteplici condanne) alle indagini nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di detenzione, svolte, in alcuni casi, anche avvalendosi di collaboratori di giustizia, sfociate nell'emissione di numerosissime ordinanze di custodia cautelare ed altrettante sentenze di condanna. Particolarmente rilevanti le indagini afferenti delitti commessi contro la vita e l'incolumità personale che hanno anche consentito la soluzione di casi di omicidio e la relativa trattazione di essi presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello, ottenendo in un caso anche una sentenza di condanna all'ergastolo per un delitto di stampo mafioso commesso nell'ambito della guerra di mafia scatenata all'epoca (primi anni '90) a causa del disegno di infiltrazione della c.d. "Stidda" nei territori controllati dall'organizzazione "Cosa nostra".

In qualità di sostituto Procuratore presso la Pretura Circondariale di Napoli, il dott. DI MAIO si è occupato in modo specialistico dei reati urbanistici, introducendo metodologicamente la richiesta di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora nei luoghi in cui si realizzava l'illecito o quella dell'obbligo di presentazione alla p.g., ottenendo così una efficace repressione e contenimento del fenomeno, in speciale modo con riferimento all'entroterra napoletano. Particolari studi sono stati compiuti in ordine all'esecuzione delle sentenze di condanna in materia di reati edilizi, soprattutto con riferimento alle aree vincolate paesaggisticamente come Capri e Ischia.

Quale sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere ha affrontato le tematiche in tema di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione e soprattutto in tema dei delitti contro l'ordine pubblico riguardanti in particolar modo le complesse dinamiche di integrazione dei numerosissimi extracomunitari che vivono in quelle zone; mentre in qualità di sostituto presso la Procura della Repubblica di Roma, si occupa in modo specialistico dei reati tributari, nonché dei reati in materia edilizia ed urbanistica e di quelli a questa connessi.

Il dott. DI MAIO, inoltre, è stato applicato alla Procura Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta per un periodo complessivamente superiore a sei mesi negli anni 1993-1996; nonché alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con il coordinamento del processo c.d. MARE NOSTRUM (procedimento per associazione di stampo mafioso con 575 imputati, nel quale si procedeva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per 51 omicidi, diversi sequestri di persona, numerosissimi reati di estorsione ed altri reati contro il patrimonio).

Infine, egli ha svolto le funzioni di Procuratore capo facente funzioni presso la Procura della Repubblica di Nicosia nei periodi di assenza del Procuratore capo, negli anni 93-96.

In relazione al merito, il parere attitudinale, nel richiamare l'ultimo parere relativo alla valutazione di professionalità, sottolinea i positivi giudizi in ordine a tutti i parametri richiesti. Sotto il profilo della laboriosità, va dato conto di come il parere valuta la produttività come media.

Sul versante delle competenze informatiche, il dott. DI MAIO si avvale del sistema RE.GE 2.2. nonché del nuovo sistema SICP; ed utilizza, altresì, il TIAP e tutti i programmi informatici di videoscrittura e conservazione dati.

Parimenti di rilievo sono state le esperienze maturate dal dott. DI MAIO fuori dal ruolo organico della magistratura, avendo egli ricoperto l'incarico di direttore dell'ufficio del contenzioso presso il Ministero di Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dal 7.10.2002 al 17.11.2008; attività che gli ha permesso di acquisire conoscenze specifiche sulla realtà penitenziaria certamente imprescindibili per lo svolgimento dell'attività di organo inquirente.

Inoltre, egli, durante il periodo fuori ruolo (in data 6.8.2003), è stato nominato membro del Council for Police Matters, con provvedimento del Consiglio d'Europa - "Secretariat General - Directorate General I - Legal Affairs - Departement of Crime Problems".

Sotto il profilo ordinamentale, va rimarcato che il dott. DI MAIO è stato nominato con delibera del C.S.M. del settembre 2000, magistrato formatore addetto alla formazione professionale in sede decentrata.

Ha partecipato a numerosissimi corsi di formazione sia a livello centrale che in sede decentrata, venendo nominato relatore in più corsi di formazione professionale in sede centrale.

Il dott. Di Maio ha, inoltre, svolto numerose volte il ruolo di magistrato affidatario, sia presso la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, sia presso l'ufficio attualmente ricoperto.

Da menzionare è anche la sua attività scientifica, quale autore di un saggio monografia e di un libro. Sul versante accademico universitario è stato segnalato il conseguimento, presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", del diploma di specializzazione triennale post-laurea in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, con la votazione 50/50 e lode, nonché la nomina, quale cultore della materia, presso la cattedra di Diritto processuale dell'esecuzione penale e diritto processuale penale dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

Va inoltre dato conto di come ha predisposto la seguente proposta organizzativa: *"Con riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, occorre evidenziare che l'ufficio è dotato di 1 Procuratore aggiunto e 10 Sostituti Procuratori ed attualmente è a pieno organico. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani abbraccia una superficie totale di 17056 mq per una popolazione residente di 103.555 abitanti. Il detto ufficio è già strutturato in nove sezioni specializzate mentre la DDA è quella della Procura della repubblica presso il Tribunale di Bari.*

Un proposta organizzativa afferente detto ufficio può così sintetizzarsi:

- *verifica degli organi amministrativi;*
- *verifica dell'arretrato esistente;*
- *verifica della rispondenza della distinzione in sezioni dell'ufficio con i reati di maggior numero e allarme socio-giudiziario;*
- *verifica della rispondenza della distinzione in sezioni dell'ufficio con i reati di maggior numero e allarme socio-giudiziario;*
- *verifica dei rapporti di gestione e dei relativi tempi con il Tribunale;*
- *verifica dei strumenti di conoscenza e conoscibilità delle decisioni emesse dal Tribunale ai fini della loro impugnazione di concerto con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari;*
- *verifica dei processi di informatizzazione, con specifico riferimento al sistema Rege 2.2 al Tiap e adesso al SCIP e all'utilizzo del sistema Pec per la ricezione e trasmissione degli atti giudiziari;*

- *verifica e confronto con le forze dell'ordine operanti sul territorio con l'eventuale predisposizione di incontri creati a mirare e affinare sinergie investigative anche concernenti le modalità di stesura delle informative;* 1

- *verifica dell'organico della magistratura onoraria presente in ufficio con la predisposizione di sistemi di impiego e utilizzo ottimali rispetto alle esigenze dell'ufficio stesso".*

5.2. Comparazione tra il dott. Nitti e il dott. Di Maio

Ciò premesso, netta è la prevalenza del dott. Nitti rispetto al dott. Di Maio, sia in relazione al merito che al profilo attitudinale.

Innanzitutto in relazione al merito, il percorso professionale del dott. Nitti, caratterizzato da una significativa pluralità di esperienze nell'esercizio delle funzioni requirenti, palesa elevatissime qualità sul piano tecnico-giuridico ed eccezionali doti di diligenza e laboriosità.

Numerose, inoltre, sono state le inchieste di spessore e di complessità trattate dal magistrato nel corso della carriera, sempre con grande capacità tecnica, padronanza delle materia sostanziale e processuale penale, avendo egli acquisito, nel corso del lungo percorso di carriera, una pluralità di competenze nella materia ambientale, nei reati contro la pubblica amministrazione, nel diritto penale dell'economia, nei reati di criminalità organizzata.

In occasione di tutte le valutazioni di professionalità del dott. Nitti ha conseguito un "elevato livello di giudizio" su ogni parametro esaminato, avendo la sua solida esperienza lavorativa palesato un particolare affinamento del bagaglio tecnico-giuridico e una consapevolezza della funzione che si esprime in mature ed equilibrate scelte nell'esercizio del potere inquirente. Per contro, il dott. Di Maio, al di là di una riconosciuta capacità sul versante del lavoro giudiziario, appare comunque soccombente, sia sul piano quantitativo, essendo la sua produttività soltanto nella media, a fronte dei livelli di eccellenza raggiunti dal controinteressato, sia sul piano qualitativo, avuto riguardo alle numerose indagini nel settore ambientale e della criminalità organizzata di cui il dott. Nitti si è occupato.

Per quanto attiene alle attitudini, il dott. Di Maio non può vantare un percorso professionale altrettanto ricco e qualificato come quello del dott. Nitti, in specie in relazione alle esperienze di organizzazione nell'ufficio di procura, qualificate dalle numerose deleghe ricevute dal Procuratore e sfociate in proposte operative che hanno prodotto risultati sempre brillanti, ma anche rispetto alle esperienze di coordinamento investigativo, qualificate dall'implementazione di efficaci protocolli

investigativi; né risulta avere mai svolto, a differenza del candidato proposto, le funzioni di componente del Consiglio giudiziario

Nello specifico, il dott. Nitti vanta una pluralità di esperienze che integrano gli indicatori specifici e quelli generali e che non paiono in alcun modo bilanciabili, nella prospettiva prognostica dell'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico in esame, con quelle ben più limitate rinvenibili nel percorso professionale del dott. Di Maio.

In particolare, per quanto attiene al possesso degli indicatori specifici di cui all'art. 17 TU, in relazione alla lettera a), il dott. Nitti ha dato prova di grande versatilità nello svolgimento delle funzioni requirenti; si è occupato, nel settore requirente, di molti settori disciplinari, conseguendo risultati sempre assai significativi sul piano dell'azione investigative e della sua proiezione processuale, da ultimo nell'espletamento delle attuali funzioni di componente della D.D.A., allorché ha avuto modo di cimentarsi in processi di particolare delicatezza, caratterizzati da complessità delle indagini, connessa al numero degli imputati, alla difficoltà della materia e alla novità delle questioni, nonché dell'impegno profuso, dei risultati conseguiti, tanto in sede cautelare, tanto all'esito del giudizio. Quanto al metodo di lavoro, dal rapporto del Procuratore consta che il dott. Nitti gestisce le udienze con assoluta padronanza e con autorevolezza, ha sempre un corretto rapporto con le altre parti processuali, con i colleghi e con il personale amministrativo e sempre argomenta approfonditamente le proprie richieste, sì che le sue requisitorie risultano pregevoli e utili ai fini delle decisioni.

Premesso che il dott. Nitti svolge funzioni requirenti da un periodo superiore rispetto a quello del dott. Di Maio (considerato che questi è stato fuori ruolo per un periodo significativo), va evidenziato come il dott. Nitti ha svolto funzioni di pubblico ministero in una pluralità di settori o gruppi di lavoro, tra i quali da ricordare: gruppo specializzato Pool Impresa (competente sui reati societari, tributari bancari, fallimentari); terrorismo di matrice confessionale; gruppo specializzato Pool PA; reati ambientali, edilizi, urbanistici; sanità pubblica; Direzione Distrettuale Antimafia; associazioni finalizzate a delitti contro il patrimonio, o al traffico di sostanze stupefacenti, o di stampo mafioso, omicidi; ai quali si aggiungono tutti i reati già di competenza della Procura presso la Pretura. Va inoltre dato conto come nel 2014 è stato designato componente della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, con specifica competenza su alcuni ambiti territoriali, per reati riferibili ad alcuni clan del territorio del capoluogo e quelli di traffici illeciti del distretto. Sebbene anche il dott. Di Maio si sia occupato di una pluralità di materie (frodi comunitarie, reati contro il patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione, spaccio di sostanze stupefacenti,

detenzione e porto abusivo di armi, associazione di stampo mafioso, delitti contro la vita e l'incolumità personale, reati edilizi ed urbanistici, reati contro il patrimonio e contro la pubblica Amministrazione e soprattutto in tema dei delitti contro l'ordine pubblico, reati tributari), anche con risultati ottimali, va tuttavia evidenziato come solamente il dott. Nitti può vantare una specifica esperienza nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi nel territorio ove si colloca l'ufficio messo a concorso. Infatti quest'ultimo aspetto costituisce elemento privilegiato nella valutazione comparativa per il conferimento degli uffici direttivi requirenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, TU e solamente il dott. Nitti si è positivamente confrontato con i fenomeni criminali radicati nel territorio anche di Trani, considerato che svolge funzioni di componente della DDA dal 2014, con peraltro specifica competenza su alcuni ambiti territoriali, per reati riferibili ad alcuni clan del territorio del capoluogo e quelli di traffici illeciti del distretto. Pare sul punto sufficiente rilevare come nella competenza della DDA rientra anche il territorio del procura di Trani, avendo quindi il dott. Nitti acquisito specifica competenza sui fenomeni criminali diffusi nel territorio di competenza della Procura di Trani. Il dott. Nitti ha peraltro curato l'organizzazione dei servizi di PG del territorio per le tematiche del diritto penale dell'ambiente, avendo contribuito alla realizzazione di protocolli investigativi operanti anche nell'ambito comprensivo del territorio di Trani.

Viceversa del tutto privo di valenza ai fini del riconoscimento dell'indicatore attitudinale in esame il fatto che il dott. Di Maio abbia articolato la propria carriera in diversi uffici giudiziari, rilevando ai sensi dell'art. 17 lettera a) TU unicamente la pluralità dei settori trattati e non la collocazione territoriale in cui questi sono stati affrontati (tranne nell'ipotesi di cui all'art. 28 comma 2 TU, e quindi il caso in cui sia dimostrata l'attinenza dell'attività svolta con i fenomeni criminali diffusi nel territorio). Nessuna conoscenza ha il dott. Di Maio dei fenomeni criminali che caratterizzano il territorio pugliese - i quali presentano caratteristiche ben diverse da quelli siciliani o campani.

Netta è poi la prevalenza del dott. Nitti in relazione alle esperienze che integrano l'indicatore specifico di cui all'art. 17 lettera b) TU (da valutare alla luce dell'indicatore di cui al richiamato art. 9). Il dott. Nitti vanta infatti importanti esperienze che integrano tutte le ipotesi in cui si può articolare la collaborazione ai sensi dell'art. 9 TU.

Infatti, in relazione all'art. 9 lettera a), da ricordare come sin dai primi anni (1997-1998) ha collaborato con il Capo dell'Ufficio, su suo incarico, nella redazione delle proposte di organizzazione, dapprima sul versante della formazione dei gruppi di lavoro, dell'individuazione di criteri di assegnazione dei procedimenti e dell'assegnazione dei magistrati dell'ufficio ai diversi

gruppi. Le proposte sono state fatte proprie nei successivi progetti organizzativi dell'ufficio, poi approvati del C.S.M, a dimostrazione del carattere proficuo della collaborazione. Quindi, nell'ambito dei profili organizzativi incidenti sull'omologo Ufficio Giudicante, la collaborazione si è sostanziata nella predisposizione di un progetto di corrispondenza tra la ripartizione delle competenze tra le sezioni penali del Tribunale e i gruppi di lavoro della Procura della Repubblica e la specificazione dei criteri di priorità. Dopo l'unificazione delle due Procure nel 2001 ha organizzato la logistica del trasferimento richiesto dal nuovo assetto. Ha quindi avuto l'incarico di componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di modelli unici da utilizzare da parte dei magistrati e del personale amministrativo. Nel 2010, quale unico assegnatario dei procedimenti in materia di traffico illecito di rifiuti *ex art. 260 TU ambiente*, è stato delegato a curare i profili organizzativi del settore. A partire dal giugno 2010 è stato delegato a cooperare alla realizzazione del progetto Auror@, che, a bontà dei risultati, è divenuto progetto pilota del ministero, progetto finalizzato alla creazione del cd fascicolo processuale virtuale. Nel 2010, su disposizione del Procuratore, ha curato l'organizzazione del settore PG aggregato alla Procura per le tematiche di diritto penale dell'ambiente. In relazione all'Ufficio Misure di Prevenzione, nel 2014, è stato designato per l'attività di proposta, coordinamento e partecipazione alle udienze in materia di misure di prevenzione, elaborazione di un protocollo interno al distretto, finalizzato ad individuare criteri operativi per coordinare le iniziative dei diversi titolari della proposta e, prima ancora, dei servizi di Polizia Giudiziaria. E' stato nel 2014-2016, coordinatore delle attività concernenti l'aggiornamento e la sistemazione della banca dati SIDDA/SIDNA.

Ulteriormente, il dott. Nitti è stato dal 2001 magistrato di riferimento dell'informatica della Procura di Bari (profilo rilevante ai sensi dell'art. 9 lett. b TU, richiamato dall'art. 17 lettera b)). In tale veste si è occupato della implementazione dal punto di vista tecnologico del progetto organizzativo dell'Ufficio: dalla informatizzazione del collegamento del modello gemello del Tribunale, alla informatizzazione dei mod. 44 per la registrazione informatizzata a vista mediante lettore ottico; dall'acquisizione del software di gestione ingressi, al decentramento presso le segreterie della stampa dei certificati del casellario. Inoltre, sempre in tale veste, come è già stato riferito, a partire dal 2010 è stato delegato a cooperare alla realizzazione del progetto informatico Auror@ e coordinatore della Banca dati SIDDA SIDNA.

Sono poi da segnalare nel profilo del dott. Nitti le esperienze rientranti nella previsione di cui all'art. 9 lettera c), richiamato dall'art. 17 lettera b): dal 2009 al 2010 è stato delegato al coordinamento del gruppo di lavoro settore Sanità Pubblica Regionale, costituito da 11 persone, al

fine di coordinare le numerose e complesse indagini preliminari aventi ad oggetto ipotesi di reati verificatisi nella gestione della Sanità Pubblica Regionale; nel 2014-2015 è stato designato quale magistrato di riferimento dell'Ufficio per l'approvazione del piano di organizzazione degli stage previsti dall'art. 73 DL n. 69/2013.

Importanti poi anche le collaborazioni prestate per specifici progetti (cfr. art. 9 lettera d), richiamato dall'art. 17 lettera b). Nel 2010 ha elaborato su incarico del Procuratore un progetto cd. Ufficio Stampa. Nel 2009-2010 quale membro del Pool Pubblica Amministrazione, ha predisposto un sistema di rilevazione mediante la compilazione di schede riassuntive da parte dei magistrati titolari dei procedimenti, in modo da agevolare il monitoraggio e lo scambio di informazioni. Nel 2014-2016 ha curato, quale componente della DDA, il monitoraggio di tutti i procedimenti pendenti dell'Ufficio, inserendo in una banca dati tutte le sentenze definitive per reato ex art. 416 bis c.p. nel territorio di Bari. Nel 2014 è stato designato quale componente del gruppo di lavoro costituito nell'ambito della partecipazione della Procura al progetto di riorganizzazione dei processi lavorativi e riorganizzazione delle risorse degli Uffici giudiziari della Regione Puglia (cd. Progetto organizzazione ufficio EY). Negli anni 2015 -2016 prima ha predisposto gli atti per la partecipazione dell'Ufficio della Procura di Bari alla *Call for Proposal* della DG Home della Commissione Europea, in partnership con organismi delle Nazioni Unite (UNICRI e UNU), Centri della Convenzione di Basilea di Africa occidentale e Estremo oriente ed altri primari organismi di rilevanza internazionale, e poi (dopo il buon esito della gara) ha svolto l'attività per conto dell'Ufficio. Nel 2016 è stato varato dal Procuratore un protocollo in tema di prescrizioni ambientali ex art. 318 bis Dlgs. N. 152/2006 all'esito di uno studio condotto dal dott. Nitti e nel corso del 2016 ha lavorato alla predisposizione di un protocollo per reati ambientali.

Pertanto plurime sono le esperienze di collaborazione del dott. Nitti nella gestione dell'Ufficio di procura, riconducibili a tutte le ipotesi previste dall'art. 9 TU (richiamato dall'art. 17 lettera b) TU). In relazione ai positivi risultati conseguiti nello svolgimento di tali attività si rinvia quanto illustrato nel profilo attitudinale.

Viceversa il dott. Di Maio non vanta esperienze di collaborazione nella gestione dell'Ufficio rilevanti ai fini del riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lettera b). D'altronde in relazione all'art. 9 TU, nelle sue diverse ipotesi, nulla risulta segnalato nè nel parere nè nell'autorelazione. Unico elemento di valutazione è il fatto che il dott. Di Maio ha svolto funzioni direttive di fatto, sostituendo il Procuratore di Nicosia nei casi di assenza tra il 1993 e il 1996. Si tratta di un elemento che era stato posto a fondamento della delibera annullata e la cui valutazione è

stata censurata come irragionevole a fronte di antitetiche valutazioni in altre delibere. In ogni caso, pare sufficiente rilevare come non risultano in alcun modo indicati i giorni di effettivo svolgimento di tali funzioni, nè l'attività svolta nè infine i risultati conseguiti nello svolgimento di questa saltuaria attività (indicazione dei risultati che pare essenziale ai fini del riconoscimento dell'indicatore specifico di cui all'art. 17 lettera b) TU, tenuto conto dell'art. 7 TU). Peraltro non si vede in che modo un'attività di supplenza del tutto saltuaria - e genericamente indicata - possa bilanciare le plurime e positive esperienze di collaborazione del dott. Nitti.

Se quindi l'esame degli indicatori specifici porta ad un'incontestabile prevalenza del dott. Nitti, a conclusioni analoghe porta anche l'esame di quelli generali.

Innanzitutto, solo il dott. Nitti vanta l'importante esperienza di componente del Consiglio giudiziario, con anche compiti di Segretario (profilo rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 1, TU), esperienza che pare essenziale per un corretto esercizio dei compiti ordinamentali riconosciuti al Procuratore. Va peraltro sottolineato come il dott. Nitti ha tenuto plurime relazioni in materia ordinamentale.

Entrambi sono stati referenti per la formazione decentrata (profilo rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 2 TU), il dott. Nitti dal 2014 al 2016, il dott. Di Maio dal 2000 al 2002. Pur tuttavia va evidenziato come solo il dott. Nitti ha svolto attività di formazione di rilievo anche europeo (è stato referente European Gaius 2014-2015). D'altronde solo il dott. Nitti ha svolto anche attività di formazione internazionale per organismi internazionali e di rilievo sovracomunitario. E' pur vero che il dott. Di Maio, durante il periodo fuori ruolo, è stato nominato membro del Council for Police Matters, con provvedimento del Consiglio d'Europa - "Secretariat General - Directorate General I - Legal Affairs - Departement of Crime Problems"; tuttavia si tratta di attività sicuramente importante ma che pare estranea all'attività di formazione dei magistrati. D'altronde, in ambito europeo, il dott. Nitti ha curato per conto della Procura di Bari la predisposizione del progetto DOT.COM Waste (approvato dalla Commissione europea) con missioni svolte all'estero in Germania, Cina e Belgio per conto della Procura Europea.

Inoltre, sempre sotto il profilo degli indicatori generali in relazione alle esperienze di "*coordinamento investigativo*" (art. 8 lettera c) TU), per quanto attiene al dott. Nitti, il rapporto informativo del dirigente attesta che ha manifestato eccellente capacità nella direzione della Polizia Giudiziaria nella conduzione delle indagini, tanto da elaborare specifici protocolli investigativi. In particolare, con riferimento al Pool Ambiente, del quale è il sostanziale unico referente, egli ha provveduto all'implementazione di protocolli investigativi in materia di reati edilizi, in materia di

rifiuti e d'inquinamento idrico [tutti peraltro oggetto di relazioni presso il CSM], alla realizzazione di banche dati, attuando un proficuo coordinamento interpersonal nel Pool tra magistrati, Polizia giudiziaria [...] e VPO specificamente assegnati al Pool. D'altronde la sua particolare competenza nel settore del diritto penale dell'ambiente gli è valsa la nomina a consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Il dott. NITTI ha, inoltre, avviato una intensa e proficua attività di collaborazione con le autorità investigative e giudiziarie straniere nell'ambito di delicati procedimenti aventi ad oggetto reati contro il patrimonio, omicidi, traffico internazionale di rifiuti, associazione sovversiva finalizzata al terrorismo internazionale e istigazione all'odio razziale, avvalendosi di rogatorie, MAE, richieste di estradizione, puntualmente accolte ed eseguite. Ciò ha consentito anche di concludere i relativi procedimenti con pronunce di condanna nei confronti dei responsabili e di ottenere la restituzione dei beni oggetto dei reati contro il patrimonio. Sempre al fine di instaurare rapporti di collaborazione, il dott. Nitti ha anche favorito, ove fattibili, gli incontri con le predette autorità.

Ben più limitata l'attività svolta dal Di Maio, caratterizzata unicamente dalla creazione di gruppi di interforze di polizia.

Infine, per quanto attiene all'attività espletata dal dott. Di Maio al Ministero della giustizia - Amministrazione penitenziaria, quale direttore dell'ufficio contenzioso dal 7.10.2002 al 17.11.2008 (rilevante ai fini del riconoscimento dell'indicatore generale di cui all'art. 13 TU), va evidenziato come sebbene si tratti di un'esperienza importante al fine di acquisire specifiche conoscenze sulla realtà penitenziaria, pur tuttavia non si può non considerare come viene in considerazione un'esperienza alquanto settoriale rispetto alle funzioni proprie di un Ufficio di Procura, trattandosi peraltro della direzione di un ufficio legale, che quindi ha specificità che non paiono avere diretta attinenza (in funzione prognostica) con le funzioni direttive requirenti. Pertanto è da escludere che l'attività svolta dal dott. Di Maio possa bilanciare non solo i ben più significativi indicatori generali in possesso del dott. Nitti, ma neanche, a maggior ragione, gli indicatori specifici, che avendo speciale rilievo, possono essere superati solamente in presenza di indicatori generali di particolare pregnanza.

Da ultimo, sotto il profilo attitudinale, non si può non rilevare come il dott. Di Maio ha presentato una proposta organizzativa nella quale vi è la sola indicazione della necessità di effettuare una verifica dei diversi servizi, rinviando qualsiasi soluzione all'esito delle verifiche, senza quindi alcuna elaborazione di una concreta proposta relativamente all'organizzazione

dell'ufficio. Questo a differenza del dott. Nitti, che ha presentato una proposta valutata nel parere attitudinale in termini assai positivi, sottolineandone la completezza, l'attenzione ai profili organizzativi, il rigore nella individuazione dei criteri di ripartizione degli affari, la funzionalità alla ottimizzazione delle risorse, oltre che la piena conoscenza dell'Ufficio. Anche in relazione a tale profilo deve ritenersi il dott. Nitti come il candidato più idoneo, in una valutazione prognostica, a ricoprire l'Ufficio in esame.

Tanto premesso la Commissione, preso atto di quanto sopra, con un voto a favore del dott. Renato NITTI,

propone

la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, del dott. Renato NITTI, magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con contestuale conferimento al medesimo delle funzioni direttive requirenti di primo grado.



Il Ministro della Giustizia



Fasc. 37/73-2019

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha ottenuto cinque voti, dott. Antonio DI MAIO, sia a favore del magistrato che ha riportato un voto, dott. Renato NITTI.

Alfonso Bonafede

CONFERIMENTI UFFICI SEMIDIRETTIVI

1.- Fasc. n. 109/SD/2017. Relatore: cons. GIGLIOTTI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - vac. 12/12/2017 - settore civile - dott. Lucio Di Nosse - pubblicato con telefax n. 14332 del 27/07/2017.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile**, a sua domanda, del dott. Francesco PASTORE, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d'Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Francesco PASTORE.

***Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli – settore civile
– vac. 12.12.2017 – dott. Di Nosse –
pubblicazione n. 14332 del 27.7.2017***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Fulvio GIGLIOTTI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati, indicati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

Rosaria PAPA, Aurelia D'AMBROSIO, Antonio QUARANTA, Pasquale Maria Pio Ciro CRISTIANO, Giovanni TEDESCO, Massimo PIGNATA, Gianpiero SCOPPA, Roberta DI CLEMENTE, Francesco PASTORE, Michelangelo PETRUZZIELLO, Pietro LUPI, Roberto PELUSO, Stanislao DE MATTEIS, Sergio CASARELLA

Si rileva preliminarmente che

- i dott.ri D'AMBROSIO e CASARELLA hanno revocato la domanda;
- i dott.ri Giovanni TEDESCO, Massimo PIGNATA, Gianpiero SCOPPA sono stati nominati ad altri analoghi incarichi;
- i dott.ri DI CLEMENTE e PELUSO sono stati proposti all'unanimità per altri incarichi;
- i dott. Pietro LUPI e DE MATTEIS sono stati destinati ad altre funzioni.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, il relatore illustra il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. la dott.ssa Rosaria Papa

Nominata con D.M. 29.5.1985, è stata dal 5.1.1987 giudice al Tribunale di Cosenza; dal 28.11.1988 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 16.9.1994 giudice al Tribunale di Napoli; dal 18.7.2008 è consigliere della Corte d'Appello di Napoli;

2.2. il dott. Antonio Quaranta

Nominato con D.M. 30.4.1986, dal 3.12.1987 è stato pretore alla Pretura Mandamentale di Finale Emilia (Modena); dal 23.10.1989 sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso la Pretura di S. Maria Capua Vetere; dal 13.10.1994 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 30.01.02 giudice al Tribunale di Napoli; dal 20.7.12 è consigliere Corte d'Appello Napoli;

2.3. il dott. Pasquale Maria Pio Ciro CRISTIANO

Nominato con D.M. 30.4.1986, è stato dal 22.12.1987 giudice al Tribunale di Lamezia Terme; dal 17.9.1990 sostituto alla Procura presso la Pretura di Isernia; dal 10.4.1995 giudice al Tribunale di Isernia; dal 17.3.2004 consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Napoli; è dal 16.7.2008 consigliere alla Corte Appello Napoli;

2.4. il dott. Francesco PASTORE

Nominato con DM 1.10.1991, è stato dal 16.10.1992 Pretore a Benevento; dal 13.6.1996 giudice al Tribunale di Napoli; è dal 31.7.12 consigliere alla Corte Appello Napoli;

2.5. il dott. Michelangelo PETRUZZIELLO

Nominato con DM 29.09.1992, è stato dal 17.11.93 giudice del Tribunale di Napoli; è dal 2.8.2011 consigliere della Corte d'Appello di Napoli.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame, il cui bando è stato pubblicato il 27.7.2017, è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il predetto Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai “*Principi generali*”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell'Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “*merito*” e dalle “*attitudini*”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all’art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ciascuna di esse, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, alle quali, tuttavia, non è attribuita una valenza tale da comportare l’automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all’aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all’ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “*speciale rilievo*” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all’individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l’incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. Stato, 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, si procede al conferimento dell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile.

L'art. 15 del T.U., riguardo agli "*Indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado*", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento dei suddetti incarichi: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

E secondo l'art. 27 del T.U., rubricato "*Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado*", per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado "*hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire*".

Come detto, in ogni caso il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina né elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Infatti, l'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l'assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell'incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell'assegnazione.

4. La scelta a favore del dott. Francesco PASTORE.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Francesco PASTORE risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

4.1 Parametro del merito.

Il parere attitudinale dell'8.2.2015 è altamente positivo, al pari degli altri pareri espressi nel corso della carriera, concludendo che *“Il dr Pastore è certamente idoneo a ricoprire gli incarichi richiesti, trattandosi di un magistrato brillante, con indubbia vocazione organizzativa e fornito di adeguato bagaglio culturale tecnico-giuridico. Nel corso dell'attività prestata fino a questo momento ha ampiamente fornito prova di estrema versatilità e capacità di adeguarsi alle concrete situazioni che si è trovato a dover fronteggiare. Si condivide la valutazione della Dirigenza in forza della quale il magistrato in esame è per i colleghi un sicuro punto di riferimento specie per la soluzione di problematiche ordinamentali e organizzative grazie alle notevoli competenze e alle spiccate attitudini dimostrate in tali ambiti e che rappresentano il tratto più caratteristico dell'articolata professionalità acquisita nella sua ormai lunga e eccellente carriera. Si apprezza, in particolare, l'intelligente laboriosità superiore alla media, la rapidità nella definizione dei giudizi, l'autorevole capacità di condurre l'udienza, il prestigio e la stima che ha saputo conquistare nell'ambiente giudiziario e forense”*.

Il dott. Pastore ha maturato una profonda e completa esperienza nel settore civile, avendo svolto ininterrottamente funzioni civili sin dall'assegnazione alla prima sede e avendo in tal modo maturato esperienze in una pluralità di materie, peraltro sia in primo che in secondo grado. Inoltre nel percorso professionale del dott. Pastore sono ravvisabili esperienze nel settore penale, a dimostrazione anche della sua versatilità.

Nominato con DM 1.10.1991, all'inizio della carriera è stato pretore alla Pretura circondariale di Benevento - sezione distaccata di Airola, ove ha svolto funzioni civili e di lavoro, ed alla sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, ove si è occupato del settore penale. Nel gennaio 1994 è stato quindi assegnato solo alla sezione di Airola, ove ha esercitato funzioni promiscue, reggendo anche la sede distaccata. Nel 1995 veniva applicato al tribunale di Ariano Irpino e nel 1996 alla pretura di Guardia Sanframondi per una udienza penale ogni due settimane .

Dal giugno 1996, in corrispondenza del suo trasferimento al Tribunale di Napoli, svolge ininterrottamente funzioni esclusivamente civili.

Al Tribunale di Napoli, è stato assegnato inizialmente alla IV sezione civile e quindi dal settembre 2008 alla VI sezione civile e dal settembre 2009 alla VIII sezione civile. Si è quindi occupato al Tribunale di Napoli di una pluralità di materie: successioni, diritti reali, responsabilità

extracontrattuale, comunione e condominio, locazione, diritto della navigazione, diritto industriale, colpe professionali.

Dal luglio 2012 svolge funzioni civili alla Corte di Appello di Napoli, ove è stato inizialmente assegnato alla II sezione civile, e quindi dall'aprile 2015 alla sezione IV bis civile. Alla II sezione civile si è occupato di diritti reali, successioni e locazione; mentre alla IV bis si occupa di responsabilità extracontrattuale, colpe professionali e di opposizioni all'esecuzione.

Relativamente al merito, il parere attitudinale richiama l'eccellente parere formulato per la quinta valutazione di professionalità dal Consiglio giudiziario in data 14.11.2011, dove vengono sottolineate le sue brillanti doti professionali, che costituiscono l'espressione di una maturità che fonda sulle variegata esperienze lavorative, anche pregresse all'ingresso in magistratura (ufficiale giudiziario, segretario comunale, funzionario dell'ufficio delle imposte, docente di diritto ed economia, borsista della Scuola Superiore della P.A.), che connotano il brillante curriculum del magistrato. In particolare si dà atto della sua *“eccellente preparazione giuridica... intensa attività di autoformazione svolta non solo in ambito giuridico ma anche organizzativo informatico e ordinamentale ... straordinaria ed intelligente laboriosità sempre superiore alla media... rapidità nella definizione dei giudizi, ... eccezionali capacità organizzative dimostrate nel lavoro giudiziario e nella attività di formazione degli uditori giudiziari...la continua e qualificata collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio e della sezione, la partecipazione alla commissione flussi, il costante utilizzo dello strumento informatico, la pluriennale esperienza di consigliere giudiziario, la profonda conoscenza dell'ordinamento giudiziario, il prestigio e la stima conseguita nell'ambiente giudiziario e forense”*.

Viene altresì rilevato come in tutti i provvedimenti che hanno riguardo anche complicate questioni di diritto il dott. Pastore si è distinto per l'iter argomentativo con cui ha adottato la propria decisione, dirimendo contrasti giurisprudenziali in ordine a molteplici aspetti sollevati dalle parti.

A dimostrazione dell'alto livello di professionalità, è stato relatore a numerosi incontri e corsi, peraltro anche in materia organizzativa.

Infine, va ricordato come prima dell'ingresso in magistratura ha svolto le funzioni di Ufficiale giudiziario, avendo in tal modo avuto occasione di esercitare un'attività strumentale all'esercizio della funzioni giurisdizionale.

4.2. Parametro delle attitudini.

Elevato anche il profilo attitudinale alla luce degli indicatori specifici e generali, tenuto conto del posto oggetto della presente procedura relativa al conferimento di un incarico semidirettivo di primo grado nel settore civile.

Innanzitutto, il dott. Pastore ha sempre svolto funzioni civili, dal 1996 in via esclusiva, trattando una pluralità di materie sia in primo che in secondo grado, e quindi acquisendo una approfondita e completa professionalità nel settore oggetto della presente procedura. Va inoltre sottolineato come la notevole qualità dei provvedimenti, della quale si è dato conto nel merito, si è sempre accompagnata ad una elevatissima produttività e ad una tempestività nel deposito dei provvedimenti, a dimostrazione dell'ottima capacità di organizzazione del proprio lavoro.

A tal proposito nel parere attitudinale si sottolinea come ha sempre gestito i ruoli con criteri di efficienza, dando precedenza ai processi di più remota iscrizione a ruolo. Nel rapporto informativo del dicembre 2004 per la nomina a magistrato di appello il presidente della IV sezione civile evidenzia come: *“non solo ha ridotto la pendenza del ruolo ma ha quasi completamente esaurito il contenzioso più antico iscritto a ruolo negli anni anteriori al 2002”*. Sottolinea, altresì, che la durata media dei processi trattati era generalmente inferiore ai tre anni, spesso inferiore ai due anni e, talvolta, si aggirava intorno all'anno. In particolare, dei 537 procedimenti definiti con sentenza nel quadriennio ottobre 2003/settembre 2007, ben 198 erano stati definiti con sentenza pubblicata nell'anno solare successivo a quello di iscrizione a ruolo della causa. Alla scadenza (settembre 2008) la pendenza era di appena 313 cause, di cui solo 20 iscritte a ruolo negli anni antecedenti al 2006 e, di queste, 14 iscritte nel 2005. Rileva che nel triennio 2006/08 fu il giudice (tra quelli campionati e con esclusione dei Presidenti di sezione) addetto all'area civile generica che registrò ogni anno i tempi medi di definizione più bassi dei procedimenti affidatigli. Nel rapporto del Presidente del Tribunale del 30.11.2011 per V valutazione di professionalità, si dà conto di come del triennio 2006/08, tra i magistrati campionati per la determinazione degli standard di rendimento, è stato costantemente il giudice (tra quelli campionati ed aventi una condizione omogenea in termini di “stabilità” nella posizione tabellare, con esclusione dei Presidenti di sezione) dell'area civile generica che ha registrato ogni anno i tempi medi di definizione più bassi dei procedimenti affidatigli. Il dott. Pastore è dunque magistrato assai solerte e rapido nella gestione dei procedimenti che, peraltro, definisce spesso con sentenze rese in udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

L'elevata capacità organizzativa è stata dimostrata anche in Corte d'Appello Infatti, presso la seconda sezione civile, al dott. Pastore è stato assegnato un ruolo su cui pendevano (al 30 luglio

2012) 450 cause di cui 270 iscritte a ruolo fino al 2009, e con provvedimento dell'ottobre 2012 gli venivano assegnate ulteriori 160 cause di nuovo rito e 33 di vecchio rito. Alla data dell'8.4.2015 pendevano sul ruolo 414 fascicoli avendo il magistrato definito quasi tutte le cause di cd. vecchio rito, anche portando a termine complesse istruttorie, oltre che quelle di più remota iscrizione a ruolo. Quindi nonostante sia stato destinatario di una perequazione dei ruoli che gli attribuiva ulteriori cause rispetto al numero delle pendenze iniziali, definiva nel periodo di permanenza presso la II sezione della Corte n. 399 procedimenti di cui n. 247 sentenze.

In relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, nel rapporto del Presidente della II sezione della Corte in sede di rapporto per la VI valutazione di professionalità si sottolinea come: *“Al dr. Pastore fu assegnato un ruolo che di fatto era “congelato” da alcuni anni per l’assenza del magistrato. Su tale ruolo pendevano numerose cause ultraquinquennali e di cd. vecchio rito, queste ultime anche in fase istruttoria. In ciascuna udienza, le cause erano fissate senza un preciso ordine cronologico (nel senso che, in alcune udienze, c’erano molte cause iscritte a ruolo da tempo; in altre udienze, cause più recenti). Il dr. Pastore ha definito quasi completamente tutte quelle di vecchio rito. Ha “ristrutturato” la composizione del ruolo, decidendo le cause di più vecchia iscrizione a ruolo, in conformità al programma di gestione sezionale, rinviando a breve le cause vecchie e più a lungo quelle più giovani, in modo che ora, tendenzialmente, le prime (quelle più vecchie) sono distribuite ordinatamente in ciascuna udienza in numero tale da poter essere riservate in decisione, senza ulteriori rinvii... I rinvii delle cause pendenti sul suo ruolo non sono mai casuali ma sempre mirati. Per queste ragioni le modalità di gestione dell’udienza (nei limiti delle sue attribuzioni intese come governo del proprio ruolo) e di partecipazione (intesa come conoscenza effettiva dei processi) appaiono esemplari”*.

Pertanto, grazie alla capacità di organizzazione del proprio ruolo, la produttività del dott. Pastore si è sempre collocato al vertice della sezione di appartenenza. Nel rapporto informativo per la V valutazione di professionalità si fa riferimento, in relazione alle modalità di programmare il lavoro, ad *“un esempio concreto di “laboriosità intelligente” in quanto la gestione del ruolo non è casuale ma mirata al conseguimento di obiettivi specifici, primo tra tutti quello di assicurare la ragionevole durata del processo, il dr. Pastore... non solo ha ridotto la pendenza del proprio ruolo ma ha quasi completamente definito le cause a cd. rischio L. Pinto... E ciò benché il ruolo attuale gli sia stato assegnato nel settembre 2008”*.

Tutti gli aspetti sin qua delineati danno conto di una elevata capacità organizzativa, unita ad un'ottima qualità dell'attività, profili che vengono in rilievo in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) TU.

Peraltro, sempre in relazione a tale profilo, va sottolineato come l'ottima organizzazione del ruolo avviene anche attraverso la gestione di un sistema informatico di archiviazione da lui creato che è funzionale a rendere più celere la definizione dei giudizi. Nel parere si sottolinea come anche gli altri magistrati hanno ampiamente beneficiato dell'organizzazione lavorativa introdotta dal dott. Pastore.

Importanti sono poi le esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici – nel settore civile - che il dott. Pastore può vantare e che integrano l'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b) TU, in relazione a quanto disposto dal richiamato art. 9 TU.

Innanzitutto è stato destinatario di importanti deleghe organizzative. Con decreto n. 409/2012 è stato delegato dal Presidente della Corte ad una serie di attività collaborative in materia ordinamentale e tabellare, consistite in attività consultive e istruttorie preliminari all'adozione di provvedimenti presidenziali, nonché in attività di istruzione del personale amministrativo, delle quali dà atto il rapporto informativo. Il Capo dell'Ufficio, a titolo esemplificativo, fa riferimento al decreto n. 287/2014, con cui veniva disposta l'applicazione endodistrettuale di una collega al Tribunale di Nola, applicazione che trovava opposizione nelle osservazioni del Presidente del Tribunale di Napoli; tali rilievi venivano ampiamente superati alla luce di quanto il dott. Pastore evidenziava in ordine alla normazione consiliare in materia e ciò portava alla piena approvazione della variazione tabellare. Analoga preziosa attività veniva svolta dal dott. Pastore nell'ambito dei tramutamenti interni della Corte.

Numerosi poi i contributi offerti in materia organizzativa. Ad esempio, in occasione della redazione del progetto tabellare 2000/01, da segnalare la sua proposta per istituire sezioni semispecializzate che trattassero, in via esclusiva, una quota di contenzioso specializzato ed una quota di contenzioso generico, rappresentato dalla responsabilità extracontrattuale da assegnare a tutte le sezioni. Tale proposta è stata poi recepita nei successivi progetti tabellari ed in particolare nella tabella 2006/08. In occasione della redazione della tabella 2006/08, ha proposto al presidente del tribunale una soluzione relativa all'assetto dell'intero ufficio e che si basava sulla analisi dei flussi.

Nel rapporto informativo redatto per la VI valutazione di professionalità viene segnalato il contributo decisivo fornito per la formazione del vigente assetto tabellare: *“il collega si è occupato*

sostanzialmente di tutte le proposte tabellari del Tribunale di Napoli dal 2002/03 in avanti (fino a quella del triennio 2009-2011 di cui è stato correlatore), acquisendone una profonda conoscenza. Per tale motivo ha offerto un contributo che è risultato decisivo, sia in termini di elaborazione teorica che in termini di specifiche proposte organizzative, per la individuazione dell'attuale assetto dell'ufficio che, nel settore civile, ha eliminato le precedenti 8 sezioni generiche, introducendo il principio di semispecializzazione suggerito dal collega”.

Durante la sua permanenza alla IV sezione del Tribunale ha suggerito alla dirigenza che le cause fossero assegnate a ciascun giudice, a partire dal meno anziano di ruolo, sulla scorta del numero sezionale assegnato al fascicolo, e tenuto conto della percentuale di riduzione del carico prevista per il presidente di sezione ed eventualmente di altri giudici che, a diverso titolo, beneficiano di esoneri parziali dall'assegnazione. In tal modo si è realizzato un abbinamento tra numero progressivo e singolo giudice che consentisse anche un controllo immediato sul rispetto del criterio fissato.

In relazione alla formazione delle tabelle del Tribunale di Napoli 2006/2009, ha collaborato continuamente con il presidente della VIII sezione Tribunale per la soluzione dei problemi organizzativi ed ordinamentali della sezione, mediante scambi di idee, elaborazioni di riflessioni e formulazione di proposte, sia nelle apposite riunioni, sia attraverso un continuo confronto anche informale.

Veniva inoltre sovente delegato dal presidente di sezione a riferire nell'ambito delle riunioni sezionali in ordine ai profili organizzativi della sezione, ad esempio: in data 10.11.2010 su “esame del carico di lavoro della sezione e proposte per il riequilibrio dei ruoli. Suggerimenti ed accorgimenti organizzativi per ridurre attuali tempi di definizione dei giudizi; in data 8.2.2012 su “verifica dell'attuale assetto organizzativo della sezione; programma di smaltimento dell'arretrato; utilizzazione dei GOT secondo le previsioni della circolare del CSM tabelle 2012/2014”. In entrambe le riunioni formulava proposte organizzative recepite da tutti i componenti della sezione che sono state trasmesse alla Presidenza del Tribunale, anche come piano sezionale di smaltimento dell'arretrato. Ha anche curato le modalità di attuazione del calendario del processo e di un decreto presidenziale che ha disposto una perequazione dei ruoli tra i giudici della sezione. Queste attività sono state positivamente riscontrate nei rapporti informativi per le valutazioni di professionalità.

Inoltre, a dimostrazione del carattere proficuo dell'attività di collaborazione prestata in materia tabellare, ha composto la Commissione incaricata dal Presidente del Tribunale di Napoli di redigere la proposta tabellare dell'ufficio per il triennio 2012-2014.

Tale attività di collaborazione si è sviluppata anche in Corte d'Appello. Infatti con decreto del Presidente della Corte n. 397/13 è stato nominato componente della Commissione incaricata di predisporre la proposta tabellare della Corte per il triennio 2014-2016. E' stato poi componente della Commissione incaricata dal Presidente di delineare linee guida interpretative ed organizzative per l'applicazione del nuovo istituto processuale del cd. "filtro in appello".

Con decreto del Presidente della Corte n. 459/14 del 17.11.2014 è stato nominato componente effettivo del Collegio Regionale di garanzia elettorale.

E' stato inoltre componente effettivo dell'Ufficio Centrale Regionale nelle elezioni regionali dell'anno 2015.

Anche in Corte il dott. Pastore ha collaborato continuamente con il Presidente di Sezione fornendo, in particolare, un attivo contributo per gli anni 2013 e 2014 nella predisposizione dei programmi di gestione dei procedimenti della II sezione, ai sensi della normativa prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011 e della delibera CSM del 2 maggio 2012 e succ. mod., nonché nella predisposizione di una proposta di perequazione dei ruoli dei consiglieri della sezione recepita nel decreto presidenziale n. 436 del 19.10.2012. Nel recente rapporto per la VI valutazione, il Presidente del Tribunale ha dato atto delle competenze dimostrate in ambito ordinamentale ed organizzativo e della bontà della collaborazione prestata, dando conto di come il dr. Pastore è un sicuro punto di riferimento per la soluzione delle problematiche che si presentano in tali ambiti.

Peraltro non si può non ricordare come vanta anche pregresse esperienze di collaborazione, avendo durante il periodo di servizio alla sezione distaccata di Airola retto la sede distaccata.

Svariate sono le esperienze che integrano gli indicatori generali, in primo luogo ai sensi dell'art. 11 TU.

Innanzitutto ottima la conoscenza ordinamentale, essendo stato nel biennio 2003/05, componente effettivo del Consiglio giudiziario di Napoli e avendo fatto parte della Commissione Uditori, ed essendo è stato nuovamente eletto nel quadriennio 2008/12. E' stato inoltre componente della Commissione Flussi.

In relazione all'attività svolta al Consiglio giudiziario, nel rapporto e nel parere reso dal Consiglio Giudiziario per la IV valutazione di professionalità si evidenzia come: *“la sua ripetuta partecipazione al Consiglio Giudiziario (essendone stato nominato componente per due volte e svolto in entrambe le occasioni i relativi compiti con spiccata competenza e totale impegno, come personalmente apprezzato da questa Presidenza) costituisce sicura garanzia di piena conoscenza*

delle norme primarie e secondarie dell'ordinamento giudiziario". Nel parere attitudinale il lavoro svolto al Consiglio giudiziario viene definito come egregio.

D'altronde l'esperienza al Consiglio giudiziario è stata positivamente messa a frutto nell'attività di collaborazione sopra indicata.

Inoltre è stato magistrato collaboratore del Consiglio giudiziario nei bienni 1997/99 e 2001/03 per il tirocinio degli Uditori Giudiziari nominati con D.M. 23.12.97 e D.M. 19.11.02, ed è stato magistrato collaboratore del Consiglio giudiziario nel biennio 2001/03 per il tirocinio dei Giudici di Pace nominati con D.M. 20.6.02 e 5.9.02. In data 20.11.2009 è stato nominato alla unanimità Coordinatore della Commissione distrettuale dei magistrati collaboratori per il tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 2.10.2009; di fatto, fino al marzo 2011, ha coordinato anche la Commissione distrettuale dei magistrati collaboratori per il tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 5.8.2010. E' stato magistrato affidatario per il tirocinio di svariati Uditori, M.O.T. e Giudici di Pace.

E' stato componente della Commissione di Vigilanza del Consiglio Giudiziario.

Va peraltro ricordato come ha partecipato a corsi in materia gestionale (profilo rilevante ai sensi dell'art. 12 TU). In particolare nel 1999 ha partecipato al Corso di formazione sul tema "Il Management dell'Innovazione Organizzativa nella Giustizia", organizzato dal Centro per l'Organizzazione, il Management e l'Informatizzazione degli Uffici Giudiziari che mette capo all'Università degli Studi di Bologna. Inoltre nel 2011 ha partecipato al "Corso sperimentale di formazione per i giudici civili del Tribunale di Napoli sugli strumenti informatici", organizzato a Napoli dall'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata in collaborazione con l'Ufficio del Referente per l'Informatica presso la Corte di Appello di Napoli. Peraltro dal 19/1 al 18/10/1987 è stato allievo della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dove ha seguito corsi aventi ad oggetto le materie di "Ordinamento del personale", "Organizzazione del lavoro amministrativo", "Gestione delle risorse umane", "Organizzazione dei Pubblici Poteri".

5. Il giudizio comparativo.

5.1. Caratteri generali del giudizio comparativo.

Si è già osservato che l'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera “*complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori*”.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, ribadito che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 della menzionata circolare, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità ma solo “*speciale rilievo*” nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione.

Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire “*speciale rilievo*” agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali

concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni ed. specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, *“se per un verso il riferimento, tra gli indicatori attitudinali, al progresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del “peso” da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici.

In altri termini, nella comparazione dei *curricula* dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici, si sia comunque reso protagonista di

esperienze particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell'ufficio a concorso.

5.2. La comparazione con gli altri candidati.

Sebbene tutti i concorrenti siano titolari di positivi *curricula* ed abbiano dimostrato rilevanti capacità nell'espletamento dell'attività giudiziaria, il dott. PASTORE vanta un percorso professionale di spessore decisamente maggiore, sia sul versante del merito che delle attitudini.

In particolare, tenuto conto che il posto oggetto della presente procedura è un posto semidirettivo del settore civile, il proposto vanta un'esperienza professionale di ventisei anni sviluppato nel settore civile, dal 1996 in via esclusiva, con trattazione di praticamente tutti gli ambiti in cui si articola in settore civile. Come dato conto in precedenza, di assoluta qualità l'attività svolta così come i risultati raggiunti grazie ad una sapiente programmazione e organizzazione della gestione del ruolo. Si tratta di profili che rilevano ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) TU.

Inoltre importante è l'attività di collaborazione svolta soprattutto in relazione ai profili ordinamentali e organizzativi del Tribunale di Napoli prima e poi della Corte d'Appello. Appare sufficiente richiamare i preziosi contributi resi per la formazione delle tabelle e di come è stato sia in primo che in secondo grado nominato nella commissione incaricata alla predisposizione della proposta tabellare triennale. Tali attività sono rilevanti ai sensi dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b) TU.

Il possesso di pregnanti indicatori specifici si salda nel profilo professionale del dott. Pastore con quello di rilevanti indicatori generali. In particolare, viene in rilievo l'attività svolta al Consiglio giudiziario e alla Commissione Flussi, la cui esperienza è valutata in termini assolutamente positivi nel parere attitudinale e d'altronde è stata ampiamente messa a frutto nella attività di collaborazione (art. 11 TU).

Tanto premesso in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve osservarsi che il dott. Pastore prevale innanzitutto nei confronti della dott.ssa PAPA.

Nominata con D.M. 29.5.1985, ha svolto funzioni giudicanti inizialmente al Tribunale di Cosenza, poi a quello di Santa Maria Capua Vetere, e dal settembre 1994 ha svolto funzioni al Tribunale di Napoli. Dal luglio 2008 svolge funzioni giudicanti di secondo grado in Corte d'Appello a Napoli, presiedendo frequentemente i collegi. Dal giugno 2016, in seguito al

pensionamento del presidente di sezione, svolge con continuità le funzioni presidenziali, provvedendo a tutte le incombenze di carattere organizzativo ed allo svolgimento dell'attività giudiziaria, senza usufruire di alcuna riduzione del carico di lavoro. Si è sempre occupata del settore civile, con esperienze anche nel settore penale e del lavoro. Nel settore civile si è occupata di una varietà di materie: diritto di famiglia - svolgendo anche, periodicamente, le funzioni presidenziali -, diritti reali e successioni, risarcimento danni (da illecito contrattuale ed extracontrattuale, segnatamente di occupazione acquisitiva della P.A.), fallimentare, esecuzioni immobiliari, bancario, locazioni e comodato.

E' stata affidataria di tirocinanti iscritti alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Forensi nel periodo di formazione presso la Corte di Appello di Napoli.

Nel parere ai fini del riconoscimento della VII valutazione di professionalità si confermano le doti di capacità, di laboriosità, di diligenza e di impegno già emergenti, e viene definita un magistrato "di primissimo livello", affermandosi che costituisce un sicuro punto di riferimento per i colleghi della Sezione, ove esercita le funzioni di consigliere anziano. Nell'esercizio delle funzioni ha sempre garantito elevati standard di rendimento.

Vari sono gli elementi che portano alla prevalenza del dott. Pastore. Va innanzitutto premesso che entrambi i candidati svolgono funzioni civili da un numero rilevante di anni (dal 1987 la dott.ssa Papa, dal 1992 il dott. Pastore). Sebbene la dott.ssa Papa le svolga da un periodo più lungo (profilo rilevante in relazione a quanto disposto dall'art. 27 TU), pur tuttavia va sottolineato come il dott. Pastore le svolge da un periodo alquanto significativo pari a 25 anni, nei quali ha trattato il settore civile nelle sue diverse articolazioni, sia in primo che in secondo grado, con risultati ottimali sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dimostrando quindi un'assoluta padronanza di ogni ambito di intervento. Pertanto, a fronte di un periodo così rilevante di funzioni civili svolte dal dott. Pastore, è da escludere la dott.ssa Papa abbia acquisito una maggiore padronanza delle funzioni per il solo fatto di averle esercitate per cinque anni di più e comunque si tratta di un aspetto che non pare giustificare di per sé solo la prevalenza, dovendo essere valutata la concorrenza degli ulteriori indicatori.

Ben superiore appare infatti il profilo attitudinale del dott. Pastore. Egli ha saputo dimostrare nella gestione del proprio ruolo una ottima capacità di organizzazione e di programmazione, anche attraverso l'uso dello strumento informatico, riuscendo costantemente ad abbattere l'arretrato e a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti. Ma soprattutto il dott. Pastore si è sempre fatto carico dei problemi organizzativi della sezione di appartenenza, sia in primo che in secondo grado,

collaborando attivamente con il presidente di sezione e con il presidente del Tribunale prima, e con il presidente della Corte poi, alla predisposizione di soluzioni organizzative che sono sempre state trasfuse in proposte tabellari. Dei risultati raggiunti in tale attività di collaborazione si è ampiamente dato conto nel profilo attitudinale, nel quale si è evidenziato come è divenuto un sicuro punto di riferimento dell'intero Ufficio per la soluzione dei problemi organizzativi e ordinamentali. D'altronde basti ricordare come, proprio in considerazione della elevata competenza ordinamentale, il dott. Pastore ha fatto parte sia in Tribunale che in Corte della commissione incaricata della formulazione della proposta tabellare triennale. Sebbene anche la dott.ssa Papa possa vantare elevati standard di rendimento e alcune esperienze di collaborazione, soprattutto in Corte, quale presidente del collegio e quale presidente facente funzione da circa un anno e mezzo, pur tuttavia le attività svolte paiono più limitate, non comprovate da concreti risultati raggiunti, e non paiono tali da bilanciare le articolate e complete esperienze di collaborazione del dott. Pastore, sviluppate in tutto l'arco della carriera in primo e in secondo grado e che hanno riguardato sia l'assetto delle sezioni di appartenenza che dell'organizzazione dell'Ufficio nel suo complesso. Nell'attività di collaborazione il dott. Pastore ha messo ampiamente a frutto le competenze acquisite quale componente del Consiglio giudiziario (per due mandati) e della Commissione flussi (esperienze che integrano l'indicatore generale di cui all'art. 11 TU). Tali competenze viceversa mancano nel profilo della dott.ssa Papa. Proprio nella prospettiva delle funzioni di collaborazione richieste ordinamentalmente al Presidente di sezione deve ritenersi la prevalenza del dott. Pastore, essendosi già positivamente confrontato con plurime esperienze di collaborazione e potendo vantare una ottima conoscenza ordinamentale.

Una valutazione integrata di tutti gli indicatori, specifici e generali, unitamente ad un elevato profilo di merito, portano pertanto a ritenere la prevalenza del dott. Pastore.

Soccombente è anche il profilo del dott. QUARANTA.

Nominato con DM 30.4.1986, inizialmente è stato assegnato alla Pretura mandamentale di Finale Emilia e alla Sezione Lavoro della Pretura di Modena, ove si è occupato di tutte le materie di competenza della *ex* pretura mandamentale; quindi dal 1989 al 1994 ha svolto funzioni requirenti alla Procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente è passato ad esercitare funzioni giudicanti civili al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con applicazioni anche al settore penale. Dal gennaio 2002 al maggio 2007 è stato giudice unico e coordinatore della sezione distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli - settore civile, per poi svolgere funzioni giudicanti

civili al Tribunale di Napoli. Ha svolto funzioni semidirettive di fatto dal settembre 2009 al maggio 2010 alla VI sezione civile. Dal luglio 2012 svolge funzioni giudicanti civili alla Corte di Appello di Napoli e in occasione della temporanea assenza del Presidente di Sezione ha presieduto collegi. Quale giudice civile ha trattato una pluralità di materie: risarcitoria nelle sue diverse articolazioni, contrattuale, diritti reali e successioni, esecuzioni, locazioni, societario.

Nel parere espresso per la VII valutazione di professionalità si sottolinea come ha dimostrato ottime qualità professionali, doti di impegno e laboriosità, elevate competenze informatiche, capacità tecniche nella stesura della motivazione dei provvedimenti e chiarezza nella forma espositiva, attenzione costante all'aggiornamento ed all'approfondimento delle tematiche giuridiche anche attraverso attività didattica e di formazione professionale.

Va innanzitutto evidenziato come sia il dott. Pastore che il dott. Quaranta svolgono funzioni civili da un periodo pressochè uguale di tempo, considerato che il dott. Quaranta per circa cinque anni ha svolto funzioni requirenti.

Ciò premesso, la prevalenza del dott. Pastore va affermata in primo luogo in considerazione dell'ottima capacità di organizzazione e programmazione dell'attività, essendosi la sua attività sempre caratterizzata per una produttività ai vertici della sezione, per una riduzione delle pendenze e dei tempi di durata dei procedimenti. Nel percorso professionale del dott. Quaranta, invece, pare individuabile una minore attenzione ai profili organizzativi di gestione del ruolo, pur se in presenza di concomitanti ragioni giustificative di carattere oggettivo. Nel parere viene in tal senso valutata come apprezzabile la capacità di smaltimento dell'arretrato dal dott. Antonio Quaranta, a differenza della produttività del dott. Pastore sempre ai vertici delle sezioni di appartenenza.

Inoltre ben più significative appaiono le esperienze di collaborazione del dott. Pastore nella gestione degli uffici, sia in primo che in secondo grado, delle quali si è dato ampiamente conto nel profilo attitudinale al quale si rinvia. E' pur vero che il dott. Quaranta vanta presidenze di collegi in Corte e funzioni semidirettive di fatto per circa otto mesi in Tribunale - oltre che il coordinamento di una sezione distaccata -, pur tuttavia si tratta di esperienze che non risultano comprovate da concreti risultati raggiunti e non paiono tali da bilanciare le articolate e complete esperienze di collaborazione del dott. Pastore. Queste ultime infatti si sono sviluppate in tutto l'arco della carriera in primo e in secondo grado e hanno riguardato sia l'assetto delle sezioni di appartenenza che dell'organizzazione dell'Ufficio nel suo complesso, divenendo il dott. Pastore un punto di riferimento dal punto di vista organizzativo e ordinamentale dell'Ufficio, come attestato dal Presidente del Tribunale. Inoltre manca nel profilo del dott. Quaranta quell'importante esperienza

ordinamentale, come componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi (profilo rilevante ai sensi dell'art. 11 TU), che pare particolarmente importante nella considerazione delle competenze ordinamentali necessariamente richieste ad un Presidente di Sezione, anche nelle funzioni di collaborazione con la dirigenza.

Una valutazione integrata di tutti gli indicatori, specifici e generali, unitamente ad un elevato profilo di merito, portano pertanto a ritenere la prevalenza del dott. Pastore.

Il dott. Pastore prevale altresì sul dott. CRISTIANO.

Nominato con DM 30.4.1986, all'inizio della carriera al Tribunale di Lamezia Terme ha svolto funzioni civili, penali e anche lavoristiche. E' stato trasferito alla Procura presso la Pretura di Isernia nel 1990 e quindi dal 1995 ha svolto funzioni giudicanti civili al Tribunale di Isernia, ove si è occupato delle controversie in materia di obbligazioni, diritti reali, appelli al giudice di pace e anche presieduto la sezione agraria. E' in Corte d'Appello a Napoli dal marzo 2004, inizialmente alla sezione lavoro e quindi dal 2008 alla IV sezione civile, che si occupa di responsabilità extracontrattuale, querele di falso, colpe mediche e che è anche sezione specializzata agraria.

Nel corso della permanenza presso il Tribunale di Isernia dal 2002 e sino al marzo 2004 è stato investito della responsabilità del Coordinamento del settore penale; ha presieduto un collegio penale nonché la sezione stralcio.

E' stato componente effettivo del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso dal 2001 al 2004.

Nel parere attitudinale si sottolineano le eccellenti capacità organizzative, l'attenta e razionale gestione di tutti i diversi ruoli ricoperti, e la costante applicazione di misure organizzative sempre ispirate ad efficienza ed efficacia, con il lodevole risultato del costante smaltimento delle controversie di più risalente iscrizione, la segnalata perdurante elevata produttività ed il puntuale rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giudiziari sono, anche in relazione alla intrinseca complessità degli affari trattati, sicuro indice della capacità del magistrato di gestire i flussi e di programmare ed attuare i tempi di definizione dei procedimenti in maniera assolutamente efficace.

Precisato quindi che il dott. Cristiano svolge funzioni civili da circa 21 anni (tenuto conto che per un periodo ha svolto funzioni requirenti e di lavoro), e pertanto da un periodo di tempo inferiore del dott. Pastore - profilo rilevante ai sensi dell'art. 27 TU -, la prevalenza del dott. Pastore si giustifica anche per le ben più significative esperienze di collaborazione nel settore oggetto della presente procedura, e quindi il settore civile, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 lettera b)

TU. Si è dato ampiamente conto dell'articolata attività di collaborazione sviluppata in primo e in secondo grado, sia per quanto attiene ai profili organizzativi interni alla sezione sia all'organizzazione dell'intero Ufficio. Pare sufficiente a tal proposito richiamare l'attività svolta in relazione alle proposte tabellari di primo e di secondo grado. Le collaborazioni espletate dal dott. Cristiano paiono ben più limitate nel settore civile - presidenza della sezione agraria -, e sviluppate piuttosto nel settore penale, e quindi in un ambito diverso da quello oggetto della presente procedura - mentre l'art. 15 lettera b) TU attribuisce rilevanza all'esperienze nel settore oggetto di concorso -. Inoltre solo il dott. Pastore può vantare l'esperienza non solo al Consiglio giudiziario ma anche alla Commissione flussi. Infatti non si può non sottolineare l'importanza dell'esperienza anche alla Commissione flussi, al fine di avere una effettiva conoscenza delle problematiche efferenti la gestione dei flussi e quindi poter adottare le conseguenti soluzioni organizzative. D'altronde il dott. Pastore ha dato ampia prova di avere messo a frutto le conoscenze acquisite al Consiglio giudiziario e alla Commissione flussi nella proficua attività di collaborazione svolta.

Una valutazione integrata di tutti gli indicatori, specifici e generali, unitamente ad un elevato profilo di merito, portano pertanto a ritenere la prevalenza del dott. Pastore.

Infine, il dott. Pastore prevale sul dott. PETRUZZIELLO.

Nominato con DM 29.09.1992, è stato inizialmente giudice al Tribunale di Napoli, e dal 2011 è consigliere della Corte d'Appello di Napoli. Al Tribunale di Napoli ha svolto prevalentemente funzioni civili, tranne tre anni (dal 2003 al 2006) in cui ha svolto funzioni penali come gip/gup. In Corte d'Appello svolge funzioni civili. In più occasioni è stato presidente di collegio. Nel settore civile ha trattato una molteplicità di materie: fallimentare e commerciale, esecuzioni mobiliari e immobiliari, proprietà industriale e intellettuale, espropriazioni per pubblica utilità, controversie di diritto amministrativo, opposizioni all'esecuzioni e all'ordinanza ingiunzione.

E' stato magistrato collaboratore del consiglio giudiziario per i MOT nominati con DM 5.8.10, coordinando il tirocinio di tre magistrati, ed è stato anche magistrato collaboratore per la formazione dei tirocinanti *ex art. 73 D.L. 98/13*.

Nel parere formulato per il conseguimento della sesta valutazione di professionalità si legge come da tutti gli elementi risultanti dalle fonti di conoscenza emerga la figura di un eccellente magistrato in possesso di rilevanti doti professionali e di grande equilibrio, nonché munito di una solida preparazione giuridica, di capacità organizzativa e di spirito di dedizione al lavoro.

D'altronde la capacità organizzativa è dimostrata dall'elevata produttività. Inoltre il parere attitudinale sottolinea la non comune attitudine a collaborare con i presidenti di sezione per la soluzione dei problemi organizzativi, fornendo utili contributi in virtù anche del suo senso pratico.

Il dott. Pastore prevale nei confronti del dott. Petruzzello per una pluralità di motivi. Innanzitutto il dott. Pastore svolge funzioni civili da un periodo di tempo più lungo del dott. Petruzzello (circa 25 anni il dott. Pastore, 21 il dott. Petruzzello, considerando che per circa tre anni ha svolto le funzioni gip/gup), profilo rilevante ai sensi degli artt. 15 lettera a) e art. 27 TU.

Ben superiori appaiono poi le esperienze di collaborazione nella gestione dell'Ufficio vantate dal dott. Pastore (profilo rilevante ai sensi dell'art. 15 lettera b TU). Si è dato ampiamente conto di come l'esperienza di collaborazione del dott. Pastore si è sviluppata sia in primo che in secondo grado, e ha riguardato non solo l'assetto interno della sezione ma l'organizzazione dell'Ufficio nella sua interezza (si pensi alla collaborazione relativa alla formulazione delle tabelle triennali). A fronte di tali esperienze quelle del dott. Petruzzello paiono più limitate (si pensi alla generica collaborazione con il presidente di sezione e all'attività prestata per il tirocinio anche degli specializzandi).

Inoltre nel profilo professionale del dott. Petruzzello mancano importanti esperienze ordinamentali, quali il Consiglio giudiziario e la Commissione flussi, che paiono particolarmente significative nella prospettiva delle funzioni ordinamentali previste in capo al presidente di sezione.

Una valutazione integrata di tutti gli indicatori, specifici e generali, unitamente ad un elevato profilo di merito, portano pertanto a ritenere la prevalenza del dott. Pastore.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

propone

la nomina a **Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile**, a sua domanda, del dott. Francesco PASTORE, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d'Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

2.- Fasc. n. 143/SD/2017. Relatore: cons. MORLINI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE - vac. 31/05/2017 - settore civile - dott.ssa Gabriella M. Casella – pubblicato con telefax n. 21712 del 07/12/2017.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, settore civile, a sua domanda, del dott. Roberto PELUSO, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Roberto PELUSO.

***Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Marcia Capua Vetere — settore civile
— vac. 31.5.2017 - dott.ssa CASELLA —***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Gianluigi MORLINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati, indicati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo: Antonio QUARANTA, Roberta DI CLEMENTE, Roberto PELUSO, Matilde PEZZULLO, Maria Ilaria ROMANO, Enrico QUARANTA.

Si rileva preliminarmente che:

- i dott.ri Roberta DI CLEMENTE ed Enrico QUARANTA sono stati proposti all'unanimità per altri incarichi.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, il relatore illustra il percorso professionale dei candidati - individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) - secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. il dott. Antonio QUARANTA

Nominato con D.M. 30.4.1986, dal 3.12.1987 è stato pretore presso la Pretura Mandamentale di Finale Emilia (Modena); dal 23.10.1989 sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere; dal 13.10.1994 giudice al Tribunale di S. Maria Capua Vetere; dal 30.01.02 giudice al Tribunale di Napoli; dal 20.7.12 è consigliere Corte d'Appello Napoli;

2.2. il dott. Roberto PELUSO

Nominato con DM 23.6.1993, Pretore Torre Annunziata dal 11.10.94, quindi Giudice Torre Annunziata all'esito dell'accorpamento; Giudice Napoli dal 29.4.2008.

2.3. la dott.ssa Matilde PEZZULLO

Nominata con DM 08.07.1994, dall'1.12.1995 è stata giudice al Tribunale di Agrigento; dal 9.12.1998 pretore a Caserta, e quindi *ex lege* giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal

17.11.2011 è consigliere della sezione lavoro della Corte Appello Napoli;

2.4. la dott.ssa Maria Ilaria ROMANO

Nominata con D.M.3/12/1997 dal 30.9.1999 è giudice al Tribunale di Benevento.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame, il cui bando è stato pubblicato il 7.12.2017, è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il predetto Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai *"Principi generali"*, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell'Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal *"merito"* e dalle *"attitudini"*, i quali, *"in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario"* (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ciascuna di esse, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, alle quali, tuttavia, non è attribuita una valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia

maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto - funzionale e ove occorra ambientale - che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. Stato, 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, si procede al conferimento dell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, settore civile.

L'art. 15 del T.U., riguardo agli "*Indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado*", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento dei suddetti incarichi: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

E secondo l'art. 27 del T.U., rubricato "*Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado*", per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado "*hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire*".

Come detto, in ogni caso il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione

imprescindibile per la nomina né elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Infatti, l'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l'assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell'incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell'assegnazione.

4. La scelta a favore del dott. Roberto PELUSO

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Roberto PELUSO risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

4.1 Parametro del merito.

Il dott. Peluso ha svolto le funzioni di Pretore presso la Pretura Circondariale di Torre Annunziata, con funzioni civili, del lavoro e di giudice per le indagini preliminari ed in occasione del periodo feriale degli anni 1997-1998 anche quelle di Dirigente dell'Ufficio. Dal 1999 al 2008 ha svolto le funzioni di Giudice al Tribunale di Torre Annunziata, settore civile. Dal 2008 svolge le funzioni di giudice civile al Tribunale di Napoli. Nel corso della sua attività ha svolto oltre alle funzioni civili, in via prevalente, anche le funzioni di Giudice del lavoro e di Giudice delle indagini preliminari.

Nel settore civile si è occupato di ogni materia per quanto relativo al contenzioso ordinario, inoltre ha svolto le funzioni di Giudice dell'esecuzione civile e di Giudice del Registro delle Imprese. Dalle precedenti valutazioni - segnatamente nel parere del 23.9.13 - emergono i positivi profili della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, trattandosi di un magistrato che ha sempre dato prova di un'alta produttività e che si è sempre impegnato per il buon andamento dell'Ufficio.

Il rapporto informativo richiama sul punto le considerazioni favorevoli esplicitate nel parere del 26.9.14, ai fini del conseguimento della V valutazione di professionalità, ribadendo le considerazioni di carattere positive ivi formulate.

Il Dirigente dell'Ufficio dà atto di una conduzione serena ma autorevole dell'udienza, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e delle facoltà difensive delle stesse.

Uno degli elementi che hanno costantemente caratterizzato la vita professionale del dott. Peluso è il

continuo approfondimento delle proprie conoscenze giuridiche e dell'aggiornamento, sia dottrinale che giurisprudenziale. E' stato autore di numerose pubblicazioni, più volte magistrato affidatario di Mot nonché magistrato coordinatore.

Il dott. Peluso è annoverato tra i membri del comitato scientifico dell'Accademia Italiana dell'Antiriciclaggio di Milano, che ha il compito di dare impulso e pareri qualificati a chi opera nel settore Bancario ed Assicurativo e di diffondere una nuova etica finanziaria.

E' poi stato nominato quale relatore a due corsi di aggiornamento per magistrati in contesto nazionale su argomenti strettamente afferenti la materia dell'esecuzione forzata sul tema "L'abuso del processo nelle procedure esecutive", nell'ambito di incontri svoltisi in Roma dal 21 al 23 maggio 2012, e sul tema "Efficienza e rapidità delle procedure esecutive" nell'ambito di incontri svoltisi in Scandicci nel settembre 2017.

Alla stregua di quanto emerge anche dalle pregresse valutazioni e dello svolgimento, di fatto, di mansioni organizzative, nel parere redatto ai fini del presente concorso il 29.6.2015, si sostiene che il dott. Peluso ha dato prova di una buona conoscenza dell'ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. e delle norme che regolano lo status del personale giudiziario. Nel rapporto informativo si sottolinea che la frequentazione alle periodiche riunioni di sezione ex art.47 quater dell'ordinamento giudiziario è assidua e puntuale: *“in occasione di tali riunioni il dott. Peluso, unitamente ai colleghi della sezione, provvede a sviscerare una pluralità di questioni, affrontate alla luce delle opinioni dottrinali e degli indirizzi della giurisprudenza”*.

Egli si impegna -e ciò rileva, a parere del Consiglio, ai fini del possesso delle capacità organizzative- nel trovare soluzioni condivise tra tutti i componenti de ll'ufficio in ordine a questioni, non solo giuridiche, ma anche pratico-operative: si pensi alla predisposizione di modulistica uniforme per i provvedimenti a contenuto ripetitivo o standardizzato, quali la nomina di custode giudiziario e di esperto stimatore, ovvero la delega per le operazioni di vendita del bene pignorato.

Nello svolgimento delle funzioni giudiziarie -segnala il Dirigente dell'Ufficio- il dott. Peluso ha un ottimo rapporto con la classe forense e con la categoria dei commercialisti.

4.2. Parametro delle attitudini.

Il dott. Peluso ha maturato una significativa esperienza nello svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore civile fin dall'inizio della carriera palesando attitudini organizzative e capacità di organizzazione ai fini dello smaltimento degli affari civili come dimostratosi al momento della nomina a Magistrato coordinatore e responsabile degli affari nella sezione del Tribunale di Torre

del Greco e Presidente della Sezione Stralcio del Tribunale di Torre Annunziata. Dalla lettura del fascicolo emerge che in tale occasione il dott. Peluso si è adoperato proficuamente per riorganizzare totalmente la sezione distaccata e la sezione stralcio; a tal fine, nell'arco di pochi mesi, egli ha provveduto all'assegnazione di tutte le procedure pendenti e per le quali non era stata ancora fissata l'udienza di comparizione. In una seconda fase, sulla scorta di una continua interlocuzione con i giudici (sia togati che onorari), si è adoperato efficacemente per conseguire l'obiettivo di abbattere il carico delle procedure e di chiudere le stesse in tempi ragionevoli, in ciò dando completa attuazione alle tabelle organizzative predisposte dal presidente del tribunale. Ulteriori elementi di valutazione ai fini del possesso delle doti organizzative, si possono trarre dallo svolgimento della quotidiana attività professionale. Invero il dott. Peluso, nell'organizzazione del proprio lavoro e segnatamente nella gestione dell'udienza, mediante l'ausilio degli strumenti informatici, persegue l'obiettivo di conseguire il massimo livello di efficienza possibile. Per raggiungere tale finalità il magistrato in esame periodicamente provvede alla ricognizione delle controversie e dei procedimenti pendenti ed alla verifica del loro stato, il che gli consente di adottare conseguentemente e con tempestività i necessari provvedimenti di impulso.

Per ciascun procedimento esaminato, il dott. Peluso redige una scheda riassuntiva, nella quale inserisce i dati identificativi della controversia, le principali questioni giuridiche, le criticità e/o peculiarità eventualmente rilevate, i precedenti giurisprudenziali ovvero gli orientamenti dottrinali riferibili alla vicenda.

Quanto più specificamente al profilo organizzativo, egli provvede alla distribuzione, in maniera tendenzialmente omogenea, dei procedimenti tra le singole udienze, in modo da equilibrare il carico delle udienze sia sotto il profilo numerico che sotto quello qualitativo, in ragione della complessità delle procedure da trattare. Onde fronteggiare particolari evenienze, il dott. Peluso provvede alla fissazione di udienze straordinarie e, nell'ordinario, per evitare di incorrere in ritardi, cura il mantenimento di uno scadenario dei termini di deposito dei provvedimenti modulato sulle singole procedure. Il dott. Peluso palesa capacità organizzative anche nella fase della gestione e della conduzione dell'udienza; infatti studia anticipatamente i fascicoli da trattare e, al fine di ottimizzare lo svolgimento dell'udienza, provvede alla fissazione di fasce orarie diversificate a seconda delle tipologie di procedimenti. Grazie al proficuo utilizzo degli strumenti informatici, l'attività del magistrato, tenuto conto della media statistica, della situazione organizzativa e strutturale dell'ufficio, dei flussi in entrata degli affari e della complessità dei procedimenti trattati, si pone ai livelli più alti rispetto agli standard medi dell'ufficio di definizione dei procedimenti. I tempi di

celebrazione dei procedimenti e dei processi sono in linea con la fascia alta della media della sezione.

Per quanto riguarda il profilo delle attitudini organizzative nel settore della innovazione tecnologica, va rimarcata la circostanza che il dott. Peluso ha svolto le funzioni di Magistrato referente per l'informatica presso il Tribunale di Torre Annunziata dal 1995 al 1999, provvedendo alla organizzazione di corsi pratici finalizzati all'utilizzazione del programma word ed alla gestione del browser "Internet Explorer". Le attitudini gestionali nel settore informatico vengono tuttora esercitate dal dott. Peluso, il quale ricopre attualmente il ruolo di Magistrato referente per l'informatica presso la quattordicesima sezione civile (già quinta bis) del Tribunale di Napoli; in tale veste si occupa, tra l'altro, della diffusione dei programmi di calcolo necessari per l'attività dei pignoramenti presso terzi, nonché della gestione della "Consolle del Magistrato" nell'ambito del processo telematico.

Su delega del Presidente del Tribunale, il dott. Peluso svolge attualmente, ed in maniera proficua, una serie di attività organizzative, nella qualità di:

- magistrato delegato per l'organizzazione e la gestione dell'ufficio per il servizio automezzi presso il Tribunale di Napoli;
- magistrato referente per la materia elettorale per il Tribunale di Napoli;
- magistrato di Tribunale componente del Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli;
- Presidente della Commissione costituita presso il Tribunale di Napoli per la dismissione di beni mobili.

Dal 6 giugno 2017 è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura a far parte di un gruppo di lavoro per l'individuazione delle modalità di gestione delle procedure esecutive, in diretta collaborazione con la settima commissione, che poi si è trasformato in "Osservatorio permanente per l'attuazione delle buone prassi in materia di esecuzione".

Utilizza e valorizza i programmi informatici per la gestione degli affari come si evince dalla efficiente ed ordinata gestione del ruolo e delle udienze: dapprima mediante applicativi forniti dai principali sistemi operativi (Windows Access o Excel) ed in seguito, dopo l'introduzione e l'applicazione del programma ministeriale SIECIC, attraverso le specifiche funzioni ad hoc della cd. Consolle del Magistrato. Attività organizzative si rinvencono anche nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, ove il dott. Peluso si confronta costantemente con gli ausiliari, nella sua qualità di Giudice dell'esecuzione. Si impegna nel trovare soluzioni condivise tra tutti i componenti

dell'ufficio in ordine a questioni, non solo giuridiche, ma anche pratico-operative: si pensi alla predisposizione di modulistica uniforme per i provvedimenti a contenuto ripetitivo o standardizzato, quali la nomina di custode giudiziario e di esperto stimatore, ovvero la delega per le operazioni di vendita del bene pignorato.

5. Il giudizio comparativo.

Si è già osservato che l'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera "*complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori*".

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che "*speciale rilievo*" è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, ribadito che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 della menzionata circolare, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità ma solo "*speciale rilievo*" nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha

vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione. In definitiva la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire "*speciale rilievo*" agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo. Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni ed. specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, "*se per un verso il riferimento, tra gli indicatori attitudinali, al pregresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del "peso" da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione*" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

5.1. La comparazione con gli altri candidati.

Sebbene tutti i concorrenti siano titolari di positivi *curricula* ed abbiano dimostrato rilevanti capacità nell'espletamento dell'attività giudiziaria, il dott. Roberto Peluso vanta un percorso professionale di maggiore spessore, sia sul versante del merito che delle attitudini.

In particolare, tenuto conto che il posto oggetto della presente procedura è un posto semidirettivo del settore civile, il proposto vanta un'esperienza professionale di ventiquattro anni sviluppata efficacemente a tutto tondo nel settore civile. Egli ha svolto oltre alle funzioni civili di contenzioso ordinario, anche le funzioni di Giudice del Lavoro, Giudice delle esecuzioni civili e Giudice del Registro delle Imprese. Il dott. Peluso ha dimostrato di possedere significative capacità organizzative nella gestione del proprio lavoro e nello smaltimento degli affari pendenti in seno ad una sezione civile come chiaramente attestato dal parere attitudinale reso il quale ha segnalato l'attività svolta dal dott. Peluso quale Pretore Dirigente della Pretura Circondariale di Torre Annunziata, in occasione del periodo feriale degli anni 1997-1998, ed altresì, dal 2 giugno 1999 ai 28 aprile 2008 quale magistrato coordinatore e responsabile degli affari nella sezione del Tribunale di Torre del Greco. Nel medesimo periodo, dal 26 ottobre 2000 e fino al 28 aprile 2008, egli ha ricoperto l'incarico di Presidente della Sezione Stralcio del Tribunale di Torre Annunziata. Attualmente il dott. Peluso è magistrato delegato per l'organizzazione e la gestione dell'ufficio per il servizio automezzi presso il Tribunale di Napoli, magistrato referente per la materia elettorale per il Tribunale di Napoli, magistrato di Tribunale componente del Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli, infine, Presidente della Commissione costituita presso il Tribunale di Napoli per la dismissione di beni mobili. Il dott. Peluso prevale sul dott. Antonio Quaranta per la minore esperienza acquisita da quest'ultimo in termini di organizzazione soprattutto in relazione alla gestione del proprio ruolo. D'altronde ciò pare dimostrato dall'essere incorso, il dott. Quaranta in un procedimento disciplinare per consistenti ritardi; questi ultimi, infatti, ancorché non sanzionati disciplinarmente palesano evidenti criticità sotto il profilo organizzativo. Nel parere viene diversamente valutata come apprezzabile la capacità di smaltimento dell'arretrato dal dott. Roberto Peluso, anche in ragione dell'incarico svolto di coordinatore della sezione stralcio di Torre Annunziata, ed altresì per la competenza dimostrata nell'utilizzo degli strumenti informatici. Il dott. Peluso infatti è stato in passato ed è attualmente il magistrato referente per l'informatica presso la sezione civile quinta bis del Tribunale di Napoli e si occupa con grande competenza della diffusione dei programmi di calcolo necessari per l'attività dei pignoramenti presso terzi, nonché della gestione della "Consolle del Magistrato" nell'ambito del processo telematico (profilo rilevante ai

sensi dell'art. 15 lettera b, tenuto conto del richiamo all'art. 9). Il dott. Peluso ha sempre fornito il proprio contributo al Presidente di Sezione in relazione ai profili organizzativi della sezione, dimostrando interessamento per le questioni organizzative e ordinamentali oltre che giuridiche. Inoltre, presso la quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli ha più volte presieduto il collegio in assenza del presidente di sezione. Rispetto al profilo del candidato proposto è recessivo anche il profilo della dott.ssa Pezzullo. Quest'ultima ha svolto inizialmente funzioni giudicanti al Tribunale di Agrigento, ove si è occupata del settore civile, del lavoro e penale, poi trasferita nel 1998 alla Pretura di Caserta - sez. distaccata di Marcianise, ha svolto funzioni promiscue. Dal 1999 al 2011 ha svolto funzioni civili al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presiedendo uno dei collegi della sezione. Attualmente è consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli. Dal giugno 2009 al marzo 2011 ha assunto le funzioni di coordinatore della sezione distaccata di Caserta. La dott.ssa Pezzullo vanta la partecipazione al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli dall'aprile 2012 e la composizione della Commissione flussi sino al maggio 2014, oltre ad una serie di incarichi organizzativi tra i quali quello di componente per l'organizzazione del tirocinio dei MOT, componente della sezione autonoma dei giudici di pace, magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario. Ancorchè la dott.ssa Pezzullo vanta importanti esperienze che integrano gli indicatori generali (in particolare la partecipazione al Consiglio giudiziario e alla Commissione Flussi, oltre che la gestione dei tirocini formativi), non può dirsi prevalente rispetto al dott. Peluso. Ed invero tenuto conto delle paritetiche esperienze svolte dal dott. Peluso, sintomatiche della sua capacità organizzativa, delle sue competenze informatiche ed ordinamentali, questi vanta una maggiore esperienza specifica maturata nell'attività giudiziaria nel diritto civile oltre ad una maggiore anzianità di servizio. La dott.ssa Pezzullo ha svolto a lungo anche funzioni di giudice penale ed attualmente svolge le funzioni di giudice di appello nella sezione lavoro.

Il dott. Peluso prevale, infine, sulla dott.ssa Romano la quale ha maturato una variegata esperienza professionale seppure circoscritta al Tribunale di Benevento ove ha preso possesso il 30.9.1999.

La dott.ssa Romano ha svolto sia finzioni civili che penali e dal 2015 svolge le funzioni di GIP/GUP nonché di giudice del dibattimento penale presso il Tribunale di Benevento. E' Presidente del Collegio Penale ed è stata Presidente del Tribunale del Riesame. Sotto il profilo degli indicatori generali deve segnalarsi che la stessa è componente del Consiglio giudiziario di Napoli dal 2016 e componente della Commissione Vigilanza. Il profilo professionale del dott. Peluso prevale su quello della dott.ssa Romano per la maggiore pregnanza degli indicatori specifici contemplati dal suo

curriculum a norma dell'art.15 del TU sulla dirigenza. Ed invero pure vantando la dott.ssa Romano elevati standard di rendimento ed essendosi occupata a lungo della materia civile, il dott. Peluso, più anziano nel ruolo rispetto alla dott. Romano, vanta una maggiore e prolungata esperienza specificamente maturata nello svolgimento delle funzioni civili, sempre proficuamente svolte e mai dismesse a far data dall'inizio della carriera nel 1993. Inoltre il medesimo vanta esperienze di coordinamento e di organizzazione, sapiente utilizzo degli strumenti informatici e di collaborazione con il Presidente del Tribunale, capacità queste attestate concretamente dalla reiterata nomina quale magistrato e dalla recezione di numerose deleghe organizzative da svolgere nella gestione del contenzioso oltre che all'esterno dell'ufficio giudiziario.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

propone

la nomina a **Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, settore civile**, a sua domanda, del dott. Roberto PELUSO, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

3.- Fasc. n. 10/SD/2018. Relatore: cons. MORLINI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - vac. 11/10/2017 - settore civile - dott. Giovanni De Crecchio - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile**, a sua domanda, della dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Roberta DI CLEMENTE.

***Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli – settore civile
– vac. 11.10.2017 – dott. De Crecchio –
bollettino n.4394 del 15.3.2018***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Gianluigi MORLINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati, indicati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

Margherita D'AMORE, Rosaria PAPA, Aurelia D'AMBROSIO, Antonio QUARANTA, Giorgio SENSALÉ, Roberta DI CLEMENTE, Geremia CASABURI, Paolo MARIANI, Francesco PASTORE, Maria Grazia SAVASTANO, Francesco ABETE, Pietro LUPI, Roberto PELUSO, Stanislao DE MATTEIS, Francesco COPPOLA, Maria Cristina RIZZI, Luigi D'ANGIOLELLA, Ilaria GRIMALDI.

Si rileva preliminarmente che

- i dott.ri D'AMBROSIO e SENSALÉ hanno revocato la domanda;
- i dott.ri CASABURI, PASTORE e PELUSO sono stati proposti all'unanimità per altri incarichi;
- i dott. Pietro LUPI e DE MATTEIS sono stati destinati ad altre funzioni.
- il dott. Luigi D'ANGIOLELLA non è legittimato.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Ciò premesso, il relatore illustra il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1 la dott.ssa Margherita D'AMORE

Nominata con D.M. 19.03.1983 è stata dal 19.6.1984 giudice al Tribunale di Busto Arsizio; dal 29.12.86 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 13.7.1989 Giudice al Tribunale di Napoli; dal 02.02.1996 Pretore a Napoli e poi giudice di Tribunale a Napoli; dal 28.5.2009 Consigliere presso la Corte di Appello di Napoli.

2.2. la dott.ssa Rosaria PAPA

Nominata con D.M. 29.5.1985, è stata dal 5.1.1987 giudice al Tribunale di Cosenza; dal 28.11.1988 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 16.9.1994 giudice al Tribunale di Napoli; dal 18.7.2008 è consigliere della Corte d'Appello di Napoli;

2.3. il dott. Antonio QUARANTA

Nominato con D.M. 30.4.1986, dal 3.12.1987 è stato pretore alla Pretura Mandamentale di Finale Emilia (Modena); dal 23.10.1989 sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso la Pretura di S. Maria Capua Vetere; dal 13.10.1994 giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 30.01.02 giudice al Tribunale di Napoli; dal 20.7.12 è consigliere Corte d'Appello Napoli.

2.4. la dott.ssa Roberta DI CLEMENTE

Nominata con D.M. 1.8.1991 è stata dal 16.09.1992 Pretore a Napoli; dal 02.06.1999 in applicazione della legge n.51/1998 Giudice presso il Tribunale di Napoli.

2.5. il dott. Paolo MARIANI

Nominato con DM 01.10.1991 è stato dal 16.10.1992 pretore a Napoli; dal 02/06/99 in appl. L.51/98 giudice presso il Tribunale di Napoli.

2.6. la dott.ssa Maria Grazia SAVASTANO

Nominata con DM 3.12.1991, dal 12.6.1993 è stata pretore a Caserta; dal 10.6.09 giudice Santa Maria Capua Vetere; dal 2.8.2011 Consigliere di Corte D'appello a Napoli.

2.7. il dott. Francesco ABETE

Nominato con DM: 29.09.1992 è stato dal 17.11.93 al 28.2.1996, sostituto procuratore presso la Procura Circondariale di Cosenza; dall'1.3.1996 al 4.7.2005, giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata; dal 5 luglio 2005 ad oggi, giudice presso il Tribunale di Napoli.

2.8. il dott. Francesco COPPOLA

Nominato con D.M.: 08.07.1994 è stato dal 1995 pretore a Rossano, dal 1998 pretore e poi giudice a Torre Annunziata.

2.9. la dott.ssa Maria Cristina RIZZI

Nominata con DM 12.07.1999 è stata dal 22.10.2001 al 16.09.2009 Giudice presso il Tribunale di Ariano Irpino. Dall'1.4.2010: giudice presso il Tribunale di Avellino.

2.10. la dott.ssa Ilaria GRIMALDI

Nominata con DM 19.11.2002 è stata dal 12.10.2004 giudice presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; dal 03.03.2009 giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 02.04.2013 ad oggi: giudice presso il Tribunale di Napoli.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame, il cui bando è stato pubblicato il 15.3.2018, è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il predetto Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai “*Principi generali*”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell’Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “*merito*” e dalle “*attitudini*”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all’art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ciascuna di esse, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, alle quali, tuttavia, non è

attribuita una valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. Stato, 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, si procede al conferimento dell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile.

L'art. 15 del T.U., riguardo agli "*Indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado*", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento dei suddetti incarichi: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

E secondo l'art. 27 del T.U., rubricato "*Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado*", per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado "*hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire*".

Come detto, in ogni caso il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina né elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Infatti, l'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l'assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell'incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell'assegnazione.

4. La scelta a favore della dott.ssa Roberta DI CLEMENTE

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa Roberta DI CLEMENTE risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

4.1 Parametro del merito.

Nel parere reso in data 19.6.2017 dal Consiglio Giudiziario di Napoli viene delineato il profilo di un magistrato dalla profonda cultura giuridica generale e dalla conoscenza dei diversi campi del diritto, la straordinaria capacità di lavoro, la padronanza nell'uso degli strumenti informatici, la passione e la profonda convinzione con cui esercita quotidianamente la sua attività. Viene riferito che *“trattasi di magistrato di alto livello culturale, professionale e morale che gode di unanime considerazione e grandissima stima all'interno dell'Ufficio”*. La dott.ssa Di Clemente ha svolto fin dall'inizio della carriera funzioni giudicanti promiscue. Da settembre 1992 sino ad aprile 1994 ha svolto le funzioni presso la Pretura Circondariale di Napoli - Sezione distaccata di Barra, poi dopo l'assegnazione definitiva alla sezione centrale, ha svolto, prevalentemente, funzioni civili, occupandosi anche di volontaria giurisdizione, assicurando, comunque, la trattazione dei processi per direttissima e le urgenze in materia penale ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità. Da aprile 1994 sino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Giudice unico ha svolto le funzioni di Pretore assegnato al settore Dibattimento Penale, Sottosezione Urbanistica. Dall'istituzione del Giudice Unico di Tribunale fino al 2 settembre 2008 la dott.ssa Di Clemente ha svolto le funzioni di Giudice penale assegnato all'Undicesima Sezione penale presso il Tribunale di Napoli - sezione

specializzata in materia di colpa medica e/o professionale ed in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dal 2 settembre 2008 all'attualità, ha svolto le funzioni di Giudice Civile assegnato, per circa un anno, alla Prima Sezione bis e, poi, alla Prima Sezione Civile presso il Tribunale di Napoli. Ha quindi approfondito tematiche specialistiche (quali quelle della Famiglia, della Persona e dei Ricorsi elettorali), e si è occupata di contenzioso ordinario occupandosi di contratti di appalto, di mandato, scioglimenti di comunioni ereditarie etc., risultando estensore di numerosi e complessi provvedimenti emessi, anche, in procedimenti molto risalenti nel tempo. La dott.ssa Di Clemente nella gestione del ruolo presso la Prima Civile è riuscita ad abbattere con una tempistica davvero encomiabile la pendenza di tutte le cause ante 2005 ed a contenere nei tre anni i tempi di definizione delle cause a lei assegnate, anche grazie all'utilizzo dello strumento della calendarizzazione del processo con conseguente responsabilizzazione di tutte le parti processuali. La dott.ssa Di Clemente nello svolgimento delle funzioni civili- si legge nel parere reso il 2.05.2016 dal Consiglio Giudiziario per la Sesta valutazione di professionalità- :*“ha dimostrato di possedere buone capacità organizzative sia del lavoro proprio che dei collaboratori a lei affiancati, ottenendo ottimi risultati in termini sia di efficienza che di produttività, riuscendo così a sopperire alle numerose e note difficoltà dovute alle carenze di organico, di mezzi e di strutture... ha gestito, nella maniera migliore, i due ruoli monocratico e collegiale evitando sovrapposizioni e provvedendo a predisporre un turno giornaliero di prenotazione delle cause e di trattazione ad orario delle stesse per consentire alle parti ed al foro una più agevole partecipazione alle udienze”*. Come risulta dalle statistiche allegate e dalle pendenze dei procedimenti, la produttività della dott.ssa Di Clemente si colloca al di sopra della media sezionale, ma soprattutto emerge una ottimale gestione del ruolo frutto di una cultura della organizzazione e di grande laboriosità. Deve in specie segnalarsi l'elevato numero di processi definiti nel periodo di riferimento nell'ambito delle funzioni svolte.

I risultati raggiunti sono quindi frutto di spirito di organizzazione e di forte impegno personale, protratto di sovente in ufficio fino a tarda ora serale.

La dott.ssa Di Clemente ha dato prova di grande impegno anche in campo scientifico partecipando, quale relatrice, al Convegno di Studi, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura con la Struttura Didattica territoriale di Salerno, tenutosi in data 8.05.2015 presso l'Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di Salerno sul tema *“ Tutela dei diritti ed ordinamento europeo. Questioni aperte in materia di cooperazione giudiziaria civile a carattere transnazionale”*. In tale occasione ha illustrato la propria relazione sul

tema “La sottrazione internazionale del minore”. Ha partecipato, quale relatrice, al Convegno di Studi, organizzato dall’Associazione Giuristi del Golfo- Foro Napoletano con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, tenutosi il 14.03.2017 presso il Tribunale di Napoli - Aula Metafora sul tema “Azioni a tutela della bigenitorialità anche in ambito internazionale”. Ha collaborato, su richiesta del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, all’attuazione anche in Italia del progetto finanziato dall’Unione Europea, condotto dalla Scuola della magistratura francese, coadiuvata da una primaria istituzione di ricerca sempre francese e con la partecipazione, oltre che della Scuola italiana, della Scuola per la Magistratura rumena. Ha partecipato, ad un programma di scambio europeo con la magistratura ucraina e rumena e ha tenuto una relazione al Convegno di Studi, organizzato dalla Commissione Diritto Minorile con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, tenutosi il 15.03.2018 presso il Tribunale di Napoli - Aula Arengario sul tema “ Il rito camerale minorile. La posizione processuale del minore. Confronto e dibattito rispetto alla posizione del minore nel rito innanzi al Tribunale ordinario. Il ruolo del P.M. nei procedimenti di famiglia che coinvolgono il minore”. Diverse sentenze della dott.ssa Di Clemente sono state pubblicate su riviste scientifiche, di rilievo locale e nazionale. La stessa è stata anche estensore dell’ordinanza, depositata il 14.11.2012 nel procedimento avente R.G. n. 34698/2011, con la quale il Collegio ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. della Campania n. 16 del 2011 (nel testo corretto pubblicato sul Burc n. 67 del 25.10.2011), nonché dell’art. 9, c. 5, l. r. della Campania n. 1 del 19.01.2007, per contrasto con gli artt. 117 c. 2, lett. h), 2, 3 primo comma, 51 primo comma, della Costituzione.

4.2. Parametro delle attitudini.

Elevato anche il profilo attitudinale alla luce degli indicatori specifici e generali, tenuto conto del posto oggetto della presente procedura relativa al conferimento di un incarico semidirettivo di primo grado nel settore civile. Nel rapporto reso in occasione della Quarta valutazione di professionalità e nel parere reso il 26 marzo 2012 dal Consiglio Giudiziario per la Quinta valutazione di professionalità, si legge, tra l'altro, che “ *ha condotto in maniere precisa ed impeccabile le udienze monocratiche del suo ruolo, osservando l'orario di indizione delle stesse e garantendo il costante rispetto delle procedure e dei diritti di tutte le parti. La stessa ha, inoltre, contribuito fattivamente alla gestione di quelle collegiali, anche di quelle più complesse. In nessun*

caso di sono registrate lamentele o proteste sulle modalità di gestione delle udienze della collega ed è sempre riuscita ad evitare sovrapposizioni ed interferenze tra il ruolo monocratico e quello collegiale, alternandosi nella doppia gestione in moto da riuscire ad organizzare al meglio il proprio lavoro ”. Anche nello svolgimento delle funzioni civili ha dimostrato di possedere ottime capacità organizzative sia del lavoro proprio che dei collaboratori a lei affiancati, ottenendo sempre ottimi risultati in termini sia di efficienza che di produttività, riuscendo così a sopperire alle numerose e note difficoltà dovute alle carenze di organico, di mezzi e di strutture. Nella gestione del ruolo presso la Prima Civile, in tempi più che ragionevoli, è riuscita ad abbattere la pendenza di tutte le cause ante 2005 ed a contenere nei tre anni i tempi di definizione delle cause a lei assegnate, anche grazie all'utilizzo dello strumento della calendarizzazione del processo con conseguente responsabilizzazione di tutte le parti processuali”.

Ha costantemente offerto la propria collaborazione nella gestione delle più svariate problematiche di tipo organizzativo sia ai Presidenti di Sezione, con i quali ha interagito, che con i Dirigenti del Tribunale che si sono avvicinati nel tempo. Costanti sono stati i rapporti tenuti con il presidente di sezione, nonché con il dirigente delle cancellerie ed i colleghi, diventando ben presto un punto di riferimento per i predetti, nonché per i MOT e gli stagisti. La candidata proposta viene descritta quale magistrato dotato di grande spirito di collaborazione e di senso pratico che ha sempre offerto il suo contributo alla risoluzione dei problemi organizzativi della sezione di appartenenza, riguardanti il lavoro dei magistrati e i servizi di cancelleria.

In particolare si segnala l'assidua presenza a tutti gli incontri e le discussioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio.

Ha approfondito le sue conoscenze in ambito organizzativo partecipando all'incontro di studio, organizzato dall'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Napoli, sul tema “ *Definizione di linee guida per l'attuazione delle convenzioni per la formazione e l'orientamento professionale negli uffici giudiziari*” svoltosi in Napoli in data 15 dicembre 2011. Sempre per migliorare le sue conoscenze in ambito organizzativo ha preso parte all'incontro di studio, organizzato dall'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Napoli, sul tema “ *Ufficio del Processo. Nuove sfide nell'organizzazione del lavoro del giudice per una giustizia civile più efficiente*”, svoltosi a Napoli in data 23 febbraio 2013 in collaborazione con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali de l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e “Seconda Università degli Studi di Napoli”. Infine ha partecipato

all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “ *La semplificazione del processo tra norme e prassi*”- cod. P 15040- che si è tenuto dal 5 al 6 giugno 2015 presso l'Istituto Enciclopedia Treccani, Roma.

Oltre a padroneggiare con grande dimestichezza gli strumenti informatici la dott.ssa Di Clemente ha costantemente curato e promosso l'innovazione tecnologica nello svolgimento del proprio lavoro. Nell'espletamento delle funzioni civili, sin dalle prime fasi dell'avvio del processo civile telematico, ha fatto installare nella propria postazione P.C. la consolle del magistrato, dotandosi della Smart Card e partecipando, a domanda, al Corso Sperimentale di Formazione dei giudici civili del Tribunale sugli strumenti informatici tenutosi a Napoli dal 6 giugno al 7 luglio 2011. Lo strumento informatico è stato costantemente utilizzato anche per l'effettuazione delle ricerche giuridiche ed al fine di affinare le proprie conoscenze informatiche in tale ambito la dott.ssa Di Clemente ha partecipato, a domanda, all'incontro di studio sul tema: “ *Norme e tecniche della ricerca giuridica*” svoltosi a Napoli in data 21 novembre 2011” organizzato dall'Ufficio dei Referenti per la formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Napoli in collaborazione con l'Ufficio dei Referenti per l'Informatica presso la Corte di Appello di Napoli. Di recente ha affinato le sue conoscenze informatiche attraverso la partecipazione al Seminario di studi organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema: “ *Il processo civile telematico (I edizione)*” che si è tenuto presso Castel Capuano il 9-11.05.2016.

La dott.ssa Di Clemente è stata dal 16.07.2012 fino ad aprile 2016 una componente della Commissione Permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze del Distretto ed in tale ruolo è stata, tra l'altro, ripetutamente nominata correlatrice delle pratiche relative ai pareri preventivi e successive riguardanti le proposte tabellari nonché quelli relativi ai programmi ex art. 37 del D.L 2011/98; da aprile 2016 è componente elettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli e, da luglio 2016, è stata scelta anche quale componente della Sezione Autonoma di detto Consiglio. Inoltre è componente di diritto della Commissione Permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze del Distretto e presidente della Commissione per la riforma del regolamento del Consiglio Giudiziario e della Sezione Autonoma.

Ha partecipato all'incontro di studio, organizzato dal CSM con i componenti neo eletti dei Consigli Giudiziari di Italia, tenutosi a Roma il 6-7 giugno 2016;

ha partecipato, quale componente donna del Consiglio Giudiziario, al convegno organizzato dal CSM sul tema “ *Donne nelle Istituzioni: i primi 70 anni*” tenutosi a Roma il 15.12.2016. Inoltre ha partecipato, quale delegata del Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Seminario

organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma sulla presentazione: “ NUOVA CIRCOLARE TABELLE” tenutosi il 3 aprile 2017 presso il Palazzo di Giustizia -Aula Avvocati, ed altresì, al “ Convegno con i rappresentanti dei Consigli Giudiziari, del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia e del Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione sulle problematiche del Testo Unico sulla dirigenza a due anni di distanza dall'introduzione” tenutosi a Roma il 17.10.2017 presso la Sala Conferenze del C.S.M.. Ha partecipato, su designazione della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario nella seduta del 6.11.2017, al Convegno sulla “ Riforma della magistratura onoraria: Problematiche applicative ed organizzative” tenutosi a Roma il 21.11.2017 presso la Casa dell'Aviatore.

Plurima e variegata è anche la sua esperienza in ambito formativo. E' stata affidataria di Giudici di Pace, ha curato un periodo di affidamento di diversi GOT di Tribunale, è stata membro della Commissione Permanente di Studio “ Tutela civile e penale del lavoro” approvata dal CDC dell'ANM del 29.03.2008 e componente, per delibera del CDC del 19.05.2012, della Commissione Permanente di studio dell'ANM avente ad oggetto:” Gli organi di autogoverno”. E' stata costantemente nominata magistrato affidatario di moltissimi uditori giudiziari (oggi magistrati ordinari di Tribunale) sia nel periodo di tirocinio generico che mirato. E' stata- e lo è tutt'ora - magistrato affidatario per il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50 bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114). Ha curato, previa designazione della struttura per la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, l'organizzazione in data 20.11.2013 di uno stage dei mot nominati con D.M. 8.06.2012 presso la Sezione di cui fa parte. Il 5.03.2015 ha illustrato, a tutti gli stagisti assegnati alla Prima Sezione Civile, la tematica dell'affidamento dei minori.

5. Il giudizio comparativo.

5.1. Caratteri generali del giudizio comparativo.

Si è già osservato che l'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante

disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera “*complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori*”.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, ribadito che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 della menzionata circolare, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità ma solo “*speciale rilievo*” nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione.

Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire “*speciale rilievo*” agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono

essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni ed. specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, *“se per un verso il riferimento, tra gli indicatori attitudinali, al pregresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del “peso” da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici.

In altri termini, nella comparazione dei *curricula* dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici, si sia comunque reso protagonista di esperienze particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell'ufficio a concorso.

5.2. La comparazione con gli altri candidati.

Sebbene tutti i concorrenti siano titolari di positivi *curricula* ed abbiano dimostrato rilevanti capacità nell'espletamento dell'attività giudiziaria nel settore specifico oggetto di concorso, la dott.ssa Di Clemente vanta un percorso professionale particolarmente indicato, sia sul versante del merito che delle attitudini, ai fini dell'assunzione dell'incarico in oggetto. Il posto oggetto della presente procedura è un posto semidirettivo del settore civile e la proposta vanta un'esperienza professionale sviluppata nel settore civile fin dal suo ingresso in magistratura. L'attività giudiziaria svolta risulta di assoluta qualità l'attività così come i risultati raggiunti grazie ad una sapiente programmazione e organizzazione della gestione del ruolo e nella capacità di abbattimento dell'arretrato. Si tratta di profili che rilevano ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) TU. Inoltre di assoluto rilievo è l'attività di collaborazione svolta costantemente dalla dott.ssa Di Clemente al fine di migliorare gli aspetti organizzativi del Tribunale di Napoli mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze ordinamentali (art.15 lett.b del T.U.).

Il profilo della dott.ssa Di Clemente contempla oltre agli indicatori specifici sopra individuati anche alcuni indicatori generali di particolare rilievo, i quali compendiano il suo profilo professionale rendendolo maggiormente idoneo, rispetto agli altri concorrenti, per la copertura del posto di cui a concorso. In particolare deve segnalarsi l'attività svolta al Consiglio giudiziario e alla Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze del distretto, nonché quella di presidente della Commissione per la riforma del regolamento del Consiglio Giudiziario e della Sezione Autonoma. L'attività formativa e l'impegno scientifico ed accademico coltivati con dedizione dalla dott.ssa di Clemente, la capacità di interloquire e di collaborare con tutte le componenti dell'ufficio del processo.

Tanto premesso in termini generali, passando alle singole comparazioni deve osservarsi che la dott.ssa Di Clemente prevale innanzitutto nei confronti della dott.ssa D'amore e della dott.ssa Papa. La prima delle due colleghe ha svolto dal 1983 al 1986 funzioni promiscue al Tribunale di Busto Arsizio, poi dal 1987 al 1989 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha svolto funzioni civili. Dal 1989 al 1996 al Tribunale di Napoli ha svolto funzioni penali; dal 1996 al 2001 presso la Pretura di Napoli ha svolto funzioni civili; dal 2002 al 2009 al Tribunale di Napoli è stata assegnata alla IV Sezione Civile ove per un lungo periodo ha svolto le funzioni di fatto di Presidente di sezione. Dal giugno 2009 all'attualità è Consigliere della Corte di Appello di Napoli (dapprima addetta alla II Sezione e successivamente alla IV Civile).

La dott.ssa Papa, nominata con D.M. 29.5.1985, ha svolto funzioni giudicanti inizialmente al Tribunale di Cosenza, poi a quello di Santa Maria Capua Vetere, e dal settembre 1994 ha svolto funzioni al Tribunale di Napoli. Dal luglio 2008 svolge funzioni giudicanti di secondo grado in Corte d'Appello a Napoli, presiedendo frequentemente i collegi. Dal giugno 2016, in seguito al pensionamento del presidente di sezione, svolge con continuità le funzioni presidenziali, provvedendo a tutte le incombenze di carattere organizzativo ed allo svolgimento dell'attività giudiziaria, senza usufruire di alcuna riduzione del carico di lavoro. Si è sempre occupata del settore civile, con esperienze anche nel settore penale e del lavoro. E' stata affidataria di tirocinanti iscritti alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Forensi nel periodo di formazione presso la Corte di Appello di Napoli.

Vari sono gli elementi che portano alla prevalenza della dott.ssa Di Clemente rispetto alle due colleghe di cui sopra. Ella innanzitutto ha saputo dimostrare, nella gestione del proprio ruolo, una ottima capacità di organizzazione e di programmazione, anche attraverso l'uso dello strumento informatico, riuscendo costantemente ad abbattere l'arretrato e a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti. Nello svolgimento delle funzioni giudicanti di primo grado la dott.ssa Di Clemente si è sempre fatta carico dei problemi organizzativi della sezione di appartenenza, collaborando attivamente con il presidente di sezione e con il presidente del Tribunale alla predisposizione di soluzioni organizzative che sono sempre state trasfuse in proposte tabellari. Dei risultati raggiunti in tale attività di collaborazione si è ampiamente dato conto nel profilo attitudinale, nel quale si è evidenziato come è divenuto un sicuro punto di riferimento dell'intero Ufficio per la soluzione dei problemi organizzativi e ordinamentali. Sebbene anche la dott.ssa Papa possa vantare elevati standard di rendimento e alcune esperienze di collaborazione, soprattutto in Corte, quale presidente del collegio e quale presidente facente funzione da circa un anno e mezzo, pur tuttavia le attività svolte paiono più limitate, non arricchite dalla esperienza maturata dalla dott.ssa Di Clemente in seno all'organo di autogoverno locale, quale componente della Commissione Permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze nonché presidente della Commissione per la riforma del regolamento del Consiglio Giudiziario e della Sezione Autonoma. La dott.ssa Di Clemente in ragione delle plurime deleghe ricevute dal presidente della Corte di Appello ha partecipato ad importanti incontri organizzati per i Consigli Giudiziari (esperienze che integrano l'indicatore generale di cui all'art. 11 TU). La candidata è stata membro della Commissione Permanente di Studio " Tutela civile e penale del lavoro" approvata dal CDC dell'ANM del 29.03.2008 e

componente, per delibera del CDC del 19.05.2012, della Commissione Permanente di studio dell'ANM avente ad oggetto: "Gli organi di autogoverno".

Tali competenze viceversa mancano al profilo della dott.ssa D'Amore e della dott.ssa Papa. Proprio nella prospettiva delle funzioni di collaborazione richieste al Presidente di sezione deve ritenersi la prevalenza della dott.ssa Di Clemente, essendosi quest'ultima già positivamente confrontata con plurime esperienze di collaborazione e potendo vantare una ottima conoscenza ordinamentale.

Soccombente è anche il profilo del dott. Quaranta. Egli è stato assegnato all'inizio della carriera alla Pretura mandamentale di Finale Emilia e alla Sezione Lavoro della Pretura di Modena, ove si è occupato di tutte le materie di competenza della *ex* pretura mandamentale; quindi dal 1989 al 1994 ha svolto funzioni requirenti alla Procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente è passato ad esercitare funzioni giudicanti civili al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con applicazioni anche al settore penale. Dal gennaio 2002 al maggio 2007 è stato giudice unico e coordinatore della sezione distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli - settore civile, per poi svolgere funzioni giudicanti civili al Tribunale di Napoli. Ha svolto funzioni semidirettive di fatto dal settembre 2009 al maggio 2010 alla VI sezione civile. Dal luglio 2012 svolge funzioni giudicanti civili alla Corte di Appello di Napoli e in occasione della temporanea assenza del Presidente di Sezione ha presieduto collegi. Ciò premesso, la prevalenza della dott.ssa Di Clemente va affermata in primo luogo in considerazione dell'ottima capacità di organizzazione e programmazione dell'attività dimostrata, essendosi la sua attività sempre caratterizzata per una produttività ai vertici della sezione, per una riduzione delle pendenze e dei tempi di durata dei procedimenti. Nel percorso professionale del dott. Quaranta pare individuabile una minore attenzione ai profili organizzativi di gestione del proprio ruolo sfortunatamente incappato in una lunga serie di ritardi nel deposito di provvedimenti, che pur non hanno assunto valenza disciplinare. Se è pur vero che il dott. Quaranta vanta presidenze di collegi in Corte e funzioni semidirettive di fatto per circa otto mesi in Tribunale - oltre che il coordinamento di una sezione distaccata -, pur tuttavia si tratta di esperienze che non risultano comprovate da concreti risultati raggiunti nell'abbattimento dell'arretrato come nel caso della dott.ssa Di Clemente. Inoltre manca nel profilo del dott. Quaranta quell'importante esperienza ordinamentale, come componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi (profilo rilevante ai sensi dell'art. 11 TU), che pare particolarmente importante nella considerazione delle competenze ordinamentali necessariamente richieste ad un Presidente di Sezione, anche nelle funzioni di collaborazione con la dirigenza. Le ottime capacità organizzative sia del lavoro proprio che dei collaboratori affiancati alla dott.ssa Di

Clemente sono state attestate, avendo la stessa ottenenuto sempre ottimi risultati in termini sia di efficienza che di produttività, riuscendo così a sopperire alle numerose e note difficoltà dovute alle carenze di organico, di mezzi e di strutture.

La Dott.ssa Di Clemente prevale sul dott. Paolo Mariani il quale vanta un curriculum professionale affine a quello della candidata proposta. Anche il dott. Mariani ha iniziato, infatti, il suo percorso professionale come Pretore a Napoli svolgendo sia funzioni civili che penali, prima di assumere le funzioni di Giudice del Tribunale di Napoli. Egli ha dimostrato una profonda conoscenza degli strumenti informatici, ha collaborato con la presidenza per la gestione di problemi organizzativi, ha presieduto di fatto la sezione distaccata di Capri da gennaio ad aprile del 2000, dopo avere svolto in precedenza le funzioni di fatto di titolare della sezione di distaccata di Cicciano. Diversamente dalla dott.ssa Di Clemente peraltro il candidato non annovera nel suo curriculum esperienze di tipo ordinamentale né in ambito scientifico e formativo. Parimenti recessivi rispetto al profilo della dott.ssa Di Clemente risulta quello della dott.ssa Savastano che ha svolto le funzioni di pretore, e poi di Giudice a Caserta, occupandosi della materia civile e di quella del lavoro svolgendo il ruolo di coordinatore della sezione distaccata con delega del presidente per il controllo dell'ufficio del giudice di Pace di Caserta. Dal 10.6.2009 ha svolto le funzioni di giudice civile a Santa Maria Capua Vetere fino a quando è stata trasferita in data 2.8.2011 alla Corte d'Appello sezione civile a Napoli. La dott.ssa Savastano, che ha dimostrato un'ottima capacità organizzativa ottenendo la riduzione dei tempi di definizione dei processi, vanta al pari della dott.ssa Di Clemente l'esperienza conseguita alla nomina di componente del Consiglio Giudiziario. Ella ha inoltre svolto le funzioni di giudice referente per il tirocinio nel settore civile degli allievi della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della II Università di Napoli, ha svolto le funzioni di collaboratore per il tirocinio dei magistrati. Il profilo di particolare pregio della dott.ssa Savastano recede peraltro rispetto a quello della proposta per avere quest'ultima conseguito una più prolungata esperienza giudiziaria e soprattutto di collaborazione nell'ambito di un ufficio giudiziario di grandi dimensioni, quale è quello di Napoli in seno al quale ha costantemente collaborato alla risoluzione dei problemi organizzativi della sezione di appartenenza, riguardanti il lavoro dei magistrati e i servizi di cancelleria. Nel rapporto del Capo dell'Ufficio si sottolinea che la dott.ssa Di Clemente nel corso dell'intera carriera ha costantemente offerto la propria collaborazione, diventando ben presto un punto di riferimento per i colleghi e per la presidenza, nonché per i MOT e gli stagisti.

In particolare viene segnalata nel parere l'assidua presenza a tutti gli incontri e le discussioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio.

La collaborazione prestata alle soluzioni di tipo organizzativo dell'ufficio e alle questioni giuridiche emerse ha sempre impegnato la dott.ssa Di Clemente, che - come sopra detto - ha mostrato sicure doti di coordinamento dei colleghi e della sezione.

Continue sono state le attività svolte per migliorare l'andamento dell'ufficio sia sul piano della sua organizzazione che sul versante dell'uniformità delle prassi e degli orientamenti proposti. In particolare la dottoressa Di Clemente ha preso puntualmente parte alle riunioni ex art. 47 quater legge ordinamento giudiziario, spesso proponendo gli argomenti da trattare nel corso delle stesse.

La dott.ssa Di Clemente prevale sui candidati Abete e Coppola sotto il profilo della minore pregnanza da parte degli stessi degli indicatori specifici oltre che di quelli generici. Il dott. Abete dal 17.11.93 al 28.2.1996 ha svolto le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura Circondariale di Cosenza; dal marzo 1996 fino al luglio 2005 è stato giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata, dapprima quale giudice penale e, poi, dall'ottobre 1996, giudice civile, addetto alla sezione competente per la materia societaria, commerciale e fallimentare; dal luglio 2005 al settembre dello stesso anno è stato giudice penale presso il Tribunale di Napoli; dal settembre 2005 al gennaio 2006 ha svolto le funzioni di giudice civile assegnato alla Sezione distaccata di Ischia; dal febbraio 2006 ad oggi è stato giudice civile presso la sezione V civile bis Area Esecuzioni del Tribunale di Napoli.

La prevalenza della dott.ssa Di Clemente sul dott. Abete si giustifica in ragione del fatto che la prima si è occupata dei profili organizzativi connessi alla gestione dell'intero ufficio oltre che del proprio ruolo. Ella vanta la partecipazione al Consiglio Giudiziario ed una serie di attività in ambito scientifico e della formazione di cui è sprovvisto il collega Abete che pure ha dimostrato significative attitudini organizzative nella gestione di un considerevole numero di procedure immobiliari. Il dott. Francesco Coppola ha sempre svolto funzioni giudicanti, nel settore civile, dal 1995 quale pretore presso la Pretura di Rossano Calabro e dal 1998 prima come pretore e poi come giudice del Tribunale di Torre Annunziata. Il Presidente del Tribunale segnala nel rapporto informativo che dall'epoca in cui il dr. Coppola assunse le funzioni giurisdizionali sino al settembre 2011, ad eccezione di un periodo inferiore ad un anno (settembre 2008/giugno 2009) è stato il magistrato responsabile degli uffici giudiziari in cui esercitava la propria attività. Dunque, per circa 15 anni, ha svolto di fatto funzioni assimilabili a quelle semidirettive occupandosi, quasi quotidianamente, nei periodi indicati, oltre che degli affari giurisdizionali di propria competenza, degli affari relativi alla gestione del personale di Cancelleria e dell'UNEP (concessione ferie e permessi a cui era stato delegato dai dirigenti dell'ufficio, controllo delle attività del personale, delle

organizzazioni dei turni feriali, ecc.), della organizzazione dell'ufficio e dei rapporti con i dirigenti e le altre istituzioni. Il dott. Coppola ha sempre svolto funzioni civili coniugando un'eccellente preparazione tecnico-giuridica con notevoli capacità organizzative. Ha fatto parte, su nomina del Presidente del Tribunale, della struttura per l'accentramento delle sezioni distaccate e della commissione per l'analisi dei dati statistici del settore civile e lo studio preliminare di un progetto organizzativo che tenesse conto delle nuove esigenze maturate a seguito dell'accentramento di quattro sezioni distaccate, che ha predisposto il progetto relativo al settore civile, diviso in tre sezioni (rispetto all'unica originaria), secondo lo schema poi oggetto della proposta tabellare. Da ultimo, in occasione del trasloco della sezione civile presso la nuova sede del Tribunale (avvenuta nel periodo dicembre 2014/gennaio 2015), ha costantemente collaborato con il Presidente del Tribunale alla organizzazione delle attività e delle modalità di assegnazione dei locali e di distribuzione del personale nei nuovi uffici. Infine, nell'autorelazione, il magistrato in esame precisa di avere fornito un fattivo supporto al Presidente Vicario del Tribunale per lo studio della nuova normativa secondaria prevista in tema di ferie - e di cui alle delibere del CSM, 851/VV/2014 e 49/VQ/2014, del 25/26-3-2015 - in relazione alla organizzazione dei turni feriali in virtù di delega del Capo dell'Ufficio.

Si legge nel parere che egli partecipa costantemente e attivamente alle riunioni organizzate dalla Presidenza, collabora proficuamente con il Presidente del Tribunale e con il Presidente della Sezione civile, affronta con i colleghi le varie problematiche tanto di natura giuridica quanto di tipo organizzativo; utilizza gli strumenti informatici nella sua attività, mostrando interesse per l'innovazione tecnologica. Il Dirigente sottolinea che al fine di non appesantire troppo lo svolgimento dei lavori delle singole riunioni ex art. 47 quater O.G. indette dal Presidente di Sezione, il dott. Coppola affronta con i giudici della sezione alla quale è assegnato, anche in incontri separati, l'esame delle questioni di maggiore interesse, attraverso specifici incontri tematici con i colleghi e la continua consultazione (anche per via informatica attraverso la partecipazione alla mailing-list nazionale) di materiale di studio all'uopo raccolto oppure specificamente elaborato. La dott.ssa Di Clemente vanta al pari del dott. Coppola una prolungata esperienza di collaborazione con la Presidenza del Tribunale, la disponibilità resa nei confronti dei colleghi, la partecipazione ad incontri e convegni, ma, in aggiunta, la candidata proposta vanta l'esperienza di carattere ordinamentale svolta in seno al Consiglio Giudiziario di Napoli, arricchita da quella di componente della Commissione Permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze del distretto. Infine, al cospetto della candidata proposta, risultano recessivi anche i curricula professionali delle dott.sse

Rizzi e Grimaldi. Le prima delle due colleghe ha svolto dal 22.10.2001 al 16.9.2009 funzioni di Giudice civile, giudice del lavoro e giudice penale al tribunale di Ariano Irpino. Successivamente trasferitasi al Tribunale di Avellino ha assunto in via esclusiva le funzioni civili dall'8.1.2014. Nel corso di questa variegata esperienza la dott.ssa Rizzi ha maturato eccellenti capacità di organizzazione che le hanno consentito di mantenere una perdurante produttività nonostante la complessità degli affari trattati. Ella è stata delegata dal presidente del Tribunale per la elaborazione del protocollo civile in accordo con tutti i giudici e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si è occupata del coordinamento di magistrati in tirocinio e della formazione dei giudici di pace. La prevalenza della dott.ssa Di Clemente nondimeno si evidenzia per una maggiore consistenza delle esperienze maturate da quest'ultima nella collaborazione con l'ufficio di Presidenza, nella maggiore esperienza ordinamentale attestata dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario e dalle prolungate esperienze nella formazione e negli scambi internazionali. La dott.ssa Grimaldi ha svolto, infine, le funzioni di giudice civile dal 12.10.2004 al 3.3.2009 presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (giudice civile, preposto anche alla trattazione dei giudizi c.d. di vecchio rito con riserva di collegialità; giudice delegato alle procedure concorsuali; giudice tutelare preposto alla convalida dei trattamenti sanitari obbligatori; giudice assegnatario di giudizi già di competenza delle c.d. sezioni stralcio, giudice del lavoro con ruolo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria). Dal 3.3.2009 all'1.4.2013 è stata giudice civile presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con specializzazione in materia di diritto societario e diritto bancario, giudice delegato alle procedure concorsuali, giudice del registro, giudice civile ordinario. Dal 2.4.2013 ad oggi lavora presso il Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, giudice civile, giudice delegato alle procedure concorsuali. Al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presieduto il collegio della sezione civile feriale. Al Tribunale di Napoli ha presieduto il collegio feriale della sezione fallimentare ed ha svolto funzioni delegate dal Presidente del Tribunale in materia di ricusazione di giudice di pace.

La dott.ssa Grimaldi ha maturato esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici. In particolare, dal rapporto del capo dell'Ufficio risulta che ha offerto un prezioso contributo alla informatizzazione della sezione fallimentare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che, prima dell'entrata in funzione del processo civile telematico, ha dato corso ad un imponente lavoro di implementazione dei sistemi telematici attraverso l'utilizzazione di un apposito gestionale, utile per fronteggiare le rilevanti carenze di organico e la mole di lavoro. Nella stessa direzione, si

segnala la nomina della dott.ssa Grimaldi presso Tribunale di S. Maria C.V. quale magistrato sperimentatore delle funzionalità del PCT, prima dell'introduzione obbligatoria dello stesso.

La dr.ssa Grimaldi è stata Magistrato di riferimento per l'informatica del settore civile presso il Tribunale di Napoli, (con decreto del Presidente del Tribunale del 28.4.2017) con delega alla gestione dell'hardware, ruolo che comporta un rilevante impegno, per il cospicuo numero di magistrati e personale amministrativi in organico tra cui distribuire le risorse informatiche (superiore alla somma di tutti gli altri uffici del distretto) e per la esiguità delle risorse a disposizione, che rende complessa la distribuzione delle poche strumentazioni hardware.

Anche la dr.ssa Grimaldi, al pari della dott.ssa Di Clemente, è stata componente della Commissione Permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze presso il distretto della Corte di Appello di Napoli, ed in tale veste è stata relatrice, per il settore civile, del parere preventivo richiesto alla commissione dal Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di formazione delle tabelle del Tribunale di Napoli per il triennio 2014-2016, nonché del parere successivo sul progetto tabellare del Tribunale di Benevento e sul programma di smaltimento degli affari del Tribunale dei Minorenni di Napoli. Al pari della dott.ssa Di Clemente è stata Magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina, e presso la Corte Appello Napoli, Magistrato Affidatario per il tirocinio generico e mirato di MOT. Ha svolto attività di tutor nei riguardi di studenti della scuola di specializzazione per le professioni forensi presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, presso la II Università degli Studi di Napoli e presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Magistrato affidatario per i Tirocini Formativi disciplinati dall'art. 73 DL n. 69/2013.

La dott.ssa Grimaldi al pari della dott.ssa Di Clemente vanta variegata esperienza nello svolgimento dell'attività giudiziaria, con specifica competenza nel settore di cui al concorso, ha collaborato con la Presidenza dimostrando di possedere una non comune inclinazione alla ottimizzazione delle risorse tecnologiche, ha rivestito numerosi incarichi. La dott.ssa Di Clemente, peraltro, vanta rispetto alla dott.ssa Grimaldi la più prolungata esperienza lavorativa, derivante oggettivamente, a parità di risultati conseguiti e da incarichi ricoperti, dalla maggiore anzianità di oltre dieci anni nel ruolo della magistratura.

In definitiva la dott.ssa Di Clemente, rispetto a tutti candidati concorrenti, presenta un profilo maggiormente connotato da quelle esperienze che unitamente tra loro, siccome contemplate tra gli indicatori specifici e generali come particolarmente significative dalla normativa primaria e

secondaria e primaria, inducono a ritenerla particolarmente qualificata per la copertura del posto di presidente di sezione del Tribunale di Napoli.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

propone

la nomina a **Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile**, a sua domanda, della dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

4.- Fasc. n. 12/SD/2018. Relatore: cons. DAVIGO

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di NOLA - vac. 14/02/2018 - settore civile - dott. Giovanni Tedesco - pubblicato con telefax n. 4394 del 15/03/2018.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Nola, settore civile, a sua domanda, del dott. Geremia CASABURI, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d'Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore del dott. Geremia CASABURI.

**Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Presidente di Sezione del Tribunale di Nola -settore civile-
(vac. 14.02.2018, dott. Tedesco)**

1. Premessa

Il relatore, Cons. Piercamillo DAVIGO, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati, indicati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

Antonio QUARANTA, Giorgio SENSALE, Roberta DI CLEMENTE, Geremia CASABURI, Silvana SICA, Paolo MARIANI, Francesco PASTORE, Alberto CANALE, Maria Grazia SAVASTANO, Pietro LUPI, Roberto PELUSO, Francesco COPPOLA, Marcello ROTONDI, Maria Ilaria ROMANO, Enrico QUARANTA, Maria Cristina RIZZI, Luigi D'ANGIOLELLA, Ilaria GRIMALDI, Giuseppa D'INVERNO e Nicoletta CALISE

Si rileva preliminarmente che

- i dottori **SENSALE** e **SICA** hanno revocato la domanda;
- i dottori **DI CLEMENTE**, **PELUSO** e **PASTORE** sono stati proposti all'unanimità per altri incarichi;
- il dott. **ROTONDI** è stato destinato ad altro incarico;
- la dott.ssa **CALISE** non è legittimata;
- il dott. **LUPI** è stato destinato ad altre funzioni.

2. Il percorso professionale dei candidati

Ciò premesso, il relatore illustra il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. Dott. Antonio QUARANTA

Nominato con D.M. 30.4.1986, dal 3.12.1987 è stato pretore presso la Pretura Mandamentale di Finale Emilia (Modena); dal 23.10.1989 sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere; dal 13.10.1994 giudice al Tribunale di S. Maria Capua

Vetere; dal 30.01.02 giudice al Tribunale di Napoli; dal 20.7.12 è consigliere Corte d'Appello Napoli.

2.2. Dott. Geremia CASABURI

Nominato con DM 01.08.1991, dal 16.9.1992 è stato giudice presso il Tribunale di Napoli; dall'11.6.2010 è consigliere della Corte di Appello di Napoli.

2.3. Dott. Paolo MARIANI

Nominato con DM 01.10.1991 è stato dal 16.10.1992 pretore a Napoli; dal 02/06/99 in appl. L.51/98 è giudice presso il Tribunale di Napoli.

2.4. Dott. Alberto CANALE

Nominato con D.M. 03.12.1991, è Giudice al Tribunale di Napoli dal 21.01.1993

2.5 Dott.ssa Maria Grazia SAVASTANO

Nominata con DM 3.12.1991, dal 12.6.1993 è stata pretore a Caserta; dal 10.6.09 giudice Santa Maria Capua Vetere; dal 2.8.2011 Consigliere di Corte D'appello a Napoli.

2.6 Dott. Francesco COPPOLA

Nominato con D.M.: 08.07.1994 è stato dal 1995 pretore a Rossano, dal 1998 pretore e poi giudice a Torre Annunziata.

2.7. Dott.ssa Maria Ilaria ROMANO

Nominata con D.M.3/12/1997 dal 30.9.1999 è giudice al Tribunale di Benevento.

2.8. Dott. Enrico QUARANTA

Nominato con DM 28.07.1998, dal 22 maggio 2000 è stato Giudice presso il Tribunale di Nola; dal 17 marzo 2010 è Giudice del Tribunale di Napoli.

2.9 Dott.ssa Maria Cristina RIZZI

Nominata con DM 12.07.1999 è stata dal 22.10.2001 Giudice presso il Tribunale di Ariano Irpino; dal 1.4.2010 è giudice presso il Tribunale di Avellino.

2.10 Dott. Luigi D'ANGIOLELLA

Nominata con DM 12.07.1999, dal 2 maggio 2001 è stata Giudice presso il Tribunale di Matera; dal 4.6.2004 è stata Mag. Distrettuale a Salerno; dal 4 giugno 2008 è stata Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 5.12.2013 è giudice del Tribunale di Napoli Nord.

2.11 Dott.ssa Ilaria GRIMALDI

Nominata con DM 19.11.2002 è stata dal 12.10.2004 giudice presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; dal 03.03.2009 giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 02.04.2013 ad oggi: giudice presso il Tribunale di Napoli.

2.12. Dott.ssa Giuseppa D'INVERNO

Nominata con DM 19.10.2004, dal 12.07.2006 è stata Giudice del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi; dal 07.02.2012 è giudice del Tribunale di Nola

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame, il cui bando è stato pubblicato il 15.03.2018, è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il predetto Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai “Principi generali”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell’Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “merito” e dalle “attitudini”, i quali, “in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, in primis giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all’art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ciascuna di esse, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, alle quali, tuttavia, non è attribuita una

valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. Stato, 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, si procede al conferimento dell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Nola, settore civile, Ufficio che prevede in pianta organica, oltre al Presidente del Tribunale, 3 Presidenti di Sezione, 1 Presidente di Sezione lavoro, 37 giudici, 8 giudici del lavoro e 25 giudici onorari .

L'art. 15 del T.U., riguardo agli "Indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado", stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva per il conferimento dei suddetti incarichi:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;
- b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Secondo l'art. 27 del T.U., rubricato "Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado", per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e

requirenti, di primo e secondo grado “hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”.

Come detto, in ogni caso il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina, né elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi.

Infatti, l’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l’assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell’incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell’assegnazione.

4. La scelta a favore del dott. Geremia CASABURI.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Geremia CASABURI risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio messo a concorso.

4.1 Parametro del merito

Il parere attitudinale reso in data 14.5.2018 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli è altamente positivo, al pari di tutti gli altri pareri espressi in precedenza e descrive il dott. CASABURI come *“un magistrato brillante, con indubbia vocazione organizzativa e fornito di grande bagaglio culturale tecnico-giuridico. Nel corso dell’attività prestata fino a questo momento ha ampiamente fornito prova di estrema versatilità e capacità di adeguarsi alle concrete situazioni che si è trovato a dover fronteggiare”*. Ed invero si deve osservare, in questa sede, che il magistrato proposto ha maturato una profonda e completa esperienza nel settore civile, avendo svolto ininterrottamente funzioni civili sin dall’assegnazione alla prima sede e avendo in tal modo maturato esperienze in una pluralità di materie, peraltro sia in primo che in secondo grado. Il citato parere attitudinale ripercorre, in primo luogo, i diversi momenti che hanno scandito l’iter di carriera dell’interessato, da illustrare adeguatamente anche in questa sede.

Si rammenta, a tal scopo, che egli ha assunto le funzioni giudiziarie – a far data dal 1992 - in veste

di Giudice presso il Tribunale di Napoli, X Sezione civile, specializzata in materia condominiale; nel 1994 è stato applicato al Tribunale di Nola, I Sezione civile, con specializzazione in materia di famiglia; dal 1995 al 2010, sempre presso il Tribunale di Napoli, è stato assegnato alla I Sezione civile, specializzata in controversie in cui è parte la PA e in quelle relative a leggi speciali, per poi occuparsi, esclusivamente, della materia di famiglia. Nel periodo dal 2001 al 2010 è stato contemporaneamente assegnato, come supplente, alla Corte di Assise di Napoli - Sezione V, così come, dal 2003 al 2010, è stato anche assegnato, come titolare, alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, sempre presso il Tribunale di Napoli. Infine, dal 2010 e fino all'attualità, è Consigliere della Corte di Appello di Napoli presso la Sezione famiglia e minori, con competenza promiscua sia sulle questioni civili che su quelle penali, nonché dal 2012 al 2017, è anche stato assegnato alle Sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale e poi dell'impresa.

Dal breve excursus sull'intera carriera del magistrato proposto si evince un primo dato particolarmente rilevante e cioè che il dottor Casaburi si è occupato di molteplici materie del diritto civile, anche di carattere specialistico, che gli hanno consentito di acquisire una vasta conoscenza del settore civile.

Relativamente al merito, inoltre, il parere attitudinale richiama il proprio eccellente parere formulato in occasione della VI valutazione di professionalità, dove vengono sottolineate le sue brillanti doti professionali, che costituiscono l'espressione di una sicura maturità professionale fondata proprio sulle variegata esperienze lavorative che connotano il brillante curriculum del magistrato. In particolare si dà atto dell'altissimo livello qualitativo dei suoi provvedimenti non disgiunto da una elevata produttività, costantemente superiore alla media sezionale.

A completamento del positivo giudizio espresso, il citato parere rammenta l'alto livello di professionalità raggiunto dal dott. CASABURI anche sotto il profilo didattico-scientifico, come dimostrano le numerosissime pubblicazioni giuridiche, in tema – essenzialmente – di diritto di famiglia, proprietà industriale e intellettuale, diritto processuale ed altro: egli collabora, infatti, stabilmente con il Foro Italiano e i suoi lavori sono stati pubblicati nel corso degli anni dalle più prestigiose case editrici come Ipsoa (il diritto industriale, Quotidiano Ipsoa e Corriere del merito), Giuffrè (Rivista di diritto industriale e Giurisprudenza di merito) nonché dall'Istituto per l'Enciclopedia Italiana ed altri.

Egli è stato inoltre relatore in numerosi incontri di studio e corsi di formazione organizzati dal CSM e dalla SSM, ma anche docente presso la Scuola per le professioni legali dell'Università Federico II di Napoli e in convegni organizzati dalle associazioni professionali.

In particolare, il parere attitudinale specifico segnala:

- a) la docenza per il numero massimo di anni consentito presso la Scuola per le professioni legali dell'Università di Napoli Federico II;*
- b) le relazioni in Corsi e Convegni organizzati dalle Università di Napoli Federico II, Seconda Università di Napoli - Suor Orsola Benincasa di Napoli - Salerno, Roma Tre- Politecnico di Milano;*
- c) le relazioni per le principali organizzazioni forensi (Ordine degli Avvocati di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, Cosenza, Paola e altri) nonché per associazioni forensi specializzate in diritto di famiglia e industriale a Napoli, Roma, Milano, Catania, Torino, Firenze ed altre;*
- d) le relazioni per l'EUIPO (ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà intellettuale) in Alicante (Spagna), nonché Roma e Venezia;*
- e) le relazioni, numerose e altamente qualificate, per i Corsi di aggiornamento dei magistrati organizzati prima dal CSM e poi dalla SSM (sede centrale e sedi decentrate) nelle materie della famiglia e della proprietà industriale ed intellettuale.*

4.2. Parametro delle attitudini

Elevato risulta anche il profilo attitudinale del magistrato proposto che ha maturato esperienze organizzative riconducibili agli indicatori specifici e generali previsti per il conferimento di un incarico semidirettivo di primo grado nel settore civile.

Innanzitutto deve evidenziarsi che il dott. CASABURI ha sempre svolto funzioni civili, dal 1992, trattando, come detto, una pluralità di materie, sia in primo che in secondo grado, e, quindi, acquisendo una approfondita e completa professionalità nel settore oggetto della presente procedura. Va inoltre sottolineato che la notevole qualità dei provvedimenti, della quale si è dato conto nel merito, si è sempre accompagnata ad una elevatissima produttività – con indici di ricambio sempre ampiamente positivi - e ad una costante tempestività nel deposito dei provvedimenti, a dimostrazione dell'ottima capacità di organizzazione del proprio lavoro.

A tal proposito nel parere attitudinale si sottolinea che egli ha sempre gestito i ruoli con criteri di efficienza, dando precedenza ai processi di più remota iscrizione a ruolo. Invero nel citato parere

attitudinale si evidenzia come “ *impeccabile è risultata la gestione ed organizzazione del ruolo con il previo studio dei fascicoli, la partecipazione informata all’udienza e la sottoposizione al collegio di una completa relazione sulle questioni oggetto di esame, consentendo perciò la rapidità di decisione. I risultati conseguiti sono stati il costante controllo delle sopravvenienze e la redazione di provvedimenti sempre adeguati e talora di altissimo livello qualitativo nelle materie di competenza delle Sezioni di assegnazione (famiglia e tutela della proprietà industriale e intellettuale), alcune delle quali anche oggetto di pubblicazione su prestigiose riviste giuridiche*”. Sempre in merito alle capacità organizzative e alle attitudini già mostrate in tale settore, viene altresì rammentato dal rapporto del Capo dell’Ufficio che il dott. CASABURI “*per un decennio ha svolto anche le funzioni di Giudice del Gabinetto presso il Tribunale di Napoli, esercitando quindi tutte le funzioni presidenziali delegabili, in maniera scrupolosa e adeguata alla sua rara cultura giuridica. Proprio in ragione dell’altissima competenza nelle materie delicate e specializzate attribuite alla sua cognizione e alle spiccate doti organizzative di cui ha dato dimostrazione è stato più volte componente delle Commissioni per la formazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, fornendo sempre un contributo qualificato*”.

Tutti gli aspetti sin ora delineati danno conto, in tutta evidenza, di una elevata capacità organizzativa unita ad un’ottima qualità dell’attività giurisdizionale in senso stretto, profili che vengono in rilievo in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Peraltro, sempre in relazione a tale profilo, va sottolineata l’elevata capacità del dott. CASABURI di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dall’amministrazione che gli ha consentito di raggiungere rilevanti risultati in termini di durata dei procedimenti e di smaltimento dell’arretrato, circostanza questa che assume rilievo in relazione agli artt. 8, comma 1 lett. b) e 15, comma 1 lett. a) del Testo Unico.

Importanti risultano poi le esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici – nel settore civile - che il dott. CASABURI può vantare e che integrano l’indicatore specifico di cui all’art. 15 comma 1 lettera b) in relazione a quanto disposto dal richiamato art. 9 comma 1 lett. d) del Testo Unico.

Innanzitutto è stato destinatario di importanti deleghe da parte del Presidente del Tribunale di Napoli per tutte le funzioni presidenziali delegabili ed è stato componente del Gabinetto del Presidente per dieci anni. Il parere attitudinale specifico ricorda infine che il magistrato proposto è stato più volte componente della Commissione per la formazione delle tabelle di organizzazione del

Tribunale partenopeo, fornendo ogni volta un contributo assai rilevante per il miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio.

Sotto il profilo ordinamentale, sempre il parere ricorda l'ulteriore attività quale magistrato affidatario di uditori giudiziari, mot e stagisti, nonché di magistrato Collaboratore del Consiglio Giudiziario per il tirocinio dei giovani colleghi, espletata sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello di Napoli, rilevante, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Testo Unico, come indicatore generale di attitudine organizzativa.

5. Il giudizio comparativo

5.1. Caratteri generali del giudizio comparativo

Si è già osservato che l'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera “complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che “speciale rilievo” è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

5.2. La comparazione con gli altri candidati.

Sebbene tutti i concorrenti siano titolari di positivi curricula ed abbiano dimostrato rilevanti capacità nell'espletamento dell'attività giudiziaria, il dott. CASABURI vanta un percorso professionale di spessore decisamente maggiore, sia sul versante del merito che su quello delle attitudini.

Inoltre, fatta eccezione per il dottor Antonio Quaranta, il dottor Casaburi vanta una maggiore anzianità di servizio di tutti gli altri colleghi partecipanti alla presente procedura concorsuale.

In particolare, tenuto conto che il posto oggetto della presente procedura è un posto semidirettivo del settore civile, il magistrato proposto vanta un'esperienza professionale di ventisei anni, tutti trascorsi nel settore civile, con trattazione, praticamente, di quasi tutti gli ambiti in cui si articola il predetto settore. Come già dato conto in precedenza, risulta di assoluta qualità l'attività svolta dal dottor. Casaburi, così come i risultati raggiunti grazie ad una sapiente programmazione e organizzazione del ruolo. Si tratta di profili che rilevano ai fini dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) del Testo Unico.

Inoltre particolarmente pregnante appare l'attività di collaborazione con la Dirigenza svolta soprattutto in relazione ai profili ordinamentali e organizzativi del Tribunale di Napoli. Appare sufficiente richiamare i preziosi contributi resi in epoche diverse alla Commissione per la formazione delle tabelle e presso il Gabinetto del Presidente del Tribunale di Napoli, attività rilevanti ai sensi dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b) del Testo Unico.

Il possesso di pregnanti indicatori specifici si salda, nel profilo del dott. CASABURI, con altre esperienze professionali espressive di indicatori generali di attitudine organizzativa. In particolare, sotto tale profilo, viene in rilievo la lunga attività di collaborazione con il Consiglio giudiziario, la cui esperienza è valutata in termini assolutamente positivi nel parere attitudinale per il posto a concorso (art. 11 Testo Unico) e la rilevante attività didattico-scientifica che colloca il dottor Casaburi tra i giudici maggiormente esperti di diritto di famiglia.

Tanto premesso in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve osservarsi che il dott. CASABURI prevale anzitutto nei confronti del dott. Antonio QUARANTA, unico magistrato in comparazione con maggiore anzianità di servizio rispetto a quello proposto: nominato con DM 30.4.1986, il dottor Quaranta è stato, inizialmente, assegnato alla Pretura mandamentale di Finale Emilia e alla Sezione Lavoro della Pretura di Modena, ove si è occupato di tutte le materie di competenza della ex Pretura mandamentale; quindi, dal 1989 al 1994, ha svolto funzioni requirenti presso la Procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente è passato ad esercitare funzioni giudicanti civili presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con applicazioni anche al settore penale. Dal gennaio 2002 al maggio 2007 è stato Giudice unico e Coordinatore della Sezione distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli - settore civile- per poi svolgere funzioni giudicanti civili al Tribunale di Napoli. Ha svolto funzioni semidirettive di fatto dal settembre 2009 al maggio 2010 presso la VI Sezione civile. Dal luglio 2012 svolge funzioni giudicanti civili alla Corte di Appello di Napoli e, in occasione della temporanea assenza del Presidente di Sezione, ha presieduto i Collegi. Quale Giudice civile ha trattato una pluralità di

materie: risarcitoria nelle sue diverse articolazioni, contrattuale, diritti reali e successioni, esecuzioni, locazioni, societario.

Nel parere espresso per la VII valutazione di professionalità si sottolinea che egli ha dimostrato ottime qualità professionali, doti di impegno e laboriosità, elevate competenze informatiche, capacità tecniche nella stesura della motivazione dei provvedimenti e chiarezza nella forma espositiva, attenzione costante all'aggiornamento ed all'approfondimento delle tematiche giuridiche anche attraverso l'attività didattica e di formazione professionale.

Va innanzitutto evidenziato come sia il dott. CASABURI che il dott. QUARANTA svolgano funzioni civili da un periodo pressochè uguale di tempo, considerato che quest'ultimo, sebbene – come detto - più anziano nel ruolo, ha tuttavia svolto, per circa cinque anni, funzioni requirenti.

Ciò premesso, la prevalenza del dott. CASABURI va sostanzialmente affermata in ragione della evidente, superiore, capacità di organizzazione e programmazione del lavoro giudiziario, essendosi quest'ultimo sempre caratterizzato per una produttività ai vertici della Sezione, per la consistente riduzione delle pendenze e dei tempi di durata dei procedimenti e per la perfetta tempestività nel deposito dei provvedimenti. Il percorso professionale del dott. QUARANTA, invece, non soltanto non appare contraddistinto da analoghi risultati gestionali, ma ha fatto addirittura registrare evidenti criticità nella gestione dei ruoli, tanto che il predetto magistrato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per consistenti ritardi (sino ai 600 giorni) nel deposito delle sentenze civili che, seppure conclusosi con assoluzione, rende tuttavia evidente la minor attitudine organizzativa del dottor Quaranta rispetto al magistrato proposto.

Sotto questo profilo, pertanto, appare evidente la ragione della preferenza per il dottor Casaburi che ha sempre dimostrato eccellenti capacità organizzative che gli hanno consentito, durante l'intero percorso professionale, di raggiungere importanti risultati in tutti gli uffici ove ha prestato servizio.

Il dottor Casaburi prevale anche nei confronti del dott. MARIANI. Va innanzitutto premesso che entrambi i candidati svolgono funzioni civili da un numero rilevante di anni, dal 1992, anche se è doveroso rammentare che il dott. MARIANI si è occupato, nel primo periodo, in veste di Pretore, anche di funzioni penali. In particolare dal 16.10.1992 sino al gennaio 1993 è stato assegnato alla Sezione distaccata di S.Anastasia della Pretura Circondariale di Napoli, ove ha svolto funzioni di Pretore penale, nonché di giudice tutelare; dal gennaio 1993 e sino all'aprile 1994 è stato assegnato alla Sezione distaccata di Cicciano della Pretura Circondariale di Napoli ove ha svolto funzioni promiscue sia di giudice penale, che civile, che dell'esecuzione mobiliare civile, di giudice tutelare e della volontaria giurisdizione. Dall'aprile 1994 sino al novembre 1996 è stato assegnato alla

Sezione distaccata di Barra della Pretura Circondariale di Napoli ove ha svolto tutte le funzioni di pretore civile, dell'esecuzione mobiliare civile, di volontaria giurisdizione, nonché di giudice tutelare, partecipando anche al turno settimanale e feriale previsto nella sezione per i procedimenti sia civili che penali (per direttissima) e definendo nell'ambito di detto turno numerosi processi penali con rito direttissimo. Dal novembre 1996 e sino al gennaio 1999 è stato assegnato alla VII sezione civile della Pretura Circondariale di Napoli, specializzata nell'esecuzione mobiliare. Dal gennaio 1999 sino al luglio 2002 ha esercitato le funzioni di competenza del Pretore Civile (quindi in particolare nelle materie specializzate delle locazioni, possessorie, nuova opera, danno temuto oltre che nel contenzioso ordinario civile) prima presso la sede centrale della Pretura Circondariale di Napoli (IV sezione civile) e poi, dal 02.06.1999, presso la IV sezione ex Pretura Circondariale (istituita presso il Tribunale di Napoli a seguito della soppressione dell'ufficio di Pretura).

Dal luglio 2002 e sino al 15.09.2009 ha esercitato le funzioni presso la II Sezione civile del Tribunale di Napoli ove ha trattato numerose cause in materia di successione e divisione ereditaria. Infine dal 16.09.2009 e sino ad oggi esercita le proprie funzioni presso la XI Sezione civile specializzata nella materia della contrattualistica privata. Dal febbraio 2015, stante la vacanza del Presidente di Sezione civile ove presta servizio, ha collaborato con il Presidente f.f., quale secondo giudice più anziano della Sezione, alla soluzione di diversi problemi organizzativi ed in alcune udienze ha svolto le funzioni di Presidente del collegio giudicante. Nel parere attitudinale si sottolinea come nella Sezione ove attualmente presta servizio ha contribuito in maniera rilevante ad abbattere le pendenze nonostante l'incremento delle sopravvenienze.

Nel parere relativo all'ultima valutazione di professionalità si attesta che ha costantemente manifestato elevati livelli di produttività e puntualità nel deposito dei provvedimenti, ottime capacità di approfondimento e studio delle questioni portate alla sua attenzione processuale, disponibilità alle esigenze dell'ufficio; ha sempre curato l'aggiornamento, la formazione e la organizzazione del lavoro, raggiungendo livelli di elevata specializzazione nel settore civile.

Ciononostante, la prevalenza del dott. CASABURI va affermata per vari motivi. Innanzitutto, pur avendo entrambi svolto funzioni civili da un significativo periodo di tempo, entrambi dal 1992, tuttavia il magistrato proposto ha maturato esperienze in settori particolarmente complessi della giurisdizione civile che non si rinvengono nel percorso professionale del dottor Mariani come quella maturata presso la Sezione delle Imprese, facendo sempre registrare elevata qualità dei provvedimenti giurisdizionali emessi, assoluta autorevolezza nella gestione di procedimenti anche

particolarmente complessi – fino a diventare sicuro punto di riferimento dei colleghi – unitamente ad una produttività sempre superiore a quella degli altri componenti della Sezione.

Inoltre, sotto il profilo delle esperienze di collaborazione, le pur importanti esperienze vantate dal dott. MARIANI, sia nella dirigenza di una sezione distaccata che nella presidenza di collegi, risultano chiaramente meno rilevanti rispetto a quelle vantate dal magistrato proposto, che ha svolto, come detto, per dieci anni le funzioni di magistrato addetto al Gabinetto del Presidente del Tribunale di Napoli, con il conseguente esercizio di tutte le numerose funzioni delegabili da parte del dirigente dell'Ufficio ed ha partecipato, diverse volte, con un ruolo di primo piano, alla Commissione istituita presso il Tribunale di Napoli per la formazione delle tabelle, a dimostrazione, anche, della particolare autorevolezza acquisita all'interno di uno degli uffici più complessi e articolati del Paese.

Il dottor Casaburi può, inoltre, vantare una notevole esperienza ordinamentale, maturata come magistrato collaboratore del Consiglio giudiziario di Napoli per il tirocinio dei giovani colleghi e un collaudato impegno didattico-scientifico che lo rendono ormai indiscutibilmente uno dei magistrati più esperti nel settore del diritto di famiglia.

Le esperienze del dott. CASABURI paiono dunque più complete e significative, essendosi già ripetutamente confrontato, e tra l'altro con risultati ampiamente apprezzati, con profili ordinamentali e organizzativi dell'Ufficio partenopeo nella sua interezza.

Anche in tale caso la valutazione comparata degli indicatori, unitamente ad un ottimo profilo di merito, portano alla prevalenza del dott. CASABURI.

Nondimeno quest'ultimo prevale nei confronti del dott. CANALE. Egli ha assunto le funzioni giudiziarie – a far data dal 1993 e fino al 2007 - come Giudice presso la II Sezione civile del Tribunale di Napoli, con competenza tabellare in materia di successioni ereditarie (azioni di divisione, azioni di riduzione, impugnazione di testamento), donazioni e responsabilità extracontrattuale. Con il venir meno della specializzazione ha iniziato a trattare tutto il contenzioso civile, con la sola esclusione delle materie famiglia, esecuzione, fallimento e locazioni. Dal 2007 e fino all'attualità si occupa, presso l'XI Sezione civile del medesimo Tribunale, nuovamente di materie specializzate, quale quella dei contratti (vendite mobiliari e immobiliari, appalti, somministrazione, assicurazione).

Ha anche esercitato funzioni giudicanti penali presso la I Sezione penale del Tribunale di Napoli, oltre a numerose applicazioni, in supplenza, presso il Tribunale del Riesame.

Nel corso della carriera ha dunque svolto prevalentemente le funzioni civili, ma non sono, evidentemente, mancate esperienze anche nel settore penale, sia come Giudice penale della I Sezione che come componente del Collegio del Riesame. Sotto il profilo attitudinale, oltre a rammentarsi la particolare produttività del magistrato e la capacità organizzativa nel proprio lavoro, grazie alle quali è riuscito a raggiungere un significativo abbattimento dell'arretrato, devono senz'altro richiamarsi in questa sede anche le singole attività di collaborazione fornite al Capo dell'Ufficio, al Coordinatore di area e ai Presidenti di Sezione, grazie alle quali si è mostrato altamente propositivo rispetto alla risoluzione di problematiche organizzative, di efficienza del servizio giustizia e di altra natura. In particolare è attestato che abbia curato: la predisposizione di turni, il riequilibrio dei ruoli, la definizione di prassi virtuose, i programmi di smaltimento dell'arretrato, i programmi di utilizzo dei GOT, le direttive da impartire alla cancelleria. Analogamente, risulta che si sia occupato anche della fase di attuazione delle iniziative adottate, definendo, nel dettaglio, la loro pratica applicazione. Da ultimo, merita adeguata segnalazione la circostanza che il dott. CANALE, in veste di Presidente di Collegio, ha mostrando ottime capacità di gestione dell'udienza e delle camere di consiglio ed una spiccata attitudine al lavoro collettivo. Ben superiore appare comunque il profilo, sia di merito che attitudinale, del dott. CASABURI. Anche quest'ultimo, come già detto, ha saputo dimostrare nella gestione del proprio ruolo un'ottima capacità di organizzazione e di programmazione, anche attraverso l'uso dello strumento informatico, riuscendo costantemente ad abbattere l'arretrato e a ridurre i tempi di definizione dei procedimenti. Ma soprattutto, ed è questo l'elemento che rende chiaramente prevalente il profilo professionale del magistrato proposto, il dott. CASABURI si è sempre fatto carico dei problemi organizzativi della Sezione di appartenenza, sia in primo che in secondo grado, ma in generale di tutto il Tribunale di Napoli, collaborando attivamente con il Presidente del Tribunale alla predisposizione di soluzioni organizzative e al progetto tabellare e curando, in prima persona, con risultati sempre apprezzati dal dirigente, tutte le attività delegategli da quest'ultimo; il dottor Casaburi, inoltre, ha maturato una notevole esperienza ordinamentale collaborando attivamente con il Consiglio giudiziario partenopeo nell'organizzazione dei tirocini dei giovani colleghi. In definitiva, un magistrato costantemente attivo nella macchina organizzativa dell'Ufficio, a fianco del dirigente, tanto da divenire, come detto, un sicuro punto di riferimento dell'intero Ufficio per la soluzione dei problemi organizzativi e ordinamentali.

Il dott. CASABURI prevale anche sulla dott.ssa SAVASTANO. Nominata con D.M. 3.12.91, presso la Pretura di Caserta, Sezione distaccata di Maddaloni e Sezione distaccata di Arienzo - dal

1993 al 1994 - ha svolto le funzioni di Pretore civile e delle esecuzioni mobiliari, Pretore penale e dell'esecuzione penale, Pretore del lavoro, giudice tutelare e della volontaria giurisdizione. Dal 11/10/1994 al 02/06/99 ha svolto le funzioni di Pretore del lavoro, Pretore civile e giudice tutelare presso Pretura Circondariale di Caserta. E' stata Giudice civile e Giudice tutelare alla Pretura Circondariale di Caserta (dal 16.9.2008 al 9.6.2009 ha altresì svolto funzioni di Giudice Coordinatore della Sezione Distaccata di Caserta).

Al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha svolto funzioni di Giudice civile e della famiglia presso la I Sezione civile, nonché di Giudice e Presidente del Collegio della sezione specializzata agraria.

Presso la Corte d'Appello di Napoli, dal 2011, è assegnata alla Sezione II Bis (civile).

Sotto il profilo del merito, risulta dunque una variegata esperienza nel settore civile ma con esperienze anche in quello penale.

Sotto il profilo attitudinale, si evidenzia che, su delega del Pretore dirigente, ha svolto funzione di dirigenza delle Sezioni Distaccate della Pretura Circondariale di Caserta, di Maddaloni e Arienzo, provvedendo a tutte le incombenze di direzione e coordinamento nonché le funzioni di Giudice Coordinatore della Sezione Distaccata di Caserta con delega del Presidente per il controllo dell'ufficio del Giudice di Pace di Caserta. Presso il Tribunale di S. Maria C.V. ha anche svolto funzioni di Presidente del Collegio A ordinario e di Presidente del Collegio B della Sezione specializzata agraria. Infine si rammenta che il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. le ha conferito la delega di indagine disciplinare nei confronti dei Giudici di pace di Caserta; è stata Giudice referente per il tirocinio nel settore civile degli allievi della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della II Università degli Studi di Napoli, Giudice affidatario per il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, magistrato collaboratore per il tirocinio degli Uditori Giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 e con D.M. 6.12.2007, Giudice collaboratore per il settore civile del tirocinio del Giudici di Pace nominati con D.M. 20.6.2002 e 5.9.2002.

L'esperienza professionale della dott.ssa SAVASTANO risulta, dunque, certamente completa sia dal punto di vista del merito che da quello attitudinale; tuttavia, ancora una volta, la prevalenza del dottor Casaburi si fonda sulla maggiore e più qualificata esperienza organizzativa del magistrato proposto che si è sempre fatto carico non soltanto dei problemi organizzativi della Sezione di appartenenza, sia in primo che in secondo grado, ma in generale di tutto il Tribunale di Napoli, collaborando attivamente con il Presidente del Tribunale alla predisposizione di soluzioni organizzative e al progetto tabellare e curando, in prima persona, con risultati sempre apprezzati dal

dirigente, tutte le attività delegategli da quest'ultimo: esperienza organizzativa che non si rinviene nel profilo professionale della dott.ssa Savastano.

Peraltro, anche volendo ritenere il profilo della dott.ssa Savastano equivalente a quello del magistrato proposto – ma non è questo il caso - il dottor Casaburi prevarrebbe ugualmente nei confronti della collega, ai sensi dell'art.24 del T.U. sulla dirigenza che, com'è noto, a parità di profili professionali, dà prevalenza al magistrato più anziano nel ruolo della magistratura.

Analoghe considerazioni devono essere svolte a sostegno della prevalenza del dott. CASABURI sui dottori COPPOLA, ROMANO, QUARANTA ENRICO, RIZZI, D'ANGIOLELLA, GRIMALDI e D'INVERNO. Se sotto il profilo del merito tutti gli aspiranti possono vantare una esperienza specifica nel settore civile, alla stregua del magistrato proposto ma comunque non superiore, ciò che marca la differenza è senza dubbio il profilo attitudinale, dovendosi ritenere le esperienze organizzative vantate dal dott. CASABURI senza dubbio superiori per qualità e quantità. Invero il dott. COPPOLA può vantare l'esperienza di Responsabile della Sezione distaccata di Sorrento, quella della gestione del personale di Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata e quella di una generica collaborazione con il Presidente della Sezione civile di quest'ultimo Tribunale. La dott.ssa ROMANO può vantare l'esperienza di Presidente del Collegio penale e del Riesame nonché quella di componente del Consiglio giudiziario di Napoli e della Commissione di vigilanza dal 2016. Il dott. Enrico QUARANTA, dal canto suo, pur in possesso di una vasta esperienza professionale nel settore civile così come evidenziato per tutti gli altri aspiranti, sotto il profilo attitudinale può vantare la collaborazione alla formazione delle tabelle del Tribunale di Nola, le attività di MAGRIF per il settore civile sia presso il Tribunale di Nola che presso quello di Napoli ed infine il ruolo di affidatario di stagisti e specializzandi dell'Università partenopea Federico II. La dott.ssa RIZZI, anch'essa in possesso di un percorso professionale particolarmente prestigioso, dal punto di vista organizzativo risulta che abbia svolto il ruolo di tutor, affidataria e coordinatrice dei magistrati in tirocinio, dei giudici di pace e degli stagisti ed è stata delegata dal Presidente del Tribunale di Avellino a collaborare all'elaborazione di un protocollo tra i Giudici civili ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino. Il dott. D'ANGIOLELLA è stato Giudice al Tribunale di Matera, dapprima assegnato alla Sezione distaccata di Pisticci, ove si è occupato del settore civile, e quindi alla sede centrale, ove è stato assegnato al settore civile, occupandosi anche della materia fallimentare. Quindi, dopo un periodo di circa quattro anni in cui è stato magistrato distrettuale a Salerno - durante il quale è stato anche applicato alla sezione distaccata di Eboli, ove ha svolto funzioni civili, oltre che in Corte d'Appello ove ha svolto funzioni penali - è stato trasferito, nel

2008, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'inizio assegnato alla sezione fallimentare e quindi a quella penale. Dal 2013 è stato trasferito al Tribunale di Napoli Nord, assegnato in supplenza al settore civile (sino all'ottobre 2014), e quindi al settore penale. Quale Giudice delegato alle procedure fallimentari al Tribunale di Napoli nord, è stato per un periodo unico giudice delegato ai fallimenti, ove ha provveduto alla informatizzazione del settore. Al Tribunale di Salerno — sezione distaccata di Eboli ha avuto la delega per la riorganizzazione ed il coordinamento del settore esecuzioni mobiliari e immobiliari raggiungendo ottimi risultati in tema di abbattimento delle pendenze. Sempre presso la Sezione distaccata di Eboli il dott. D'ANGIOLELLA, dal novembre 2007 sino alla fine di maggio 2008, ha poi assunto l'incarico di magistrato coordinatore. Dal 2013 è MAGRIF al Tribunale di Napoli Nord per il settore penale (e per un anno anche di quello civile).

La prevalenza del dott. CASABURI si giustifica, anche in merito al dott. D'ANGIOLELLA per una pluralità di fattori. Innanzitutto il magistrato proposto ha sviluppato un percorso professionale esclusivamente nel settore oggetto della presente procedura (civile), mentre il dott. D'ANGIOLELLA ha svolto e tuttora svolge funzioni penali. E' del tutto evidente che, poichè il periodo di svolgimento di funzioni nel settore civile (profilo rilevante ai sensi dell'art. 15 lettera a) Testo Unico) è di gran lunga superiore in riferimento al dott. CASABURI, il profilo di quest'ultimo pare maggiormente rispondente all'esigenze funzionali del posto oggetto della presente procedura, considerato che, peraltro, il proposto si è confrontato anche con materie ad alto tasso di complessità e specializzazione, quali quelle di competenza della Sezione impresa, con ottimi risultati dal punto di vista qualitativo e della produttività.

Inoltre il dott. CASABURI vanta più significative esperienze organizzative connesse all'organizzazione di tutto il Tribunale di Napoli, come ampiamente specificato in precedenza, a fronte di esperienze del dott. D'ANGIOLELLA limitate, sostanzialmente, al settore informatico, per di più prevalentemente in ambito penale. E' pur vero che il dott. D'ANGIOLELLA ha coordinato per alcuni mesi la Sezione distaccata di Eboli, ove è stato delegato alla riorganizzazione del settore delle esecuzioni e ha informatizzato il settore dei fallimenti del Tribunale di Napoli nord, pur tuttavia è attestato che il dott. CASABURI dal canto suo si sia cimentato in modo più diretto con l'organizzazione complessiva di un ufficio giudicante, con le tabelle di organizzazione e con tutte quelle altre attività delegategli dal Presidente del Tribunale di Napoli nel corso dei dieci anni in cui ha fatto parte del Gabinetto del Presidente medesimo. Dunque non potrà sfuggire che le esperienze di collaborazione del dott. D'ANGIOLELLA paiono, al di là di alcune ormai risalenti e comunque

attinenti ad una sezione distaccata o al settore fallimentare, maggiormente indirizzate al settore penale, ove attualmente svolge le funzioni, e quindi meno funzionali alle esigenze del posto oggetto della presente procedura se è vero che gli indicatori specifici di cui all'art. 15 del Testo Unico attribuiscono rilevanza alle esperienze svolte nello specifico settore oggetto della procedura concorsuale.

Pertanto, una valutazione integrata di tutti gli indicatori, unitamente ad un profilo ottimale di merito, porta a ritenere il dott. CASABURI candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto oggetto della presente procedura concorsuale.

Questi prevale poi nei confronti della dott.ssa GRIMALDI. Nominata con DM 19.11.2002 ha sempre svolto funzioni civili, inizialmente al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - ove si è occupata anche della materia fallimentare - quindi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con trattazione anche della materia societaria e bancaria e, infine, dal 2013, al Tribunale di Napoli, ove si occupa anche di fallimenti e esecuzioni. Ha talvolta presieduto Collegi e ha prestato un prezioso contributo per l'informatizzazione del settore fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E' magistrato di riferimento per l'informatica per il settore civile al Tribunale di Napoli dall'aprile 2017. Vanta anche una buona competenza ordinamentale, essendo stata membro della Commissione flussi per il quadriennio 2012-2016 nonché magistrato collaboratore per i MOT e affidatario di tirocinanti.

Ciò premesso, va comunque affermata la prevalenza del dott. CASABURI. In primo luogo ben inferiore è l'esperienza della dott.ssa GRIMALDI nel settore civile laddove essa risulta pari a tredici anni a fronte degli oltre venticinque anni di attività per il dott. CASABURI (profilo rilevante ai sensi degli artt. 15 lettera a) e 27 del Testo Unico). Inoltre il profilo professionale del magistrato proposto pare caratterizzato, anche in considerazione del più lungo periodo di esercizio delle funzioni, da una maggiore articolazione delle materie trattate nel settore civile e quindi da una superiore versatilità, mentre il profilo della dott.ssa GRIMALDI pare più incentrato su uno specifico settore - quello relativo alla crisi d'impresa e ai connessi procedimenti.

Maggiori e più complete appaiono poi le esperienze organizzative vantate dal dott. CASABURI a fronte dell'esperienza maturata della dott.ssa Grimaldi come MAGRIF del settore civile presso il Tribunale di Napoli, di quella relativa all'informatizzazione del settore fallimentare e di quella ordinamentale come componente della Commissione flussi.

Pertanto una valutazione complessiva degli indicatori, tenuto in particolar conto la ben superiore durata di esercizio delle funzioni civili del dott. CASABURI a cui corrisponde, giocoforza, una

maggiore versatilità nella trattazione delle diverse materie, nonché delle significative esperienze di organizzazione e collaborazione da questi vantate, porta a ritenere la sua prevalenza sulla dott.ssa GRIMALDI.

Infine, il dott. CASABURI prevale nei confronti della dott.ssa D'INVERNO.

Nominata con DM 19.10.2004, all'inizio della carriera ha svolto funzioni giudicanti civili dapprima al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi poi al Tribunale di Nola, acquisendo una specifica competenza in materia fallimentare. Dal 2015 svolge le funzioni di Giudice anziano nel proprio Collegio e dal 2014 presiede i Collegi fallimentari. Da evidenziare anche che nel 2010 ha svolto per nove mesi funzioni penali di GIP/GUP oltre a quelle civili. E' stato magistrato formatore dei tirocinanti.

La prevalenza del dott. CASABURI si giustifica, anche in questo caso, per una pluralità di fattori. Innanzitutto rileva la ben superiore esperienza nell'esercizio delle funzioni nel settore civile, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 15 lettera a) e 27 TU. Infatti, a fronte di più di venticinque anni di lavoro in tale settore del dott. CASABURI, risulta che la dott.ssa D'INVERNO svolga tali funzioni da meno di dodici anni. Conseguentemente, anche in considerazione della maggiore durata di esercizio, più variegata appare l'esperienza del magistrato proposto nel settore civile, peraltro anche in settori ad elevata complessità, quale la materia della sezione imprese, mentre l'esperienza della dott.ssa D'INVERNO appare maggiormente incentrata sullo specifico settore fallimentare.

Inoltre, il dott. CASABURI vanta importanti esperienze di organizzazione e di collaborazione con la Dirigenza come ampiamente ricordate, che non sono rinvenibili, nella loro portata, nel profilo della dott.ssa D'INVERNO.

Pertanto, una valutazione integrata di tutti gli indicatori, unitamente ad un profilo ottimale di merito, porta a ritenere il dott. CASABURI candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto oggetto della presente procedura concorsuale.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

PROPONE

la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Nola, settore civile, a sua domanda, del dott. Geremia CASABURI, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d'Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado

5.- Fasc. n. 24/SD/2018. Relatore: cons. LEPRE

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte di Appello di L'AQUILA - vac. 11/07/2018 - settore penale - dott. Luigi Antonio CATELLI - pubblicato con telefax n. 17155 del 25/10/2018.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'Appello di L'Aquila, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa **Armanda SERVINO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dott.ssa Armanda SERVINO.

**Conferimento dell'Ufficio semidirettivo
di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di L'Aquila
(settore penale) magistrato uscente dott. CATELLI Luigi Antonio
(vacanza del 11/7/2018)**

1. Il Consigliere Antonio **LEPRE** riferisce che ha presentato domanda per la copertura del posto suindicato soltanto la dott.ssa **Armanda SERVINO**.

2. Il percorso professionale della candidata.

Ciò premesso, illustra quindi il percorso professionale dell'unico candidato:

La dott.ssa **Armanda SERVINO** è stata nominata con D.M. del 30.04.1986 ed ha svolto le funzioni giudicanti presso il Tribunale di Reggio Calabria dal 03.12.1987; è stata Pretore a Teramo dal 12.09.1990 e Giudice del Tribunale di Teramo dal 09.12.1997; dal 12.11.2009 è Consigliere della Corte d'Appello di L'Aquila.

3. Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a

tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Nella specie, l'ufficio semidirettivo di secondo grado posto a concorso è quello di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di L'Aquila, settore penale, che consta di una pianta organica composta, oltre che dal Presidente, da 3 Presidenti di Sezione, 1 Presidenti di Sezione lavoro, 18 Consiglieri, 4 Consiglieri sezione lavoro, 1 Magistrato distrettuale giudicante e da 10 Giudici ausiliari.

L'articolo 16, riguardo agli Uffici semidirettivi di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva:

- a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
- b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in uffici di secondo grado e di legittimità;
- c) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminato approfonditamente il fascicolo personale dell'unica aspirante e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa **Armanda SERVINO** risulta essere, senza dubbio, un magistrato idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio a concorso.

3.1 Parametro del “merito”

Il parere attitudinale specifico, reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 28.02.2017, delinea un profilo professionale elevato e, richiamando i precedenti pareri positivi, sottolinea - in particolare – che *“nel parere del Consiglio giudiziario per la VII valutazione si conclude dicendo che la dott.ssa Servino ha dimostrato di avere sempre più affinato e consolidato le proprie eccellenti capacità professionali, contraddistinte da costante operosità, da spiccate qualità tecnico professionali - per preparazione, equilibrio, buon senso ed indipendenza - denotando una diligenza contraddistinta da forte impegno e costante attaccamento al proprio lavoro, nonché sistematica attenzione all'aggiornamento professionale. La serietà, la viva intelligenza, il forte senso del dovere, la grande esperienza maturata - in particolare nel settore penale - attestano come la dott.ssa SERVINO sia un ottimo magistrato, unanimemente stimato da tutti i colleghi, dai componenti del Foro e dal personale amministrativo”*.

La dott.ssa Servino ha sempre esercitato funzioni giudicanti, sia in primo grado che in appello.

Il citato parere, nel ripercorre i diversi momenti che hanno scandito l'iter di carriera dell'interessata, ricorda che la dott.ssa Servino ha iniziato la carriera come giudice del Tribunale di Reggio Emilia dove ha esercitato funzioni promiscue nei settori civile-contenzioso, volontaria giurisdizione, penale dibattimentale e camerale; dal 30 novembre 1989 al settembre 1990 ha svolto anche le funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di giudice delle esecuzioni immobiliari.

Dal 1990 al 1997 ha prestato servizio presso la Pretura Circondariale di Teramo dove ha svolto attività prevalentemente presso la sezione distaccata di Atri con funzioni di pretore civile e del lavoro, giudice tutelare, giudice del dibattimento e dell'esecuzione penale oltre ai compiti di natura prettamente amministrativa di direzione della sezione. Dal 1 gennaio 1992 è stata assegnata alla Sede Centrale con funzioni di Giudice per le indagini preliminari (che ha esercitato, in via continuativa, fino al trasferimento al Tribunale di Teramo) e di giudice del dibattimento.

Presso il Tribunale di Teramo, dal 1997 al 2009, ha esercitato, in via prevalente, le funzioni di giudice penale; in particolare, fino al settembre del 2000, ha partecipato, quale giudice a latere, alle udienze penali dibattimentali collegiali (nel numero di tre a settimana) redigendo anche la motivazione di numerose sentenze ed ha partecipato, con funzioni di relatore, alle udienze camerali in materia di incidente di esecuzione, esecuzione penale, misure di prevenzione, riesame dei provvedimenti di sequestro; nel medesimo periodo ha svolto anche le funzioni di giudice tutelare e

ha trattato gli affari di volontaria giurisdizione; negli anni 1998/1999 ha, inoltre, avuto in affidamento, in assenza dei giudici onorari aggregati, un ruolo civile di “vecchio rito”.

Dal settembre del 2000 ha assunto, quale giudice anziano, la presidenza del collegio penale per una udienza settimanale e, dal settembre 2001, ha avuto in affidamento anche un ruolo penale monocratico, sempre per complessive tre udienze settimanali.

Dal 12 novembre 2009 esercita le funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila, sezione Penale e dal 26.1.2012 ha assunto stabilmente la presidenza di un’udienza penale mensile; dal 30.12.2009 fino al 14.6.2012 è stata componente supplente della Corte di Assise di Appello e poi, da tale data fino ad oggi, è componente effettivo della Corte di Assise di Appello, oltre ad essere componente supplente della Sezione Minori.

Il PAS sottolinea in particolare la notevole esperienza maturata dalla dott.ssa Servino partecipando - quasi sempre come consigliere estensore della decisione - a numerosi processi di Corte di Assise di Appello, anche di rilevanza mediatica nazionale.

Invero, allegate all’autorelazione vi sono numerose sentenze di pregio relative ad efferati delitti e a delicate questioni giuridiche di diritto sostanziale e processuale che denotano un bagaglio professionale veramente elevato del magistrato proposto: dalla sentenza n. 8/13 del 21.6.2013 in materia di omicidio volontario connotato dal dolo eventuale in tema di sinistro stradale alla sentenza n. 10/13 del 30.9.2013 per i reati di omicidio volontario e vilipendio di cadavere connessa al noto episodio di uxoricidio in danno di Melania Rea, delicato anche per le questioni affrontate in tema di valutazione della prova indiziaria, della prova scientifica e della prova d’alibi; la sentenza n. 1/14 del 28.2.2014 per i reati di sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, procurato aborto, con la tematica della valutazione della prova dichiarativa ex art. 512 c.p.p., in relazione ai principi costituzionali in materia di giusto processo ed al disposto di cui all’art. 6 CEDU; la sentenza n. 3/14 del 28.4.2014 per i reati di omicidio volontario aggravato e omicidio colposo in relazione ad omesso intervento terapeutico sulla persona offesa; la sentenza n. 1/15 del 23.1.2015 per i reati di omicidio volontario aggravato, detenzione e porto di arma da sparo; la sentenza n. 3/15 del 17.4.2015 per il reato di omicidio volontario aggravato in un tessuto di bande rivali di extracomunitari dediti al controllo della prostituzione; la sentenza n.7/15 del 18.12.2015 per il reato di abbandono di persona incapace aggravato dalla morte della vittima, derubricato, all’esito del giudizio di primo grado, in omicidio colposo, a carico di fisioterapiste ed operatrici socio sanitarie di struttura residenziale per la morte di una paziente ospite della struttura, caduta lungo le scale dopo essere rimasta incustodita, con la tematica giuridica del reato omissivo

improprio e del concorso di cause; la sentenza n.3/16 del 20.5.2016 per i reati di omicidio volontario aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo, in cui è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 37, 454, 455, e 456 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 111 e 76 Cost. nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice - persona fisica - che, nel medesimo procedimento, abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari ed applicato una misura cautelare, ad emettere il decreto di giudizio immediato tipico o non custodiale nei confronti del medesimo imputato.

Di indubbio rilievo anche le decisioni a cui ha partecipato come estensore la dott.ssa Servino in Corte d'Appello, anch'esse di rilevanza mediatica anche nazionale, come per quanto riguarda il cd. Processo "Sanitopoli" che ha riguardato reati di associazione a delinquere, concussione, indebita induzione, corruzione, falso in atto pubblico, truffa, riciclaggio, etc. ascritti a parlamentari, amministratori, consiglieri e dipendenti della Regione Abruzzo e delle ASL regionali, imprenditori privati del sistema sanitario e funzionari bancari, definito con sentenza n. 3158/2015 del 20.11.2015 con estensori tutti i componenti del Collegio.

Il PAS ricorda anche la recentissima sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'appello di L'Aquila con presidente il Dott. Catelli Luigi e a latere la dott.ssa Servino sui gravi fatti di disastro ambientale e inquinamento colposo delle acque a carico di amministratori della Montedison nel territorio di Bussi sul Tirino; in particolare, ribaltando la sentenza di primo grado del tribunale di Chieti, la Corte ha riconosciuto colpevoli per i reati di avvelenamento colposo e disastro colposo dieci dei 19 imputati per la discarica dei veleni Ausimont e Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara), pronunciando anche la condanna al risarcimento del danno da quantificare in separata sede ma con varie provvisori per oltre tre milioni di euro.

Si tratta, com'è evidente, di un'esperienza veramente elevata nella giurisdizione penale, arricchita, peraltro, da una costante attività formativa che ha sempre accompagnato l'ormai più che trentennale carriera giudiziaria della dott.ssa Servino.

Parametro delle "Attitudini"

Anche sotto il profilo attitudinale la dott.ssa Servino ha maturato una notevole esperienza organizzativa peraltro arricchita da una specifica conoscenza dell'ufficio a concorso presso il quale, come detto, esercita le funzioni d'appello ormai da quasi 10 anni.

Al riguardo, il PAS ricorda che già all'inizio della carriera la dott.ssa Servino ha potuto sperimentare le prime esperienze gestionali, occupandosi a tempo pieno, per quasi tre anni, della direzione della Pretura Circondariale di Teramo.

Dal giugno del 1993 e sino all'aprile del 1996, infatti, quale magistrato più anziano, ha svolto le funzioni di dirigente f.f. espletando di fatto le funzioni di pretore dirigente presso la Procura Circondariale di Teramo; in tale veste ha coordinato il lavoro della sede centrale e delle quattro sedi distaccate, conseguendo ottimi risultati in termini di produttività complessiva dell'Ufficio. Di ciò si fa menzione nella relazione svolta dal Presidente del Tribunale di Teramo e nel rapporto del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila in occasione della nomina della dott.ssa Servino a magistrato di appello dove si legge *“I prospetti statistici del lavoro svolto presso la Pretura di Teramo evidenziano una rilevante produttività... Un particolare cenno va fatto poi alla sua capacità organizzativa, avendone dato sicura prova in circa tre anni di reggenza della Pretura Circondariale di Teramo, tanto da essere tuttora ricordata da colleghi, impiegati ed avvocati per gli ottimi risultati conseguiti”.... “ Ha sempre dato dimostrazione di elevata capacità organizzativa specie nel periodo di reggenza della Pretura Circondariale in assenza del consigliere Pretore ”.*

Presso il Tribunale di Teramo la dott.ssa Servino ha svolto le funzioni di coordinatore della sezione penale negli anni 2001-2005 conseguendo, anche in questo caso, ottimi risultati gestionali.

Risulta, infatti, che negli anni di servizio presso il predetto Ufficio, nell'ambito dell'organizzazione delle udienze, la dott.ssa Servino, d'intesa con la Procura della Repubblica e la classe forense, ha istituito, sia per il ruolo monocratico che per quello collegiale, la c.d. “udienza filtro” o di “smistamento”, prima udienza dibattimentale dedicata esclusivamente alle questioni preliminari ed all'ammissione dei mezzi di prova con successivo rinvio per la trattazione secondo calendari prestabiliti, occupandosi anche della predisposizione della modulistica e di tutte le relative incombenze. Il sistema, rimasto in vigore anche dopo il trasferimento della dott.ssa Servino in Corte di Appello, ha registrato una serie di vantaggi connessi, in particolare, ad una più ordinata gestione delle udienze ed alla inutile citazione dei testimoni in processi (in particolare quelli monocratici c.d a citazione diretta) destinati, in larga parte, a chiudersi in prima udienza con la scelta di riti alternativi.

Risulta attuata, sempre d'intesa con la locale Procura della Repubblica e la classe forense, anche la divisione in distinte fasce orarie mattutine dell'ordine di trattazione dei processi al fine di evitare inutili attese per avvocati, utenti e testimoni. Con riferimento a detto periodo di servizio, si legge nel parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila del 14.11.2006 *“Risulta dai prospetti statistici un impegno non comune di attività e laboriosità con massima diligenza e solerzia; negli ultimi sette anni risultano depositate più di 2000 sentenze; oltre a ciò si segnala la*

puntualità nel deposito dei provvedimenti...Nel parere del Presidente del Tribunale si fa riferimento a una assidua presenza in ufficio, vigile e costruttiva sull'attività del personale di cancelleria".

Presso la Corte di Appello di L'Aquila, la dott.ssa Servino è stata uno dei magistrati che ha dovuto fronteggiare la difficile situazione conseguente al terribile sisma del 2009 ed alla conseguente necessità di riorganizzare l'attività giudiziaria, anche sotto il profilo logistico, in una sede provvisoria.

In tale contesto, la dott.ssa Servino ha offerto un contributo, in termini di idee e proposte, veramente notevole, derivante dalla pregressa lunga esperienza nel settore penale.

Di tanto dà atto il Consiglio Giudiziario nel parere per la VI valutazione di professionalità dove si sottolinea che *"il proficuo contributo alla organizzazione della sezione penale assicurato dalla d.ssa Servino che, giunta in Corte a distanza di poco tempo dal sisma dell'aprile 2009, ha fattivamente partecipato alla riorganizzazione dell'attività nella sede provvisoria, offrendo la sua ventennale esperienza di magistrato addetto al settore penale, suggerendo innovazioni e miglioramenti nelle prassi, mostrando in ogni occasione ampia disponibilità e capacità di adattamento..."*

Il PAS evidenzia ancora che, presso la Corte, la dott.ssa Servino ha sempre fornito il proprio contributo di idee, oltre che strettamente operativo, nell'ottica di una più efficiente organizzazione del lavoro, in ciò motivata dal pregevole lavoro svolto dai Presidenti della Sezione, che ha consentito, negli ultimi nove anni, un significativo abbattimento dell'arretrato accumulatosi negli anni pregressi, grazie alla preventiva attività di "spoglio" dei processi ed assegnazione del relativo valore ponderale, all'incremento delle udienze, alla formazione di collegi fissi, alla predisposizione anticipata dei ruoli di udienza, alla razionale distribuzione dei processi tra i consiglieri, alla ordinata gestione dei carichi di lavoro, al ricorso al procedimento camerale c.d. "de plano" per l'immediata definizione, con ordinanza, degli appelli inammissibili. Tale ultima prassi, indubbiamente innovativa, ha permesso di intercettare una quota di circa il 15% di appelli inammissibili (con evidente risparmio di tempo definitorio e di udienza, riservata alla trattazione di altre impugnazioni), con numeri di indubbio rilievo, anche in riferimento all'intera giacenza; di particolare utilità, si è rivelato il Protocollo sottoscritto con l'Avvocatura per la liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori di ufficio, di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di imputati irreperibili. Di tanto dà atto la relazione informativa dei Presidenti di Sezione allegata al rapporto del Presidente della Corte di Appello del 30.6.2014, relazione

richiamata nel parere del Consiglio Giudiziario per la VII valutazione di professionalità in data 15.7.2014, dove si legge “*La d.ssa Servino non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee e proposte per un miglior assetto organizzativo dell’Ufficio; ha dato piena adesione nel quadriennio in valutazione, ai moduli organizzativi dell’ufficio predisposti dai dirigenti per fronteggiare in modo sistematico il forte arretrato accumulatosi negli anni pregressi, fornendo con passione ed impegno il proprio contributo di significativo abbattimento della pendenza*”.

Infine il PAS ricorda che a seguito del trasferimento ad altro ufficio del Presidente della Sezione Penale, il Presidente della Corte di Appello, con atto del 16.10.2018, ha conferito alla dott.ssa Servino, previo interpello, l’incarico di *collaborazione organizzativa* all’interno della Sezione penale, volto a coadiuvare il Presidente di Sezione nello svolgimento dei seguenti compiti: analisi dei dati statistici relativi ai flussi, alle pendenze ed al lavoro espletato dai magistrati della Sezione; coordinamento delle ferie dei magistrati della Sezione; promozione degli incontri di cui all’art. 47 *quater* Ordinamento Giudiziario; formazione del calendario delle udienze e dei turni M.A.E, in adesione ai criteri tabellari; sorveglianza e coordinamento dei servizi di cancelleria e degli ausiliari. Tutto ciò premesso, la dott.ssa Servino appare del tutto idonea a ricoprire l’Ufficio in esame.

Infatti la stessa può vantare, oltre che un profilo di merito eccellente, il possesso degli indicatori specifici *ex art. 16 TU*, considerata la notevole esperienza maturata nel settore penale e la specifica esperienza maturata presso la Corte d’Appello di L’Aquila oltre all’esercizio di fatto di funzioni dirigenziali e di collaborazione nell’organizzazione dell’Ufficio.

La dott.ssa Servino concorre per l’ufficio oggetto del presente bando in assenza di altri concorrenti, motivo per cui non deve procedersi al giudizio di comparazione come previsto dagli artt. 25 e ss. del T. U sulla dirigenza.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera all’unanimità di sottoporre al plenum le suddette conclusioni e

PROPONE

la nomina a Presidente di Sezione della Corte d’Appello di L’Aquila, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa **Armanda SERVINO**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte d’Appello di L’Aquila, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE

1.- Fasc. n. 24/QD/2018. Relatore: cons. BASILE

Dott. Dario GROHMANN - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di TRIESTE - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. Lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 6.10.2018 il dott. Dario GROHMANN ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di TRIESTE, che gli sono state conferite con delibera del 18.6.2014 e che ha assunto in data 6.10.2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di TRIESTE, nella seduta del 15.11.2018, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Dario GROHMANN si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Dario GROHMANN nell'incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di TRIESTE, con decorrenza dal 6.10.2018 disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



Il Ministro della Giustizia

Prot. n. 37/7/1-2019

Roma,



AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive requirenti di secondo grado di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 28 gennaio 2013, a favore del magistrato indicato, dott. Dario GROHMANN, a decorrere dal 6 ottobre 2018.

Alfonso Bonafede

2.- Fasc. n. 28/QD/2018. Relatore: cons. LEPRE

Dott. Salvatore VITELLO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIENA -
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 27/10/2018, il dott. Salvatore VITELLO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Siena, che gli sono state conferite con delibera del 18/06/2014 e che ha assunto in data 27/10/2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Firenze, nella seduta del 15/11/2018, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Salvatore VITELLO si è rivelato Dirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Salvatore VITELLO nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, con decorrenza dal 27/10/2018, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



Il Ministro della Giustizia



Prot. n. 37/72-2019

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive requirenti di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 24 aprile 2009, a favore del magistrato indicato, dott. Salvatore VITELLO , a decorrere dal 27 ottobre 2018.

Alfonso Bonafede

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE

1.- Fasc. n. 3/QS/2018. Relatore: cons. MORLINI

Dott.ssa Maria Grazia BERNINI - Presidente di Sezione della Corte d'Appello di MILANO
-Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 15.5.2018 la dott.ssa Maria Grazia BERNINI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di sezione della

Corte d'Appello di MILANO, che le sono state conferite con delibera del 12.2.2014 e che ha assunto in data 15.5.2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Milano, nella seduta del 15.1.2019 ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Maria Grazia BERNINI si è rivelata semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Maria Grazia BERNINI nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano con decorrenza dal 15.5.2018 disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

2.- Fasc. n. 7/QS/2018. Relatore: cons. GIGLIOTTI

Dott. Fabio ROIA - Presidente di Sezione del Tribunale di MILANO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 9.6.2018 il dott. Fabio ROIA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, che gli sono state conferite con delibera del 12.3.2014 e che ha assunto in data 9.6.2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Milano, nella seduta del 15.1.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Fabio ROIA si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Fabio ROIA nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 9.6.2018, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

3.- Fasc. n. 49/QS/2018. Relatore: cons. GIGLIOTTI

Dott. Alfonso BARBARANO - Presidente di Sezione del Tribunale di NAPOLI - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 20.10.2018 il dott. Alfonso BARBARANO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, che gli sono state conferite con delibera del 16.7.2014 e che ha assunto in data 20.10.2014.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Napoli, nella seduta del 19.11.2018, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Alfonso BARBARANO si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Alfonso BARBARANO nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 20.10.2018, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

4.- Fasc. n. 57/QS/2018. Relatore: cons. MORLINI

Dott. Francesco Antonio PAGANINI - Presidente di Sezione del Tribunale di BUSTO ARSIZIO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 7.1.2019 il dott. Francesco Antonio PAGANINI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Busto Arsizio, che gli sono state conferite con delibera del 2.7.2014 e che ha assunto in data 7.1.2015.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Milano, nella seduta del 15.1.2019 ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Francesco Antonio PAGANINI si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Francesco Antonio PAGANINI nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Busto Arsizio con decorrenza dal 7.1.2019 disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO

INDICE

PARERI E PROPOSTE 1

1) **Fasc. 40/PP/2018** - Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, recante: Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. (*relatore Consigliere CASCINI, Consigliere CIAMBELLINI*) 1

TIROCINIO..... 20

1) **Fasc. 7/UD/2019** - Magistrati ordinari nominati con D.M. 07/02/2018 in tirocinio nel distretto di Brescia. Autorizzazione per il dott. Attilio BURTI a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio. (*relatore Consigliere CERABONA*)..... 20

Odg. 1439 – Aggiunto del 6 febbraio 2019

PARERI E PROPOSTE

1) **Fasc. 40/PP/2018** - Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, recante: Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

(relatore Consigliere CASCINI, Consigliere CIAMBELLINI)

La Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

«1. Il testo della proposta di legge n. AC 392/C abbinata alla proposta di legge AC 460/C (di seguito proposta di legge).

La proposta di legge in esame, intitolata “*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo*”, ha previsto modifiche agli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale.

Con l'articolo 1, che ha modificato l'art. 438 c.p.p.:

- è stato introdotto il comma 1 *bis* che recita: “*Non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo*”;

- è stato riformulato il comma 6 che stabilisce: “*In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2*”;

- è stato aggiunto il comma 6-*ter* che prevede: “*Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2*”.

L'articolo 2 ha modificato l'articolo 441-bis c.p.p. con l'inserimento del comma 1-bis, in base al quale: “*Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4*”.

L'articolo 3, in virtù di quanto stabilito all'art. 1, ha abrogato il secondo e il terzo periodo dell'articolo 442, comma 2, c.p.p. che, in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, prevedono, rispettivamente, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni 30 e la sostituzione dell'ergastolo con isolamento diurno con l'ergastolo.

L'articolo 4 ha inserito all'articolo 429 c.p.p., il comma 2-bis in base al quale: *“Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458”*.

Infine, **l'articolo 5** prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, indicata nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. I profili di rilievo del rito abbreviato secondo la disciplina vigente.

Per una migliore comprensione delle novità previste dal disegno di legge in commento è opportuno richiamare brevemente le linee fondamentali del giudizio abbreviato. Questo rientra nel novero delle procedure semplificate, alternative al dibattimento, aventi finalità deflative, volte cioè a consentire la definizione dei procedimenti con forme più agili e veloci, consentendo in tal modo di rendere attuabile, in un sistema fondato sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'ordinario modello processuale improntato sull'oralità e sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Nella prima fase applicativa l'istituto non ha conseguito i risultati attesi, anche a causa di incongruenze e criticità che ne hanno ostacolato il buon funzionamento. Nel tempo, per effetto degli interventi del legislatore (attuati, in particolare, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, c.d. legge Carotti e da ultimo con la L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. riforma Orlando), di arresti della giurisprudenza di legittimità, di numerose pronunce della Corte costituzionale, l'impianto originario è stato ridisegnato in termini assolutamente innovativi, con contemperamento degli obiettivi di deflazione e di garanzia.

Riassuntivamente, in base alla normativa vigente:

- 1) non sussistono preclusioni all'accesso al rito abbreviato con riferimento alla natura del reato per cui si procede;
- 2) l'inammissibilità della richiesta di rito abbreviato consegue solo al mancato rispetto delle forme e dei termini previsti per l'accesso al rito;
- 3) la richiesta di rito abbreviato "*non condizionato*" non è soggetta a valutazioni discrezionali, configurandosi in capo all'imputato un diritto potestativo all'accesso al rito;
- 4) la richiesta di rito abbreviato "*condizionato*" può essere rigettata dal giudice laddove questi ritenga l'integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione e incompatibile con le finalità di economia processuale;
- 5) nel caso in cui la richiesta sia ritenuta inammissibile o rigettata, l'imputato può reiterarla al giudice del dibattimento, prima che questo sia dichiarato aperto;
- 6) in quest'ultimo caso, il giudice del dibattimento, ove ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità o ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, procede al giudizio nelle forme del rito abbreviato;
- 7) quando la richiesta di rito abbreviato condizionato reiterata nella fase degli atti preliminari al dibattimento sia rigettata, il giudice, all'esito del dibattimento, sulla base delle risultanze acquisite e di quelle già presenti agli atti, deve rivalutare l'utilità dell'integrazione probatoria e, qualora la ritenga, *ex post*, necessaria, deve applicare la diminuzione di rito;
- 8) ad analoga riduzione deve procedere il giudice di appello laddove il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato o la declaratoria di inammissibilità del rito abbreviato semplice abbia costituito motivo di doglianza e questo sia risultato fondato;
- 9) l'imputato è rimesso in termini per richiedere l'abbreviato nella fase dibattimentale nell'ipotesi in cui gli sia contestato un fatto diverso, un reato concorrente o aggravato e limitatamente alle nuove contestazioni.

Da quanto premesso si trae che la normativa vigente, sulla base dell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale, prevede una serie di scansioni processuali che, complessivamente considerate, valgono a favorire la definizione del giudizio nelle forme del rito semplificato e a garantire all'imputato l'esercizio pieno del diritto ad accedere a quest'ultimo o, comunque, a fruire della riduzione premiale, laddove l'ammissione al rito gli sia stata erroneamente preclusa.

I principi fondanti detto sistema, per come ricostruibili sulla base del diritto vivente, sono quelli delle garanzie costituzionali del diritto di difesa, di legalità della pena, di effettività della giurisdizione e di ragionevole durata del processo.

3. Le modifiche apportate dal disegno di legge.

L'art. 1, lett. a), costituisce il fulcro della novella poiché, come premesso, con l'introduzione all'art. 438 c.p.p. del comma 1 *bis*, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo^[1].

L'intento che ispira la riforma, come si desume dal dibattito parlamentare, è certamente quello di assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale, per i quali il sistema vigente, anche per effetto della premialità conseguente al rito, non sempre assicura che le pene inflitte siano adeguate al concreto disvalore dei reati.

L'esclusione dei reati puniti con ergastolo dal novero di quelli per cui è consentito l'accesso al rito abbreviato sembra esente dai rilievi di incostituzionalità, più volte evocati nel corso del dibattito parlamentare.

La Corte Costituzionale, infatti, sia pure con riguardo alla non ammissibilità, per alcune tipologie di reati, di altri riti premiali (così per il patteggiamento "*allargato*" di cui all'art. 444, co. 1 *bis* c.p.p.), ha affermato che questo genere di preclusioni costituisce una scelta di politica legislativa, non sindacabile sotto il profilo costituzionale laddove essa non presenti aspetti di manifesta irragionevolezza, che sono da escludere quando, avuto riguardo alla gravità dei fatti, valutata non solo con riferimento all'entità della pena edittale per essi comminata, appaia giustificata "*l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso*"^[2].

^[1] Tra gli altri, sono puniti con la pena dell'ergastolo i delitti di cui agli articoli 242, 247, 258, 261, 265, 268, 276, 280, IV co., 284, I co., 285, 286, 287, 295, 298, 422, 438, 439, 575, aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577, 605, IV co., 630, III co., c.p.

^[2] V. Corte Costituzionale, ordinanza n. 455/06, relativa ad un caso in cui i giudici rimettenti avevano sottoposto a scrutinio di costituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost., il regime delle esclusioni soggettive e oggettive dall'applicazione della pena su richiesta delle parti, prefigurato dall'art. 444, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. per l'ipotesi di pena concordata superiore a due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (cosiddetto patteggiamento "allargato"). Nel motivare l'infondatezza della questione, con specifico riferimento alle preclusioni oggettive, è stato affermato "...*omissis... analoghe considerazioni valgono a rendere palese l'infondatezza del dubbio di costituzionalità relativo alle preclusioni oggettive; che quanto, infatti, all'assunto del giudice rimettente, secondo cui l'esclusione dal patteggiamento "allargato" del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. sarebbe ingiustificata, essendo ammessi a tale rito gli imputati di altri reati di notevole allarme sociale e puniti con pena simile, vale osservare che l'ordinamento annovera un'ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo del reato - e non (o non soltanto) al livello della pena edittale - l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso; che, sul versante*

I reati puniti con la pena perpetua si collocano all'apice della scala di gravità prefigurata dal legislatore e la pena, in sé, è indice del disvalore massimo che l'ordinamento ha ritenuto insito negli stessi; pertanto, considerati i rilevanti riflessi che il rito abbreviato presenta sotto il profilo sanzionatorio, non sembra ravvisabile alcuna irragionevolezza nel diverso trattamento processuale per essi previsto, ritenendoli ostantivi all'accesso al rito abbreviato.

La disciplina intertemporale posta dall'art. 5, secondo cui “*Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge*”, è conforme al principio di irretroattività della legge sanzionatoria più sfavorevole, nel cui ambito di operatività, secondo il diritto interno e convenzionale, ricadono anche le norme in materia di abbreviato, la cui natura “*sostanziale*” è stata da tempo riconosciuta per effetto della diretta incidenza che il rito presentano sul trattamento punitivo dell'imputato.

sostanziale, è sufficiente far riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto, previste dai vari provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo; alle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (ora peraltro rimosse dalla stessa legge n. 134 del 2003); ai divieti di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti; all'inapplicabilità dell'espulsione, come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, allo straniero condannato per determinati delitti (art. 16, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante il <<Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero>>); che ancor più numerosi risultano, poi, i casi di diversità di trattamento processuale "in peius" legati al titolo del reato: e così, con particolare riferimento proprio ai reati di cui all'art. 51-bis cod. proc. pen., richiamato dalla norma impugnata, basti pensare all'art. 190-bis cod. proc. pen., in tema di diritto alla prova; agli artt. 25-bis e 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in tema di perquisizione di edifici e di intercettazioni preventive; all'art. 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., in tema di proroga delle indagini preliminari; che, in tali ipotesi, l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso - proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale - resta affidata alla discrezionalità del legislatore; e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (con riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia, ex plurimis, sentenza n. 272 del 1997; ordinanze n. 481 del 1991 e n. 436 del 1987). (omissis)". V. ancora ordinanza della Corte Costituzionale n. 455/06: "...Omissis.. non può, per contro, ritenersi manifestamente irrazionale, né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest'ultimo principio essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, ad iniziare dal diritto di difesa, il quale trova nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato una delle sue modalità di esercizio (sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 91 del 2005 e n. 420 del 2004); che per quanto concerne, poi, il dedotto vulnus dell'art. 97 Cost., è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione in forza della quale il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per i profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre esso non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso ed i provvedimenti che ne costituiscono espressione (ex plurimis, sentenze n. 174 del 2005 e n. 5 del 2004; ordinanze n. 44 del 2006 e n. 94 del 2004). Omissis".

Nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stato, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pur disciplinando aspetti processuali connessi, in caso di condanna, all'esito sanzionatorio del giudizio abbreviato, coniuga tali aspetti con una indubbia portata sostanziale, quale deve ritenersi quella relativa alla diminuzione o alla sostituzione della pena, che integra un trattamento penale di favore, sia pure con caratteristiche peculiari, perché ricollegabili alla scelta processuale di accesso al rito alternativo. Sulla base di queste considerazioni, con specifico riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo - la cui disciplina, nel tempo, ha subito modifiche per effetto di interventi della Corte costituzionale e del legislatore - è stato ritenuto che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., incidendo sulla severità della pena da infliggere in caso di condanna, è norma di diritto penale sostanziale e deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, §1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire di irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25, comma secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, di retroattività o ultrattività della previsione meno severa^[3].

4. Le ricadute sul piano del funzionamento del sistema giudiziario.

Significative ricadute potrà avere, sui carichi di lavoro, l'esclusione dei reati puniti con la pena dell'ergastolo da quelli per cui è ammissibile il rito abbreviato avrà sul carico di lavoro delle Corti di Assise, di primo e di secondo grado, competenti a giudicare un maggior numero di reati (v. art. 5 c.p.p.).

I dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, relativi al rapporto tra i procedimenti concernenti reati puniti con la pena dell'ergastolo definiti con rito ordinario e quelli definiti con rito abbreviato, riportati nella Tabella I che segue, indicano una percentuale di procedimenti definiti con rito abbreviato pari al 68% nel 2016 e al 79% nel 2017.

[3] V. Sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia); Cass. Sez. U., sentenza n. 2977 del 06/03/1992. Sez. U., Sentenza n. 34233 del 19/04/2012 Cc. (dep. 07/09/2012) Rv. 252932 - 01; Sez. U., Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258649;

Reati con massima pena edittale pari all'ergastolo**Procedimenti definiti in corte d'assise e, con rito abbreviato, al GIP/GUP****Anni 2016 e 2017**

Reato	Sentenze di rito abbreviato presso le sezioni gip/gup		Definiti presso le corti d'assise	
	2016	2017	2016	2017
art. 422 cp	1	2	2	0
artt. 575 e 576 cp*	60	78	23	23
<i>di cui con 56 cp</i>	38	50		
artt. 575 e 577 comma 1 cp	144	229	69	62
<i>di cui con 56 cp</i>	70	116		
artt. 575, 576 e 577 comma 1	32	35	14	6
<i>di cui con 56 cp</i>	16	16		
Altri reati**	1	0	n.r.	n.r.

* Inclusi quelli con aggravante 577 comma 2.

**Gli altri reati considerati sono: 289 *bis* comma 3, 605 comma 4, 630 comma 3, 579 aggravato da 577 comma 1 e 439 comma 2 del cp.

I dati si riferiscono soltanto agli uffici giudiziari rispondenti alla rilevazione.

Per le sezioni GIP/GUP la copertura è pari al al 75% dei procedimenti trattati per il 2016 e all'89% per il 2017; per le corti d'assise la copertura è pari all'83% dei procedimenti trattati.

Tali dati appaiono particolarmente significativi soprattutto se confrontati con i dati generali sui procedimenti definiti con rito abbreviato, come riportati nella Tabella II che segue che indicano percentuali di procedimenti definiti con rito abbreviato ben inferiori (il 17% nel 2016; il 21% nel 2017).

Rapporto tra giudizio ordinario e abbreviato - Tribunali ordinari - Dati nazionali

Sezione Materia	Giudice	Tipo di definizione	Anno 2016	Anno 2017	Totale 2016-2017
Sezione GIP	Monocratico	Giudizio Abbreviato	11.457	9.989	21.446
Sezione GUP	Monocratico	Giudizio Abbreviato	10.820	11.420	22.240
Sezione Penale	Collegiale	Rito Ordinario	9.291	9.018	18.309
		Giudizio Abbreviato	670	550	1.220
	Monocratico	Rito Ordinario	231.151	177.385	408.536
		Giudizio Abbreviato	25.984	26.585	52.569
Sezione Assise	Collegiale specializzato	Rito Ordinario	160	141	301
		Giudizio Abbreviato	14	4	18
Rito Ordinario totale			240.602	186.544	427.146
Giudizio Abbreviato totale			48.945	48.548	97.493
Rapporto Ordinario/Abbreviato			4,9	3,8	4,4

E' stato sovente affermato che il processo penale fondato sul contraddittorio delle parti, introdotto con la riforma del 1988, avrebbe avuto possibilità di funzionare solo con un elevato ricorso ai riti alternativi da parte degli imputati. Dai dati sopra riportati sembra che tale accesso avvenga in maniera più frequente proprio con riferimento ai delitti puniti con l'ergastolo. Dunque la soluzione normativa proposta, pur comprensibile nelle sue finalità di politica criminale, si pone in controtendenza rispetto al favore per i riti alternativi che ispira l'attuale codice processuale e rischia di creare un notevole allungamento dei tempi di definizione di tali processi, con conseguenze negative anche sulla effettività del trattamento sanzionatorio.

Nè può trascurarsi il dato notorio che il rito abbreviato è sovente prescelto dai collaboratori di giustizia per la definizione dei procedimenti a loro carico. Tale scelta è

certamente dettata dalla premialità del rito, cosicché l'esclusione della possibilità di accedere al rito abbreviato anche per coloro che collaborano con la giustizia rischia oggettivamente di determinare una maggiore incertezza rispetto alla scelta collaborativa.

5. I procedimenti con imputazioni cumulative.

A tali considerazioni deve aggiungersi che l'aggravamento del carico del ruolo della Corti di Assise, conseguente all'obbligatorietà del rito ordinario per i reati puniti con ergastolo, non determinerà con certezza un proporzionale sgravio di attività per il giudice dell'udienza preliminare.

Un aspetto che il legislatore non ha disciplinato è quello concernente i procedimenti con imputazioni cumulative, nei quali, in una ai reati ostativi, siano contestati reati per i quali l'accesso al rito abbreviato è consentito.

La questione che in questi casi si pone è quella di stabilire se sia ammissibile un abbreviato 'parziale' e, cioè, limitato ai soli reati per i quali l'accesso al rito speciale sia consentito.

Il tema dell'abbreviato "*parziale*" è stato affrontato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quella costituzionale.

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sulla base della normativa vigente, che non prevede preclusioni oggettive, è nel senso della non ammissibilità di una richiesta di giudizio abbreviato limitata solo ad alcuni reati; e ciò sul presupposto che la mancata definizione con il rito speciale del processo, nella sua interezza, rende ingiustificato l'effetto premiale, riconnesso alla rinuncia alla fase dibattimentale per la globalità e non per singoli reati, com'è espressamente previsto dall'art. 438 c.p.p., laddove fa riferimento ad una richiesta relativa al "processo" riguardante il singolo imputato^[4].

Questo principio è sostanzialmente condiviso anche dalla giurisprudenza costituzionale nelle pronunce relative agli artt. 516 e 517 c.p.p., la cui illegittimità è stata

[4] V. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010 Cc. (dep. 22/01/2011) Rv. 248792 – 01; Sez. II, 27 marzo 2008, n. 20575, Di Paola; Cass. Sez. IV, 5 luglio 2006, n. 30096, Arcari; Sez. I, 19 novembre 1999, n. 380, Favara. Lo stesso principio è stato affermato con riferimento alla richiesta di abbreviato in caso di contestazioni suppletive in dibattimento, ritenendosi inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato proposta solo per taluna di esse e richiedendosi che deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiché la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificerebbe l'effetto premiale (Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266479 – 01). La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è stata ritenuta ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010 Cc. (dep. 22/01/2011) Rv. 248792 – 01).

ritenuta nella parte in cui non era consentito all'imputato richiedere il giudizio abbreviato con riferimento al fatto diverso, al reato concorrente o aggravato contestato al dibattimento.

La Corte Costituzionale, in dette pronunce, ha escluso la possibilità di un recupero del rito in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, ritenendo irragionevole riconoscere la premialità rispetto ad imputazioni per le quali l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta di rito abbreviato; diversamente, con riguardo ai casi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p., oggetto del quesito di costituzionalità, la "parzialità" dell'abbreviato, determinata dalla limitazione dell'accesso allo stesso per i soli fatti oggetto delle nuove contestazioni, è stata ritenuta giustificata in ragione dell' "esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie scadenze procedurali" ^[5].

[5] V. Corte Costituzionale Sent. n. 237 del 2012: "È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato <<parziale>>, limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie scadenze procedurali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta."; Corte Costituzionale sent. n. 139 del 2015: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. Non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine. Inoltre, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale".

Il principio più generale che si trae da dette pronunce è, dunque, che la deroga alla regola dell'inammissibilità dell'abbreviato "parziale", in caso di imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, è doverosa in tutti i casi in cui l'imputato, per fatti ad esso non imputabili, non abbia potuto accedere al rito speciale per tutti i reati che gli sono contestati.

Il logico sviluppo di queste argomentazioni sembra, dunque, condurre alla conclusione che, laddove nell'imputazione cumulativa, in aggiunta a reati puniti con la pena dell'ergastolo, siano compresi altri reati puniti con pena temporanea, la natura ostativa del primo reato costituirebbe ragione idonea a giustificare una richiesta di rito abbreviato "parziale", limitata, cioè, ai soli reati per i quali l'accesso al rito è consentito, e ciò in special modo quando sia richiesto l'abbreviato "semplice", che, come già detto, configura un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato.

D'altra parte, una diversa opzione ermeneutica sembrerebbe condurre al risultato di condizionare il diritto dell'imputato a richiedere il giudizio abbreviato alle scelte del P.M. che, sulla base di valutazioni connesse a ragioni processuali (così, ad esempio, il diverso grado di completezza delle indagini con riferimento a plurime imputazioni, ovvero la ricorrenza solo per alcune di queste delle condizioni per richiedere il giudizio immediato), può decidere, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto più reati, di esercitare l'azione penale separatamente e non cumulativamente.

In assenza di una specifica disciplina che preveda in caso di imputazioni cumulative quale sia il rito applicabile ai reati non ostativi, è dunque possibile che, in via interpretativa, si possa pervenire alla soluzione di ritenere ammissibile l'abbreviato "parziale", e cioè, limitato ai soli reati per cui il rito è ammissibile.

E ciò anche in considerazione della modifica, nel passaggio in Commissione, dell'art. 1 del disegno di legge, nella parte in cui ha introdotto all'art. 438 il comma 1 *bis* c.p.p.; la sostituzione dell'originaria formulazione ("*sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo*") con l'attuale testo ("*non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo*") sembra oggettivamente ispirata dall'intento di circoscrivere l'effetto preclusivo unicamente al reato e non all'intero procedimento in cui questo è contestato.

Accedendo a questa interpretazione, in caso di richiesta di rito abbreviato, sarà inevitabile lo stralcio delle imputazioni, cui conseguirà una duplicazione procedimento che

sarà celebrato, per i reati ostativi, con rito ordinario dinanzi alla Corte d'Assise e, per quelli non ostativi, con rito speciale dinanzi al GUP.

Ciò potrà determinare, come già detto, un aggravio processuale per entrambi gli Uffici, con ulteriori allungamenti dei tempi di definizione dei procedimenti.

Giungendo a più generali conclusioni, la scelta di rinunciare agli effetti deflattivi del rito abbreviato in un settore della giurisdizione penale in cui risulta aver dato buoni risultati sembra non in linea con l'esigenza da più parti manifestata di ridurre i tempi di durata dei procedimenti penali e di favorire il ricorso ai riti alternativi.

In considerazione di quanto premesso, il risultato voluto dal legislatore di evitare forbici eccessivamente divaricate e trattamenti sanzionatori troppo distanti dalla pena edittale massima per l'effetto combinato della diminuzione di rito e delle circostanze attenuanti avrebbe potuto forse essere più utilmente conseguito rivedendo i criteri di determinazione della pena.

Per vero, a normativa vigente, in caso di condanna in abbreviato, la pena dell'ergastolo è sostituita con la pena di anni trenta di reclusione e l'ergastolo con isolamento diurno (applicabile, ai sensi dell'art. 72 c.p., in casi di concorso di più delitti che importano la pena dell'ergastolo o di concorso di un reato punito con la pena dell'ergastolo con altri reati che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni) è sostituito dall'ergastolo senza isolamento diurno.

A ben vedere, quindi, per la tipologia di reati che interessa, la premialità riconnessa al rito è, in sé, oggettivamente contenuta.

Il fatto è che per molti reati la pena dell'ergastolo consegue alla ricorrenza di specifiche aggravanti (così, a titolo esemplificativo, nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dall'aver cagionato la morte del sequestrato o di omicidio qualora ricorrano le aggravanti di cui agli artt. 576, 577 c.p.).

In questi casi, il riconoscimento di circostanze attenuanti, con un bilanciamento anche in termini di sola equivalenza con le aggravanti, determina che la pena temporanea massima irrogabile è sensibilmente ridotta, venendo ad operare la diminuzione di rito su una pena base diversa dall'ergastolo.

Per vero, tale meccanismo di determinazione della pena opera anche nel giudizio ordinario; tuttavia, nel caso di giudizio abbreviato, sulla pena così determinata incide aggiuntivamente la diminuzione di un terzo, sicché, per un omicidio aggravato, in caso di

attenuanti equivalenti alle aggravanti, la pena massima irrogabile è di 16 anni di reclusione e per chi cagiona la morte del sequestrato a scopo di estorsione di 20 anni di reclusione.

Sussiste, quindi, una divaricazione oggettivamente ampia del trattamento punitivo conseguente alla combinazione della premialità del rito e del bilanciamento delle circostanze e, al contempo, una eccessiva rigidità del sistema che finisce per inibire al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla concreta gravità dei fatti. In particolare per le ipotesi di omicidio aggravato il riconoscimento di una attenuante come equivalente o soccombente rispetto alle aggravanti finisce per determinare una rigida alternativa tra una pena di 16 anni e una pena di 30 anni di reclusione e portare alla applicazione di una pena che potrebbe rivelarsi non adeguata o per difetto o per eccesso.

Per ovviare a tale inconveniente, senza rinunciare ai benefici in termini di deflazione derivanti dalla possibilità di accedere al rito alternativo, anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si potrebbe intervenire sui meccanismi sanzionatori, ovvero prevedere un limite massimo di riduzione di pena per la diminuzione processuale o stabilendo una riduzione per il rito minore di quella oggi prevista.

6. Le ulteriori modifiche introdotte dal disegno di legge.

Sotto il profilo più squisitamente tecnico deve ancora evidenziarsi come la formulazione dell'art. 1 renda chiaro che, laddove la richiesta di rito abbreviato sia avanzata con riferimento ad un reato "ostativo", il giudice, senza operare alcuna valutazione discrezionale ed avendo riguardo alla sola qualificazione giuridica conferita al fatto, deve pronunciare ordinanza di inammissibilità della richiesta.

Problematicità nell'applicazione della norma possono emergere quando la qualificazione giuridica conferita al fatto non sia corrispondente alla descrizione della condotta, trattandosi in questi casi di stabilire quale sia il parametro di riferimento per il giudice nel decidere se ammettere e meno l'abbreviato.

Questi aspetti sono stati esaminati dalla giurisprudenza di legittimità dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/91, ebbe a dichiarare l'illegittimità per eccesso di delega della norma che, in caso di condanna per i reati puniti con l'ergastolo, prevedeva la sostituzione della pena perpetua con la pena della reclusione di anni trenta.

Per effetto di questa pronuncia, sino alla reintroduzione, avvenuta con la L. n. 479/99, della possibilità di accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo^[6] la questione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare in merito alla qualificazione giuridica del fatto è stata esaminata in isolate pronunce della Corte di Cassazione.

All'epoca fu affermato il principio secondo cui il giudice dovesse aver riguardo alla formulazione dell'imputazione, dichiarando inammissibile la richiesta qualora da questa emergesse l'astratta punibilità del fatto con la pena dell'ergastolo. Sul presupposto che, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, al giudice fosse preclusa la modifica dell'imputazione, si è poi affermato che l'eventuale diversa e meno grave qualificazione conferita al fatto nel decreto che dispone il giudizio, essendo incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato, rendeva possibile, quale unico correttivo, l'applicazione, in sede dibattimentale, della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.^[7].

Il profilo della qualificazione giuridica del fatto ha ovviamente assunto centralità nel disegno di legge e ad esso sono, infatti, dedicate le ulteriori modifiche che saranno di seguito illustrate.

Sulla base di queste, che hanno positivizzato alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si configura un sistema di scansioni procedurali per consentire l'ammissione all'abbreviato o, comunque, il recupero della diminvente premiale nei casi in cui, per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, venga meno il carattere ostativo del reato, rimanendo però irrisolte alcune questioni che saranno in prosieguo esaminate.

[6] Sul punto va sinteticamente rammentato che il testo originario dell'art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., prevedeva che nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, «*Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta*», disposizione -questa - però dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, con sentenza n. 176 del 1991 del Giudice delle leggi. Con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, è stata reintrodotta la possibilità per l'imputato di reati punibili con l'ergastolo di accedere al rito abbreviato.

[7] V. Cass., Sez. I, Sentenza n. 6534 del 25/05/1998: «*Ciò posto, occorre dunque chiedersi se il giudice dell'udienza preliminare, per stabilire se si trova in presenza di un reato punibile con l'ergastolo, debba fare esclusivo riferimento all'imputazione, quale formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, o no. La risposta, ad avviso della Corte, deve essere differenziata. Infatti, qualora la punibilità, in astratto, con l'ergastolo, risulti dalla semplice lettura dell'imputazione, non appare dubbio che solo a questa possa farsi riferimento, per cui, quand'anche il pubblica ministero abbia erroneamente manifestato consenso alla richiesta di rito abbreviato (senza previa modifica dell'imputazione nel senso, che ne risultasse esclusa l'applicabilità dell'ergastolo), il giudice dell'udienza preliminare non potrà che respingere detta richiesta, nulla rilevando che egli, tuttavia, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, possa eventualmente (sul punto vi è contrasto di opinioni), dare al fatto una diversa e meno grave qualificazione giuridica, giacché l'emissione del suddetto decreto (prima della quale la modificazione dell'imputazione da parte del giudice non è possibile), è, per sua stessa natura, ovviamente incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato. Omissis.*».

Art. 1 lett. b) del disegno di legge.

Risulta poco chiara la *ratio* sottesa alla riscrittura, ad opera dell'art. 1, lett. b) del disegno di legge, del VI comma dell'art. 438 c.p.p., che recita: “In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2”.

La finalità dell'attuale formulazione della norma, che prevede la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata nella fase introduttiva dell'udienza preliminare, è quella di fornire massima tutela al diritto dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale nella sede naturale dell'udienza preliminare e, al contempo, di salvaguardare la finalità deflattiva ad esso sottesa.

L'ipotesi in cui la previsione trova più frequente applicazione è quella in cui, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, gli imputati rendano interrogatorio ovvero il GUP svolga, d'ufficio, attività di integrazione probatoria, determinandosi negli altri casi, per il carattere monofasico dell'udienza preliminare, un immediato passaggio dalla fase degli atti introduttivi a quella delle conclusioni.

La *ratio* della previsione fonda sulla considerazione che gli interrogatori o le attività di integrazione probatoria possono determinare rilevanti modifiche del quadro iniziale, sulla base delle quali il giudice potrebbe determinarsi ad un diverso apprezzamento della rilevanza dell'integrazione richiesta dell'imputato, in precedenza ritenuta non decisiva.

Sfugge la ragione dell'equiparazione a questa ipotesi di quella diversa in cui la richiesta di abbreviato sia stata dichiarata inammissibile per il carattere ostativo del reato in contestazione. A fronte del carattere vincolato che presenta la decisione di inammissibilità nell'ipotesi in cui l'abbreviato sia richiesto per un reato punito con la pena dell'ergastolo, appare di difficile comprensione l'utilità di riconoscere all'imputato la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato in occasione delle nuove conclusioni rassegnate dalle parti. Anche gli eventuali interrogatori e le indagini integrative sono, infatti, destinati a rimanere ininfluenti sulla decisione circa l'inammissibilità dell'abbreviato che, in assenza di una modifica dell'imputazione, continua ad essere obbligata.

Del tutto verosimilmente il testo del comma VI dell'art. 438 c.p.p, come riformulato dall'art. 1, lett. b) del disegno di legge, costituisce un'aporia derivante dal mancato coordinamento con la soppressione, nel passaggio in Commissione, del comma 5 *ter* che attribuiva espressamente all'imputato la possibilità, nei procedimenti puniti con la pena

dell'ergastolo, di subordinare la richiesta di rito abbreviato “*a una diversa qualificazione giuridica dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti*”.

A fronte della possibilità di subordinare l'abbreviato alla suindicata condizione, la finalità della previsione in commento era certamente quella di riconoscere all'imputato che avesse già formulato nella fase introduttiva dell'udienza preliminare una richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile la possibilità di reiterarla, sul presupposto che dagli interrogatori o dalle attività di integrazione probatoria svolte in udienza preliminare potessero essere emersi elementi rilevanti ai fini della modifica dell'imputazione, con passaggio dalla contestazione di un reato ostativo ad un reato non ostativo.

A fronte del mutato quadro di riferimento per effetto della soppressione del comma 5 *ter* dell'art. 1, al fine di evitare che la previsione risulti inutile e valorizzando il parallelismo con la diversa ipotesi di reiterazione della richiesta di rito abbreviato condizionato, sarebbe opportuna un'integrazione dell'art. 1, lett. b), con l'espressa previsione che, qualora all'udienza preliminare siano svolte attività probatorie integrative, l'imputato può reiterare la richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile nella fase introduttiva, condizionandola ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

In tal caso, in applicazione delle regole già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, laddove il P.M. non ritenesse, sulla base dei poteri che gli sono riconosciuti dall'art. 423 c.p.p., di modificare l'imputazione, il giudice potrebbe sollecitarlo in tal senso, attivando i meccanismi correttivi dell'imputazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale^[8] gli sono riconosciuti nel corso dell'udienza preliminare – “*luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusa*” -, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo e prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase *ex art. 424 cod. proc. pen.*, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen..

Questa linea interpretativa appare tanto più persuasiva nel caso in cui, come quello di nuova introduzione, la natura del reato contestato rileva ai fini dell'accesso al rito alternativo, potendo un controllo del GUP in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in un momento ancora utile per la richiesta dell'imputato di ammissione all'abbreviato consentire a

[8] V. Sezioni Unite, sentenza n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008; Corte costituzionale sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002.

quest'ultimo di fruire, nella fase fisiologica dell'udienza preliminare, del rito speciale e, al contempo, giovare a salvaguardare le finalità deflattive sottese a quest'ultimo.

Art. 1 lett. c) del disegno di legge.

All'art. 438 c.p.p., con l'introduzione del comma 6-ter, è stato previsto che: *“Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2”*.

La formulazione della norma sembra compatibile con un'interpretazione secondo cui il recupero della diminuzione al dibattimento operi automaticamente, prescindendo dalla reiterazione della richiesta di rito abbreviato in *limine litis*. Al fine di evitare incertezze interpretative sarebbe opportuno precisare meglio questo passaggio, anche in considerazione della diversa regola vevole secondo l'attuale diritto vivente, che onera l'imputato di reiterare, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata all'udienza preliminare o a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Inoltre, sempre allo scopo di prevenire incertezze interpretative, sarebbe opportuno precisare che la stessa regola trova applicazione anche quando il GIP abbia dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato formulata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458 c.p.p..

Art. 2 del disegno di legge.

Con l'introduzione all'art. 441 *bis* c.p.p. del comma 1 *bis* è stata disciplinata l'ipotesi in cui, all'esito di attività di integrazione probatoria, disposte dal giudice in accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato o d'ufficio ai sensi dell'art. 441, V co. c.p.p., il P.M. proceda alla contestazione di un reato punito con la pena dell'ergastolo, modificando l'originaria imputazione non ostativa.

In coerenza con l'inammissibilità dell'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, al comma 1 *bis* dell'articolo 441-*bis*, di nuova introduzione, è stato previsto che *“Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca,*

anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione”.

La norma sembra da interpretarsi nel senso che, a seguito della revoca dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, se questa è stata emessa nel corso dell'udienza preliminare, il giudice dispone la prosecuzione dell'udienza preliminare, nel caso diverso in cui l'abbreviato sia stato ammesso a seguito del decreto di giudizio immediato, il giudice deve fissare l'udienza preliminare.

L'art. 441 *bis*, co. 1 *bis* c.p.p., come modificato dall'art. 2 del disegno di legge, estende a questa ipotesi l'applicazione dell'attuale comma IV del medesimo articolo.

L'art. 441 *bis*, IV co. c.p.p., innanzitutto regola il regime di utilizzabilità degli atti di integrazione probatoria compiuti nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438, V co. e 441, V co. c.p.p., prevedendo che questi hanno la stessa efficacia degli atti di integrazione probatoria assunti dal giudice all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 c.p.p.; inoltre, contiene la disciplina applicabile per il computo dei termini di fase della custodia cautelare cui siano eventualmente sottoposti gli imputati, rinviando espressamente all'art. 303, II co., c.p.p., a mente del quale: *“Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”.*

La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato determina, infatti, una regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare, compresa nel primigenio scaglione di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 303 c.p.p. che – per quel che qui rileva - ne ricollega il momento finale all'emissione del provvedimento che *“dispone”* il giudizio.

Per effetto del rinvio all'art. 303, II co., c.p.p., con la revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ha dunque inizio la decorrenza, *ex novo*, del termine di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari, pur con l'obbligo di tener conto della custodia già sofferta nella medesima fase ai fini del computo del termine massimo di cui

all'art. 304, VI co., c.p.p., secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 299/2005^[9].

Art. 4 del disegno di legge.

Con l'introduzione all'art. 429 del codice di procedura penale del comma 2-bis è stato, infine, previsto che *“Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458”*.

In sostanza, il legislatore, aderendo al principio secondo cui è preclusa al GUP una modifica dell'imputazione in un momento antecedente rispetto a quello conclusivo dell'udienza preliminare, ha previsto che alla diversa qualificazione conferita al fatto nel decreto che dispone il giudizio consegua la rimessione in termini dell'imputato per richiedere il rito abbreviato, secondo le formalità previste in caso di emissione del decreto di giudizio immediato.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.»

[9] Con detta sentenza, pubblicata sulla Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 303, II co. c.p.p., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, VI co., del codice di procedura penale, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

TIROCINIO

1) **Fasc. 7/UD/2019** - Magistrati ordinari nominati con D.M. 07/02/2018 in tirocinio nel distretto di Brescia. Autorizzazione per il dott. Attilio BURTI a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio.

(relatore Consigliere CERABONA)

La Commissione propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

vista la nota dell'8.1.2019 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Brescia ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione di parte del tirocinio mirato presso il Tribunale di Bergamo del dott. Attilio BURTI, magistrato ordinario nominato con D.M. 7.2.2018 in tirocinio nel distretto di Brescia;

visto l'art. 3 comma 3 del Nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio;

preso atto del parere favorevole del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura in data 10.1.2019;

delibera

di autorizzare la prosecuzione di parte del tirocinio mirato presso il Tribunale di Bergamo del dott. Attilio BURTI, magistrato ordinario nominato con D.M. 7.2.2018 in tirocinio nel distretto di Brescia.

SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

AGGIUNTO

INDICE

1) - 209/VV/2017 - (relatore Consigliere MICCICHE') Accordi tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e le diverse professioni sanitarie per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.	1
Relazione illustrativa	1
Allegato 1 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.....	6
Allegato 2 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione	12
Allegato 3 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani	18
Allegato 4 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi	24
Allegato 5 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.....	30
Allegato 6 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani.....	37
Allegato 7 - Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine Nazionale dei Biologi.....	43
2) - 30/IN/2013 - (relatore Consigliere MICCICHE') Interpello per la nomina dei magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) per i distretti in scadenza.	49

- 3) - 688/VV/2018 - (relatori Consiglieri DONATI e MICCICHE’) Quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta in ordine alla possibilità di procedere, in via d’urgenza, all’applicazione endodistrettuale, di cui all’art.102, terzo comma, della circolare del CSM del 26.06.2018, n.11315, senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio giudiziario..... 51
- 4) - 1360/VV/2018 - (relatore Consigliere MANCINETTI) Nota n. 4330 del 13.11.2018 del Presidente del Tribunale di Catanzaro avente ad oggetto: quesito sui requisiti di ammissione al tirocinio formativo ex art 73 dlgs 69/2013..... 53

ODG 3125
6.2.2019

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1) - 209/VV/2017 - (relatore Consigliere MICCICHE')

Accordi tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e le diverse professioni sanitarie per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Relazione illustrativa

Lo scorso 11 aprile 2018, il plenum del Consiglio superiore della magistratura approvava il testo del Protocollo d'intesa tra CSM, Consiglio nazionale forense e Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24.

Il protocollo, sottoscritto dalle parti il successivo 24 maggio, chiudeva così il percorso, intrapreso dal Consiglio con la risoluzione del 25 novembre 2017, volto a promuovere e sostenere, attraverso linee guida nazionali, la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici che i Tribunali sono chiamati a realizzare secondo le recenti disposizioni sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la legge n. 24 del 2017. Contestualmente, la firma del protocollo apriva una nuova fase, rivolta, per un verso, all'attuazione degli indirizzi ivi previsti presso i singoli circondari, mediante la stipula di protocolli locali e la messa in opera della revisione degli albi in base ai criteri sostanziali e procedurali armonizzati a livello nazionale, e, per altro verso, all'allargamento dell'iniziativa alle professioni sanitarie non mediche, parimenti interessate dalla riforma di cui alla legge n. 24 del 2017.

Questa seconda direttrice di marcia è stata inaugurata lo scorso lo scorso 19 settembre, con l'approvazione da parte del *plenum* dell'accordo con la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), il quale veniva sottoscritto il giorno seguente. Tale atto non replicava i contenuti del protocollo del 24 maggio, bensì operava un ampio rinvio agli indirizzi sostanziali e procedurali ivi previsti, concentrandosi poi sugli adattamenti e le integrazioni necessari alla luce delle specificità della professione interessata. In tal senso, esso ha costituito uno strumento flessibile, servito da modello anche per gli accordi oggetto della presente deliberazione, i quali riguardano tutte le altre professioni sanitarie coinvolte: il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF), la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI), la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni ostetriche (FNOPO), la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI), l'Ordine nazionale dei biologi (ONB).

Con gli accordi che il Consiglio superiore si accinge ad approvare, dunque, si completa il quadro delle professioni sanitarie interessate dalla revisione degli albi circondariali prevista dalla legge n. 24 del 2017.

Al fine di favorire una agevole attuazione a livello circondariale, ciascun accordo è stato redatto secondo un testo base composto da sei articoli, nei quali sono previsti: l'oggetto e la finalità del medesimo, insieme alle disposizioni generali di rinvio e coordinamento con il protocollo del 24 maggio 2018 (art. I); l'introduzione di una sezione degli albi riservata alla professione interessata dall'accordo (art. II); gli appositi criteri raccomandati ai Comitati circondariali per la valutazione della speciale competenza dei professionisti che intendono iscriversi agli albi (art. III); le disposizioni per la tenuta del fascicolo personale riguardante i professionisti iscritti, per la quale si raccomanda la registrazione di specifiche informazioni (art. IV); l'assunzione in capo all'organizzazione rappresentativa della professioni interessate dell'impegno a supportare con la propria collaborazione l'implementazione del software informatico di gestione degli albi (art. V); ulteriori disposizioni finali e di coordinamento con le tempistiche e le procedure di attuazione del protocollo del 24 maggio 2018 (art. VI).

In via generale, va ricordato che gli accordi (art. V) tengono conto degli sviluppi nel frattempo registrati in merito alla elaborazione di un software informatico, unico a livello

nazionale, idoneo a gestire la tenuta degli albi e le procedure di iscrizione ai medesimi, nonché a consentire l'accesso a ciascun albo circondariale a livello infra ed extra distrettuale. Tale applicativo è in corso di perfezionamento da parte del Ministero della Giustizia – Direzione generale per i Servizi informativi automatizzati, che prevede di poterlo mettere a disposizione degli uffici giudiziari nell'autunno 2018.

I singoli accordi tengono conto delle specifiche caratteristiche degli Ordini professionali coinvolti principalmente sotto tre profili: la struttura della sezione degli albi circondariale riservata alle professioni da essi rappresentate (art. II), l'individuazione degli elementi di valutazione della speciale competenza (art. III), gli indirizzi relativi ai contenuti del fascicolo personale (art. IV).

Quanto alle sezioni degli albi circondariali, è stata in genere prevista una sezione riservata alle professioni rappresentate dalla parte contraente, fatta eccezione per la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, nel cui caso sono state indicate due sezioni, rispettivamente dedicate alla professione di chimico e a quella di fisico, la quale ultima è stata “ordinata” soltanto a seguito della recente legge n. 3 del 2018. In due situazioni, gli accordi raccomandano di istituire delle sotto-sezioni, allo scopo di rispecchiare l'articolazione interna delle professioni in questione. In tal senso, sono state previste due sotto-sezioni per gli iscritti alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani, rispettivamente dedicate ai professionisti che operano nel settore pubblico e a quelli che operano nel settore privato. L'articolazione in sotto-sezioni si è poi resa necessaria per le numerose professioni rappresentate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la quale riunisce diciannove professioni diverse, la maggior parte delle quali “ordinate” solo di recente (l. 3/2018) e per ciascuna delle quali la normativa vigente (d.m. 13 marzo 2018) prevede un apposito albo professionale (tecnici sanitari di radiologia medica, assistenti sanitari, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici audiometristi, tecnici audio protesisti, tecnici ortopedici, dietisti, tecnici di neuro fisiopatologia, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).

L'individuazione degli elementi di valutazione della speciale competenza ha risposto alla finalità fondamentale di assicurare l'ingresso negli albi circondariali di esperti di elevata qualificazione, la cui professionalità fosse rilevabile a partire da informazioni chiare e verificabili. Essa ha altresì tenuto conto, da un lato, dell'esigenza di adattare tali previsioni alle specificità dei diversi profili professionali, dall'altro, dell'esigenza di offrire ai Comitati circondariali un "set" di indicatori strutturalmente omogeneo, al fine sia di agevolare l'istruttoria funzionale alla predetta valutazione sia di garantire parità di trattamento alle diverse professioni in ordine all'accesso agli albi circondariali.

A questo riguardo va segnalato che il periodo minimo orientativo di esercizio della professione indicato come idoneo a comprovare l'acquisizione di una speciale competenza è stato fissato in dieci anni, in assenza di un titolo di specializzazione conseguito presso una scuola di specializzazione istituita dal MIUR, e in cinque anni, in presenza del predetto titolo. Le professioni cui risultano applicabili entrambi i termini, possedendo le medesime i predetti percorsi di specializzazione, sono quelle dei biologi, dei farmacisti, degli psicologi e dei veterinari. Diversamente, per le altre professioni vale il periodo dei dieci anni.

Merita di essere ricordato che, nella logica delle linee guida stabilite negli accordi in parola, tale elemento di valutazione fa insorgere, insieme agli altri che si sono qualificati come "primari", una presunzione positiva di speciale competenza; correlativamente, l'insussistenza di tale periodo minimo di esercizio della professione non preclude in termini assoluti l'iscrizione all'albo circondariale: in tali casi, la presunzione negativa può essere superata laddove gli elementi c.d. "secondari" connessi ai curricula formativo, professionale o di ricerca denotino una rimarchevole e indubbia qualificazione del candidato.

Relativamente al fascicolo personale, va segnalato che esso è stato concepito come uno strumento di primaria utilità per il magistrato designante, il quale potrà ritrovarvi un elevato numero di informazioni funzionali a individuare l'esperto adatto alla natura delle questioni tecniche per la cui soluzione viene nominato il perito o il consulente tecnico. Per agevolare la consultabilità del fascicolo, diverse professioni hanno manifestato l'opportunità di individuare delle "aree professionali" che il singolo esperto possa indicare in sede di iscrizione quali aree di competenza che qualificano particolarmente il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. Tali aree sono state previste nel testo dell'accordo per le professioni rappresentate da CNOP, FNCF, FOFI, FNOVI, ONB. Nel caso della FNO-TSRM-PSTRP, la circostanza che diciassette delle diciannove professioni da essa rappresentate sono state regolamentate solo di

recente ha consigliato di rinviare a successivi ed eventuali elenchi l'indicazione di tali aree professionali (cfr. art. VI, commi 5 e 6, del relativo accordo).



ALLEGATO 1

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma, Piazza Tarquinia, 5/D,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che, all'attuazione delle linee guida previste da tale atto, partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPO di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo la FNOPO concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione Albo riservato alla professione rappresentata dalla FNOPO

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini della professione di Ostetrica/o.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNOPO, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
 - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, dal quale risultino gli eventuali master e corsi di alta formazione (in particolare titoli di specializzazione per l'ambito specifico della professione di Ostetrica/o ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006) e i corsi di aggiornamento rilevanti ai fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche di settore;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato

possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.

8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno (obbligatoria ai sensi degli artt. 14 disp.att.c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) dei rappresentanti degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);

- d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche di settore;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8, l. 24/2017;
 - i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNOPO, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FNOPO si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNOPO si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in

modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
Dott.ssa Maria Vicario

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), con sede in Roma, via Magna Grecia, 30/a,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),

recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNO-TSRM-PSTRP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo la FNO-TSRM-PSTRP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate alle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. La sezione di cui al comma 1 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una delle professioni per cui l'art. 1 del predetto decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 prevede l'esistenza di un apposito albo:
 - a) Tecnici sanitari di radiologia medica
 - b) Assistenti sanitari

- c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
 - d) Tecnici audiometristi
 - e) Tecnici audio protesisti
 - f) Tecnici ortopedici
 - g) Dietisti
 - h) Tecnici di neurofisiopatologia
 - i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 - j) Igienisti dentali
 - k) Fisioterapisti
 - l) Logopedisti
 - m) Podologi
 - n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia
 - o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 - p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica
 - q) Terapisti occupazionali
 - r) Educatori professionali
 - s) Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
3. L'elenco di cui al comma 2 sarà aggiornato in base alle eventuali variazioni degli albi professionali previsti dal predetto decreto.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
 - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di specializzazione ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di

- aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
 9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
 10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8, l. 24/2017;
 - i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNO-TSRM-PSTRP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali

1. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si

impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.

2. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
4. Al fine di promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, la FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favore di appropriati e specifici percorsi formativi nell'ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 15, primo comma, della l. 24/2017.
5. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna ad elaborare con riferimento alle sotto-sezioni di cui all'art. II, comma 2, per le quali risulterà opportuno un elenco di aree professionali finalizzate a descrivere profili specialistici interni alle professioni ivi indicate. Tali elenchi, previo assenso delle altre Parti, potranno essere allegate al presente accordo.
6. Quando saranno resi disponibili gli elenchi di cui al comma 5, i candidati che richiedano l'iscrizione all'albo circondariale in una delle predette sotto-sezioni potranno indicare, in sede di istanza, l'area o le aree professionali per le quali egli dichiara di possedere la speciale competenza. In caso di iscrizione, tali aree sono annotate nel fascicolo personale allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle
Professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della
prevenzione
Dott. Alessandro Beux

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI), con sede in Roma, via del Tritone 125,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOVI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione medico veterinaria;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNOVI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione medico veterinaria.
3. Con riferimento all'articolo 4 del suddetto protocollo, si raccomanda che in sede di iscrizione siano valutate e poi annotate nel fascicolo personale le specializzazioni ottenute presso le scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione medico veterinaria

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione medico veterinaria. Tale sezione sarà suddivisa in due sotto-sezioni, rispettivamente dedicate al medico veterinario che opera nel settore pubblico ed al medico veterinario che opera nel settore privato.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei medici veterinari

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione medico veterinaria, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - d) nella iscrizione, da almeno 10 anni, all'Albo provinciale dei Medici Veterinari;
 - e) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, non inferiore ai 5 anni, nell'area professionale indicata in sede di iscrizione e selezionata tra quelle individuate all'art. IV, comma 4;
 - f) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sanzioni disciplinari e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - f) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, con particolare riferimento alle specializzazioni, nonché le eventuali attività di docenza;
 - g) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - h) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - i) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - j) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal medico veterinario nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà

essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini della professione medico veterinaria, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione medico veterinaria, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - j) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - k) curriculum formativo (titoli post-lauream: specializzazioni, corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - l) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - m) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - n) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - o) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - p) iscrizione a società scientifiche;
 - q) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - r) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - s) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area o le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
 - area di sanità pubblica veterinaria che si articola nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati; igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. Alle tre aree funzionali vengono collegate le relative specializzazioni o discipline equipollenti di cui alle tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 di cui fanno parte integrante;
 - area medico veterinaria privata degli animali d'affezione;
 - area medico veterinaria privata degli animali da reddito;
 - area medico veterinaria della sicurezza alimentare;
 - area medico veterinaria privata degli animali non convenzionali;
 - area medico veterinaria privata degli equidi;
 - area medico veterinaria privata farmaceutica, mangimistica e della ricerca.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNOVI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del gennaio 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FNOVI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali della professione medico veterinaria ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale della professione medico veterinaria.
2. La FNOVI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti,

garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Veterinari Italiani
Dott. Gaetano Penocchio

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 121

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dal CNOP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, il CNOP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di psicologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di psicologo.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli psicologi

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - g) nell'iscrizione all'Albo;
 - h) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - i) nell'assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare;
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - k) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - l) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - m) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - n) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - o) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - p) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dallo psicologo nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017,

l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempimenti nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini degli Psicologi, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - t) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - u) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - v) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - w) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - x) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - y) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - z) iscrizione a società scientifiche;
 - aa) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- bb) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - cc) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
 4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
 - a) area clinica infantile;
 - b) area clinica adulti;
 - c) area famiglia;
 - d) area psicoterapeutica;
 - e) area organizzazione e lavoro;
 - f) area sociale;
 - g) psicodiagnostica.
 5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. Il CNOP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. Il CNOP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale della professioni di psicologo.
2. Il CNOP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.

3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente del Consiglio
Nazionale dell'ordine degli
Psicologi
Dott. Fulvio Giardina

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), con sede in Roma alla Piazza S. Bernardo, 106

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerato l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie»;

visto l'articolo 3 del suddetto protocollo d'intesa, che raccomanda che ai fini della struttura degli albi, si prendano a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, tenendo conto anche della loro specifica collocazione in tali professioni ed estendendo l'applicazione delle medesime previsioni anche a profili tecnico-scientifici operanti per la tutela della salute umana e dell'ambiente;

considerati gli articoli 5 e 14 dello stesso protocollo, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNCF di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNCF concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche delle professioni dei Chimici e Fisici
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni dei Chimici e dei Fisici, l'art. 4 del suddetto protocollo. Gli artt. 3, 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza del Chimico e del Fisico

1. Ai fini dell'iscrizione alle sezione degli albi riservata ai chimici e ai fisici, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso del possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell'iscrizione all'albo professionale;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni; per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l'effettività dell'esercizio; fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall'introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Fisico, per quest'ultima il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l'effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti, istituzioni ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;

- e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui all'art. IV, commi 4 e 5.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
 9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7 del Protocollo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
 10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del chimico ed agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del fisico, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;

- b) curriculum formativo (titoli post laurea: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi di formazione professionale continua e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) numero e data di iscrizione all'elenco dei CTU e/o dei Periti per i consulenti che sono già inseriti;
 - h) eventuali competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - i) eventuali conoscenze del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi 4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai chimici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. chimica pura, analitica ed applicata;
 - b. chimica industriale;
 - c. farmacologia e cosmetologia;
 - d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche;
 - e. industria;
 - f. merceologia;
 - g. enologia;
 - h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare;
 - i. agroalimentare e vegetale;
 - j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;
 - k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento;
 - l. rischio chimico;

- m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro impatto sulla salute e sull'ambiente;
 - n. incidenti rilevanti;
 - o. processi produttivi ed impianti industriali;
 - p. impianti chimici;
 - q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
 - r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
 - s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
 - t. corrosione;
 - u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
 - v. acustica;
 - w. elettromagnetismo;
 - x. radiazioni e radioprotezione;
 - y. emissioni in atmosfera;
 - z. gestione rifiuti;
 - aa. gas naturali, gas tossici e radon;
 - bb. amianto e sostanze cancerogene;
 - cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
 - dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
 - ee. energia;
 - ff. balistica e indagini criminologiche;
 - gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
 - hh. metrologia e modellistica;
 - ii. fertilizzanti ed insetticidi;
 - jj. archeometria;
 - kk. cristallografia;
 - ll. classificazione e trasporto merci pericolose;
5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. elettronica;
 - b. fisica nucleare;
 - c. acustica;
 - d. fisica medica;
 - e. metrologia e modellistica;
 - f. radiazioni e radioprotezione;
 - g. meteorologia;
 - h. elettromagnetismo;
 - i. optometria;
 - j. astrofisica;
 - k. geofisica;
 - l. energia
 - m. archeometria;
 - n. cristallografia;

6. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNCF, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FNCF si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici
2. La FNCF si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), con sede in Roma, via Palestro, n. 75

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),

recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FOFI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di farmacista;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FOFI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche della professione di farmacista.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di farmacista, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di farmacista

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di farmacista.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei farmacisti

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - j) nel possesso del possesso della laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
 - k) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 - l) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - m) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - q) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - r) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - s) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
 - t) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
 - u) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - v) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì

essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini professionali dei farmacisti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - dd) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - ee) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - ff) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - gg) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - hh) altri riconoscimento accademici o professionali;
 - ii) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - jj) iscrizione a società scientifiche;
 - kk) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali

- competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
- ll) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
- mm) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area o le aree professionali rilevante tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (ivi compresi master di primo e secondo livello) e di pratica professionale che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) area farmacia territoriale;
 - b) area farmacia ospedaliera;
 - c) area servizi farmaceutici;
 - d) area legislazione e tecnica farmaceutica;
 - e) area farmacologia;
 - f) area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute;
 - g) area galenica;
 - h) area cosmetologia;
 - i) area nutraceutica e nutrizionale;
 - l) area dispositivi medici;
 - m) area gestionale ed organizzativa dell'esercizio farmaceutico.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FOFI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare

il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FOFI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale dei farmacisti.
2. La FOFI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Farmacisti Italiani
On. Andrea Mandelli

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini



Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine Nazionale dei Biologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

l' Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), con sede in Roma, via Icilio, n. 7

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dall' ONB di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo ;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, l'ONB concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di biologo, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di biologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei biologi

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - n) nell'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
 - o) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le scuole di specializzazione istituite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - p) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
 - q) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - w) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di specializzazione, i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - x) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture pubbliche o private ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - y) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - z) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - aa) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - bb) nel possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno dei rappresentanti dell'ONB, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - nn) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - oo) curriculum formativo (titoli post-lauream: scuole di specializzazione, corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - pp) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - qq) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - rr) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - ss) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - tt) iscrizione a società scientifiche;
 - uu) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- vv) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
- ww) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (es. corsi di aggiornamento, master di primo e secondo livello) e professionale (es. esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati, attività di ricerca presso istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
 4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
 - a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
 - b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, ecotossicologia;
 - c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
 - d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
 - e) Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
 - f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
 - g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
 - h) Analisi biostatistiche;
 - i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
 - j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
 - k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
 - l) Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
 - m) Genetica ed biologia forense;
 - n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica.
 5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. L' ONB, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. L' ONB si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione dei costituenti Ordini territoriali dei biologi, individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento anche dei costituenti Ordini territoriali dei biologi .
2. L'ONB si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente dell'Ordine
Nazionale dei Biologi
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. David Ermini

2) - 30/IN/2013 - (relatore Consigliere MICCICHE')

Interpello per la nomina dei magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) per i distretti in scadenza.

Il Consiglio,

- premesso che si sono resi vacanti alcuni posti di referente informatico in quanto:
 - il dott. Marco CANEPA, già giudice del Tribunale di Savona, nominato con delibera in data 5 ottobre 2016 RID del distretto di Genova per il **settore penale giudicante**, è stato nominato Presidente di Sezione del Tribunale di Savona ed ha preso possesso dell'Ufficio in data 19 luglio 2018;
 - la dott.ssa Domenica GAMBARDELLA, già giudice del Tribunale di Padova, nominata con delibera in data 19 aprile 2017 RID del distretto di Venezia per il **settore penale giudicante**, è stata nominata Presidente della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Padova ed ha preso possesso dell'Ufficio in data 16 ottobre 2018;
 - la dott.ssa Renata SESSA, già giudice del Tribunale di Salerno, nominata con delibera in data 19 aprile 2017 RID del distretto di Salerno per il **settore penale giudicante**, è stata trasferita alla Corte di Cassazione in data 3 ottobre 2018 (data della presa di possesso);
 - la dott.ssa Margherita CARDONA ALBINI, giudice del Tribunale di Campobasso, nominata con delibera in data 13 maggio 2015 RID del distretto di Campobasso per il **settore penale giudicante**, in data 5 settembre 2018 è stata collocata fuori ruolo per assumere incarico presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia;
 - il dott. Marco CICCARELLI, già giudice del Tribunale di Torino, nominato con delibera in data 14 gennaio 2015 RID del distretto di Torino per il **settore civile**, è stato nominato Presidente di Sezione del Tribunale di Torino ed ha preso possesso dell'Ufficio in data 11 giugno 2018;
 - il dott. Gianluca FALCO, già giudice del Tribunale di Pescara, nominato con delibera in data 19 aprile 2015 RID del distretto di L'Aquila per il **settore civile**, è stato nominato Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Chieti, con delibera di Plenum del 19 settembre 2018;
 - la dott.ssa Annalisa GIANFELICE, consigliere alla Corte di Appello ad Ancona, è cessata dall'incarico di RID del distretto di Ancona per il **settore civile**;

- la dott.ssa Mariangela FARNETI, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nominata con delibera in data 5 ottobre 2016 RID del distretto di Ancona per il **settore penale requirente**, è stata trasferita alla Procura della Repubblica di Bologna ed ha preso possesso dell'Ufficio in data 6.8.2018;
 - il dott. Raffaele VIGLIONE, già giudice del Tribunale di Matera, nominato con delibera in data 16 gennaio 2013 (e successivamente prorogato fino al 16 gennaio 2018) RID del distretto di Potenza per il **settore civile**, è stato trasferito al Tribunale di Taranto ed ha preso possesso dell'ufficio in data 3 ottobre 2018;
 - la dott.ssa Laura DE SIMONE, già giudice del Tribunale di Mantova, nominata con delibera in data 22 ottobre 2014 (e successivamente prorogata) RID del distretto di Brescia per il **settore civile**, immessa nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo, ha presentato le proprie dimissioni in data 2 gennaio 2019;
- rilevato che il dott. Daniele CARLINO, giudice del Tribunale di Roma, nominato con delibera in data 17.12.2014 RID penale giudicante del distretto di Roma, con nota in data 1 febbraio 2019 ha comunicato le proprie dimissioni in considerazione dell'imminente nomina quale componente del gruppo di lavoro sugli standard di rendimento individuati dal CSM ai sensi della Legge 111 del 2007;
- considerato che all'esito dell'interpello disposto con delibera del 25 luglio 2018 sono rimasti scoperti i seguenti posti di RID:
- per il settore civile: distretto di Bologna e Cagliari;
 - per il settore penale giudicante: distretto di Perugia;
 - per settore penale requirente: distretto di Campobasso e Potenza;
- considerato, inoltre, che sono scaduti o andranno a breve a scadere gli incarichi dei RID dei seguenti distretti:
- per il distretto di Catania (dott. Ricciardolo) e Trento (dott. Borrelli) – **settore penale giudicante**;
 - per il distretto di Roma (dott. Deodato) - **settore penale requirente**;
 - per il distretto di Trento (dott. Cuccaro) - **settore civile**;
- delibera
- di pubblicare il posto di Referente distrettuale informatico:
- per il settore civile: distretto di Ancona, Brescia, Bologna, Cagliari, l'Aquila, Potenza, Torino e Trento;

- per il settore penale giudicante: distretto di Campobasso, Catania, Genova, Perugia, Roma, Salerno, Trento e Venezia;
- per settore penale requirente: distretto di Ancona, Campobasso, Roma e Potenza;
- di fissare il termine del **5 marzo 2019** per la presentazione delle domande, corredate da autorelazione dell'interessato, dalla indicazione degli incarichi in corso, nonché da qualsiasi elemento che l'aspirante ritenga utile per dimostrare la propria idoneità a ricoprire l'incarico (utilizzando esclusivamente il seguente account di posta elettronica: settima@csm.it);
- la domanda dovrà essere trasmessa contestualmente al CSM, al capo dell'ufficio di appartenenza e al Consiglio Giudiziario per il parere che dovrà essere trasmesso (all'account di posta elettronica: settima@csm.it) entro e non oltre **21 marzo 2019**.

3) - **688/VV/2018 - (relatori Consiglieri DONATI e MICCICHE')**

Quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta in ordine alla possibilità di procedere, in via d'urgenza, all'applicazione endodistrettuale, di cui all'art.102, terzo comma, della circolare del CSM del 26.06.2018, n.11315, senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio giudiziario.

Il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, con nota del 31.08.2018, ha formulato un quesito in relazione alla possibilità di procedere, in via d'urgenza, all'applicazione endodistrettuale, di cui all'art.102, terzo comma, della circolare del CSM del 26.06.2018, n.11315, senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio giudiziario: il dirigente, in particolare, ha chiesto di sapere se la disposizione che prevede che *“il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio Giudiziario”* sia suscettibile di deroga quanto *“alla preventiva acquisizione laddove ricorrano situazioni di urgenza non previamente programmabili”*.

Com'è noto, l'art.102 della circolare in materia di *“supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali...”*, sotto la rubrica *“Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura”* prevede che:

“1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e trasmesso al Consiglio giudiziario.

2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto

nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto.

3. *Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.*

4. *Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo.*

5. *Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.*

6. *In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione”.*

La norma disciplina la parte finale del procedimento per l'applicazione endodistrettuale dei magistrati degli uffici giudicanti e pone un vero e proprio divieto di adozione del provvedimento finale di applicazione prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.

Si tratta, com'è evidente, di un parere con funzione di controllo - obbligatorio ed anche, almeno temporaneamente, vincolante – in quanto, se contrario, l'efficacia del decreto, eventualmente adottato, è sospensivamente condizionata alla successiva approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si tratta di un procedimento inderogabile in quanto l'applicazione, com'è noto (artt. 88 e 89 della citata circolare), può anche determinare, se a tempo pieno, “*il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare*” con contestuale “*attribuzione al magistrato applicato di funzioni [anche diverse] “che divengono sue proprie”*”.

Un provvedimento, quindi, particolarmente rilevante per gli uffici giudiziari interessati e per il magistrato applicato, che la circolare ha inteso garantire con il controllo preventivo del Consiglio Giudiziario e, comunque, dello stesso Consiglio Superiore.

Allo stesso tempo, tuttavia, la norma ha previsto tempi molto ristretti per la formulazione del parere che deve essere obbligatoriamente emesso “*nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto*”.

Ritiene pertanto il Consiglio che il provvedimento di applicazione non possa essere adottato, neanche nel caso di urgenza, senza il preventivo parere del competente Consiglio giudiziario.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che il provvedimento di applicazione non possa essere adottato, neanche nel caso di urgenza, senza il preventivo parere del competente Consiglio giudiziario.

4) - 1360/VV/2018 - (relatore Consigliere MANCINETTI)

Nota n. 4330 del 13.11.2018 del Presidente del Tribunale di Catanzaro avente ad oggetto: quesito sui requisiti di ammissione al tirocinio formativo ex art 73 dlgs 69/2013.

Il Consiglio,

vista la nota n. prot. 4330 del 13.11.2018, con la quale il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha formulato un quesito relativo ai requisiti di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, chiedendo, in particolare se i requisiti relativi all'aver "*riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo*" ed all'aver conseguito "*un punteggio di laurea non inferiore a 105/110*" debbano intendersi come alternativi o, invece, cumulativi;

osserva

L'art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (Formazione presso gli uffici giudiziari), recita: "*I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi*".

Il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha osservato che *“l’espressione ovvero in materia giuridica viene usata sia in senso disgiuntivo (col valore di “o, oppure”) sia in senso esplicativo (col valore di “cioè, vale a dire”)*. Ha, dunque, espresso il dubbio *“se la media del 27 nelle citate materie possa ricorrere come requisito alternativo al voto di laurea non inferiore al 105 oppure se entrambi i requisiti debbano sussistere congiuntamente ai fini della ammissione ai predetti stage formativi”*, ritenendo tale ultima opzione *“più confacente allo spirito della normativa, volta a garantire la selezione dei candidati più meritevoli”*.

Deve, invero, rilevarsi che il comma 1 dell’art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, prima della conversione operata dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, recitava: *“I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi”*.

Il tenore letterale della norma rendeva evidente che il requisito della media in determinati esami (27/30) ed il requisito del punteggio di laurea (*non inferiore a 102/110*), unitamente a quello dell’età (*28 anni*), dovessero coesistere.

In sede di conversione, la formulazione dell’art. 73 è stata significativamente cambiata, essendo stato previsto, per quanto in questa sede rileva, che le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» fossero sostituite dalle seguenti: «**ovvero** un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Il legislatore, nell’elevare il punteggio relativo al voto di laurea, lo ha reso alternativo a quello della media dei voti riportati in alcuni specifici esami, ritenuti particolarmente qualificanti del corso di studi in giurisprudenza. La congiunzione *“ovvero”* ha, quindi, chiaramente valore disgiuntivo.

Tale interpretazione trova espressa conferma nei lavori parlamentari preliminari alla conversione del decreto legge. In particolare, nel resoconto stenografico dell’Assemblea - seduta n. 59 di mercoledì 24 luglio 2013, si legge: *“L’accesso a domanda ai periodi di formazione – possibili una sola volta – è subordinato dal decreto-legge al possesso dei*

seguenti requisiti: la laurea in giurisprudenza ... all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, ottenuta con punteggio minimo di 102 su 110; la media di almeno 27/30 negli esami nelle materie più significative del corso di laurea, individuate dal comma 1 dell'articolo 73; un'età massima di 28 anni e i requisiti di onorabilità consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto misure di prevenzione o di sicurezza. Le Commissioni riunite, poi, hanno emendato il comma 1 stabilendo un punteggio di laurea minimo di 105 su 110, da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative. Le Commissioni hanno inoltre portato a 30 anni l'età massima degli stagisti, al momento della presentazione della domanda”.

In definitiva, l'emendamento apportato in sede di conversione al Decreto Legge n. 63/2013 e la lettura dei lavori preparatori rendono evidente la volontà del legislatore di rendere alternativi i due requisiti inizialmente previsti come cumulativi. E proprio per garantire, in ogni caso, che ai percorsi formativi in parola accedessero solo i migliori laureati, il punteggio di laurea richiesto è stato elevato da 102/110 a 105/110.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro nei seguenti termini:
il requisito della media in determinati esami (27/30) ed il requisito del punteggio di laurea (*non inferiore a 105/110*), necessari per essere ammessi ai tirocini formativi previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, sono alternativi.

